

| 19, 2022



Editor-in-Chief

LAURA PANI, Università degli Studi di Udine

Editorial Board

SANDRA MACCHIAVELLO, Università degli Studi di Genova

CRISTINA MANTEGNA, Sapienza - Università di Roma

FRANCESCA SANTONI, Sapienza - Università di Roma

Scientific Committee

MICHELE ANSANI, Università degli Studi di Pavia

IGNASI BAIGES JARDÍ, Universidad de Barcelona

CRISTINA CARBONETTI, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

GIANMARCO DE ANGELIS, Università degli Studi di Padova

PAOLA DEGNI, Università di Bologna

SIMONA GAVINELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

ANTONELLA GHIGNOLI, Sapienza - Università di Roma

ANDREW IRVING, Rijksuniversiteit Groningen

SANDRA MACCHIAVELLO, Università degli Studi di Genova

MARILENA MANIACI, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

CRISTINA MANTEGNA, Sapienza - Università di Roma

ANTONINO MASTRUZZO, Università di Pisa

ANTONIO OLIVIERI, Università degli Studi di Torino

LAURA PANI, Università degli Studi di Udine

OLIVIER PONCET, École Nationale Des Chartes - Paris

ANTONELLA ROVERE, Università degli Studi di Genova

FRANCESCA SANTONI, Sapienza - Università di Roma

ANJA THALLER, Universität Stuttgart

TERESA WEBBER, Trinity College - Cambridge



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

DIPARTIMENTO
DI STUDI UMANISTICI
E DEL PATRIMONIO
CULTURALE



Publicato con il contributo del Dipartimento
di Studi umanistici e del patrimonio culturale
dell'Università degli Studi di Udine,
Dipartimento di Eccellenza L. 232/2016.

Contact

LAURA PANI
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale
Università degli Studi di Udine
vicolo Florio, 2b
I-33100 Udine
e-mail: laura.pani@uniud.it

Progetto grafico

Edmondo Colella (copertina); studio Oltrepagina (interno)

Available on line at <http://www.serena.unina.it/index.php/scrineum>



© EUC Edizioni Università di Cassino

ISSN 1128-5656 (online)
Direttore responsabile: Laura Pani
Registrata al n. 496 in data 7 maggio 1999
presso il Tribunale di Pavia

Indice

FEDERICO FELETTI

- 7 *La ricezione della normativa edittale nelle carte longobarde dell'Italia settentrionale. Prospettive e casi di studio*

FRANÇOIS BOUGARD

- 63 *Cartularium Langobardicum*

PAOLO BUFFO

- 89 *Specializzazioni grafiche e forme della documentazione nelle Alpi occidentali (Savoia, Borgogna transgiurana, secoli XII-XIII)*

FLAVIA NEGRO

- 131 *Omnia iura communis Vercellarum. Note sulla compilazione del liber iurium dei Biscioni*

ELISA BIANCHI

- 175 *Demetrio Zeno, Bernardino Donato e il Vat. Pal. gr. 334, manoscritto di tipografia per l'edizione dell'Orthodoxae Fidei Expositio di Giovanni Damasceno (Verona, 1531)*

Federico Feletti

*La ricezione della normativa edittale
nelle carte longobarde dell'Italia settentrionale.
Prospettive e casi di studio*

Abstract

Historians have recently and fruitfully resumed work on early medieval laws. As regards the problem of the reception of post-roman normative collections in contemporary legal practice, Italian documentation offers a rich working field that allows for a comparison between the charters and the laws. On the basis of this material, it is possible to evaluate the spread, and primary characteristics, of legal expertise in Lombard Italy. Northern Italic charters show strict bonds with Lombard laws. The effects of the royal edicts can be observed in the procedure of the legal acts and are sometimes recognizable in the wording of the charters as well. These laws are often referred to and, in some cases, openly quoted. A group of charters involving purchases of women's *mundium* and two charters settling disputes regarding usurpations of lands and accompanying violence reveal flexible uses of the laws, which in any case appear to be well known to the authors of the documents. The possibility to deviate from the law was indeed granted by a provision of king Liuthprand (chapter 91 of his laws). On the other hand, two judgment records show the *lex scripta* at the core of the procedure of the public hearing.

Keywords

Lombard Laws; Lombard charters; Legal practices; Legal expertise; 8th century Italy

Federico Feletti, Università degli Studi di Padova, Università Ca' Foscari di Venezia (Italy), federico.feletti@phd.unipd.it, 0000-0002-3920-4452

FEDERICO FELETTI, *La ricezione della normativa edittale nelle carte longobarde dell'Italia settentrionale. Prospettive e casi di studio*, pp. 7-62, in «Scrineum», 19 (2022), ISSN 1128-5656 (online), doi 10.6093/1128-5656/9537



Copyright © 2022 The Author(s). Open Access. This is an open access article published by EUC Edizioni Università di Cassino and distributed on the SHARE Journals platform (<http://www.serena.unina.it/index.php/scrineum>) under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

Il saggio rientra fra i prodotti del PRIN 2017 *Ruling in hard times. Patterns of power and practices of government in the making of Carolingian Italy*, PI Giuseppe Albertoni, elaborati nell'ambito dell'unità di ricerca dell'Università di Padova (coord. Gianmarco De Angelis). Ringrazio i miei supervisori di dottorato, Gianmarco De Angelis, Stefan Esders e Marco Stoffella, per avermi offerto la possibilità di discutere questo tema in più occasioni nel corso degli ultimi mesi e per i preziosi riscontri e consigli.

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni si assiste a un rinnovato interesse degli studi per la produzione normativa dei secoli altomedievali. Dopo la crisi dei paradigmi affermatasi soprattutto all'interno della *Rechtsschule* tedesca a partire dal XIX secolo – tra cui la netta divisione tra ‘diritto romano’ e ‘diritto germanico’, paradigma interpretativo che ricorre quasi costantemente anche nella storiografia giuridica italiana fino a oltre la metà del Novecento¹ – verso la fine del secolo scorso è emersa l'idea che gran parte della legislazione alto-medievale fosse un prodotto culturale pensato e diffuso dai centri di potere, ovvero dai re post-romani. La messa per iscritto dei costumi degli antichi popoli barbari, che gli storici del diritto tedeschi ritenevano di poter ricostruire nei loro caratteri generali, come un unico grande *Urtext* legato al *Volksgeist* germanico², posta sotto lo sguardo critico di alcuni studiosi attivi negli anni Settanta, come Patrick Wormald e Hermann Nehlsen, acquistava un senso prevalentemente ideologico e politico e si inseriva all'interno di discorsi volti ad affermare i nuovi poteri regi attraverso l'appropriazione di modelli romano-bizantini, che vedevano nella promulgazione delle leggi un attributo precipuo della funzione sovrana. Notando le troppe incongruenze dei testi, la complessa e tarda stratificazione della tradizione manoscritta, l'assenza di applicazione di una legislazione anche molto ampia in ciò che ci resta dei processi e dei negozi privati, emergeva come diverse raccolte di leggi post-romane fossero state scritte non solo per risolvere i conflitti all'interno delle comunità, ma, *in primis*, per demarcare le comunità stesse³. Aspetti che la storiografia più recente tende a leggere in modo meno dicotomico, sottolineando il

1 Sulle leggi post-romane nella storiografia italiana cfr. AZZARA 2012.

2 Si veda, tra i contributi più recenti che forniscono un quadro della storiografia sulle leggi di Ottocento e Novecento, LOSCHIAVO 2019, in particolare le pp. 65-71 e LOSCHIAVO 2021, pp. 142-143. Per una prospettiva che mette a confronto diverse storiografie europee cfr. HERZOG 2020, dove si concentra sulla scuola tedesca alle pp. 20-21.

3 WORMALD 1977, NEHLSN 1977. Si veda anche il contributo di Wormald nella raccolta *Regna and Gentes*, WORMALD 2003, dove sono evidenziati i rapporti delle raccolte di leggi all'interno di discorsi etnico-identitari.

ruolo svolto nei processi di articolazione delle identità etnico-politiche proprio dalla raccolta, messa per iscritto e riconfigurazione di tradizioni giuridiche la cui funzione pratica non deve essere sottovalutata⁴. Gli stessi Wormald e Nehlsen, d'altronde, in parti forse meno recepite dei loro saggi degli anni Settanta, avevano messo bene in evidenza le differenze che intercorrono tra i testi compilati nell'Europa di tradizione franca, in particolare attraverso l'esame della Legge Salica, e le raccolte di leggi visigotiche e longobarde. A queste ultime riconoscevano una maggiore coerenza – frutto di una cultura giuridica che aveva mantenuto forti legami con il mondo romano – e conseguente effettività⁵.

Questi limiti della legislazione altomedievale sembravano in parte confermati da una raccolta di studi pubblicata nel 1986, curata da Wendy Davies e Paul Fouracre, *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*; riferimento ancora oggi per più versi imprescindibile⁶. In questi studi, volti ad analizzare la risoluzione delle dispute tramite gli apporti della documentazione privata, gli autori sottolineano come solo raramente le carte facciano riferimento alle leggi emanate dai re e trasmesse dai codici manoscritti (che costituivano il principale oggetto di studio degli storici del diritto tedeschi). Al contrario, facendo proprie istanze derivate da studi di ambito antropologico⁷, essi enfatizzano la necessità di comprendere i meccanismi di risoluzione delle dispute negli specifici contesti socio-antropologici, aprendo a un'analisi extra-giudiziale e lasciando volutamente in secondo piano la normativa, in aperta polemica con la storiografia tedesca, come viene affermato a chiare lettere nell'introduzione⁸. Tuttavia all'interno della raccolta emergeva una certa peculiarità del contesto italico, che il contributo di Chris Wickham – *Land Disputes and their Social*

⁴ Su questo tema, che qui non c'è lo spazio di discutere, ma comunque fondamentale per inquadrare l'esperienza giuridica alto medievale, si veda il recente contributo di Stefan Esders e Helmut Reimitz: *ESDERS - REIMITZ 2021*.

⁵ Cfr. *WORMALD 1977*, p. 114. La posizione di Nehlsen è ancora più accentuata, specialmente nelle pagine del suo saggio dedicate alle leggi visigotiche, cfr. *NEHLSSEN 1977*, pp. 483-484; con riferimento alle leggi longobarde, p. 489.

⁶ *The Settlement of Disputes 1986*.

⁷ Come riferimento nell'intreccio di studi antropo-giuridici e storici sul tema della 'risoluzione dei conflitti' si veda *DRESCH 2012*, pp. 3-9.

⁸ Cfr. *Introduction*, in *The Settlement of Disputes 1986*, p. 3: «Finally, and perhaps paradoxically, the *Rechtsschule* view is essentially optimistic: it acknowledges that corruption and tyranny distorted the law, but these were departures from a norm which it sees as equitable and fair, in recognizably modern terms. By contrast, we begin with law in action, basing our argument on the *placita*, aducing narrative evidence where appropriate, and invoking that of edicts or formulaic norms only as a last resort».

Framework in Lombard and Carolingian Italy – legava a una diffusa conoscenza e a un'altrettanto ampia circolazione di uso delle leggi longobarde nelle pieghe della documentazione d'archivio⁹.

Dopo alcuni anni in cui le leggi sembravano essere passate in secondo piano rispetto ai principali assi di interesse della storiografia alto medievistica, più recentemente alcuni studiosi hanno iniziato a riprendere in mano la questione e a riconsiderare le idee affermatesi intorno agli anni Settanta e Ottanta, aprendo la strada a una rinnovata stagione di studi¹⁰. Come mette bene in evidenza Conrad Leyser nella sua introduzione a una sezione monografica di *Early Medieval Europe* apparsa nel 2019: «Law is now back, and with a vengeance. A series of works by younger scholars has insisted upon the possibility, indeed the necessity, of a reconstructed legal history for our period ... Legal norms matter»¹¹. Non si tratta di un *revival* della storia giuridica di impronta tradizionale, piuttosto di un nuovo interesse per un campo, quello della storia dei testi, delle idee e delle pratiche giuridiche, attraverso cui si possono cogliere aspetti fondamentali per la comprensione delle società umane, come le aspettative e le proiezioni sociali che vengono prospettate negli ordinamenti normativi e si concretizzano nelle pratiche giuridiche quotidiane. Un ruolo centrale nel rinnovamento di quest'ambito di studi è stato svolto dalla riconsiderazione dei manoscritti giuridici: le nuove opportunità legate alla digitalizzazione diffusa hanno portato una nuova attenzione ai singoli esemplari e ai contesti di produzione e ricezione¹².

D'altra parte, la ricezione della legislazione nella documentazione privata e la descrizione delle culture giuridiche locali, delle diverse *community laws*¹³, rimangono ancora in parte inesplorate. In quest'ambito, i depositi archivistici italici, i più ricchi, come si sa, per i secoli altomedievali, acquistano rilevanza anche in un'ottica comparativa europea¹⁴, nonostante le caratteristiche diver-

⁹ WICKHAM 1986, si veda in particolare p. 112. Simile anche quanto rilevato da Roger Collins nel suo studio sull'area iberica, dove evidenzia il peso che le leggi visigotiche ricoprono nella risoluzione delle dispute, cfr. COLLINS 1986.

¹⁰ Per una bibliografia essenziale dei lavori recenti sul tema si veda LEYSER 2019, p. 7, nota 9 e MASKARINEC 2021, pp. 331-332, soprattutto le note 1 e 3.

¹¹ LEYSER 2019, p. 7.

¹² Fondamentale il contributo dei progetti *Bibliotheca Legum. Eine handschriftendatenbank zum weltlichen Recht im Frankenreich* (<http://www.leges.uni-koeln.de>) e *Capitularia. Edition der fränkischen Herrscherlasse* (<https://capitularia.uni-koeln.de>).

¹³ In generale, per un discorso teorico sulla *community law* cfr. TAMANAHA 2021, p. 13 s.

¹⁴ Mi pare inoltre che negli ultimi anni si possa riscontrare una crescita di interesse per l'area ita-lica da parte di studiosi internazionali, che oggi viene studiata in maniera più integrata e meno

se dell'esperienza giuridica longobarda (e visigotica¹⁵) rispetto a quanto emerge dall'area a Nord della Alpi, come notavano appunto Wormald, Nehlsen, Wickham. La quantità e la qualità dei casi messi a disposizione dalla documentazione consentono infatti, già dall'VIII secolo, di tentare una valutazione dell'impatto della normativa nelle pratiche giuridiche, nella *law-in-action*.

I lavori degli ultimi decenni che hanno affrontato il problema al di fuori dello schema tradizionale 'romano' vs 'barbarico' non sono, tuttavia, molto numerosi. Fra questi va senz'altro menzionato un importante saggio di Franca Sinatti D'Amico, intitolato *L'applicazione dell'Edictum Regum Langobardorum in Tuscia. Considerazioni minime*¹⁶, di pochi anni precedente gli studi di Wormald e Nehlsen. L'autrice, analizzando da vicino un gruppo ristretto di carte risalenti ai primi due decenni dell'VIII secolo e poi spingendosi a una panoramica delle carte di epoca successiva, sottolineò come siano tendenzialmente rilevabili un ossequio formale alla legge e, parimenti, un adeguamento alle nuove disposizioni¹⁷. Alcuni anni dopo, nel 1978, Severino Caprioli, attraverso una magistrale esegesi del capitolo 91 delle leggi di Liutprando, mise in evidenza il carattere di complementarità che intercorre tra normativa e prassi in età longobarda, prospettando, in appendice al suo saggio, la necessità di una recensione 'extra-edittale' delle leggi longobarde, volta a collazionare i richiami testuali all'editto nella documentazione privata, nell'ottica di una edizione completa del testo delle leggi longobarde¹⁸. Negli anni successivi, sulla spinta dei lavori raccolti in *The Settlement of Disputes*, si è dato vita ad analisi tendenzialmente focalizzate su casi di studio e volte a studiare la normativa che sta alla base dell'agire economico su basi extra-giuridiche, interpretando le leggi in continuità con le pratiche, come 'momento' all'interno «di un gioco triangolare tra il re, l'aristocrazia e le strutture ecclesiastiche, intensamente collegate

come 'eccezione', soprattutto rispetto al complesso imperiale carolingio. Si vedano per esempio i lavori raccolti in *After Charlemagne* 2020. Nello specifico, sul tema delle leggi in ambito italico, si è tenuto a giugno 2021 un workshop presso la Freie Universität Berlin (on line) organizzato da Stefan Esders, Maya Maskarinec e Sarah Witten, intitolato *Early Medieval Laws in Italian Charters and Manuscripts*.

¹⁵ Per uno sguardo comparativo tra diritto visigotico e longobardo, dal punto di vista della normativa possiamo citare DELOGU 2001, dove si trova un confronto tra l'Editto di Rotari e il *Liber Iudiciorum*.

¹⁶ SINATTI D'AMICO 1973.

¹⁷ *Ibidem*, p. 777.

¹⁸ CAPRIOLI 1978. Una proposta, quest'ultima, di cui è stato sottolineato il grande valore metodologico anche da Claudio Azzara e Stefano GASPARRI nell'introduzione all'edizione e traduzione da loro curata delle leggi longobarde, *Leggi dei Longobardi* 2005, *Introduzione al testo*, p. LX.

all'aristocrazia», come afferma Cristina La Rocca in un suo saggio intitolato *La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell'Italia dell'VIII secolo*¹⁹.

Tenendo presenti questi studi, mi sembra possa essere utile tornare a lavorare sul rapporto che intercorre tra le carte e le leggi longobarde, anche nell'ottica della *new legal history* i cui contorni sono stati demarcati da Leyser²⁰. Non intendo, infatti, lavorare con un approccio di tipo *gap-analysis*, che, muovendo dai testi normativi, sia finalizzato a osservare quali leggi siano applicate e quali ignorate nelle pratiche giuridiche attestates nella documentazione superstite²¹. Diversamente, partendo dalle carte, l'obiettivo è quello di valutare il ruolo che le leggi ricoprono all'interno delle azioni giuridiche documentate, e parallelamente di provare a fornire un bilancio di ciò che emerge circa la loro conoscenza e diffusione nell'ambito geografico e temporale considerato. Dunque, possiamo chiederci, su un piano formale, come la *lex scripta* agisca sulla forma degli atti, influenzandone la procedura e il testo. Quando e perché viene evocata direttamente? Come cambia il suo peso a seconda dei contesti e degli attori coinvolti?

Inizierò quindi da un rapido esame delle fonti documentarie considerate, per poi soffermarmi sulla questione dei riferimenti alle leggi, segnalando le differenti tipologie rilevabili. Di seguito offrirò una panoramica di ciò che emerge su un piano precipuamente testuale, per poi concentrarmi su una serie di carte che dimostrano una conoscenza implicita delle leggi, relative soprattutto ad attori femminili. Infine, esaminando più da vicino due coppie di documenti che registrano risoluzioni di dispute, cercherò di riflettere su come le leggi vengano usate in modi diversi a seconda delle azioni giuridiche e dei contesti specifici.

1. Le carte longobarde dell'Italia settentrionale

In questo studio ho considerato l'insieme delle carte prodotte nell'Italia settentrionale, a nord degli Appennini, durante il regno longobardo, fino alla conquista franca del 774. In tutto sono 56 documenti. Non sono stati presi in esame sistematicamente i diplomi, documentazione per la quale si dovrebbe

19 LA ROCCA 2000, p. 45. Tra i lavori più significativi segnalo LA ROCCA 1999, LA ROCCA 2005a, AZZARA 2005 e, più recente, LAZZARI 2017. Quest'ultimo studio si concentra prevalentemente sulla normativa, che tuttavia è analizzata da un punto di vista extra-giuridico, cercando di ricostruirne i cambiamenti in modo integrato a quelli sociali. Importanti anche i lavori di Nick Everett, che muovono da prospettive legate agli studi sulla *literacy* cfr. su tutti EVERETT 2000a.


20 LEYSER 2019, p. 8.

21 Per un profilo metodologico, e la critica di questo approccio si veda HUMFRESS 2013, p. 92 s.

impostare un discorso in parte diverso e che a una prima ricognizione offre meno materiale su questo piano rispetto alle carte cosiddette 'private' (segnalo comunque alcuni riferimenti in diplomi regi al par. 2.2, cfr. *infra*, pp. 37-38). Dal punto di vista della tradizione documentaria, 30 carte ci sono arrivate in originale, in pergamena sciolta, mentre 26 in copia, di cui alcune risalenti comunque all'VIII secolo. Per semplicità mi riferirò a tutti i documenti seguendo la numerazione del *Codice diplomatico longobardo*, da cui sono tratti i testi riportati. Segnerò in nota la concordanza con le *Chartae Latinae Antiquiores* per le carte che analizzerò dal punto di vista testuale edite in questa collezione, ovvero tutte quelle prodotte entro il IX secolo, a prescindere dalla tradizione in originale o in copia. Come si può notare dalla Tab. 1, non figurano testimonianze anteriori al secondo decennio dell'VIII secolo e quasi la metà delle carte analizzate è datata negli ultimi quindici anni del dominio longobardo. Non sono infatti giunti fino a noi documenti prodotti in Italia settentrionale nel VII secolo e l'aumento delle testimonianze rilevabile negli ultimi decenni del regno corrisponde a una tendenza generale, legata probabilmente a una maggiore diffusione degli atti scritti, certamente attestabile a partire dall'età di Liutprando e, parimenti, a dinamiche di conservazione e tradizione degli atti²².

Com'è noto, si tratta di una parte minoritaria rispetto alla massa documentaria prodotta nel *regnum* arrivata sino a noi. La maggior parte dei documenti di questo periodo si riferisce, infatti, all'area della Tuscia. Tuttavia, in questo lavoro mi concentrerò solo sul gruppo documentario relativo all'Italia settentrionale, un *corpus* più gestibile, che si adatta meglio a uno studio limitato e che mi consentirà di offrire un'analisi non sbilanciata sui documenti di area lucchese. Rischio, quest'ultimo, che si potrebbe concretizzare mettendo insieme senza distinzioni tutte le carte di età longobarda, rischiando di proporre come generali osservazioni in realtà in massima parte basate sulla documentazione lucchese.


22 Su questi aspetti relativi alla cronologia e ai caratteri principali della tradizione documentaria rimando *in primis* a GHIGNOLI - BOUGARD 2011, p. 264 s.




Tab. 1. Distribuzione temporale della documentazione.

La maggior parte delle carte considerate è stata prodotta in un'area delimitata dai territori di Pavia, Milano e Como a ovest, le Alpi a nord, l'area trevigiana a est e Piacenza a sud. Si tratta di uno spazio che possiamo considerare corrispondente all'incirca al nucleo del regno, ovvero dove il potere regio doveva avere la sua base più salda²³. Dei due documenti piemontesi uno è datato a Novara (*CDL*, n. 44) e uno ad Asti (*CDL*, n. 119). Tra quelli relativi al milanese, otto fanno parte del *dossier* documentario campionesi (*CDL*, nn. 36, 53, 81, 95, 123, 233, 234, 252); in area lombarda troviamo quattro documenti rogati a Bergamo e nel suo territorio (*CDL*, nn. 72, 262, 284, 293), sette a Brescia (*CDL*, nn. 151, 152, 153, 158, 188, 228, 257) – tutti relativi al monastero di S. Salvatore eccetto *CDL*, n. 188 – e uno a Monza (*CDL*, n. 218). Si contano, poi, sette documenti datati a Pavia, capitale del regno (*CDL*, nn. 18, 48, 137, 155, 163, 226, 231). Sette documenti sono stati redatti in area trevigiana (*CDL*, nn. 14, 37, 168, 216, 277, 278, 289), due invece in quella veronese (*CDL*, nn. 83, 290). Infine, dei quattordici documenti piacentini, sei sono redatti a Varsi e sono afferenti alla chiesa di S. Pietro (*CDL*, nn. 54, 59, 79, 109, 129, 159), i restanti, invece, a Piacenza o in altri centri minori (*CDL*, nn. 29, 52, 60, 64, 130, 142, 249, 291).

²³ Per inquadrare l'assetto geo-politico del regno longobardo nell'VIII secolo si veda GASPARRI 2004, p.72 s.



Tab. 2. Distribuzione geografica della documentazione analizzata.



Tab. 3. Tipologie documentarie.

Se osserviamo il *corpus* dal punto di vista delle tipologie documentarie²⁴, abbiamo un netto prevalere di vendite e donazioni in forma di *cartula*, come si nota nella tavola 3. Tra le vendite, quattro non riguardano beni immobili, ma il mundio di una donna (*CDL*, nn. 29, 53, 252, 284), mentre le donazioni sono quasi tutte destinate a enti ecclesiastici, eccetto due (*CDL*,

²⁴ Ho attuato una classificazione prendendo spunto da quella proposta in BOUGARD 1999.

nn. 168, 172); almeno otto di queste possono essere considerate donazioni *post obitum* (CDL, nn. 78, 82, 123, 188, 218, 231, 234, 293). All'interno della categoria 'convenienze', ho inserito alcuni atti definiti in genere *convenientiae*, oppure *chartae promissionis*, che riguardano accordi presi tra le parti contraenti che non implicano un trasferimento immediato di proprietà, come vendite, donazioni o permuta, ma situazioni più sfumate e spesso dilazionate nel tempo, come debiti o risoluzioni di contese (CDL, nn. 72, 95, 151, 152, 153, 158, 159), di fatto sono atti che non rientrano nello specifico in nessuna delle categorie sopra elencate, collocandosi in un campo 'largo' e risultando peculiarmente contrassegnati, come afferma Giovanna Nicolaj, «da un evidente nesso bilaterale, dalla *bona fides* e dalla *fides*»²⁵. A parte ho considerato una *charta absolutiois* (CDL, n. 109), che riguarda la manomissione di un servo. Si tratta di un'azione giuridica in realtà abbastanza frequente, solitamente inserita all'interno delle donazioni *post obitum*, ma, in questo caso, ad essa è dedicato un atto specifico. Unico anche l'esempio di *notitia traditionis* (CDL, n. 233), che registra la consegna di tale Magnerata allo sposo Ansausco.

2. La ricezione delle leggi

Leggendo le carte oggetto di questo studio si notano diversi brandelli di testo che possono essere ricondotti ai testi normativi. La tradizione di leggi su cui mi soffermo in questo saggio è quella longobarda, l'*Edictum regum Langobardorum*, l'insieme di disposizioni promulgate dai re longobardi a partire dall'Editto di Rotari del 643 (nel citare i testi farò riferimento all'edizione curata da Claudio Azzara e Stefano Gasparri del 2005)²⁶. A questa prima raccolta seguono altri capitoli emanati dai re Grimoaldo, Liutprando, Ratchis e Astolfo, concepiti come aggiunte, in ossequio alla possibilità prevista dallo stesso Rotari al capitolo 386²⁷.

²⁵ NICOLAJ 1991, p. 42.

²⁶ *Leggi dei Longobardi*.

²⁷ Per un quadro sulle leggi longobarde rimando innanzitutto alle parti introduttive di Stefano Gasparri e Claudio Azzara in *Leggi dei Longobardi*, edizione che ho preso a riferimento in questo studio. Tra i lavori più recenti possiamo aggiungere CAPO 1997 e DELOGU 2001 sull'Editto di Rotari e, in generale, AZZARA 2002. Una bibliografia aggiornata che riporta gli studi posteriori al 2000 si può trovare nella già citata piattaforma *Biblioteca Legum* (<http://www.leges.uni-koeln.de/lex/leges-langobardorum/>). Nella stessa pagina si possono trovare riferimenti alla tradizione manoscritta, con i link ai codici digitalizzati. Per uno studio introduttivo sulla tradizione manoscritta, si veda BUZZONI - ROSSELLI DEL TURCO 2015.

Risulterebbe assai più complesso tracciare anche i riferimenti alla tradizione romana, riconosciuta nel capitolo 91 di Liutprando come una delle due *leges* – insieme naturalmente alla *lex Langobardorum* – secondo cui gli scribi debbano redigere gli atti²⁸. Come molti studiosi hanno messo in evidenza, la documentazione altomedievale è infatti costruita su una stratificazione di strutture di derivazione tardo antica; dunque, è caratterizzata dall'uso di una *koinè* documentaria collegata alla normativa romana. Perciò non sorprende che nelle carte di VIII secolo si trovino elementi e formulari riconducibili alle leggi romane²⁹. Alcuni possono sembrare 'relitti', cioè rimandi estremamente semplificati a istituti svuotati dal loro significato originario; è il caso, per esempio, della clausola *cum stipulacione subnixta*, che si trova con una certa frequenza nella documentazione longobarda³⁰. Altri esempi, invece, permettono di osservare una tradizione più viva, come la formula di irrevocabilità dell'atto nelle donazioni *mortis causa* (*nec mihi liceat ullo tempore nolle quod volui*), che, già attestata nella prassi ravennate tardoantica, ritorna in alcune carte di donazione e sembra essere utilizzata in maniera attualizzata e venire consapevolmente legata alle leggi romane³¹. Se, dunque, come afferma Antonella Ghignoli, si possono individuare «momenti concreti di scrittura *ad legem Romanorum*»³², mi sembra, comunque, che il problema principale stia nel fatto che è difficile per noi individuare i contorni di un ambito normativo propriamente romano, dato che non è semplice ricostruire in che forme e modi le raccolte di leggi romane circolassero nell'VIII secolo³³. Perciò uno studio diretto alla ricezione della legge romana come *lex scripta* nella documentazione privata risultereb-

28 *Liut. 91*: «De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent, sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus conteneretur; nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant...». Per un'esegesi del capitolo, su cui torneremo più avanti (v. *infra*, par. 3.1), possiamo intanto rimandare a CAPRIOLI 1978; GHIGNOLI 2004, p. 624 s.; DE ANGELIS cds.

29 Su questi aspetti, mi limito qui a citare il prezioso contributo di Antonella Ghignoli e François Bougard, GHIGNOLI - BOUGARD 2011.

30 Cfr. NICOLAJ 1996, pp. 176-177.

31 Cfr. MASSETTO 1999, p. 515.

32 GHIGNOLI 2004, p. 626. Si veda anche quanto presentato nelle pagine precedenti: in generale «parlare per questo periodo di 'diritto romano' significa alludere alla conoscenza variamente tramandata e circolante, a seconda dei vari *loca venerabilia*, di un complesso di testi che portano *summaria* del Codice, epitomi delle Novelle, *leges* e *canones* insieme: insomma 'capitoli di legge romana' ad *canones pertinentes* ... La circolazione di questi testi *summata* è un fatto», *ibidem*, p. 625.

33 Per una panoramica sulla circolazione di raccolte contenenti legge romana si veda, per esempio, VISMARA 1981. Più recente il lavoro di Dominik Trump che si concentra sulla circolazione di un unico testo in età carolingia: l'*Epitome Aegidii*. Cfr. TRUMP 2021.

be particolarmente impegnativo, in quanto imporrebbe il confronto con una complessa tradizione manoscritta. Al contrario, una conoscenza e diffusione delle leggi longobarde in forme standardizzate, come *Edictum* direttamente riconducibile ai sovrani longobardi, può emergere sia da un esame della tradizione manoscritta, sia appunto dall'analisi della documentazione che mi accingo a presentare³⁴.

Vediamo, quindi, in che forme e in quali ambiti si possono rilevare riferimenti alle leggi longobarde nella documentazione. È chiaro da subito che siamo al di fuori di una dinamica di applicazione e citazione in forme standardizzate di testi normativi codificati. L'uso di riportare capitoli corredati di titolo e numerazione o stringhe di testo estese è attestato in età alto medievale, ma si tratta per lo più di testimonianze posteriori, che afferiscono ad aree diverse da quella oggetto di questo studio³⁵. Una simile precisione non è, invece, osservabile nel campione analizzato. In questo senso, il lavoro di recensione proposto da Severino Caprioli non trova terreno fertile nella documentazione relativa all'Italia settentrionale risalente all'VIII secolo³⁶.

Cercherò comunque di dare conto schematicamente dei diversi *pattern* riscontrabili leggendo la documentazione. Non voglio comunque proporre una classificazione rigida dei riferimenti secondo le seguenti categorie formali, considerate le molteplici intersezioni e fluidità rilevabili.

- I. Citazioni/riferimenti espliciti. Quando si trovano richiami che possono essere considerati citazioni consapevoli. Si trovano di solito espressioni come *sicut aedictum continet* che rimandano a un capitolo preciso, identificabile su un livello testuale o comunque di contenuto. All'interno del campione analizzato possiamo far rientrare in questa categoria i riferimenti riscontrabili nei due documenti che riportano casi giudiziari, *CDL*, nn. 81 e 163 (cfr.

³⁴ Circa i riferimenti ad altre tradizioni giuridiche post-romane, invece, si può rilevarne l'assenza nella documentazione italica di età longobarda, come mette in evidenza sempre Antonella Ghignoli in un saggio a carattere storiografico in cui presenta il punto sulla questione: cfr. GHIGNOLI 2009. Chiare importazioni testuali da olttralpe, sono invece riscontrabili nei decenni successivi alla conquista carolingia.

³⁵ Si vedano le attestazioni di riferimenti e citazioni dalle leggi visigotiche nella documentazione di area catalana tra IX e XII secolo, aspetti studiati in ZIMMERMANN 1973.

³⁶ Diverso, per esempio, quanto rilevato da Vismara studiando gli atti contenuti nel cartulario del monastero di S. Benedetto in Conversano (Puglia), risalenti comunque al periodo a cavallo tra X e XI secolo (VISMARA 1987, p. 64 s.). Egli ha osservato citazioni testuali delle leggi longobarde di un certo rilievo che possono essere messe in relazione con la tradizione manoscritta del codice di Cava dei Tirreni. Si tratta comunque di un momento in cui anche in Italia centro-settentrionale i riferimenti alle leggi diventano più vari, frequenti e precisi, come osservato da François Bougard, che mette in relazione questa nuova cultura giuridica con la circolazione del *Liber Papiensis* (BOUGARD 1995, p. 292 s.).

infra, par. 3.2, pp. 46-52), e giusto un altro paio di riferimenti osservabili in *CDL*, nn. 168, 226 e 293.

2. Riferimenti testuali. Quando non ci sono richiami diretti alle leggi tramite espressioni come *ut lex est, secundum lege, sicut aedictum contenit*, ma il testo delle carte in alcune espressioni sembra riprendere abbastanza da vicino quello delle leggi. Questo tipo di richiami tende a ripetersi in alcune tipologie documentarie e a diventare uso formulare. Accade, per esempio, con i riferimenti al capitolo 22 di Liutprando nelle carte che registrano alienazioni effettuate da donne (cfr. *infra*, par. 2.1. *Mundio*, pp. 21-23).
3. Riferimenti non-testuali. Quando si trovano etichette del tipo *iuxta lege* o *secundum lege* senza alcun legame testuale con le leggi. A volte il riferimento a un capitolo può essere ritrovato esaminando attentamente l'azione giuridica. In molti casi, tuttavia, queste espressioni appaiono come semplici riferimenti generali, con l'obiettivo di sottolineare la legittimità, la conformità dell'atto alla norma, che può quindi anche essere concepita in modo ampio, ovvero non limitata alla legge scritta, ma comprendente anche usi e consuetudini³⁷.
4. Conoscenza implicita. Quando le leggi incidono sulla struttura dell'azione giuridica e della documentazione, anche se non vengono richiamate in modo esplicito e non sono direttamente osservabili su un livello testuale. È il caso delle leggi di ambito procedurale, che appaiono perlopiù rispettate, come alcuni capitoli di Liutprando che a partire dal 717 insistono sulla presenza dei testimoni negli atti (cfr. soprattutto *Liut. 8* e *Liut. 15*). Come metteva già in evidenza Sinatti D'Amico per l'area della Tuscia, gli atti posteriori al 721 – successivi quindi al capitolo 15 di Liutprando, presentano tutti un adeguato numero di testimoni³⁸. Una conoscenza implicita delle leggi scritte emerge inoltre nelle carte in cui gli attori si discostano da esse, come vedremo analizzando alcuni documenti (cfr. *infra*, par. 3.1, pp. 42-46).

2.1. Riferimenti testuali ricorrenti

Passiamo ora ad esaminare i diversi ambiti in cui si possono rilevare con una certa frequenza riferimenti alle leggi longobarde su un livello testuale. Non intendo offrire una presentazione completa di tutti i riferimenti, mi limito a una panoramica corredata di esempi di quattro ambiti giuridici in cui

³⁷ Su questo tipo di riferimenti alla legge cfr. BOUGARD 2004, pp. 291-292. Sulla concezione di *lex* in età alto medievale si veda tra gli altri CAPRIOLI 1978, p. 203 s.; GROSSI 2006, p. 56 s.; AZZARA 2005, p. 226 s.

³⁸ SINATTI D'AMICO 1973, p. 776.

legami testuali e riferimenti espliciti sembrano emergere in modo ricorrente: il mundio, la successione, la manomissione e il *launecbild*.

Mundio

L'ambito giuridico in cui troviamo con più frequenza riferimenti alle leggi è quello del mundio³⁹. Nei documenti in cui una donna figura tra gli autori del negozio è sottolineata la presenza del parente maschio che esercita la tutela mundualda su di lei. La tutela da parte del parente maschio più vicino è una condizione sempre necessaria nella vita di una donna, come prescritto nel capitolo 204 dell'Editto di Rotari⁴⁰, e tanto più, evidentemente, nel momento in cui deve compiere un'azione giuridica come un'alienazione. Si capisce dunque come sia importante sottolineare il consenso mundualdo nel testo dei documenti.

Riferimenti riconducibili al mundio si trovano infatti in *CDL*, nn. 29, 36, 83, 123, 129, 130 e 284. Si può vedere menzionato il consenso del mundualdo in genere nelle prime righe del tenore e poi nell'escatocollo (ma a volte anche in una sola delle due posizioni tipiche). In *CDL*, n. 83 (745 maggio 10, Verona)⁴¹, in cui le sorelle Autconda e Natalia fondano e dotano il monastero di S. Maria a Verona, leggiamo nelle prime righe: «Hanc igitur rationem conpunctas nos qui supra Autconda et Natalia germanas, cum consensu etiam Nazario connoto et iogali nostro». In *CDL*, n. 129 (758 giugno 29, Varsi)⁴², donazione di cui è autrice Valderada del fu Arichi insieme con il fratello Vualfrit, troviamo invece il richiamo al consenso del coniuge e detentore del mundio nell'apparato di corroborazione: «+ Signum + manus Ualderate honeste femine, qui hanc cartolam uinditionis fieri rogauit. + Signum + manus Paschali viri devoti iogale ipseius in hanc cartolam consentiente».

Diversi i casi di *CDL*, nn. 36 e 226, dove il riferimento è al capitolo 22 di Liutprando, che specifica ulteriori condizioni per portare a termine un'alienazione di beni da parte di una donna sposata, 'aggiornando' *Roth. 204*. Oltre al consenso del marito, questo capitolo impone infatti la presenza di alcuni parenti della donna, a cui quest'ultima deve confermare di non subire alcuna violenza

39 Sul mundio e altre forme di tutela della proprietà femminile nella normativa post-romana, come riferimento generale si veda NELSON - RIO 2013, p. 110 s.

40 *Roth. 204*: «Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis Langobardorum viventem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selbmundia, vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi».

41 *CbLA*² LIX, n. 1.

42 *CbLA* XXVII, n. 823.

e di condurre l'obbligazione secondo la propria volontà. Vengono quindi fornite ulteriori garanzie ai patrimoni femminili, istituendo un doppio livello di controllo, rivolto a chi detiene la tutela sulle donne proprietarie dei beni⁴³. La disposizione va comunque compresa all'interno di quelle che dovevano essere le dinamiche di circolazione del patrimonio femminile, inserite in «una complessa rete di accordi tra i parenti e chi detiene il mundio», dove, come afferma Cristina La Rocca, «l'avvenuta transazione di un bene non sta tanto a significare una direzione patrimoniale impressa da colei che lo detiene, bensì una direzione impressa da un certo numero di elementi all'interno della famiglia»⁴⁴.

In *CDL*, n. 36 (725 giugno 6, Milano)⁴⁵, documento datato appena quattro anni dopo la legge di Liutprando (risalente al nono anno di regno e quindi al 721), tale Ermentruda vende uno schiavo a Totone di Campione. Notiamo il rispetto della procedura prescritta dal capitolo di Liutprando tramite alcuni sintagmi rilevabili nell'apparato di corroborazione, in primo luogo nella sottoscrizione di Ermentruda, dove è sottolineata la *bona voluntas*, e poi in quella di Theotperto, suo parente, dove l'espressione «in cuius presentia se nullas violentias patire clamavit» riprende il testo della legge (v. *infra*, tabella):

Signum + manus Ermentrudae honestae feminae vinditrici, qui professa est **quod bona voluntate sua** suprascripto puero Franco cum voluntate genitori suo vendedessit, et hanc vinditionem fieri rogavit.

Signum + manus Laurentio viri honesti genitori ipseius, **consentienti** in hanc vinditione.

Signum + manus Theotperto viri honesti lurigario filii quondam Iohannaci parenti ipseius vinditrici, **in cuius presentia se nullas violentias patire clamavit**, consentienti».

In *CDL*, n. 226 (769 marzo, Pavia)⁴⁶, invece, la stessa procedura è ripresa direttamente nel tenore del documento, che appare modulato sul testo della legge in alcune espressioni collocate in apertura. In questo caso si può rilevare anche un richiamo esplicito all'Editto («sicut aedictus contenit»), che forse può essere correlato con il contesto in cui è rogato il documento: siamo a Pavia, capitale del regno, di fronte a personaggi di alto livello sociale che costituiscono il gruppo parentale di Gisulfo *strator*, detentore di legami di fedeltà con il potere regio e dotato di una grandissima base fondiaria⁴⁷.

⁴³ NELSON - RIO 2013, p. III. Cfr. anche EVERETT 2000, pp. II5-II6.

⁴⁴ LA ROCCA 1999, pp. 935-936. Il discorso è ripreso in LAZZARI 2017 a partire da un'analisi della normativa sul *morginca*.

⁴⁵ *CbLA* XXVIII, n. 845.

⁴⁶ *CbLA* XXVII, n. 815.

⁴⁷ LA ROCCA 2000, p. 66.

CDL, n. 226, 769 marzo 29, Pavia	<i>Liut. 22</i>
<p>Constat me Natalia filia bonae memoriae Gislulfi stratoris et coniux Adelberti, ipso tamen Adelberto iugale meo consentiente et subter confirmante nec non etiam et parentibus meis, sicut aedictus contenit, id est Arichis, qui fuit gastaldius in Bergamo et Gisilbert filius quondam Grisilissi, in quorum presentia professa sum, seu testium, qui et subter signa facturi sunt, nulla me uolentia pati, sed bona et spontanea mea uoluntate, nullius cogentis imperii, accepissim, sicuti et in presentia testium accepi...</p>	<p>Si mulier res suas consentiente viro suo, aut communiter venundare uoluerit, ipse qui emere vult, vel illi qui vindunt, faciant noditiam ad duos vel tres parentes ipsius mulieris, qui propinquiores sunt. Et si in presentia de ipsis parentibus suis mulier illa violentias aliquas se dixerit pati, non sit stabilem quod vindederit. Nam si in presentia parentuum suorum vel iudici, qui in loco fuerit, violentias se pati non reclamauerit, nisi uoluntate sua ipsas res se dixerit venundare, tunc ab illo diae omni tempore, quod vindederit, stabile debeat permanere, ita tamen, ut ipsi parentes, qui inter fuerent, aut iudex in cartola ipsa manum ponan...</p>

Questo richiamo testuale tende a depositarsi nel formulario e si ritrova molto spesso in questa stessa posizione iniziale, anche in età carolingia e oltre. In effetti nella parte finale di *Liut. 22* si dispone che ogni atto di alienazione prodotto da una donna sposata debba essere documentato secondo questa modalità, pena l'assenza di validità dell'atto e la colpevolezza dello scriba «sicut qui cartola falsa scriuit»⁴⁸, che, stando a *Roth. 243*, significa il taglio della mano⁴⁹.

Successione

Altri legami testuali tra le leggi e le carte che intercorrono con una certa frequenza riguardano l'ambito successorio e si trovano nelle donazioni *post obitum*⁵⁰. Si tratta di stringhe di testo che sembrano ricalcare in alcune espressioni il capitolo 6 di Liutprando (si vedano gli esempi a p. 25). La legge è tra le prime promulgate dal sovrano longobardo, durante il suo primo anno di regno, insieme a una serie di disposizioni che ammettono e disciplinano la trasmissione del patrimonio a componenti femminili della famiglia⁵¹. Siamo

⁴⁸ *Liut. 22* (seconda parte): «Scriua autem, qui cartola ipsa scripserit, non aliter presumat scribere, nisi cum notitia parentum vel iudicis, sicut supra dictum est; et si aliter fecerit, sit ipsa vinditio vacua, et prefatus scriua sit culpauelis, sicut qui cartola falsa scriuit».

⁴⁹ *Roth. 243*: «De cartola falsa. Si quis cartolam falsam scripserit aut quodlibet membranum, manus ei incidatur».

⁵⁰ Per un riferimento generale sugli atti successori in età altomedievale si veda BRUNSCH 2005.

⁵¹ Si tratta dei capitoli che vanno dall'1 al 5. Nell'Editto di Rotari (cfr. *Roth. 158-160*) si trovano provvisori in materia successoria dirette ai componenti femminili del gruppo familiare, figlie e sorelle, tuttavia vengono ammessi solo lasciti mobili, da associare a quelli destinati ai figli naturali.

di fronte quindi a un gruppo di leggi di ambito successorio che sembrano inestarsi nell'uso generalizzato di spartizione patrimoniale tra i figli maschi⁵², modificando la norma e ammettendo scelte diverse per i testatori. Il capitolo 6 di Liutprando, infatti, consente a una persona malata, anche impossibilitata a muoversi, ma comunque cosciente e in grado di parlare, di disporre (il verbo usato è *iudicare*) dei propri beni a favore della propria anima donandoli a enti ecclesiastici. La legge conferisce quindi stabilità alla donazione, anche compiuta in quelle condizioni, senza cioè la possibilità di effettuare le formalità del dono previste dagli usi e dalle leggi longobarde, la *thingatio* e il *launchild*⁵³. La *thingatio* (o *thinx/gairethinx*) era una sanzione formale che prevedeva la presenza e il riconoscimento dell'azione effettuata da parte di altri uomini liberi⁵⁴, il *launchild* invece una forma di contro-dono⁵⁵. Si tratta quindi di usi giuridici che comportano azioni di una certa complessità, non immediate, che avrebbero potuto ostacolare la volontà di una persona fortemente debilitata.

Negli esempi sotto riportati – entrambe donazioni *post obitum* dirette ad enti ecclesiastici – la legge sembra essere riecheggiata da alcuni sintagmi che si trovano all'inizio del tenore, in posizione di arenga. Rimandano alla fragilità umana («ut habens casus humana fragilitas»), alla malattia («egrotaverit» / «in lectulo reiaceat») e alla facoltà di giudizio («pro anima mea iudicare»). Sono espressioni che tornano spesso nelle carte di donazione *post obitum*, anche in epoca successiva. È bene precisare comunque che si tratta di brandelli di testo riscontrabili anche in alcuni atti antecedenti la legge di Liutprando. È il caso di un papiro ravennate risalente al periodo tra il 552 e il 575, di cui ci sono arrivati alcuni frammenti⁵⁶. Si tratta di clausole di un testamento in cui si legge «sana mente integroque consilio» (r. 9), stessa espressione che troviamo in *CDL*, n. 231, testamento di Grato diacono datato a Pavia nel 769. Il formulario in effetti è riconducibile alla normativa tardo romana relativa alla capacità di agire del testatore malato e debilitato, ma capace di intendere e di volere, raccolta in *Cod. Iust. 6, 22*⁵⁷. Queste espressioni confluiscono nel testo del capitolo 6 di Liutprando, probabilmente per il tramite di formulari o direttamente tramite la prassi documentaria, in una dinamica circolare. Il capitolo, d'altra parte,

52 Nella normativa il principio emerge in *Roth. 154*, anche se non è espresso chiaramente.

53 Cfr. MASKARINEC 2021, p. 6; VISMARA 1986, p. 211.

54 Sul *thinx* si veda, su tutti, CORTESE 1999 (ed. or. 1988).

55 Sul *launchild*, cfr. WICKHAM 2010.

56 *CbLA XXIX*, n. 878 (Ravenna 552-575) = *P.Tjäder* 4-5.

57 Cfr. SANTONI 2009a, p. 83.

sembra essere seguito negli usi successivi attestabili in età longobarda, e quindi si può ammettere anche una ricezione testuale riconducibile direttamente alle leggi longobarde.

<p>CDL, n. 82, 745 aprile, Agrate (Milano)</p>	<p><i>Liut. 6</i></p>
<p>Ideo ego Rottopert vir magnificus *** de Grate considerans casus umane fragilitatis et repentinam mortem venturam, previdi de rebus meis dispositionem facere vel pro anima mea iudicare, ut, cum de hoc seculo vocare iussero, michi pro sua pietate peccatorum meorum veniam condonare dignetur.</p>	<p>Si quis langobardus, ut habens casus humanae fragilitatis, egrotaverit, quamquam in lectolo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit, stabilem debeat permanere.</p>
<p>CDL, n. 231, 769 agosto 19, Pavia</p>	
<p>Grato reuerendissimus diaconus filio bone memorie Simplitijo, habitator in fundo Moditia, cogitans istius uite lauillem cursu, licet lectulo decumbens, sanus tamen mente integroque consilio, dixit: uita et mors in manu Dei est; melius enim est metu mortis hominem uiuere, quam spem uite suasus morte subitanea interire.</p>	

Manomissione

Le manomissioni sono azioni giuridiche regolate in modo preciso nei testi normativi e attestate frequentemente nella documentazione che ci è arrivata, specialmente nelle donazioni *post obitum*⁵⁸. I principali capitoli delle leggi longobarde che disciplinano le manomissioni sono *Roth. 224* e *Liut. 23*⁵⁹. Il primo dispone alcune procedure per liberare i propri servi attraverso formalità diverse a seconda dello status giuridico che si vuole conferire. Il secondo invece regola la *manumissio in aeclesia*, una procedura di derivazione tardo antica⁶⁰. In un paio di documenti si possono trovare riferimenti testuali proprio a quest'ultimo capitolo. Il caso più interessante da analizzare è sicuramente CDL, n. 81, un giudicato che verte sullo status giuridico di una persona, su cui però mi soffermerò più avanti (cfr. *infra*, par. 3.2, pp. 46-50).

58 In generale sulla manomissione, RIO 2017, p. 75 s.

59 Si vedano anche i capitoli 11 e 12 di Astolfo, che riprendono in parte i capitoli già citati.

60 Cfr. *Cod. Theod.* IV, 7 e *Cod. Iust.* I, 13. Sulla *manumissio in aeclesia* si veda, oltre a ESDERS 2012, il recente saggio FLECHNER - FONTAINE 2021, in particolare p. 588 s. per quanto riguarda la normativa tardo antica e alto medievale.

Possiamo ora prendere in considerazione *CDL*, n. 109, una *charta absolutio-
tionis* risalente al 753 e rogata a Isola del Ceno, presso Varsi⁶¹. Si tratta dell'unico documento di questo tipo all'interno del campione analizzato, dove l'azione giuridica al centro dell'atto è proprio una manomissione. Alcuni indizi, tuttavia, ci fanno pensare che questo tipo di documenti non fosse raro nell'VIII secolo. La redazione di una *charta manomissionis*, infatti, è prevista in *Roth. 224*, anche se non è resa obbligatoria⁶², e l'importanza di un documento viene ribadita anche in *Abist. II*⁶³. In *CDL*, n. 109 si afferma che tale Domoaldo era stato liberato da Ambrogio del fu Marione (autore del documento) e da suo fratello Autareno. Domoaldo risiedeva già con i chierici della chiesa di S. Pietro in Varsi, ma non era stato redatto alcun documento che attestasse il suo passaggio di status giuridico («sed menime exinde tunc tibi iam dicto Domoaldi cartolam absolutio-
tionis emisemus»). Proprio l'appartenenza di Domoaldo alla chiesa di S. Pietro spiega il fatto che si sia conservato questo documento. Solitamente, infatti, la preservazione delle carte di manomissione doveva costituire interesse esclusivo dei manomessi e dei loro eredi; in questo caso, invece, è diventata interesse di un'istituzione ecclesiastica la cui documentazione è arrivata sino a noi⁶⁴. Viene quindi redatta una carta a favore di Domoaldo in cui Ambrogio registra l'avvenuta *absolutio* del legame, almeno per quanto concerne la sua quota di proprietà, cioè la metà (mentre l'altra era pertinente al fratello). Nel testo si ritrova un sintagma che rimanda chiaramente alla procedura *circa altario*, anche se la legge di Liutprando non è richiamata in modo esplicito (cfr. *infra*, p. 28).

In un documento successivo, invece, si legge una citazione chiara del capitolo di Liutprando, in cui la procedura *circa altario* è ricondotta esplicitamente agli editti dei re longobardi. Si tratta di un atto testamentario datato al 774 e appartenente al gasindio regio Taido⁶⁵. Il richiamo, così enfaticizzato, con un rimando alla *catholica gens Langobardorum* è interpretabile nel senso di una rivendicazione identitaria calata nel contesto di incertezza

61 *ChLA* XXVII, n. 822.

62 Cfr. *Roth. 224* (ultimo paragrafo): «Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam, ut qualiter liberum aut liberam thingaverit, ipsa manumissio in cartolam libertatis commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tamen libertas ei permaneat». Cfr. anche EVERETT 2000a, p. 110.

63 *Abist. II*: «Et cartola illi fecerit et sibi reservavit servitum ipsius, dum advixerit, et decreverit, ut pos obidum eius liber sit: stabilem debeat permanere secundum textu cartule quam ei fecerit». Inoltre, vediamo che una *charta absolutio-
tionis* è nominata in *CDL*, n. 81 (cfr. *infra*, par. 3.2).

64 Sul *dossier* documentario relativo alla chiesa di Varsi cfr. BOUGARD 2018.

65 *CDL*, n. 293, 774 maggio, Bergamo = *ChLA*² XCVIII, n. 34.

che travolge le *élites* longobarde negli ultimi mesi di sopravvivenza del regno autonomo⁶⁶.

Notiamo, tuttavia, come il riferimento alle leggi longobarde sulla manomissione non sia del tutto standardizzato. Nella già citata donazione *post obitum* di Grato diacono⁶⁷ (cfr. *supra*, par. *Successione*, p. 24) si opta per un formulario diverso, di derivazione chiaramente tardo antica, che non presenta legami testuali con le forme attestate nelle leggi longobarde. La manomissione di alcuni servi è infatti registrata tramite un uso formulare rinvenuto anche nei papiri ravennati: «Ioannace, Rimedruda, Theoderada et Teodegunda instituo esse liberos et liberas civesque romanos et solutum uel solutas in iure patronatus»⁶⁸. L'uso di questo formulario è da considerare probabilmente come una scelta a carattere culturale, da comprendere nel contesto della donazione di un personaggio eminente (e molto ricco), che vuole rimarcare la propria appartenenza alla sfera ecclesiastica e alla cultura romana, strettamente legate. Evidentemente il notaio Thomas «subdiaconus et notarius sancte Ticinensis Ecclesie», ha conoscenze e competenze tali proporre e/o sostenere queste scelte, che potrebbero d'altronde corrispondere a usi scrittori tipici dell'ambiente ecclesiastico in cui lavora. In ogni caso, dato il contesto pavese, è molto probabile ammettere anche una conoscenza delle leggi longobarde e che quindi questi usi formulari possano effettivamente rispecchiare una scelta consapevole, a carattere identitario.

⁶⁶ Su questo documento cfr. BOUGARD 2008, p. 340 s.; cfr. anche DE ANGELIS 2019 sul gasindio Taïdo.

⁶⁷ *CDL*, n. 231, 769 agosto 19, Pavia.

⁶⁸ Si veda ad esempio una ricorrenza riportata da Ghignoli e Bougard (GHIGNOLI - BOUGARD 2011, p. 276, nota 119), rivenuta in *P.Tjäder* 6 (575): «Albanione cum uxore et filia ingenuos esse volo civesque romanos». Esaminando nello specifico questo formulario Antonella Ghignoli afferma che «il testo si è formato quando *cives romanus* e *ius patronatus* avevano un senso nella procedura di liberazione dei servi, al più tardi in età giustiniana, quando ai liberti si concedeva in alcuni casi di essere sciolti dal peso del patronato»; cfr. GHIGNOLI 1998, p. 627 s., anche per quanto segue.

CDL, n. 109, 753, Isola del Ceno, Varsi	<i>Liut. 23</i>
Ego qui supra Ambrosius tibi iam nominato Domoaldi de mea portionem quod est dimidia parte persone tuae, tibi cartolam absolutionis emitto, et ab omni vincolo servitutes te absoluo, ut supra dimidia parte una cum peculiare tuo, quod havis hauturusque fueris, ut sic deueas iuerus permanere, sicut et illis qui in sancta ecclesia circa altario liueris demissi fiunt.	Si quis servum aut ancillam suam in ecclesia circa altare amodo liberum vel liberam demiserit , sic ei maneat libertas, sicut illi, qui fulfreal in quarta manus traditus et amund factus est. Nam qui aldionem facere voluerit, non eum ducat in ecclesia, nisi alio modo faciat, qualiter voluerit, sibi per cartola sibi qualiter ei placuerit.
CDL, n. 293, 774 maggio	
Volo adque instituo ut omnis fiant deducti erga altario beatissimi Christi martyrisc Sancti Alexandri sito Bergomate, ubi eius sanctum corpus requiescit, per manus pontifici sancte ecclesie Bergomensis, qui est aut pro tempore fuerit, et ubi illo die omnis permaneant liberi et absoluti, sicut a principibus huius gentis catholice Langubardorum in aedicti pagina est institutum	

Launchild

CDL, n. 151 (761 marzo 25, Brescia) e CDL, n. 152 (761 marzo 25, Brescia) – *chartae promissionis* relative agli interessi del monastero di S. Salvatore di Brescia circa l'uso di un acquedotto – presentano due esempi di *launchild*, come abbiamo visto, una forma di contro-dono volta a conferire maggiore sicurezza alle donazioni. Nonostante l'origine e la *ratio* sembrino legate a un sistema obbligatorio diverso rispetto a quello che si sta definendo nel corso dell'VIII secolo e lontano dal substrato romano su cui si formalizzano i rapporti giuridici nei documenti, questo istituto rimane fondamentale nelle donazioni e rientra massicciamente nel formulario tipico di questi atti, tanto che rimane vitale ancora nel pieno XII secolo e talvolta oltre⁶⁹. In CDL, n. 152 il riferimento al *launchild* è accompagnato da un richiamo alla legge. I fratelli Valeriano e Lioaldo – in cambio dell'uso di una derivazione dall'acquedotto romano che attraversava le loro terre – accettano da Anselperga badessa di S. Salvatore di Brescia un contro-dono in monete d'oro (che, in verità, ha un aspetto tutt'altro che formale⁷⁰).

⁶⁹ Cfr. WICKHAM 2010.

⁷⁰ Spesso si tratta anche di un mezzo flessibile per mascherare una vendita o un acquisto, come ha sottolineato sempre Wickham, *ibidem*, p. 195. L'obbligatorietà e l'immediatezza, specificità del *launchild* come contro-dono, comportano «the possibility of a sort of bargaining for the greatest

Unde accepimus nos Ualerianus et Liodalp pro hac promissionis pagina **launichild, secundum legem nostram**, a te Anselperga abbatissa ex saculo, ut supra, monasterii uestri auri solidos numero sex et duo tremisse, ut stabilis permaneat.

Si tratta di uno schema che tende a diventare tipico: spesso nei secoli successivi questo istituto è accompagnato proprio da un richiamo esplicito alla legge dei Longobardi o al *ritus gentis nostrae Langobardorum*. L'uso è regolato in particolare in *Roth. 175*⁷¹ e poi in *Liut. 73* (cfr. *infra*, par. 3.2.), che modifica la prescrizione precedente decretando l'assenza di validità delle donazioni effettuate senza *launehild*, ad eccezione di quelle destinate agli istituti religiosi⁷². Significativa la modalità attraverso cui si dispone ciò, ovvero tramite «la dichiarazione esplicita dell'opportunità di inserire nell'Editto una norma già in vigore al di fuori di esso, per evitare possibili incertezze d'applicazione»⁷³.

2.2. Riferimenti impliciti: vedove e acquisti del mundio

Alcune carte dove tra gli autori/attori principali figurano delle donne consentono di osservare una conoscenza delle leggi che rimane principalmente su un livello implicito, non-testuale. La circolazione dei patrimoni femminili e la cessione di componenti femminili dei gruppi parentali, infatti, sembrano dare origine a una serie di problematiche nella società longobarda, legate alla posizione giuridica di inferiorità occupata dalle donne. Da una parte ciò fa sì che i sovrani agiscano legiferando per stabilire percorsi più definiti, dall'altra, che negli atti della pratica si possano osservare riferimenti alla normativa⁷⁴.

advance or profit which characterizes the ideal type of the sale; bargaining, plus the certainty and immediacy of the transaction, could therefore produce the hiding of social relationships by the sale process which Marx called the 'fetishism of commodities' - the very opposite of the relationship normally produced by gifts».

71 *Roth. 175*: «De launegild. Si quis rem suam cuicumque donaverit et postea, qui donavit, launegild requisiverit, tunc ille, qui accepit, aut heredes eius, si ausus non fuerit iurare, quod compositum sit, reddat ei ferquido, id est similem, quales in illa diae fuit, quando donatum est; et si iuraverit, sit exsolutus».

72 L'eccezione si potrebbe ricondurre da una parte alla non appartenenza al sistema normativo longobardo degli istituti ecclesiastici, ai quali non si può imporre un istituto come il *launehild*, dall'altra, come sottolineato in WICKAHM 2010, p. 197: «Although Liutprand does not say so explicitly, the idea that the countergift to a gift 'for one's soul' was indeed treasures in heaven may have been there from the start. It already appears in the proem imagery in eighth century documents».

73 *Leggi dei Longobardi*, pp. 239-240, n. 56. Cfr. *Liut. 73*: «Quia et sic specialiter in edictum non fuit institutum, tamen usque modo sic est iudicatum: ideo pro errore tollendum hoc scribere in edicti paginam iussimus».

74 LA ROCCA 2000, p. 46: «I comportamenti sociali ed economici delle donne sono oggetto di continua ridefinizione all'interno della legge, e costituiscono l'aspetto che più interessa le modi-

La legislazione sulle vedove sembra essere ben presente in alcuni atti di donazione a carattere successorio⁷⁵. Nella società longobarda le vedove sono donne che hanno perduto la tutela assicurata dal marito e si trovano a dover cercare una nuova posizione, sotto un altro mundio. Nel caso più semplice il nuovo tutore è il parente maschio più vicino, un figlio, quando presente, ma, come vediamo in *Roth. 182*, potevano essere frequenti situazioni di incertezza o di transizione, tra la possibilità di risposarsi, la tutela da parte della famiglia del marito o il ritorno a quella di origine⁷⁶. Infine, vi era la posizione che, fra tutte, doveva garantire maggiori libertà e autonomia: velarsi e acquisire lo status di religiosa⁷⁷.

Il primo caso su cui possiamo soffermarci rientra tra le disposizioni testamentarie di Rotperto di Agrate, che troviamo in *CDL*, n. 82, *charta iudicati* datata 745 aprile ad Agrate (cfr. *supra*, par. 2.1, *Successione*, p. 25)⁷⁸. Dopo aver stabilito lasciti alla chiesa di S. Stefano in Vimercate, preso disposizioni in favore di figlie e sorelle⁷⁹, per la fondazione di uno senodochio e in favore dei servi, egli destina alla moglie Rotruda l'usufrutto di alcuni beni:

Et ita volo atque statuo: si iam dicta Ratruda conius mea me superadiuxerit et lectum meum monditer post meum decessum caste conseruauerit, uolo ut ipsa habeat in sua potestate usumfructuarium nomine domocolta mea in Cortiniano ... **nam si, quod absit, ad secundas megraverit nuptias, sufficiat ei lex sua, nam amplius de rebus meis non consequatur.**

ficazioni della legge stessa: la legge tratta delle donne in quanto elementi deboli della società, contraddistinti da diritti più malleabili e modificabili».

⁷⁵ *CDL*, nn. 82, 123, 137, 234.

⁷⁶ *Roth. 182*: «De vidua, qualem habeat licentiam. Si quis filiam suam aut quamlibet parentem in coniugium alii dederit, et contegerit casus, ut ille maritus moriatur, potestatem habeat illa vidua, si voluerit, ad alio marito ambolandi, libero tamen. Secundus autem maritus, qui eam tollere disponit, de suis propriis rebus medietatem pretii, quantum dictum est, quando eam primus maritus spunsavit, pro ipsa meta dare debeat ei, qui heres proximus mariti prioris esse invenitur. Et si noluerit accipere, habeat ipsa mulier et morgingab et, quod de parentes adduxit, id est faderfio: parentes vero eius potestatem habeant eam dandi ad alium maritum, ubi ipsi et illa voluerint. Et mundium eius prioris mariti parentes non habeant pro eo, quod ei denegaverunt voluntatem suam; ideo redeat mundium eius ad proximis parentes, qui prius eam ad maritum dederunt. Et si parentes non fuerint legitimi, tunc mundius ille ad curtem regis perteneat. Et si tales fuerint mulier, quae maritum non vellit aut non possit habere, sit in potestatem illius, ad quem mundius de ea pertinet. Et si ipse eam male habuerit aut tractaverit, et probatur, tunc liceat eam ad parentes suos reverti; et si parentes non habuerit, tunc ad curtem regis habeat refugium, et mundium eius sit in potestatem regis».

⁷⁷ Lo status di vedova velata è regolato in diverse disposizioni dei re longobardi: *Liut. 30*, *Liut. 100-101*, in cui si vedono anche disposte forme di controllo diretto da parte dei sovrani.

⁷⁸ Su questa carta si veda LA ROCCA 1999, p. 54.

⁷⁹ Si può notare l'assenza di figli maschi nel documento, cfr. *ibidem*.

Vediamo come il lascito sia vincolato alla permanenza nello stato vedovile: solo se Rotruda custodirà in castità il letto del defunto marito Rotperto potrà usufruire dei beni che questi le ha lasciato. Diversamente, se deciderà di risposarsi, «sufficiat ei lex sua», senza ottenere altro da lui. Se il riferimento è vago e il termine *lex* può essere inteso qui in senso generale come diritto, prerogativa, si riconosce, tuttavia, una chiara aderenza a quanto prescritto in *Roth. 182*. Nella legge, infatti, vengono disciplinate le seconde nozze e i beni che la vedova potrà portare con sé in quel momento, cioè il *morgincaþ*, il ‘dono del mattino’⁸⁰, che il marito poteva decidere di donare alla moglie in occasione delle nozze, e il *faderfio*⁸¹, cioè una dote diretta, disposta dai parenti della sposa⁸². Queste sostanze probabilmente venivano considerate piena proprietà della donna e, oltre a garantirle un minimo di autonomia economica, avevano tra gli scopi principali proprio quello di consentirle di mantenersi – almeno per un periodo – in caso di morte del coniuge⁸³. Situazione che invero doveva essere piuttosto frequente, vista la differenza di età al matrimonio tra uomini e donne⁸⁴. In due documenti relativi al *dossier* documentario campioneso possiamo osservare delle donne disporre di parte di questi beni in donazioni *post obitum*. Si tratta di un *dossier* documentario che comprende diciotto atti redatti tra il 721 e l’854, afferenti all’area tra Campione (sul lago di Lugano) Como e Milano e legati a un unico gruppo familiare, di cui si possono seguire le vicende per più generazioni⁸⁵.

80 L’istituto longobardo del *morgincaþ* o *morgengabe* è regolato in *Liut. 7*.

81 Il termine compare solo in questo capitolo e in *Roth. 199*, anch’esso destinato alle vedove, che disciplina il ritorno alla casa paterna.

82 Su *morgincaþ* e *faderfio*, in generale, si vedano FELLER 2002 e BOUGARD 2002. Di fatto già nell’VIII secolo il *morgincaþ* ha perso la connotazione originale di ‘dono del mattino’; nel capitolo 7 delle leggi di Liutprando invero si presenta come una donazione effettuata dal marito alla moglie nel momento delle nozze. Mediante la produzione di un atto scritto mostrato ai parenti e amici il giorno successivo (in ossequio alla *ratio* originale), egli può donare fino a un massimo della quarta parte dei suoi beni alla sposa. Accanto al *morgincaþ* nelle leggi longobarde si trova spesso la *meta*, cioè «il prezzo d’acquisto della donna, la somma che il futuro marito versa al padre di lei per riceverla in moglie e acquisire il suo mundio» cfr. *Leggi dei Longobardi*, p. 121, n. 74. I due istituti tendono a sovrapporsi nel momento in cui si diffonde l’uso da parte del padre della sposa di versare a quest’ultima la *meta* ottenuta dallo sposo. Perciò, quanto dovuto dal marito al padre della sposa va direttamente alla sposa, e dunque la *meta* viene a rientrare nel *morgincaþ*, eliminando un passaggio.

83 FELLER 2002, p. 12.

84 LA ROCCA 2005b, p. 213.

85 Tra gli studi più recenti dedicati al dossier documentario campioneso rimando in primis a *Carte di famiglia* 2005 e BALZARETTI 2019, p. 299 s.

In *CDL*, n. 123 (756 ottobre 25, Campione)⁸⁶ Walderada, vedova di tale Arochis *de vico Artiaco* (evidentemente non lo stesso Arochis fratello di Walderada, ma forse, visto il nome, collegato al gruppo parentale), dona – con il consenso del figlio Agelmundo – un oliveto all’oratorio di S. Zeno di Campione, riservandosene l’usufrutto. Troviamo anche qui un richiamo vago alle leggi: «*mea rationem quod me legibus contaget avere de inter sorore et neptas meas*». Walderada sta quindi donando ciò che le è arrivato come lascito insieme alla sorella e alle nipoti. Basandoci sullo schema del gruppo familiare dei campionesi ricostruito da Régine Le Jan⁸⁷, possiamo supporre che si tratti di quanto le era pervenuto dai fratelli, in linea con quanto prescritto in *Liut.* 3⁸⁸, forse seguendo anche disposizioni del padre Gundualdo⁸⁹. È probabile altresì che queste sostanze siano quindi confluite nel *faderfio* che Walderada aveva portato con sé dopo le nozze con Arochis, ora defunto. In *CDL*, n. 234 (769 novembre 19, Sosonno)⁹⁰ vediamo una situazione simile, cioè sempre una donazione *post obitum* allo stesso oratorio campioneso. Autrice qui è Magnerada, figlia di Arochis e nipote della stessa Walderada. A differenza di quest’ultima, dopo la morte del marito Anscuso, Magnerada ha preso il velo e si presenta come *ancilla Dei*, entrando a far parte di «quel gruppo di vedove velate nella propria casa che, optando per una vita sessuale casta, sceglievano la protezione religiosa seppur all’esterno di qualsiasi regolamentazione monastica, portando come segno distintivo una veste nera “quasi religiosa”»⁹¹. Oggetto della donazione sono beni – consistenti in un oliveto e una vigna – che l’autrice possiede dallo stesso nucleo originario di cui dovevano aver fatto parte anche quelli donati dalla zia Walderada. Sappiamo infatti da una *notitia* che registra la *traditio* di Magnerada al marito Anscuso che la stessa aveva portato con sé «quitquit ei advinit de sorores vel amitane suas»⁹². Questo lascito viene quindi a coincidere con il *faderfio*. Entrambi i documenti restituiscono allora una situazione che sembra

86 *CbLA* XXVIII, n. 849.

87 LE JAN 2005, p. 15.

88 *Liut.* 3: «Si quis Langobardus sororis reliquerit, et vivente eum ad marito ambulaverint, tantum habeat ex fratris facultate, si ipse filias reliquerit, quantum in diae votorum acceperunt, quando ad maritum ambolaverunt. Nam si ipse frater neque filiûs neque filias reliquerit, aut si habuerit et ante eum mortui aut mortuae fuerent absque filiis, filiabus: tunc sorores eius, tam qui in capillo remanserunt, quam quae ad maritum ambolaverunt, in omnem substantiam eius ei heredis succedent».

89 LE JAN 2005, p. 20.

90 *CbLA* XXVIII, n. 851.

91 LA ROCCA 2005b, p. 213.

92 Cfr. *CDL*, n. 233.

sostanzialmente seguire un principio delineato in *Roth. 199*, capitolo dedicato alla vedova che fa ritorno nella casa paterna. In esso si afferma che la vedova, nel caso di morte del tutore mundualdo della famiglia di origine, cioè, nel caso offerto dalla legge, del padre o del fratello, metta in comune con le sorelle il *faderfio*, ossia «quantum de alia dona, quando ad maritum ambulavit, pater aut frater ei dedit»⁹³. Diversamente, può mantenere per sé il *morginca* e il *metfio* (ovvero la meta). Questi ultimi infatti sono beni che le sono stati donati dal marito, ormai defunto. Sebbene i documenti appena analizzati non riguardino il caso della morte del mundualdo, si nota come nel rientrare nella propria famiglia d'origine – momento in cui probabilmente è da collocare la redazione dei due documenti⁹⁴ – entrambe le donne dispongano il ritorno del loro *faderfio* al patrimonio comune familiare, coincidente con il complesso delle proprietà detenute dalla chiesa di S. Zeno, fulcro delle strategie patrimoniali, memoriali e identitarie del gruppo campionesese⁹⁵, che vediamo veicolate proprio da questi personaggi femminili.

Osserviamo ora altri documenti, che riguardano la cessione del mundio di alcune donne. Prendiamo il caso più antico, una *charta de accepto mundio* datata a Piacenza il 12 maggio 721, *CDL*, n. 29⁹⁶, facente sempre parte del *dossier* campionesese. Autrice dell'atto è tale Anstruda, che riceve il prezzo per il proprio mundio, equivalente a tre solidi d'oro, dai fratelli Sigirado e Arochis, dei quali ha sposato un servo. Su questo documento si è discusso molto e non si può in questa sede ripercorrere le varie interpretazioni in modo esaustivo⁹⁷. Il punto centrale su cui gli storici si sono soffermati è lo status giuridico di An-

93 *Roth. 199*: «Si vidua in domo patris regressa fuerit. Si pater filiam suam aut frater sororem ad maritum dederit et contigerit casus, ut ille maritus moriatur, et pater aut frater mundium eius liberaverit, sicut supra constitutum est, et illa in domo patris aut fratris regressa fuerit et alias sorores in casa patris aut fratris invenerit, et postea pater aut frater mortuos fuerit, et illa remanserit in domo cum alias sorores una aut plures, et ad facultatem patris aut fratris venerint dividendam cum aliis parentes aut curtem regis: tunc illa vidua, qui in domo patris aut fratris regressa est, habeat sibi in antea morginca et metfio. De faderfio autem, id est, quantum de alia dona, quando ad maritum ambulavit, pater aut frater ei dedit, mittat in confuso cum alias sorores. Et illa alia soror, una aut plures, tollant unaque- squa in antea tantum, quantum pro mundium pater aut frater liberandum ad parentes mariti defuncti dedit. Reliqua patris vel fratris substantia aequa lancie dividant, sicut in hoc edictum legitur. Et si sola in casa remanserit, in quantum ei per legem competit, heres succedat».

94 LA ROCCA 2005b p. 212.

95 LE JAN 2005, p. 22: «Qui come altrove, le donne giocarono un ruolo essenziale nel processo di fissazione della memoria, in quanto sono loro a fare delle donazioni *pro anima*».

96 *CbLA XXVIII*, n. 844.

97 Richiamo qui ROSSETTI, 1986, p. 183 s.; FELLER 2005, p. 202 s.; AZZARA 2005; BALZARETTI 2019, p. 29 s.

struda. Leggendo la carta si osserva come agisca in prima persona, accettando lei stessa il *pretio* per il proprio mundio, nonostante sia comunque sottolineato il consenso mundualdo del padre Autareno nell'escatocollo, dove viene definito *vir honestus*. Non è nominato alcun detentore di mundio diverso dal padre. Tuttavia, risulta difficile ammettere che fosse di condizione pienamente libera. Bisogna tenere presente, infatti, che l'unione matrimoniale di una donna libera con un servo è punita severamente dalle prescrizioni edittali. In *Roth. 221* si arriva a consentire ai familiari della donna di esercitare vendetta su di lei uccidendola, oppure di venderla come schiava al di fuori della *provincia*. Se ciò non dovesse avvenire, è disposto che la donna e gli eventuali figli entrino nella proprietà della corte regia⁹⁸. Queste provvisori vengono poi riprese nel capitolo 24 delle leggi di Liutprando, risalente al 721, anteriore al documento solo di un paio di mesi. Qui si fissa il termine di tempo per la risposta della famiglia entro un anno, oltre il quale la donna sarà posta sotto l'autorità del re⁹⁹. Si potrebbe quindi identificare Anstruda come una semi-libera, nello specifico avrebbe potuto essere un'aldia. In effetti, il capitolo 217 di Rotari – che disciplina le nozze di un'aldia con un servo e prevede che questa segua lo status del marito – sembrerebbe costituire un riferimento nell'azione giuridica condotta¹⁰⁰. Nella seconda parte del capitolo si prevede anche che il nuovo detentore del mundio possa decidere di non ridurre l'aldia in schiavitù¹⁰¹, situazione che corrisponde a quella che la carta restituisce. Non è infatti indicato nessun passaggio di Anstruda allo status di *mancipium*, solamente il trasferimento alla

98 *Roth. 221*: «Si servus liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi in coniugium sociare, animae suae incurrat periculum, et illa, qui servum fuerit consentiens, habeant parentes potestatem eam occidendi aut foris provincia transvindingi et de res ipsius mulieris faciendi quod voluerint. Et si parentes eius hoc facere distulerint, tunc liciat gastaldium regis aut sculdhais ipsam in curte regis ducere et in pisele inter ancillas statuere».

99 *Liut. 24*: «Si mulier libera servum tolerit, et parentes eius intra anni spatium in ea vindicta dare neglexerit, sicut in anteriore edicto contenit, tunc quandocumque post ipsum anni spatium inventa fuerit, sit ancilla palatii; et ipse servus ad publicum replectetur, et filii, qui ex eis nati fuerent, curtis regiae omnino deserviant. Nam si parentis ipsius mulieris, vel dominus servi conpleverent intra suprascriptum anni spatium quod anterior edictus contenit, sic permaneat».

100 *Roth. 217*: «De aldia, qui servum maritum tulerit. Si aldia aut liberta in casa aliena ad maritum intraverit et servum tulerit, libertatem suam amittat. Et si dominus neclexerit eam replecare ad servitium, mortuo tamen marito, vadat sibi una cum filiis suis et cum omnis res suas, quantas in tempore, quando ad maritum intravit, secum adduxit. Nam amplius nulla consequatur: vitium suum reputit, quia servum consensit».

101 In questo punto la legge si discosta da altri capitoli delle leggi longobarde, che regolano appunto matrimoni tra persone appartenenti a status sociali diversi puntando a rimuovere la differenza di status semplicemente portando entrambi i coniugi al livello più basso cfr. *Roth. 193, 218-219, 221, Liut. 24, 28, 98*; cfr. RIO 2017, pp. 233-234.

tutela mundialda dei due compratori. Essi peraltro fissano una composizione per il riscatto del mundio, che, seppur molto alta (10 solidi), comunque costituisce una garanzia del fatto che Anstruda (in questo punto detta Anserada) non passi alla condizione di schiavitù, di *ancilla*: «Et si forsitan dicta Anserada de ipsorum suprascriptorum mundio subtraere uoluerit, non haueat licentia, sed ab hac diae prenominitis Sigirat et Arochis, uel ipsorum heredis, quoco in tempore exire uoluerit, componat uobis uel ab heredibus uestris auri solidos decim». Tuttavia, al contempo l'autrice accetta di permanere sotto il mundio di Sigirado e Arochis insieme ai suoi futuri figli, anche nel caso fosse divenuta vedova¹⁰², qui invece derogando da quanto sancito nello stesso capitolo 217 di Rotari, che permetteva alla donna e ai figli di riacquisire la propria libertà una volta cessato il vincolo matrimoniale a causa della morte del marito. Claudio Azzara d'altronde riconosce che Anstruda potrebbe non essere propriamente un'alidia, ma un'affrancata *cum obsequio*, sottoposta quindi a un legame di dipendenza e a forme di libertà parziale, definite nel suo caso specifico e non riscontrabili nella normativa codificata. Nella carta, infatti, è rilevabile anche una certa aderenza a *Liut. 10*¹⁰³, che riguarda i liberti, e stabilisce che i figli di una liberta non abbiano un mundio superiore a quello della madre, proprio come le parti si accordano in *CDL*, n. 29: «Et si ex ipso coito filii aut filias procreati fuerint, masculini uero semperquem in uestro mundio permanant, feminas uero, qui nata si fuerint, quando ad maritum ambolauerit, dit unaquis mundium suum per caput sicut in suprascripta genetricim ipsorum datum est».

Siamo quindi di fronte a un'azione giuridica sfaccettata: l'accettazione del prezzo, infatti, sembra essere frutto di una negoziazione complessa fra le parti, poi documentata dallo scriba Vitale, che si qualifica come «exceptor civitatis Placentine», impiegando un titolo che rimanda al contesto della cancelleria cittadina tardoantica¹⁰⁴. Invero, nella redazione dell'atto si dovevano bilanciare

¹⁰² *CDL*, n. 29: «Nec ullum umquam tempore se possit iam dicta Anstruda de ipsorum mundio subtraere sed, ut supra dixemus, ab hac diae diaebus uitae meae semperquem in mundio Sigirat et Arochis vel ab heredibus ipsorum permanere deueant».

¹⁰³ AZZARA 2005, p. 232 s.; cfr. *Liut. 10*: «Item de libertis. Si quis servum suum aut ancillam liberum dimiserit, et posuerit ei mundium, aut unum solidum aut duo aut tres aut sex, tantum habeat mundium, quantum ei in cartola adfixerit. Et qui postea ex ipsa liberta nati fuerent, sibe masculi sibe femine, non habeant amplius mundium nisi quantum et mater earum».

¹⁰⁴ Sulla figura dell'*exceptor civitatis*, SANTONI 2009b, p. 206 s., dove si precisa d'altronde che «un termine così evocativo, così colto per l'epoca longobarda non è però indice di funzioni, cultura o formazione di livello particolarmente elevato o comunque diverse rispetto agli altri scrittori di carte per i privati, che siano laici o ecclesiastici, che portino la qualifica professionale di *notarius* oppure no», p. 209.

gli interessi dei fratelli campionesi, volti all'acquisizione di dipendenti, quello di Autareno di far coniugare la figlia e la volontà di Anstruda di non essere ridotta allo status di *ancilla*. Su questo punto gli interessi di quest'ultima e di Sigirado e Arochis avrebbero potuto coincidere. Anche i campionesi probabilmente non volevano rischiare di entrare in conflitto con il fisco regio, nel momento in cui questo acquisto di mundio avesse documentato la creazione di un vincolo matrimoniale tra una donna libera e un servo. Si potrebbe quindi aver tentato di prevenire e aggirare le dure penalità previste da *Roth. 221* e reiterate nello stesso anno del documento in *Liut. 24*¹⁰⁵ evitando di specificare lo status giuridico di Anstruda precedente e successivo all'acquisto e quindi sfruttando la zona grigia creatasi, per poi negoziare una serie di vincoli e garanzie che soddisfacessero le parti.

Problemi simili comporta il caso di Scolastica in un'altra *charta de accepto mundio* (CDL, n. 53), rogata il 30 gennaio 735 a Campione¹⁰⁶, dove ad acquistare il mundio sono ancora i fratelli campionesi Sigirado e Arochis. In questo documento, però, si può trovare un'indicazione dello stato giuridico di Scolastica: «Costas it accepisse et ad Arichisso germanis accepit auri solidos numero duos et uno trimisse fenidum pretio mundium pro mancipio numine Scolastica filias Laurenti et ipsa mancipio Ursio sibi conioge duxe». Giovannace, fratello di Scolastica, dunque, riceve il prezzo del mundio *pro mancipio nomine*, come per un servo: è chiara qui la transizione di Scolastica a uno stato di schiavitù sposando il *mancipium* Orso. Il nodo centrale qui è la condizione giuridica precedente di Scolastica. Non si può pensare a una situazione di servitù, dato che l'acquisto è relativo al mundio e non a un *pretium*, come avrebbe dovuto essere nel caso di una serva, e, inoltre, il mundio non è acquistato da un proprietario, ma dal fratello, che peraltro è definito *vir devotus*, appellativo che rimanda a una condizione di libertà, la quale andrebbe ragionevolmente trasferita alla sorella. In questo caso sembra di essere proprio di fronte a un'unione di una donna libera con un servo, al di fuori della legge.

È chiaro, quindi, come si configuri una situazione *border-line*: il problema anche qui è costituito dal fatto che si viene a creare un conflitto con gli interessi del fisco regio, che – come stabilisce *Liut. 24* – potrebbe appropriarsi di Sco-

¹⁰⁵ Ross Balzaretto mette bene in evidenza questo punto nell'analisi che offer del documento: «The contemporary legal context within which the events of may 721 played out remains problematic: as recorded the arrangement was actually illegal. it can hardly be coincidence that this charter relates in some way to a law issued by King Liutprand only two months before in march 721», BALZARETTI 2019, p. 33.

¹⁰⁶ *ChLA XXVIII*, n. 846.

lastica e degli eventuali figli nati dall'unione dopo un anno da essa. Possiamo notare quindi come il contesto possa aver influito nell'articolazione dell'accordo. Nel caso riguardante Anstruda ci troviamo a Piacenza, in città, poco distanti da Pavia, e sono passati appena un paio di mesi dalla promulgazione di Liutprando 24. La cessione del mundio di Scolastica, invece, ha luogo a Campione, nel fulcro dell'area di azione del gruppo dei Totoni e a ormai diversi anni di distanza dall'emanazione della legge. Si potrebbero inoltre ammettere differenze nella posizione socio-economica delle famiglie di appartenenza delle due donne. Giovannace, il fratello di Scolastica, dato il consenso alla situazione espresso nell'atto, non eserciterà certo vendetta, atto legato a un'offesa all'onore e all'autorità mundualda, che l'unione di una parente libera con un servo andrebbe a ledere¹⁰⁷, come consentirebbe *Roth. 221*. Piuttosto, i motivi che spingono Giovannace a cedere la sorella sembrerebbero andare oltre a questioni legate allo *status* giuridico e morale, come suggerisce Laurent Feller: per far fronte alle necessità di una situazione incerta e pericolosa e mantenere le proprie posizioni sociali «la famiglia è arrivata ad un punto tale di sottomissione al signore, che l'alleanza si fa con l'inserzione delle donne nella parte servile della famiglia di Totone e non con scambi matrimoniali organizzati tra uguali sulla base di strette compensazioni»¹⁰⁸.

In ogni caso, sulla base delle testimonianze offerte da alcuni diplomi, possiamo supporre che l'azione dei sovrani nel punire questo tipo di unioni fosse piuttosto limitata, e che queste fossero abbastanza comuni e rispondessero a interessi che potevano relegare in secondo piano lo status giuridico e la sfera dell'onore.

Un diploma di Ilprando re, datato a Pavia, 744 marzo 22, e diretto alla chiesa vescovile di Piacenza conferma lo status di aldie per le donne che hanno sposato i servi della chiesa (e per i rispettivi figli), sulla base di una precedente concessione di Liutprando¹⁰⁹. Troviamo poi un precetto di re Desiderio diretto

107 Sulla *vindicta* prescritta da *Roth. 221* cfr. BOUGARD 2006, p. 3: «Il s'agit là de justice pénale, la même qui s'applique à l'adultère, à propos duquel les capitulaires reproduisent ce que disent les lois lombarde, bavaroise et autres: en cas de flagrant délit, que le couple adultère soit remis au mari de la femme, *ad vindictam*; ou encore, si un esclave s'unit avec une libre avec le consentement de cette dernière, qu'on laisse un délai d'un an pour les remettre "à la vindicte" (celle du maître de l'esclave) avant de les attribuer au fisc».

108 FELLER 2005, p. 204.

109 *CDL* III, n. 18: «Firmamus etiam vobis, ut omnes mulieres illas liberas, que usque nunc, dum libera essent, servis ecclesie vestrae se in matrimonio tradiderunt, vel filiis [et] filiabus, qui ex eis nati sunt; ita sane ut sint pro aldiones et habeant per caput unusquisque mundium solidos senos, sicut vobis antea a bone recordationis domno et patruo nostro concessa sunt».

al monastero di Farfa per intercessione della moglie Ansa, datato tra marzo 770 e novembre 772. Il sovrano concede al monastero la proprietà delle *arimannae feminae* che ne avevano sposato i servi, nonostante il fatto che sia trascorso il limite di un anno «secundum edicti tenorem»¹¹⁰. Infine, in un diploma datato 772 novembre 11, Brescia, Adelchi re, elargendo alcune concessioni al monastero di S. Salvatore, allo stesso modo, rinuncia alla pretesa di acquisire le *arimannae mulieres* che avevano sposato i servi del monastero, le quali «ad potestate palatii nostri debuerant pertinere»¹¹¹. In tutti i casi emerge il fatto che queste unioni al di fuori della legge fossero presenti in numero significativo e perdurassero impunte da più tempo¹¹².

Anche *CDL*, n. 284 (773 maggio 8, *In vico Castelli* [Bergamo])¹¹³ mi pare si possa far rientrare all'interno di dinamiche simili di cessione di componenti femminili della famiglia per creare legami sociali che si configurano in questo caso in modo asimmetrico. Ageperto chierico e Gaifrit vendono il mundio della sorella ad Ansoald «filio bonae memoriae Albinoni», definito anche «mundiadore nostro», espressione che potrebbe indicare una relazione di di-

110 *CDL* III, n. 43: «Et hoc statuimus, ut de arimannis feminis pertinentibus ipsi monasterio et curtibus atque rebus superius comprehensis in coniugio sibi usque nunc sociaverunt, ut post transactum annual spatium secundum edicti tenorem sic eos easque possideant sibi que proprietario nomine vendicent atque defendant».

111 *CDL* III, n. 44: «Verumtamen et concedimus ad ipsa venerabilia loca omnes servi de supra scripta monasteria vel curtes ad ea pertinentes, qui arimannas mulieres sibi in coniugio sotiaverunt vel in antea sotiaverint, qualiter ad potestate palatii nostri debuerant pertinere, cum coniuge suas in ipsa monasteria et venerabilia loca concedimus possedendum; filiis autem et filias eorum, que ex eis nati sunt aut fuerint, cedimus eos inibi miserationes cause pro aldionibus habentes mundio per caput solidos senos».

112 Nella stessa direzione di accettazione dello status quo e di rinuncia alle pretese regie vanno anche alcune testimonianze successive di età carolingia. È il caso della *Concessio generalis* di Lotario I emanata nell'823, dove, richiamandosi ai capitoli di Rotari e Liutprando, il sovrano concede «nostra liberalitate» ai padroni di riprendere la proprietà della coppia servo-libera *Capit.* I, n. 159, p. 320: «Ut si cuiuscumque servus liberam feminam sibi ea consentiente in coniugio copulaverit, et infra anni spatium ad vindictam traditi non fuerint, sicut lex tales personas nostro fisco sociat, ita nos nostra liberalitate concedimus, ut in potestate et servitio domini illius cuius servus fuerit ambo revertantur». Troviamo confermata la stessa rinuncia da parte del sovrano in un diploma di Ludovico II (851 ottobre 5, Capriata d'Orba o Castelletto d'Orba), in cui viene riconosciuta la proprietà di tale Giselberga al vescovo di Piacenza Sofredo, la quale aveva sposato un servo imperiale, ceduto precedentemente al suddetto Vescovo. *CbLA*² LXVIII, n. 36: «Quam tam femina ex natiuitate liberam, sed pro coniunctione, qua se praedicto servo nostro coniuxit, ad partem nostram egaliter et per iudicium publicum post adquisitam. Unde etiam Roteri vassus noster exit advocatus de parte nostra et inde scriptum firmitatis, qualiter eam per legem et iudicium publicum vicit, in praesencia nostra detulit».

113 *CbLA* XXIX, n. 868.

pendenza riferita ai fratelli ed essere anche qui legata a uno status di liberti *cum obsequio*¹¹⁴. Constatato il fatto che non sono menzionate nozze, che la sorella non è nemmeno nominata e inoltre risulta incinta, dato che il mundio è pagato «pro sorore [nostra vel pro] creador eius quod in venter baiolant», possiamo supporre che sia di fatto una cessione *pro mancipio nomine*. Di difficile interpretazione risulta anche la menzione della protezione del sovrano e il riferimento alla legge nella parte finale del documento, il cui testo peraltro presenta alcune lacune¹¹⁵, forse tramite l'espressione *sicut lex est* si vuole sottolineare il giusto prezzo del mundio¹¹⁶.

Diverso il quadro che ci restituisce *CDL*, n. 252, un breve *de mundio*, datato il 4 aprile 771 (sempre relativo al gruppo campionese)¹¹⁷. Qui vediamo in azione Totone, figlio di Arichis/Arochis, che acquista da Autperto, «actor domni regi», il mundio di Ermentruda aldia regia, affinché vada in sposa a Teudoïn, suo aldio. Si tratta dunque del matrimonio tra due aldi, situazione disciplinata in *Roth. 218*, dove si specifica che i figli debbano essere aldi alla stessa maniera del padre¹¹⁸, dunque dipendenti dallo stesso tutore, in questo caso Totone. Questo capitolo viene poi ripreso in termini simili da Liutprando in una legge del 729 (*Liut. 126*), specificando che il passaggio sotto la tutela del padrone del padre debba avvenire dietro il pagamento del mundio della madre. Quest'ultimo aspetto viene richiamato nel documento in questione, tramite un riferimento esplicito alla legge:

114 Le sottoscrizioni nell'escatocollo rimandano a uno status di libertà, seppure evidentemente vincolata, vista la presenza di un *mundiator*: Ageperto è definito «vir venerabilis clericus», Gaifrit «vir devotus».

115 *CDL*, n. 284: «Consta nos Agepert clericus seo et Gaifrit germanis, habidadoris in uico Castellis, et mundiadoris accepissimus et in presentia testibus accepimus ad te Ansoaldo filio bone memorie Albinoni et mundiadore nostro auri tremiss duos pro sorore [nostra uel pro] creador eius quod in uenter baiolant ... Et si aliquis de tu heretis uel tu ipso uel tuis heredis uel proheretis aliqua superinpositas ad eius agnitio superinponere uoluauerit, mala rationem reddat, in diae iudic[i] iu]dicatur et in ipsa paginam; sed pro misericordia defensor rex piessimus uel iustus rit, quia pro mercede amplius, sicut lex est, mundio non tollemus nisi auri tremissis duos».

116 Che tuttavia appare molto basso, secondo la lettura di Schiaparelli e l'interpretazione delle *CbLA* equivalente appunto a due tremissi.

117 *CbLA* XXVIII, n. 853.

118 *Roth. 218*: «Si aldius aldiam uxorem tulerit. Si aldius cuiuscumque haldia aut liberta uxorem tulerit, si filiùs ex ipso coito habuerit, patri sequantur: sint haldii, quales et pater».

CDL, n. 252, 771 aprile 4	<i>Liut.</i> 126
Auri soledum tres mundio accepio ad te Totone pro ipsa aldianem, quem sibi Theutodoin aldio tuo de uigo Bibiano in coniugio sociauit; unde ab hac die in tua qui supra Totoni uel ad heredibus tuis permaneat potestatem, salua libertatem suam una cum agnitione sua quanti in tempore ex ea nati fuerit, qualiter lex est.	Si haldius cuiuscumque haldiam alterius tulerit ad oxorem et filii de ea procreati fuerent, et mundium ex ea non fecerit, sint filii eius haldionis, cuius et mater fuerit; nam posteus mundium fecerit, et filii nati fuerent, sicut anterior edictus contenit, patre sequantur , et talem legem habeant cum patrono suo, qualem et pater eorum habuit.

Possiamo notare anche l'espressione «salua libertatem sua», che sembra più che altro sottolineare come non vi sia un passaggio di condizione in senso servile. Si rileva quindi un'attenzione maggiore allo status giuridico rispetto ai documenti precedenti: la condizione della donna è esplicitata e l'azione è condotta in linea con le prescrizioni edittali.

Simile quanto emerge dalla *traditio puellae* di Magnerata risalente al 769 (CDL, n. 233)¹¹⁹, cui abbiamo già fatto riferimento. Qui, però, non vediamo tradizioni di dipendenti, ma di un membro importante del gruppo parentale. In questo caso, infatti, Arichi consegna la nipote Magnerata, figlia del fratello Sigirad, a tale Anscauso, «in die votorum», espressione che ritroviamo in *Liut.* 3 a indicare il momento delle nozze, insieme a tutte le sostanze che le sono pervenute da sorelle e zie, che vanno a costituire il *faderfio*. La *traditio puellae* è disciplinata in *Rotb.* 183¹²⁰.

Ricapitolando, negli ultimi due casi l'azione giuridica non sembra porre particolari problemi e viene condotta *secundum lege*. Al contrario abbiamo visto come nelle altre cessioni di mundio il rapporto dell'azione giuridica con la normativa si configuri in modo diverso. Anche qui le leggi costituiscono un riferimento per gli autori e gli scribi, come ci ha permesso di osservare soprattutto il caso di Anstruda. In generale tutti gli autori sembrano confrontarsi con la normativa, che propone procedure da seguire. Quando questi percorsi offerti dalla legge scritta sono seguiti, si osserva come essa possa essere richiamata apertamente, evidentemente per conferire maggiore legittimità agli atti,

119 *ChLA* XXVIII, n. 851.

120 *Rotb.* 183: «De traditione puellae aut mulieris. Si quis pro libera muliere aut puella mundium dederit, et convenit, ut ei tradatur ad uxorem, posteaque contigerit marito mortuo, ut ipsa mulier ad alium maritum debeat ambulare aut ad parentes reverti aut ad curtem regis: tunc heredes mariti prioris accipiant medietatem de meta, sicut supra constitutum est, et ipsa per mano simili modo retradatur, sicut priori marito tradita fuit. Nam aliter sine traditione nulla rerum dicimus subsistere firmitatem».

collegandoli direttamente con l'ordinamento normativo. Quando, invece, la legge viene piegata e usata in modo flessibile per il raggiungimento di accordi più complessi, da essa non contemplati, risulta evidentemente problematico riferirvisi apertamente. Al contrario essa rimane rilevabile su un piano solamente implicito. Questo rapporto con la normativa dà vita ad atti che, per quanto redatti secondo forme standardizzate e di fronte a testimoni, nei contenuti arrivano anche a discostarsi chiaramente da essa e a documentare azioni che potremmo definire *extra legem*, come nel caso dell'acquisto del mundio di Scolastica. Emerge quindi come ci si rapportasse alle leggi in modo diverso a seconda dei contesti e degli obiettivi che stanno dietro alle azioni documentate. Cercherò di mettere in evidenza questa flessibilità nell'uso dei riferimenti normativi con altri esempi.

3. Diversi usi delle leggi

In quest'ultima sezione mi focalizzerò su due coppie di atti che documentano risoluzioni di dispute, a differenza di quelli analizzati nella sezione precedente, che riportano principalmente donazioni e compravendite. È importante sottolineare che sono molto diversi tra loro, per forma, contenuto e contesto di produzione. Da un punto di vista formale: i primi due sono *cartulae*, rispettivamente una *charta promissionis* e una *charta donationis*; gli altri due invece sono *notitiae iudicati*. Le due carte riportano accordi che hanno luogo tra membri della stessa società locale. Le *notitiae* invece sono redatte in un contesto di giustizia pubblica.

3.1. *De lege sua subdiscendere*

Consideriamo la prima coppia di documenti. Sono entrambi risalenti al 762 e mostrano due situazioni simili: dispute legate all'usurpazione di terre. Iniziamo dal primo secondo la numerazione del *Codice diplomatico longobardo*, CDL, n. 159¹²¹. Si tratta di una *chartula promissionis* redatta a Varsi, località nell'appennino tra Parma e Piacenza, e conservata all'Archivio capitolare di Piacenza in originale¹²². L'autore è tale Ansoald, che si rivolge al nipote chierico Lopoald in modo rispettoso, quasi deferente, dopo aver occupato alcune sue proprietà, probabilmente in modo violento (come si deduce leggendo la seconda parte del tenore).

121 *ChLA* XXVII, n. 825.

122 Sulle carte della chiesa di S. Pietro di Varsi si veda BOUGARD 2018.

Manifestus sum ego Ansoald vir honestus gener quondam Fredebat cummanente in vico Saloniano, eo quod cecidi tibi Lopoald presbitero nepoti meo in culpa de solidus viginti, pro eo quod res tuas habui et possedi contra rationem; sed tu [iam no]minato Lopoald presbiter considerasti parentalis caritas, [et un]a cum amicis et parentis nostris concesserunt mihi cui supra Ansoaldi ipsa calomnia vel culpa, tantum dedi tibi exinde tremisse duos in auro et petiola una de terrola cum vite [et] uacuum, qui fuit de portionem quondam Aulendae generitrici tua presbitero.

Ansoald ammette quindi la propria responsabilità e conseguentemente accetta di dover pagare una composizione equivalente a venti solidi, una cifra ragguardevole¹²³. In questo passaggio si può notare un riferimento implicito ricollegabile a una legge precisa, Liutprando 134¹²⁴, come sottolineato da Schiaparelli. Questa disposizione, infatti, disciplina proprio una situazione di occupazione violenta di proprietà e stabilisce una composizione appunto di venti solidi, perfettamente sovrapponibile con quella che ci viene presentata nella carta. Tuttavia, vediamo come Lopoald si accontenti di meno: due tremissi d'oro (considerando che un tremisse ha un valore pari a 1/3 del solido) e una pezza di terra in parte vitata in parte incolta che apparteneva alla sua defunta madre, della dimensione di dieci pertiche da un lato e due e mezza dall'altro¹²⁵. Questa rinuncia da parte di Lopoald viene narrata dall'autore Ansoald – che parla in prima persona – come un atto di benevolenza del nipote, considerato il vincolo di parentela e in seguito all'intercessione di alcuni amici.

123 La carta non riporta indicazioni circa il procedimento per cui Ansoaldo sia stato riconosciuto colpevole. Non possiamo quindi sapere se si sia tenuto un pubblico giudizio in precedenza.

124 *Liut. 134*: «Si homenis in uno vico habitantis aliqua intentionis habuerit de campo aut vinea, prado aut silva, vel de alias res, et collegerent se una pars cum virtutem et dixerent “Quia wifamus et expellimus eum de ipsum locum per virtutem foras”; et ambolaverunt, et scandalum ibi comissum fuerit et plagas aut feritas factas vel homo occisus fuerit et plagas aut feritas factas vel homo occisus fuerit: ita decernimus, ut plagas et feritas aut hominem mortuum componant secundum anteriorem edicto, quod gloriosus rothari rex vel nos instituimus; pro autem inlecita presumptionem de ipsa collectionem componat solidos XX ad illam partem, qui in campum aut in vitis vel in prado aut in silva suum laborem faciebat. Hoc autem ideo statuimus, ut nullus presumat malas causas in qualiscumque locum excitare aut facere; et non potuimus causam istam adsimilare neque ad arischild neque ad consilium rusticorum, neque ad rusticorum seditione: et plus congruum nobis paruit esse de consilium malum, id est de consilio mortis. Quia quando se collegunt et super aliis vadunt pro peccatis, ad id ipsum vadunt, ut malum faciant, aut si casus evenerit, hominem occidant et plagas aut feritas faciant: ideo, ut dixemus, adsimilavimus causam istam ad consilium mortis, quod sunt, sicut supra premisemus, solidi viginti».

125 Difficile in realtà stabilire il valore di mercato di una pezza di terra pur conoscendone la superficie, a causa della varietà dei sistemi di misurazione (cfr. ANDREOLLI 2003) e dell'impossibilità di confrontarsi con un numero sufficiente di testimonianze riferite alla stessa area. Tuttavia un rapido sguardo ad alcune vendite coeve sempre edite nel *CDL* mi ha mostrato prezzi inferiori, per cui mi sembra di poter sostenere che effettivamente da un punto di vista economico l'accordo vada a vantaggio di Ansoald.

Sed tu [iam no]minato Lopoald presbiter considerasti parentalis caritas, [et un]a cum amicis et parentis nostris concesserunt mihi cui supra Ansoaldi ipsa calomniam vel culpa, tantum dedi tibi exinde tremisse duos in auro et petiola una de terrola cum vite [et] uacuum, qui fuit de portionem quondam Aulendae genetrici tua presbitero.

Dunque, le due parti trovano un accordo senza sottostare alle prescrizioni regie, deviando rispetto alla composizione fissata dalla legge scritta. A rendere legittima una soluzione di questo tipo è la legge stessa, come possiamo vedere nel capitolo 91 di Liutprando¹²⁶ – risalente al 727 – indirizzato agli scribi, cioè, semplicemente, a coloro che hanno le competenze per scrivere le carte¹²⁷. Nella prima parte, la legge ordina di scrivere gli atti secondo quanto contenuto nelle leggi dei Longobardi e dei Romani, richiede di informarsi nel caso in cui non si conosca la legge e impone una pena pari al proprio guidrigildo per chi agisca diversamente. Nella seconda parte, tuttavia, è ammessa come eccezione («excepto si») la possibilità di deviare dalla legge: «ut si quisquam de lege sua subdiscendere voluerit». Seguendo la lettura di Severino Caprioli, il termine *lex* va inteso qui in senso generale come aspettativa o, meglio, posizione attiva fondata sulla norma e protetta dall'ordinamento. L'eccezione riguarda accordi bilaterali che intercorrono tra *conliberti* – ovvero nei termini più generali, persone appartenenti alla medesima cerchia, allo stesso gruppo locale – e documentati tramite *cartula*: in questi casi, si può rinunciare «a posizioni giuridiche attribuite da una norma»¹²⁸. Come nota

126 *Liut. 91*: «De scribis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent, sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus continetur; nam contra legem langobardorum aut romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non potuerent ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et qui aliter facere presumpserit, componat wurgild suum; excepto si aliquid inter conlibertus convenerit: ut si quisquam de lege sua subdiscendere voluerit et pactionis aut conventias inter se fecerent, et ambe partis consenserent, isto non inpotetur contra legem, quia ambe partis voluntariae faciunt: et illi, qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniantur esse. Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant. Et quia de cartola falsa in anteriore edictum adfixum est, sic permaneat».

127 L'assenza di qualifiche specifiche è stata riscontrata a partire dall'analisi delle sottoscrizioni degli scriventi nelle carte longobarde effettuata da Giorgio Costamagna, che ha mostrato una grande varietà di titoli, spesso poco qualificanti, cfr. COSTAMAGNA 1975, pp. 156-157. Parallelamente anche i riferimenti agli scrittori di documenti attestabili nelle leggi suggeriscono una situazione simile, come afferma Nick Everett il vocabolario non professionalizzante (*scriptor* e *scriva*) «was a deliberate choice of neutral terminology that would encompass the wide variety of document-writers who existed throughout the kingdom, without attempting to designate any particular qualifications or social status as necessary prerequisites for the ability to write a legally valid document», EVERETT 2000b, p. 45.

128 CAPRIOLI 1978, p. 207.

lo stesso Caprioli, questa carta datata a Varsi corrisponde alla situazione prospettata dal capitolo liutprandino¹²⁹. Lo scriba Maurace e i due attori principali della disputa, legati da un vincolo di parentela, sembrano conoscere la legge longobarda, come dimostra l'esatto ammontare della composizione prospettata, ma scelgono di non seguirla: Lopoald rinuncia alla composizione che le leggi gli accordano, deliberatamente, almeno da un punto di vista prettamente giuridico.

Possiamo inoltre osservare come l'accordo si spinga oltre la singola composizione, arrivando a considerare la possibilità di una ritorsione da parte della chiesa di Varsi, per la quale viene fissata una composizione equivalente a quella accettata da Lopoald.

Ad omnes causas exinde inter nos tacitas et finitas tantum est, ut, si quicumque de ecclesia Sancti Petri in [U]arissio, ubi tu Lopoald presbiter praehautare uideris, mihi Anso[a]ldi aut ad heredibus meis de qualicumque causa, anteposito placas aut feritas seu barbas aut capillus tractus vel inpincta, in culpa de uiginti solidus cecederit, ut nos exinde amplius non exegamus nisi quanto tu Lopoald a me Ansoald exegere uisus es.

Riassumendo: possiamo supporre che Ansoald abbia precedentemente commesso la stessa azione violenta che ora, nell'accordo, prospetta contro di lui da parte della chiesa di S. Pietro. Dunque, egli non solo privò il nipote Lopoald di diritti su alcuni beni, ma probabilmente lo ferì e umiliò pubblicamente, come fa capire l'espressione «barbas aut capillus tractus», ricollegabile a due capitoli di Rotari, che stabiliscono composizioni in caso di azioni violente di questo tipo¹³⁰. Perciò alla chiesa di Varsi pare sostanzialmente accordata tramite *cartula* la possibilità di esercitare vendetta in una dinamica che si configura di tipo faidale. Una dinamica che va al di là dei singoli contendenti, per includere i due gruppi a cui sono legati: i chierici di S. Pietro, da un lato, e, dall'altro, la famiglia di Ansoald (compresi gli eredi), da intendere qui come nucleo più ristretto rispetto al gruppo parentale ampio di cui fa parte anche Lopoald. Ora, questa situazione di vendetta è apertamente condannata in diversi capitoli dell'Editto di Rotari e ancora in Liutprando¹³¹, ma non sembra così problematico prevederla nel documento, tanto che viene fatta rientrare nell'accordo

¹²⁹ *Ibidem*, p. 139.

¹³⁰ *Roth. 382*: «Si quis hominem liberum inpegerit, ut cadat, conponat solidos sex, sic tamen: si alteram lesionem in corpore ipsius non fecerit. Si autem eum inpegerit et non ceciderit, conponat solidos tres». *Roth. 383*: «Si quis hominem liberum surgentem rexa per barbas aut capillos traxerit, conponat solidos sex; si alidum aut ministrialem seu seruo rusticano per barbas aut capillos traxerit, conponat sicut pro ferita una».

¹³¹ Cfr. *Roth. 45, 74, 75, 138, 143, 162, 188, 190, 214, 326, 387, Grim. 8, Liut. 13, 119, 127, 135, 136*.

documentato tra le parti. Si vede, dunque, come le possibilità offerte dalla legge siano sfruttate appieno, come essa venga utilizzata in modo elastico, per estendere l'accordo a una situazione chiaramente *contra legem*.

Dinamiche simili ci vengono restituite in una *chartula donationis* datata lo stesso anno a Ceneda, *CDL*, n. 168¹³², afferente al corpus documentario tramandato dal monastero di S. Teonisto di Treviso, poi confluito in quello veronese di S. Zeno, anch'essa trådita in originale. Anche qui vediamo un conflitto che intercorre tra i membri di un gruppo parentale e una chiesa locale, a cui il gruppo è legato da una donazione *post obitum* precedente. La disputa qui viene risolta in modo diverso rispetto al caso di Varsi e l'accordo tra le parti sembra essere raggiunto per il tramite di una donazione che l'autore Odone, *vir venerabilis presbiter* della chiesa di S. Maria di Sernaglia, destina a Troctovo, *vir magnificus exercitalis*. Il defunto Audrisis aveva offerto *per cartulam* alcuni beni alla suddetta chiesa, che il fratello Gildiris, padre di Troctovo, aveva tentato di usurpare: «*contra racionem introibet in res vel pegunia illa quas quondam Audrisis barba tuus in aecclesia Sancti Mariae*»¹³³. I chierici allora ricorrono in giudizio presso il duca Orso, il quale impone a Gildiris una composizione «*qualiter in aedicti pagina nuscitur esse*», riferimento esplicito alle leggi, che possiamo ricollegare allo stesso *Liut. 134*, vista la somiglianza dell'azione con il caso precedente. Tuttavia, Gildiris non dispone della somma richiesta, per cui già in sede di giudizio si decide che tutti i suoi beni debbano essere trasferiti «*per cartulam*» alla chiesa. A questo punto il prete Oddone, ispirato da Dio e non volendo sentirsi responsabile di un'azione che qualifica come furto¹³⁴, decide di restituire a Troctovo i beni del padre Gildiris, che, stando alla decisione presa in sede di placito, spetterebbero alla chiesa. Ciò avviene con la condizione che quest'ultimo si impegni insieme al figlio e agli eredi a non mettere più in discussione la donazione di Audrisis. Infine, Oddone riceve una camicia come *launehild* da Troctovo, a conferma della donazione.

Vediamo come la questione venga risolta prendendo a riferimento la *lex scripta* e il giudizio emesso da un duca in sede di placito. E tuttavia si trova poi una soluzione alternativa, evidentemente più adatta al mantenimento degli

132 *ChLA XXIX*, n. 871.

133 *CDL*, n. 168: «*Et quia manifestum est, quod suprascriptus genitur tuus contra racionem introibet in res vel pegunia illa quas quondam Audrisis barba tuus in aecclesia Sancti Mariae, qui fundata esse videntur in Sarnalia, ubi ego indignus seruus eius deseruio, obferserat et per cartula confirmauerat, sed non post multum tempus introibet in ipsas res, et, dum inter nos multas fuisset causaciones*».

134 *Ibidem*: «*Unde modo nos Dei omnipotentis inspiracionem compulsi et pertractantes quod sancti Dei rapina non vult adsumere*».

equilibri locali e/o corrispondente ai rapporti di forza che dovevano intercorrere tra le parti. Se non si possono negare a priori i motivi caritatevoli espressi dal prete Oddone nell'effettuare la donazione dei beni avuti da Gildiris, possiamo ammettere che, al di là del fatto giuridico, ovvero della donazione, che implica quindi un passaggio di beni già posseduti a pieno titolo di proprietà e quindi una decisione unilaterale da parte del prete, poi confermata tramite *launechild*, di fatto siamo posti di fronte a un'alienazione di beni che corrisponde alla rinuncia a diritti reali, ovvero alla posizione che la *lex scripta* e il giudizio avevano attribuito al *pars ecclesiae*.

Come afferma Chris Wickham: «Cases did not happen in a void; they happened between people who had lived together before and would live together again»¹³⁵. Purtroppo, gli squarci aperti grazie a questi documenti isolati non ci consentono di descrivere precisamente quali effettivamente fossero i rapporti di forza tra le parti interessate nei due ambiti locali di Varsi e Ceneda, ma nelle rinunce effettuate dai membri delle due chiese sembra lecito leggere una certa pressione di personaggi come Ansoald e Gildiris¹³⁶. Pressione che comunque si traduce in dinamiche che in entrambi i casi vengono composte tramite atti redatti *secundum lege*, sfruttando la possibilità offerte dalla legge stessa nel caso di Varsi, possibilità che consiste proprio nel discostarsi da essa.

3.2. *Lex scripta* e giustizia pubblica

Cosa ci restituiscono i due atti prodotti nel contesto di giustizia pubblica? Consideriamo *in primis CDL*, n. 81, un giudicato databile tra 724 e il 729¹³⁷, probabilmente relativo all'area lombarda, dato che fa parte del *dossier* documentario del gruppo familiare dei campionesi. Come gli altri documenti del *dossier*, è stato oggetto di vari studi. Per l'esame preciso dei riferimenti alle leggi è fondamentale soprattutto quello di Gabriella Rossetti, su cui si basa la descrizione che presento¹³⁸. Siamo di fronte a una *notitia* scritta o dettata da un pubblico ufficiale, di cui non è riportato il nome. Questi narra la vicenda in prima persona, riportando anche l'esito del giudizio. Il testo presenta una struttura

¹³⁵ WICKHAM 1986, p. 122.

¹³⁶ Cfr. LA ROCCA 1999, p. 943: «Negli atti privati siamo allora, il più delle volte, messi semplicemente di fronte alle varie soluzioni elaborate, di volta in volta, per comporre i conflitti stessi, mettendo per lo più a tacere il contesto e gli opposti interessi che li avevano originati».

¹³⁷ *ChLA* XXVIII, n. 847. Il testo, arrivati in copia contemporanea, non riporta datazione; seguono qui le date proposte in ROSSETTI 1986 (cfr. *infra*, p. 50, n. 151).

¹³⁸ Mi limito qui a citare i principali: MOR 1977; ROSSETTI 1986, p. 192 s.; FELLER 2005, p. 197 s.; RIO 2017 p. 84 s.

che appare distante dalle formalità del placito attestate nella documentazione di epoca successiva, sebbene si possano comunque notare l'uso della prima persona, lo stile narrativo e la presenza dei dialoghi, caratteri tipici delle scritture giudiziarie alto medievali¹³⁹. Si apre, dunque, uno spaccato sulle pratiche giudiziarie con pochi eguali nella documentazione dell'Italia settentrionale dei secoli VIII e IX.

Il giudice deve indagare (il verbo usato è *inquiri*) circa lo *status* di libertà di tale Lucio e circa la violenza che Totone da Campione ha usato contro di lui. *In primis*, dunque, fa comparire Lucio di fronte a sé e gli chiede informazioni sul suo *status* giuridico e quello dei suoi genitori¹⁴⁰. Lucio dichiara di essere libero da ogni legame di dipendenza esibendo un documento datato all'epoca di re Cuniperto (tra il 688 e il 700), che registra il versamento del *mundio* suo e dei suoi figli ai genitori di Totone, azione avvenuta insieme a una *manumissio circa altario*. Come abbiamo visto sopra (cfr. *supra*, par. 2.1., *Manomissione*, p. 25), si tratta di un atto di affrancamento di derivazione tardo-romana, che doveva essere eseguito in una chiesa, appunto intorno a un altare. La *manumissio in ecclesia* è infatti attestata in alcune costituzioni promulgate dall'imperatore Costantino, poi raccolte nei codici teodosiano e giustiniano¹⁴¹. Il giudice – pur riconoscendo la validità del documento – ritiene che esso non possa giustificare uno *status* di libertà assoluta, svincolato da ogni legame formale con il padrone, perché l'affrancamento tramite la procedura *circa altario* stabilisce tale tipo di libertà solo a partire da una legge di Liutprando del 721, *Liut. 23*, posteriore di almeno una ventina d'anni rispetto alla data del documento portato in giudizio da Lucio. Il capitolo 23 di Liutprando, infatti, equiparava la *manomissione circa altario* a quella *per quatuor vias*. Quest'ultima, regolata nel capitolo 224 di Rotari, garantiva lo *status* di *fulcfree*, pienamente libero, e *haamund*, privo di legami formali verso il padrone¹⁴². In tal caso il padrone non

139 WICKHAM 1986, p. 107 s.

140 *CDL*, n. 81: «Et quia iussistitis nouis per indigultuo de Luciune, ut inquireremus de liuertatem eius et de uiolentia quet ei Toto de Campelliuni faceret; et fecemus ipso Totone uenire inante nus c(um) estum Luciune iudicium aueod(um). sic interrogam(us) estum Luciune, si omnis parentes eius fueset liuerus, aut cespes eius, aut per cartula uolere liuertate auere, aut de parentes istius Totuni fueset; set este Lucius profesauet, cot de parentis istius Totuni esseret et fuesset cespes eius, nisi parentes istius Totuni ei liuertate emiseset».

141 Per i riferimenti alla normativa cfr. *supra*, p. 25, nota 60.

142 *Roth. 224*: «De manomissionibus. Si quis seruum suum proprium aut ancillam suam liberos dimittere voluerit, sit licentia, qualiter ei placuerit. Nam qui fulcfree et a se extraneum, id est amund, facere voluerit, sic debet facere. Tradat eum prius in manu alteri homines liberi et per gairethinx ipsum confirmat; et ille secundus tradat in tertium in eodem modo, et tertius tradat in quartum. Et ipse quartus ducat in quadrubium et thingit in gaida et gisil, et sic dicat:

deteneva più alcuna forma di *mundio* (mentre procedure di tipo diverso sono riferite allo status di *aldius* nel punto IV della stessa legge)¹⁴³. Se seguiamo il documento, vediamo che la legge di Liutprando è citata in modo esplicito:

Et feci istus Luciune dare monimen suum. et erant ipsum monimen de tempore Cuni-
perti, et ipso monimen continueat, cot cesseset ei parente Totuni tres solidos mundio et
tres reseruasit ad heredibus suis [et o.....tum et p.....], et iui eos circa altario liuerus
dimisisset. **set ante erat ipsas cartolas quam domnus Liutprand in edecto adfixeset, cot
sic esset liuerus qui circa altare esset ductus, comoto qui in quatrouio esset thigatus.** et
paruet nouis ut non poteret esse liuerus, nisi aldius.

Il giudice stabilisce allora lo status di aldio. Il riferimento alla legge scritta è molto preciso e comprende anche la datazione. La *lex scripta* sembra perciò essere il criterio decisivo per dirimere la prima questione. Non solo, la legge dirimente qui è quella longobarda, l'*Edictum regum Langobardorum*, come specificato nel tenore del documento. Il valore giuridico e il legame con la legge romana delle *manumissiones in ecclesia*, infatti, sembra generalmente chiaro nel mondo post-romano¹⁴⁴, come testimoniano alcune leggi e formule di area franca, a partire dalla *Lex Romana Burgundiorum* (500 ca.)¹⁴⁵. E questi casi attestati non sono forieri di una libertà assoluta, ma di forme di libertà vincolate, all'ex-padrone o alla chiesa dove è avvenuta la manomissione, come nel caso del capitolo 61 della *Lex Ribuarica* (risalente all'inizio del VII secolo)¹⁴⁶. Allo stesso modo, il nostro *iudex* sembra essere consapevole dei vincoli che permanevano nel caso delle *manumissiones circa altario* precedenti alla disposizione

de quattuor vias, ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit amund, et ei manit certa libertas: postea nullam repetitionem patronus adversus ipsum aut filiûs eius habeat potestatem requirendi. Et si sine heredes legetimûs ipse, qui amund factus est, mortuus fuerit, curtis regia illi succidat, nam non patronus aut heredes patroni. Item alio kap. (II). Similiter et qui in pans, id est: in votum regis, demittitur, ipsa lege vivat, sicut et qui amund factus est. Item alio kap. (III). Item que fulfree fecerit et quattuor vias ei dederit, et amund a se, id est extraneum, non fecerit, talem legem patronus cui ipso vivat, tamquam si cum fratrem aut cum alio parente suo libero langobardo: id est, si filiûs aut filias legitimas, qui fulfree factus est, non demiserit, patronus succidat, sicut supter scriptum est. Item alio kap. (IV). Item qui aldiun facere voluerit, non illi dit quattuor vias. Haec sunt quattuor genera manumissionum. Tamen necesse est propter futuri temporis memoriam, ut qualiter liberum aut liberam thingaverit, ipsa manumissio in cartolam libertatis commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tamen libertas ei permaneat».

143 Si stabilisce per esempio che il padrone non debba reclamare nulla dell'eredità dell'affrancato.

144 Cfr. ESDERS 2012, specialmente p. 60 s.

145 Cfr. *Lex Romana Burgundiorum* 3, *De Libertatibus*, p. 127; *Formule Bituricensis* 9, p. 172.

146 *Lex Ribuarica* 61, p. 108 s. Su questo capitolo della *Lex Ribuarica* si veda ESDERS 2021, p. 570 s.

di Liutprando, di cui comunque riconosce validità giuridica¹⁴⁷. Forse la stessa conoscenza della recente disposizione di Liutprando poteva aver avuto un ruolo nella volontà di Lucio di vedersi riconosciuto lo status di libero *amund*; il quale poteva aver sperato nella retroattività della stessa, cosa che invece il giudice non riconosce, in linea peraltro con quanto contenuto sempre nelle leggi di Liutprando, al capitolo 29, risalente sempre al 721¹⁴⁸.

Ora, riconosciuto lo status di aldio, è evidente che Lucio potesse avere degli obblighi verso il padrone; è quindi necessario accertare di quale natura fossero, in modo tale da stabilire se Totone avesse o meno commesso violenza nel richiederli (o se la violenza denunciata da Lucio potesse essere giustificata, agli occhi del giudice, dalla mancata corresponsione di un obbligo). Il giudice allora chiede a Lucio se avesse effettuato prestazioni a favore di Totone o dei suoi genitori nei trent'anni precedenti. Lucio dichiara di aver svolto lavori nei prati, nelle viti e come facchino. Al che il giudice gli domanda se li avesse svolti «pro pertinentia» o «pro liuertate»; Lucio risponde di averli fatti di sua propria volontà, «pro liuerus». Gli viene quindi richiesto di dimostrare ciò tramite la testimonianza di uomini liberi, che potessero essere a conoscenza della sua condizione giuridica e del fatto che lavorasse per Totone di sua volontà, senza alcun obbligo formale. In questo passaggio procedurale, Gabriella Rossetti ha notato l'aderenza del giudice alle disposizioni contenute nel capitolo 55 delle leggi di Liutprando – risalente al 724 – in cui si stabilisce che i liberti che decidono di compiere prestazioni lavorative a favore dei patroni, manifestino la propria condizione di libertà frequentemente al giudice e ai vicini¹⁴⁹. Lucio, tuttavia, ammette di non poter addurre testimoni e nemmeno di riuscire a fare

¹⁴⁷ Si veda *Liut. 9*. Questo capitolo, risalente al quinto anno di regno (719), ammette che la *manumissio circa altario* avvenuta di fronte al sovrano, «nelle mani del re», sia foriera dello status di *fulcfreal*.

¹⁴⁸ FELLER 2005, pp. 198-199: «L'assenza di retroattività della misura può non essere stata compresa da Lucio e questo ha potuto creare confusione». Cfr. *Liut. 29*: «Et hoc statuimus adque difinimus, ut si de supra scriptis capitulis, quae modo adfixemus, qualicumque causae se antea emererunt aut factae sunt, in eo ordine finiantur et maneant, sicut anterior fuit consuetudo vel qualiter in antiquo edicto corpore conteneretur. Quae modo vero, id est a diae kalendarum martiarum indicatione quarta euenierit vel fieri contegerit, sic terminentur et finem accipiant, sicut in presenti pagina statuere visi sumus; excepto de muliere libera, que servum tolit et secundum anteriorem edicto condemnata non est: ubicumque inventa fuerit, sit ancilla palatii et filii eius servi regis».

¹⁴⁹ *Liut. 55*: «Si quis servum suum fulfreal thingaverit, et haamund a se fecerit, vel vel quocumque modo eum a se absolerit, in manu regis dandum, aut in ecclesia circa altare ducendum, et postea ipse libertus voluntatem patroni sui fecerit, manifestare debeat libertus ipse libertatem suam sepius iudici et ad vicinos suos, qualiter absolutos esse videtur; et postea nullo tempore ipse patronus aut heredes eius contra eum qui liberatus est, querellas possit movere, dicendo quod ei debeat obedire pro eo, quod sua sponte pro benicio de domino suo voluntatem eius fecerat; sed firmis ei sua permaneat libertas».

i nomi di qualcuno che fosse a conoscenza di ciò. Allora il giudice dirime la questione in linea con quanto prescritto nel primo capitolo di Grimoaldo circa l'usucapione di servi e aldi per trent'anni, risalente al 668¹⁵⁰. I servizi che Lucio ha svolto per trent'anni sono usucapiti da Totone; quest'ultimo, tuttavia, non deve imporre altro, se non ciò che gli è già dovuto¹⁵¹.

Possiamo inoltre notare che nel capitolo secondo di Grimoaldo si garantisce ai liberi in condizione di libertà da trent'anni la possibilità di scagionarsi dalle accuse di dipendenza che sono loro rivolte e si prescrive che non debbano subire violenze («nulla per pugna patiatur molestia»)¹⁵², situazione che potrebbe anche coincidere con quella che vediamo nel documento, dove appunto Lucio, che sostiene di essere libero, dichiara all'inizio di avere subito una qualche forma di violenza da parte di Totone. E nel capitolo di Grimoaldo questa possibilità di scagionarsi è consentita tramite giuramento («liceat illis cum sacramentalibus suis se eduniare»). Tuttavia, vediamo come in questo atto non si trovino al centro dei *sacramentales*, dei giuramenti formalizzati. Si apre invece con quella che possiamo considerare un'*inquisitio* che si basa su domande e sull'adduzione di documenti e testimoni. In questo senso mi ricollego a quanto sviluppato da Luca Loschiavo, che in un recente saggio propone una riconsiderazione del 'primo processo longobardo' a partire da una rilettura di alcuni capitoli di Rotari, insistendo sulla centralità del giudice, delle prove¹⁵³ e, aggiungerei – sulla base di quanto osservato – della *lex scripta*.

La *lex scripta* appare criterio dirimente anche nella controversia restituitaci in *CDL*, n. 163, *notitia iudicati* che riporta un giudizio tenutosi nel 762 a Pavia, nel sacro palazzo, su ordine e di fronte a re Desiderio e alla presenza di alcuni ufficiali pubblici: Giselperto di Verona, Bussio maggiordomo e Assulfo gastaldo. Vi figurano attori provenienti da area pisana, e infatti il documento è con-

150 *Grim. 1*: «De triginta annorum usocapione. Si servus aut ancilla per triginta annos, qualiter rei veritas cognita fuerit, per triginta annos dominis suis servisset et per superbia aut iniusta patrociniasse voluerit de domino suo proprio per pugna vindicare, nullatinus ei promittimus, sed serviat, sicut decet servus aut ancilla, proprio domino suo. Similiter et si aldius fuerit, inpendat obedientia patrono suo, sicut per triginta annos fecit, et ei nova a domino suo amplius non inponatur; sed liceat eum res suas habere, quas per triginta annorum spatia iuste possedit».

151 Sulla base dei riferimenti alle leggi appena considerati Gabriella Rossetti propone di limitare la finestra temporale di redazione dell'atto dal periodo post marzo 724, data a cui risale *Liut. 55*, al 729 «ultimo anno utile a calcolare i trent'anni trascorsi dalla manomissione di Lucio, essendo morto nel 700 Cuniperto, durante il cui regno fu emessa la *charta libertatis*», ROSSETTI 1986, p. 197.

152 *Grim. 2*: «De liberis, de quibus constat triginta annis in libertate sua permanere, nulla per pugna patiatur molestia, sed liceat eis in libertatem suam permanere. Et si eos quicumque pulsaverit, liceat illis cum sacramentalibus suis legitimis se eduniare».

153 LOSCHIAVO 2021.

servato a Pisa, in copia risalente al IX secolo. Siamo quindi in un contesto socialmente molto elevato, ai vertici del regno, mentre nel documento precedente avevamo a che fare con un membro dell'*élite* locale e un suo dipendente¹⁵⁴.

Tale Alperto è accusato da Tasso, gasindio regio di Pistoia – che agisce in giudizio per conto di Rotruda, vedova di Auriperto fratello dello stesso Alperto – di aver di aver usurpato alcuni beni («contra ordinem introisti») che erano stati destinati da Auriperto tramite *cartula ordinationis* a uno senodochio, la cui gestione era stata affidata al vescovo di Pisa o alla vedova Rotruda (che appare qui l'effettiva retrice dell'istituto, pur non potendo agire in giudizio in prima persona). Alperto produce un documento per sostenere le sue ragioni. Si tratta di una *cartula convenientiae* che ha sottoscritto con il fratello, in cui è disposto che, in caso di decesso in assenza di figli legittimi, un fratello sia erede dell'altro. Di fronte alla carta Tasso risponde:

De exemplis quam ostendis, mihi non inpedit quia autentica exinde non habis, et nec per thinx est facta nec per launichild star[e] non potuissit, etiamsi autenticum exinde habuissis; nam ecce exemplar de ipso iudicato Auriperti, qualiter ipse res suas in pauperos largibit, stare legibus debet.

Il gasindio sostiene quindi l'assenza di validità del documento portato da Alperto, *in primis* in quanto non autentico, ovvero redatto in copia. E tuttavia, anche nel momento in cui avesse avuto a disposizione l'originale, afferma Tasso, esso era stato redatto senza le formalità previste, il *thinx* e il *launehild* (cfr. *supra*, par. 2.1., *Successione*, p. 24), quindi, in sostanza, possiamo interpretare, senza alcun criterio di pubblicità atto a creare un'obbligazione¹⁵⁵. Alperto riprende allora la questione negli stessi termini di Tasso e, riferendosi alla carta *ordinationis* di Ariperto in favore dello senodochio (qui indicata come *iudicatum*), afferma: «Si istam e[x]e[mplar legibus] stare non debet, tu Tasso, quomodo ista exemplar iudicati stabelire velis?». Tasso ribatte che il documento è valido, in quanto confermato anche da un precetto di re Astolfo.

A questo punto intervengono gli *iudices*, che narrano i fatti in prima persona. Innanzitutto, rileggono l'*exemplar ordinationis* con cui Auriperto aveva disposto dei propri beni *pro anima sua* in favore dello senodochio, lasciandone

154 Su questo documento si vedano CORTESE 2000, p. 99, n. 238; VISMARA 1986, pp. 278-280; CALASSO 1967, pp. 163-164.

155 Si può notare che la carta portata in giudizio da Alperto è indicata come convenienza. Su questo punto ripercorro l'interpretazione di Calasso, secondo cui l'errore di Alperto stava nel «credere che un semplice accordo tra lui e il suo parente, senza formalità rituali, bastasse per obbligare», cfr. CALASSO 1967, p. 164.

l'usufrutto e la gestione alla vedova. Allo stesso modo rileggono l'*exemplar convenientiae* che aveva portato Alperto. Dunque, dirimono la questione facendo esplicito riferimento alle leggi, ma riprendendo in sostanza quanto aveva sostenuto Tasso.

Et dum per ambarum partium monimena et altergationis causam ipsam inquireremus, paruit nobis rectum, ut illud iudicatum, quod pro anime sue remedium quondam Auripert fecerat, stare deberit, et essit exenodochio sicut ipse statuerat, et non haberit adversus ipsum exenodochio aliquid quod reppetere quia eius cartula, quamquam exemplar tantummodo essit et autentica exinde non haberit, stare nullu modo deberit, **quia nec per garethinx nec per launichild factam non erat, sicut edicti contenit textus.**

Anche qui quindi la legge è citata apertamente: si tratta del capitolo 73 di Liutprando, risalente al 726¹⁵⁶. Modificando quanto stabilito nell'Editto di Rotari, il capitolo di Liutprando afferma che nessuna donazione fatta senza *launchild* o *thingatio* deve essere considerata valida. La *cartula* prodotta da Alperto non presenta nessuno di questi due requisiti e dunque non è valida. E però nemmeno la donazione impugnata da Tasso è fatta *per launchild*, come aveva dichiarato Alperto; tuttavia, essa è diretta a uno senodochio, per cui è valida alla luce dello stesso capitolo, che, nella seconda parte, non prevede la necessità di *launchild* e *garethinx* nel caso di donazioni *pro anima* dirette a enti ecclesiastici, come era il caso della *cartula ordinationis* impugnata da Tasso e Rotruda. Per gli autori della legge, dal momento che queste donazioni vanno a beneficio dell'anima e possono essere fatte in punto di morte (cfr. *supra*, par. 2.1. su *Liut. 6*, p. 24), la necessità di un contro-dono non può costituire un impedimento.

Conclusioni

Provo quindi a tracciare un bilancio di questo percorso documentario, limitato alle carte dell'Italia settentrionale; bilancio che, per arrivare a un quadro più ampio, certamente potrà essere oggetto di confronto con quanto si può riscontrare nelle carte provenienti dalla Tuscia. Le leggi longobarde sembrano

156 *Liut. 73*: «De donatione quae sine launigild aut sine thingatione facta est, menime stare debeat. Quia et sic specialiter in edictum non fuit institutum, tamen usque modo sic est iudicatum: ideo pro errore tollendum hoc scribere in edicti paginam iussimus. Et qui fuerit propinquus parens, ipse succidat, et si ille supraestis fuerit, qui ipsam donationem sine launigild dedit, possit eam a se recolligere. Excepto si in ecclesiam aut in loca sanctorum aut in exenodochio pro anima sua aliquit quiscumque donaverit, stabile debeat permanere, quia in loca sanctorum aut in exenodochio nec thinx nec launigild inpedire deuit, eo quod pro anima factum est».

conosciute e ricoprire un ruolo importante nella prassi giuridica attestata da molti documenti che sono giunti sino a noi. Da un punto di vista formale, le carte tendono a rispettare le procedure prescritte dalle leggi e mostrano di adeguarsi ai cambiamenti della normativa nel corso del tempo. In un paio di ambiti alcune leggi vengono riprese testualmente. Il caso decisamente più evidente in età longobarda è *Liut. 22* sul mundio. Questi richiami testuali tendono a essere reiterati e a depositarsi nei formulari. Si tratta di un meccanismo circolare, dato che le leggi, come è evidente soprattutto considerando quelle prodotte dall'età di Liutprando in avanti, vengono elaborate a partire da problemi della pratica e nella stessa lingua giuridica delle carte, come ha messo in evidenza Lidia Capo anni fa¹⁵⁷.

In diversi documenti, che ho cercato di analizzare più approfonditamente anche nei contenuti, si è potuto tracciare una conoscenza precisa di molti capitoli. A volte si tratta di riferimenti impliciti, a volte di richiami espliciti all'*Edictum*. Questi riferimenti emergono soprattutto in atti che definirei, banalmente, 'complessi', cioè azioni che non corrispondono a semplici alienazioni di beni, come una vendita di beni immobili tra due uomini liberi, ma dove entrano in gioco una serie di problemi che vanno compresi al di là degli schemi giuridici del negozio.

Possiamo notare che molti di questi atti hanno come protagonisti elementi giuridicamente deboli, potenzialmente soggetti ad abusi, come donne, individui sul letto di morte, schiavi liberati. Nei negozi che li riguardano i riferimenti testuali ed espliciti alle leggi contribuiscono a fornire una garanzia dei propri diritti. Per esempio, le alienazioni in cui figurano personaggi femminili tra gli autori o attori principali, come le donazioni *post obitum* e le *chartae de accepto mundio* che abbiamo analizzato, pongono problemi che dovevano essere comuni nella società longobarda. In questi atti si imprimono svolte nei percorsi di vita e nella condizione economica e sociale delle donne, per cui è spesso implicata una riconfigurazione del loro status giuridico e di quello dei loro beni, che può avere un impatto importante nella vita dei gruppi parentali. A questi problemi le leggi emanate dai sovrani longobardi cercano di fornire risposte proponendo riferimenti e soluzioni che ritornano nelle carte.

La *lex scripta*, poi, costituisce un chiaro riferimento in alcuni atti che registrano accordi e risoluzioni di dispute, che possono essere documentati in forme diverse e anche avvenire di fuori dello schema del placito. Nei quattro documenti considerati è sempre presentata un'azione *contra ratione* (CDL, nn.

157 CAPO 2004, p. 283; sulla circolarità cfr. anche BARTOLI LANGELI 2001, p. 25.

159, 168), *contra ordine* (CDL, n. 163) o violenta (*violentia* in CDL, n. 81). Conseguentemente, sembra implicata una composizione, che nei due casi in cui è definita vediamo corrispondere a quella sancita dalle leggi. Possiamo pensare che altre controversie legate ad azioni di questo tipo, violente contro persone e proprietà non fossero comunemente risolte facendo appello alla legislazione dei re longobardi, molto consistente in questi ambiti? Alla luce di queste poche testimonianze, possiamo almeno chiederci se la scarsa presenza nelle carte di questa ampia serie di norme longobarde non sia da collegare al filtro costituito dalla documentazione che ci è arrivata, in massima parte riconducibile a trasferimenti di proprietà e possesi e conservati negli archivi ecclesiastici¹⁵⁸. È possibile, inoltre, che spesso la risoluzione di queste controversie non venisse nemmeno documentata, avvenisse in forma orale e si concludesse con l'accettazione del prezzo della composizione. Prendiamo la carta di Ceneda: non è nominato un documento che riporti la risposta del duca Orso alla controversia presentatagli dai chierici di S. Maria di Sernaglia; una *cartula* viene prodotta solo nel momento in cui bisogna registrare il passaggio dei beni immobili, appurato che la composizione non verrà pagata in quanto Gildiris non dispone della somma.

Ecco, in tutte queste situazioni il modo in cui ci si riferisce alle leggi è diverso a seconda di come vengono usate. Alla base si riscontra una conoscenza condivisa dagli scribi¹⁵⁹. Questa conoscenza permette di attestare anche una certa circolazione delle leggi, sebbene sia difficile stabilire in che forme. Già nell'VIII secolo, comunque, l'*Edictum* sembra essere una raccolta identificabile e compatta, che stabilisce uno standard normativo ed è entrata nei formulari notarili. Tuttavia, l'uso che ne viene fatto mi pare dipenda soprattutto dai contesti e dagli obiettivi degli autori della documentazione. Vi sono atti in cui alcune leggi sembrano conosciute in modo preciso e si sceglie di riferirvisi apertamente (seppure spesso in termini vaghi), in quanto l'azione giuridica si adegua alla normativa, è condotta *secundum lege*. È il caso, per esempio di CDL, n. 252, che registra il trasferimento del mundio dell'aldia Ermentruda. In altre situazioni la legge è usata in modi molto flessibili, per cui non si rilevano rimandi espliciti, ma è possibile comunque vedere come costituisca un riferimento. Riferimento che viene interpretato e piegato, a volte sfruttando quelle che potremmo considerare 'zone grigie', come nel caso di Anstruda in CDL, n. 29; a volte in modi che sembrano rasentare l'illegalità, come nel caso della cessione *pro mancipio*

¹⁵⁸ Su questi temi, si ricorda CAMMAROSANO 2016, p. 49 s. e il più recente COSTAMBEYS 2013, soprattutto p. 238 s.

¹⁵⁹ D'altronde lo *scribere ad legem* è un requisito richiesto in *Liut. 91*; cfr. GHIGNOLI - BOUGARD 2011, p. 283.

nomine di Scolastica in *CDL*, n. 53. In altri casi, d'altronde, abbiamo osservato come possa essere agevolmente sfruttata la possibilità di *subdiscendere* dalla propria legge, accordata da *Liut. 91* (*CDL*, n. 159).

Diversamente avviene nei due casi attestati afferenti a contesti di giustizia pubblica. I giudici qui sembrano padroneggiare i contenuti dell'*Edictum*, citando leggi precise e mostrando di conoscere anche la datazione nel caso di *Liut. 23*. Abbiamo inoltre osservato come la *lex scripta* occupi un ruolo dirimente nella risoluzione delle due dispute. Le decisioni giudiziarie sono infatti prese sulla base dei riferimenti offerti da questa. Nelle competenze dei giudici gioca dunque un ruolo fondamentale la capacità di impostare un confronto tra la situazione e le testimonianze che hanno di fronte e il contenuto delle leggi. Se consideriamo poi soprattutto la seconda parte della *notitia iudicati* relativa a Lucio, si può intravedere anche un impegno teso alla ricostruzione dei fatti e un uso selettivo dei riferimenti normativi, oggetto anch'essi dello sforzo interpretativo del giudice.

Bibliografia

- ANDREOLLI 2003 = Bruno ANDREOLLI, *Misurare la terra. Metrologie altomedievali*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Spoleto 2003, pp. 151-191.
- After Charlemagne* 2020 = *After Charlemagne. Carolingian Italy and its Rulers*, edd. Clemens GANTNER - Walter POHL, Cambridge 2020.
- AZZARA 2002 = Claudio AZZARA, *Leggi longobarde e capitolari italici: produzione, applicazione, trasmissione*, «I quaderni del M.ae.s.» 5 (2002), pp. 87-106.
- AZZARA 2005 = Claudio AZZARA, *Le nozze di Anstruda. Codice e prassi nell'Italia di diritto longobardo*, in *Carte di famiglia* 2005, pp. 223-236.
- AZZARA 2012 = Claudio AZZARA, *Le leggi dei Barbari nella storiografia giuridica italiana tra Otto e Novecento. Percorsi di lettura*, in *La trasformazione del mondo romano e le grandi migrazioni. Nuovi popoli dall'Europa settentrionale e centro-orientale alle coste del Mediterraneo*. Atti del Convegno internazionale di studi (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 16-17 giugno 2011), edd. Carlo EBANISTA - Marcello ROTILI, Cimitile (Napoli) 2012, pp. 67-73.
- BALZARETTI 2019 = Ross BALZARETTI, *The Lands of Saint Ambrose: Monks and Society in Early Medieval Milan*, Turnhout 2019.
- BARTOLI LANGELI 2001 = *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di Studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), edd. Gherardo ORTALLI - Dino PUNCUH, Genova 2001 (Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., 41/1) Venezia 2001 (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128; anche in Attilio BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006, da cui si cita.
- BOUGARD 1995 = François BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1995.
- BOUGARD 1999 = François BOUGARD, *Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centro-septentrionale (VIII^e-X^e siècle)*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 3 (1999), pp. 539-562.
- BOUGARD 2002 = François BOUGARD, *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale (VIII^e-XI^e siècle). Un parcours documentaire*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, edd. François BOUGARD - Régine LE JAN - Laurent FELLER, Roma 2002, pp. 57-95.
- BOUGARD 2004 = François BOUGARD, *La loi: perceptions et usages*, in *Hommes et sociétés dans l'Europe de l'an mil*. Actes du colloque de Conques (19-21 mai 2000), edd. Pierre TOUBERT - Pierre BONNASSIE, Toulouse 2004, pp. 291-306.
- BOUGARD 2006 = François BOUGARD, *Les mots de la vengeance*, in *La vengeance, 400-1200*, edd. ID. - Régine LE JAN, Roma 2006, pp. 1-6.
- BOUGARD 2008 = François BOUGARD, *Tempore barbarici? La production documentaire publique et privée*, in 774. *Ipotesi su una transizione*. Atti del seminario di Poggibonsi (16-18 febbraio 2006), ed. Stefano GASPARRI, Turnhout 2008, pp. 331-352.

- BOUGARD 2018 = François BOUGARD, *L'église de Varsi et son chartrier. Pouvoirs, territoires, communauté, VIII^e-X^e siècle*, in *La fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes*, edd. Marie DEJOUX - Diane CHAMBODUC DE SAINT PULGENT, Paris 2018, pp. 421-432.
- BRUNSCH 2005 = Swen Holger BRUNSCH, *Genesi, diffusione ed evoluzione dei documenti di ultima volontà nell'alto medioevo italiano*, in *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge*, edd. François BOUGARD - Cristina LA ROCCA - Régine LE JAN, Rome 2005, pp. 81-96.
- BUZZONI - ROSSELLI DEL TURCO 2015 = Marina BUZZONI - Roberto ROSSELLI DEL TURCO, *Verso un'edizione digitale dell'Editto di Rotari*, in *I longobardi in Italia: lingua e cultura*, ed. Carla FALLUOMINI, Alessandria 2015, pp. 37-86.
- CALASSO 1967 = Francesco CALASSO, *Il negozio giuridico*, Milano 1967 (prima ed. 1959).
- CAMMAROSANO 2016 = Paolo CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 2016 (prima ed. 1991).
- Capit. I = *Capitularia regum Francorum I*, ed. Alfred BORETIUS, Hannover 1883 (MGH. Capit, 1).
- CAPO 1997 = Lidia CAPO, *L'Editto di Rotari e successori e la cultura politica longobarda*, «La Cultura», 35/2 (1997), pp. 235-255.
- CAPO 2004 = Lidia CAPO, *Paolo Diacono e il problema della cultura dell'Italia longobarda*, in *Il regno dei Longobardi in Italia: archeologia, società, istituzioni*, ed. Stefano GASPARRI, Spoleto 2004, pp. 235-325.
- CAPRIOLI 1978 = Severino CAPRIOLI, *Per Liutprando 91*, in Severino CAPRIOLI, *Satura Lanx 15. Studi di storia del diritto italiano*, Spoleto 2015 (prima ed. 1978), pp. 133-147.
- Carte di famiglia 2005 = *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, edd. Stefano GASPARRI - Cristina LA ROCCA, Roma 2005.
- CDL = *Codice diplomatico longobardo*, I-II, ed. Luigi SCHIAPARELLI, Roma 1929-1933; III, ed. Carlrichard BRÜHL, Roma 1973.
- CbLA XXVII = *Chartae Latinae Antiquiores*, XXVII. Asti, Cremona, Novara, Piacenza, Torino, ed. Jan-Olof TjÄDER, Dietikon-Zürich 1992.
- CbLA XXVIII = *Chartae Latinae Antiquiores*, XXVIII. Genova, Milano, Trieste, edd. Robert MARICHAL - Jan-Olof TjÄDER - Francesco MAGISTRALE - Guglielmo CAVALLO, Dietikon-Zürich 1988.
- CbLA XXIX = *Chartae Latinae Antiquiores*, XXIX. Belluno, Bergamo, Cantù, Modena, Monza, Nonantola, Suzzara, Padova, Ravenna, Rimini, Venezia, Verona, edd. Jan-Olof TjÄDER - Francesco MAGISTRALE - Guglielmo CAVALLO, Dietikon-Zürich 1993.
- CbLA² LIX = *Chartae Latinae Antiquiores*, 2nd series, part. LIX, *Italy XXXI, Verona I*, ed. Francesca SANTONI, Dietikon-Zürich 2001.
- CbLA² LXVIII = *Chartae Latinae Antiquiores*, 2nd series, part. LXVIII, *Italy XL, Piacenza V*, ed. Paola DEGNI, Dietikon-Zürich 2006.
- Cod. Iust = *Codex Iustinianus*, ed. Paul KRUGER, Berlin 1915.

- Cod. Theod.* = *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis*, edd. Theodor MOMMSEN - Paul M. MEYER, Berlin 1905.
- COLLINS 1986 = Roger COLLINS, *Visigothic Law and Regional Custom in Disputes in Early Medieval Spain*, in *The Settlement of Disputes* 1986, pp. 85-104.
- CORTESE 1999 = Ennio CORTESE, *Thinx, garenthinx, thingatio, thingare in gaida e gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manumissione dei servi, successioni volontarie*, in Ennio CORTESE, *Scritti*, edd. Italo BIROCCHI - Ugo PETRONIO, Spoleto 1999 (prima ed. 1988), pp. 987-1018.
- CORTESE 2000 = Ennio CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000.
- COSTAMAGNA 1975 = Giorgio COSTAMAGNA, *L'alto Medioevo*, in Mario AMELOTTI - Giorgio COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, pp. 147-314.
- COSTAMBEYS 2013 = Marios COSTAMBEYS, *The Laity, the Clergy, the Scribes and their Archives: the Documentary Record of Eighth- and Ninth-century Italy*, in *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages*, edd. Warren BROWN - Marios COSTAMBEYS - Matthew INNES - Adam KOSTO, Cambridge 2013, pp. 231-258.
- DELOGU 2001 = Paolo DELOGU, *L'editto di Rotari e la società del VII secolo*, in *Visigoti e Longobardi. Atti del seminario* (Roma, 28-29 aprile 1997), edd. Javier ARCE MARTINEZ - Paolo DELOGU, Roma 2001, pp. 329-356.
- DRESCH 2012 = Paul DRESCH, *Introduction. Legalism, Anthropology and History: A View from Part of Anthropology*, in *Legalism. Anthropology and History*, edd. Paul DRESCH - Hannah SKODA, Oxford 2012, pp. 1-39.
- DE ANGELIS 2019 = Gianmarco DE ANGELIS, *Taido*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XCIV, Roma 2019, pp. 700-702.
- DE ANGELIS cds = Gianmarco DE ANGELIS, *Movable Laws. The "extra edictum" Reproduction and Circulation of the Leges Langobardorum in Early Medieval Italy*, in *Reimagining Mobilities across the Humanities*, II. *Objects, People, Texts*, edd. Lucio BIASIORI - Federico MAZZINI - Chiara RABBIOSI, London, in corso di stampa.
- ESDERS 2012 = Stefan ESDERS, *Early Medieval Use of Late Antique Legal Texts: the Case of the 'manumissio in ecclesia'*, in *Configuration du texte en histoire*. Proceedings of the Twelfth International Conference on Studies for the Integrated Text Science, ed. Osamu KANO, Nagoya 2012, pp. 55-66.
- ESDERS 2021 = Stefan ESDERS, *'Because their patron never dies': Ecclesiastical Freedmen, Socio-religious Interaction, and Group Formation under the Aegis of 'Church Property' in the Early Medieval West (Sixth to Eleventh Centuries)*, «Early Medieval Europe», 29/4 (2021), pp. 555-585.
- ESDERS - REIMITZ 2021 = Stefan ESDERS - Helmut REIMITZ, *Diversity and Convergence: The Accommodation of Ethnic and Legal Pluralism in the Carolingian Empire, in Empires and Communities in the Post-Roman and Islamic World, C. 400-1000 CE*, edd. Walter POHL - Rutger Daniël KRAMER, New York 2021, pp. 227-252.

- EVERETT 2000a = Nick EVERETT, *Literacy and the Law in Lombard Government*, «Early Medieval Europe», 9/1 (2000), pp. 93-127.
- EVERETT 2000b = Nick EVERETT, *Scribes and Charters in Lombard Italy*, «Studi medievali», 41 (2000), pp. 39-84.
- FELLER 2002 = Laurent FELLER, «*Morgengabe*», *dot, tertia: rapport introductiv*, in *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale, VIII^e-XI^e siècle. Un parcours documentaire*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, edd. François BOUGARD - Laurent FELLER - Régine LE JAN, Roma 2002, pp. 1-25.
- FELLER 2005 = Laurent FELLER, *Sulla libertà personale nell'VIII secolo: i dipendenti dei Totoni*, in *Carte di famiglia* 2005, pp. 179-208.
- FLECHNER - FONTAINE 2021 = Roy FLECHNER - Janel FONTAINE, *The Admission of Former Slaves into Churches and Monasteries: Reaching behind the Sources*, «Early Medieval Europe», 29/4 (2021), pp. 586-611.
- Formule Bituricensis = Formulae Merovingici et Karolini aevi*, ed. Karolus ZEUMER, Hannover 1886 (MGH. Formulae).
- GASPARRI 2004 = Stefano GASPARRI, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in *Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società, istituzioni*, ed. Stefano GASPARRI, Spoleto 2004, pp. 1-92.
- GHIGNOLI 1998 = Antonella GHIGNOLI, *Da massarii a romani: note e congetture su un famoso documento longobardo (CDL, nr. 206: 767 aprile 9, Pistoia)*, «Archivio storico italiano», 156/4 (1998), pp. 621-636.
- GHIGNOLI 2004 = Antonella GHIGNOLI, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, «Archivio storico italiano», 162/4 (2004), pp. 619-666.
- GHIGNOLI 2004 = Antonella GHIGNOLI, *Koinè, influenze, importazioni transalpine nella documentazione 'privata' dei secoli VII-VIII: lo stato dell'arte*, in *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 2006), edd. Laura PANI - Cesare SCALON, Spoleto 2004, pp. 83-110.
- GHIGNOLI - BOUGARD 2011 = Antonella GHIGNOLI - François BOUGARD *Elementi romani nei documenti longobardi?*, in *L'heritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle)*. I. *La fabrique documentaire*, edd. Jean-Marie MARTIN - Annik PETERS-CUSTOT - Vivien PRIGENT, Roma 2011, pp. 241-301.
- GROSSI 2006 = Paolo GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006 (prima ed. 1995).
- HERZOG 2020 = Tamar HERZOG, *Germanic or Roman? Western European Narratives of Legal Origins*, «Rechtsgeschichte», 28 (2020), pp. 18-30.
- HUMFRESS 2013 = Caroline HUMFRESS, *Laws' Empire: Roman Universalism and Legal Practice*, in *New Frontiers. Law and Society in the Roman World*, ed. Paul DU PLESSIS, Edinburg 2013, pp. 73-101.

- LA ROCCA 1999 = Cristina LA ROCCA, “*Multas amaritudines filius meus mihi fecit*”. *Confitti intrafamiliari nell’Italia longobarda (secolo VIII)*, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 3/2 (1999), pp. 933-950.
- LA ROCCA 2000 = Cristina LA ROCCA, *La legge e la pratica. Potere e rapporti sociali nell’Italia dell’VIII secolo*, in *Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno*, edd. Carlo BERTELLI - Gian Pietro BROGLIOLO, Milano 2000, pp. 45-69.
- LA ROCCA 2005a = Cristina LA ROCCA, *Rituali di famiglia. Pratiche funerarie nell’Italia longobarda*, in *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge*, edd. François BOUGARD - Cristina LA ROCCA - Régine LE JAN, Roma 2005, pp. 431-457.
- LA ROCCA 2005b = Cristina LA ROCCA, *I testamenti del gruppo familiare di Totone da Campione*, in *Carte di famiglia 2005*, pp. 209-221.
- LAZZARI 2017 = Tiziana LAZZARI, *La competizione tra grandi possessori longobardi e il regno: le leggi di Liutprando e il patrimonio delle donne nel secolo VIII*, in *Acquérir, prélever, contrôler. Les ressources en compétition (400-1100)*, edd. Vito LORÉ - Geneviève BÜHRER-THIERRY - Régine LE JAN, Turnhout 2017, pp. 43-60.
- Leggi dei Longobardi* = *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, edd. Claudio AZZARA - Stefano GASPARRI, Roma 2005.
- LE JAN 2005 = Régine LE JAN, *Il gruppo familiare di Totone: identità e strategie patrimoniali*, in *Carte di famiglia 2005*, pp. 13-28.
- Lex Romana Burgundiorum* = *Leges Burgundiorum*, ed. Ludwig DE SALIS, Hannover 1892 (MGH. LL nat. Germ, 2/1).
- Lex Ribuarica* = *Lex Ribuarica*, edd. Franz BEYERLE - Rudolf BUCHNER, Hannover 1954 (MGH. LL nat. Germ, 3/2).
- LEYSER 2019 = Conrad LEYSER, *Introduction: The Transformation of Law in the Late and post-Roman World*, «Early Medieval Europe», 27/1 (2019), pp. 5-11.
- LOSCHIAVO 2019 = Luca LOSCHIAVO, *Looking at the Edict of Rothari. Between German Ancestral Customs and Roman Legal Traditions*, «Roma Tre Law Review», 2 (2019), pp. 65-90.
- LOSCHIAVO 2021 = Luca LOSCHIAVO, *Il più antico ‘processo’ longobardo: per una rilettura*, «Reti Medievali Rivista», 22/2 (2021), pp. 141-172.
- MASKARINEC 2021a = Maya MASKARINEC, *Citation of Law as a Legal Argument in an Early 11th-Century Breve from Farfa*, «Reti Medievali Rivista», 22/2 (2021), pp. 197-231, doi.org/10.6093/1593-2214/7921.
- MASKARINEC 2021b = Maya MASKARINEC, *Monastic Archives and the Law: Legal Strategies at Farfa and Monte Amiata at the Turn of the Millennium*, «Early Medieval Europe», 29/3 (2021), pp. 331-365.
- MASSETTO 1999 = Gian Paolo MASSETTO, *Elementi della tradizione romana in atti negoziali altomedievali*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto medioevo*, Spoleto 1999, pp. 511-590.

- MOR 1977 = Carlo Guido MOR, *Per la datazione di un documento campionesese del secolo VIII*, in Carlo Guido MOR, *Scritti di storia giuridica medievale*, Pisa 1977 (prima ed. 1925), pp. 699-709.
- NEHLSSEN 1977 = Hermann NEHLSSEN, *Zur Aktualität und Effektivität germanischer Rechtsaufzeichnungen*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, ed. Peter CLASSEN, Sigmaringen 1977, pp. 449-502.
- NELSON - RIO 2013 = Janet NELSON - Alice RIO, *Women and Laws in Early Medieval Europe*, in *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, edd. Jane BENNET - Ruth KARRAS, Oxford 2013, pp. 103-117.
- NICOLAJ 1991 = Giovanna NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991.
- NICOLAJ 1996 = Giovanna NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: Dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), a cura di Cesare SCALON, Udine 1996, pp. 153-198.
- Regna and Gentes* 2003 = *Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World*, ed. Hans-Werner GOETZ - Jens JARNUT - Walter POHL, Boston-Leiden 2003.
- RIO 2017 = Alice RIO, *Slavery After Rome. 500-1100*, Oxford 2017.
- ROSSETTI 1986 = Gabriella ROSSETTI, *I ceti proprietari e professionali: status sociale funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X, I. L'età longobarda*, in *Milano e i Milanesi prima del Mille (VIII-X secolo)*. Atti del congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano, 26-30 settembre 1983), Spoleto 1986, pp. 165-208.
- SANTONI 2009a = Francesca SANTONI, *Il documento privato di area romanica in età carolingia*, in *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, edd. Peter ERHART - Karl HEIDENCKER - Bernard ZELLER, Dietikon-Zürich 2009, pp. 73-84.
- SANTONI 2009b = Francesca SANTONI, *Notarius civitatis. Rileggendo le fonti tra VI e XI secolo*, in *Civis - civitas. Cittadinanza politico-istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna*, edd. Caterina TRISTANO - Simone ALLEGRIA, Montepulciano 2009, pp. 205-224.
- SINATTI D'AMICO 1973 = Franca SINATTI D'AMICO, *L'applicazione dell'Edictum Regum Langobardorum in Tuscia. Considerazioni minime*, in *Lucca e la Tuscia nell'alto medioevo*. Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto 1973, pp. 745-781.
- The Settlement of Disputes* 1986 = *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, edd. Wendy DAVIES - Paul FOURACRE, Cambridge 1986.
- TAMANAH 2021 = Brian TAMANAH, *Legal Pluralism Explained. History, Theory, Consequences*, Oxford 2021.
- TRUMP 2021 = Dominik TRUMP, *Römisches Recht im Karolingerreich. Studien zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte der Epitome Aegidii*, Ostfildern 2021.

- VISMARA 1981 = Giulio VISMARA, *Le fonti del diritto romano nell'alto medioevo secondo la più recente storiografia (1955-1980)*, «Studia et documenta historiae et iuris», 47 (1981), pp. 1-30.
- VISMARA 1986 = Giulio VISMARA, *Storia dei patti successori*, I-II, Milano 1986 (prima ed. 1941).
- VISMARA 1987 = Giulio VISMARA, *Leggi e dottrina nella prassi notarile dell'alto medioevo*, in Giulio VISMARA, *Scritti di storia giuridica*, II. *La vita del diritto negli atti medievali*, Milano 1987 (prima ed. 1979), pp. 51-78.
- WICKHAM 1986 = Chris WICKHAM, *Land Disputes and their Social Framework in Lombard and Carolingian Italy*, in *The Settlement of Disputes* 1986, pp. 105-124.
- WICKHAM 2010 = Chris WICKHAM, *Compulsory Gift Exchange in Lombard Italy, 650-1150*, in *The Languages of Gift in the Early Middle Ages*, edd. Wendy DAVIES - Paul FOURACRE, Cambridge 2010, pp. 193-216.
- WORMALD 1977 = Patrick WORMALD, *Lex Scripta and Verbum Regis: Legislation and Germanic Kingship from Euric to Cnut*, in *Early Medieval Kingship*, ed. Peter SAWYER, Leeds 1977, pp. 105-138.
- WORMALD 2003 = Patrick WORMALD, *The Leges Barbarorum: Law and Ethnicity in the Post-Roman West*, in *Regna and Gentes* 2003, pp. 21-53.
- ZIMMERMANN 1973 = Michel ZIMMERMANN, *L'usage du droit wisigothique en Catalogne du IX^e au XII^e siècle: approches d'une signification Culturelle*, «Mélanges de la casa de Velázquez», 9 (1973), pp. 233-281.

François Bougard

Cartularium Langobardicum

Abstract

The collection of legal ‘formulas’ commonly called *Cartularium Langobardicum*, rightly defined by Giovanna Nicolaj as “summula teorica e scolastica sulle obbligazioni”, lacks an in-depth study. One of the reasons for the *Cartularium*’s existence is to indicate the procedure to be followed, in the regime of personality of the laws, by the person conducting the dialogue between the parties involved. The formulas are not immediately intended to provide a frame of reference for the drafting of acts. Rather, it is a dialogical vademecum of the lines and gestures accompanying the course of legal actions: on the one hand, everyday contracts; on the other hand, matters that involve going before the count and before judges. The sources of the compilation, with the exception of Form. 16 concerning the remarriage of the widow under Salic law, are to be found less in the laws or forms of the north of the Alps than in the documents of contemporary practice. An examination of the latter confirms the dating to the Ottonian period already proposed, and more precisely the quarter of a century that separates the end of the 960s from the beginning of the 990s: the *Cartularium* cannot be linked to the notarial practices in force in the 9th century and is part of a resolutely Italian context. Finally, the identification of some variants between the manuscripts allows for additional observations on its composition and on the adjustments made to the text by the copyists.

Keywords

Ottonian Italy; Notarial Practice; Personality of Laws; Legal Manuscripts

François Bougard, Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS) (France), f.bougard@irht.cnrs.fr, 0000-0001-8540-8141

FRANÇOIS BOUGARD, *Cartularium Langobardicum*, pp. 63-87, in «Scrineum», 19 (2022), ISSN 1128-5656 (online), DOI 10.6093/1128-5656/9538



Copyright © 2022 The Author(s). Open Access. This is an open access article published by EUC Edizioni Università di Cassino and distributed on the SHARE Journals platform (<http://www.serena.unina.it/index.php/scrineum>) under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

Le recueil de «formules» communément appelé *Cartularium Langobardicum* n'a guère fait l'objet d'une étude approfondie, bien qu'il ne manque jamais d'être cité dans les études relatives à la personnalité des lois. Les mots les plus justes à son sujet sont ceux de Giovanna Nicolaj, qui le définit comme «*summula teorica e scolastica sulle obbligazioni*»¹. L'objet des lignes qui suivent est de reprendre l'examen de cette source pour tenter d'en apprécier plus précisément la nature, la date et la portée.

1. Les manuscrits

Le *Cartularium* est transmis par quatre manuscrits²:

- (P) Paris, Bibliothèque nationale de France, latin 9656 (troisième quart du XI^e siècle, Italie du Nord). Le texte vient à la suite du *Liber Papiensis* augmenté du commentaire de Walcausus. Il est suivi du prologue de la loi des Bavarois et de la loi salique dans sa version carolingienne (K), qui composent en soi un manuscrit différent mais réuni probablement très tôt à ce qui précède;
- (W) Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 471 (troisième quart du XI^e siècle, Italie du Nord), f. 91r-92v et 139v-141r. Le texte, séparé en deux unités codicologiques dès le moment de sa copie, semble-t-il, encadre la deuxième partie du *Liber Papiensis* – celle-ci formait à l'origine un volume séparé mais a été unie à la précédente pour former un codex unique –, qui comprend la législation «post-lombarde» de Charlemagne à Henri II avec le commentaire de Walcausus;
- (Pad.) Padova, Biblioteca del Seminario vescovile, Cod. 528 (premier quart du XII^e siècle, Italie du Nord). Le texte, partiel, occupe le premier feuillet

1 NICOLAJ 1996, p. 173. V. aussi NICOLAJ 1991, p. 21: «un'operetta-quadro di tutto un sistema negoziale, con i suoi risvolti processuali, e di carattere teorico e scolastico prima che pratico»; NICOLAJ 1997, pp. 348 et 368-369.

2 Les trois premiers sont décrits dans le détail par GOBBITT à paraître. Je renvoie à cet ouvrage, dont je remercie l'auteur de m'avoir communiqué le texte avant sa publication, pour plus ample bibliographie.

du manuscrit, ajouté après coup à la copie du *Liber Papiensis*, ce dernier pourvu de gloses marginales mais non du commentaire de Walcausus;

- (N) Napoli, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, ms. Branc. I. B. 12 (olim II. B. 28, deuxième ou troisième quart du XII^e siècle, Italie méridionale), f. 195v-200r. Le texte suit l'*Expositio* au *Liber Papiensis*, transmise par ce seul manuscrit³.

Alfred Boretius, seul éditeur à avoir pris en compte les quatre témoins pour l'établissement du texte, a établi d'une part que les manuscrits de Paris et de Vienne sont apparentés et redevables d'un modèle commun, d'autre part que le manuscrit de Naples présente un texte plus proche de la version «d'origine»⁴. La proximité entre les manuscrits de Paris et de Vienne a été confirmée par le fait qu'ont été reconnues dans l'un et l'autre les mains de deux mêmes scribes, dont l'un est identifié avec le notaire du sacré palais Jean, rédacteur d'un acte dans le *suburbium* de Pavie en 1070⁵. Ces deux témoins contemporains peuvent ainsi être définis comme des «manuscrits de notaires».

Le titre *Cartularium Langobardicum* assigné à la compilation par Boretius dit plus que la tradition manuscrite. Seul N fournit en effet une désignation, *Incipit liber cartulariarii* (*sic*, f. 195v), tandis que l'*Expositio* renvoie plus sobrement au *cartularium*⁶. La précision ethno-géographique n'a été apportée que pour justifier l'intégration dans un volume des *Leges Langobardorum*.

L'ordre adopté pour l'édition suit sauf exception celui du manuscrit de Naples, qui est aussi celui du manuscrit de Padoue, lequel ne transmet toutefois que les sept premières entrées. La disposition de W et P est en revanche différente, comme le montre le tableau qui suit.

3 LOEW 1980, II, p. 105.

4 *Leges Langobardorum*, pp. 595-602; v. l'introduction, pp. XCII-XCIII. Avant lui, le texte avait été édité par CINCIANI 1783, pp. 472-478, d'après le manuscrit de Paris, alors à Vérone – d'où l'appellation «Formules de Vérone» – parfois donnée au *Cartularium*; l'édition de CINCIANI fut reprise par WALTER 1824, pp. 547-558.

5 L'identification de *Iohannes notarius sacri palatii* a été apportée par CIARALLI 2002, pp. 97-103.

6 *Leges Langobardorum*, p. 564 § 6 (*ut legitur in cartulario*), § 7 (*ut in cartulario continetur*).

	Boretius	N	Pad.	W	P
		<i>Incipit</i>			
Traditio donationis propter nuptias	1	1	1	8	8
Traditio venditionis cum defensione	2	2	2	9	9
Traditio venditionis sine defensione	3	3	3	10 (début f. 141v, fin f. 91r)	10
De donationibus	4		4	11	11
De promissionibus refutationum	5	4	5	12	12
Traditio venditionis infantuli pro fame vel debito	6	5	6	13	13
Traditio libellorum	7	6	7	14	14
Traditio cartulae libertatis	8	7		15	15
Traditio promissionis pro debito	9	8		16	16
Traditio cartulae ordinationis	10	9		17	17
Item traditio cartae ordinationis	11	10			
Traditio cartae offerionis	12	11		18	18
Traditio brevis divisionis	13	12		19	19
Traditio brevis receptorii	14	13		20	20
Traditio cartae commutationis	15	14		21 (début seul, f. 92v)	21 (f. 108r)
Convenientiae et precariae	[15a]	[14a]			[21a]
Brevia	[15b]	[14b]			[21b]
Qualiter vidua Salicha desponsetur	16	15			22
Qualiter carta ostendatur	17	16		1 (f. 139v)	1 (f. 104v)
Qualiter sit finis status	18	17		2	2
Qualiter sit finis intentionis terrae	19	18		3	3
Qualiter sit noticia salvae quaerelae	20	19		4	4
Qualiter sit contraria	21	20		5	5
Qualiter filius emancipetur	22	21		6	6
Noticia sufferentis	23	22		7 (f. 141v)	7
		<i>Expliciunt</i>			
[Donatio Saliha]	24				23 (f. 108v)
Noticia de bano	25				24

Tableau 1. Position des formules du *Cartularium* dans l'édition de Boretius et dans les manuscrits.

Si, comme Boretius l'a montré, l'ordre de W et P ne respecte pas l'agencement d'origine, puisque la formule 17 (première dans W et P) renvoie implicitement à la formule 2 (neuvième dans W et P) qui ne pouvait que la précéder⁷, il exprime bien le fait que le *Cartularium* est fait de deux parties, l'une composée d'items en forme nominale (1-16: *Traditio...*) relatifs à des transactions passées devant notaire, l'autre, sauf exception, d'entrées en forme verbale (17-23: *Qualiter...*) relatives à des actions nécessitant de se présenter devant l'autorité comtale. Les entrées 23 et 24, elles, doivent être considérées comme des ajouts postérieurs.

Ce choix traduit aussi l'intérêt de qui a présidé au travail des copistes, quand bien même cela ne se reflète pas toujours dans la présentation actuelle. Dans le manuscrit de Vienne, la fin de la formule 3 et celles qui suivent jusqu'au début de la formule 15 occupent les f. 91-92, alors que les formules 17 à 23, suivies des formules 1-2 et du début de la formule 3 se trouvent aux f. 139v-141, en fin de volume. L'analyse de Thom Gobbitt a montré que cette disposition ne s'explique pas par un accident codicologique. Le fait même que le *Cartularium* a été en partie copié à la fin de la partie proprement lombarde du *Liber Papiensis*, et en partie par le même scribe, sur un feuillet qui avait été préparé pour accueillir la législation d'Aistulf avec le titre courant correspondant (*astulf*) mais s'est trouvé inutilisé, est révélateur à mon sens de l'unité du projet du *Liber*: dans ce manuscrit, ses deux parties (lois lombardes et capitulaires) ont certes été transcrites par des scribes différents mais le *Cartularium* est venu faire la suture entre l'une et l'autre⁸.

Thom Gobbitt suggère par ailleurs que le manuscrit de Paris dépend de celui de Vienne et qu'il ne s'agit donc pas du produit d'une copie indépendante à partir de la même source. Le bas du f. 92v de W est en effet occupé par les tout premiers mots de la *Traditio cartae commutationis*, dont la suite du texte manque, de même que la formule suivante. Au f. 108r de P ont été aussi copiés les premiers mots de la formule sur l'échange, mais l'espace resté blanc sur le feuillet a permis à d'autres mains d'écrire la suite du texte et d'ajouter trois autres formules. Tout se passe comme si l'exemplaire sur lequel s'est fondé W était incomplet et que les copistes n'avaient pu faire davantage. Il aurait été suivi par P, qui a en revanche bénéficié d'un complément, dont la copie était rendue possible par la disponibilité d'un feuillet en grande partie resté blanc.

⁷ *Leges Langobardorum*, p. XCII.

⁸ Je nuance ici l'interprétation de GOBBIT à paraître, qui, développant une observation de NOSTITZ-RIENECK 1890, p. 698, souligne l'absence de projet de manuscrit unique contenant les deux parties du *Liber Papiensis* avant celui de Padoue.

L'hypothèse est séduisante, même si elle n'exclut pas totalement que W et P aient pu être copiés de manière indépendante à partir du même modèle. Alors qu'en W, comme le remarque Thom Gobbitt lui-même, les premiers mots de la formule sur l'échange sont *Cum commutacio esse debet, vadat missus*, P ajoute *episcopi*, avant changement de main. Sauf à penser à une réminiscence du scribe, rien ne s'oppose à ce que le modèle de P ait comporté le mot *episcopi*, qui n'aurait pas été transcrit dans W, dont le copiste s'est trouvé contraint par la ligne verticale de la réglure. Cela n'a à vrai dire qu'une importance minimale puisque ces deux témoins sont dans tous les cas contemporains. Nous verrons plus avant que des observations d'ordre textuel viennent à l'appui de l'idée d'une indépendance entre les deux copies.

2. Contenu et portée des formules

Les formules du *Cartularium* ne sont pas comparables à celles qui introduisent le dernier cahier du *Liber Papiensis* transmis par Londres, British Library, Add. MS 5411 (deuxième moitié du XI^e siècle, cahier final ajouté à la fin du siècle), f. 180r⁹, ni à celles des formulaires du haut Moyen Âge, en ce qu'elles n'ont pas pour visée immédiate de fournir un cadre de référence pour la rédaction des actes. Il s'agit plutôt d'un vademecum dialogué des répliques et des gestes accompagnant le déroulement des actions juridiques¹⁰: d'une part les contrats du quotidien, introduits par l'injonction à l'auteur juridique *trade per hanc pergamenam* – où, comme l'a montré Luigi Schiaparelli, *tradere* doit être compris comme l'action juridique elle-même, donation, vente, échange etc. et non comme le fait de transmettre d'entrée de jeu une pièce de parchemin au destinataire – et conclues par la remise du document à un notaire pour mise en écriture, apposition des souscriptions et *completio* (*t. ad scribendum*) avant la *traditio ad proprium* de la *carta* au destinataire¹¹; d'autre part les affaires, litigieuses ou non, qui impliquent de passer devant le comte et devant des juges. Cela n'empêche pas qu'elles aient pu intégrer des éléments de formulaire sous forme d'emprunts de mots, d'expressions ou de phrases entières, ni que certaines des recommandations concernent la teneur de l'acte écrit. Elles

9 Il s'agit de la formule éditée par Boretius sous le titre *Forma notitiae pro securitate*, suivie de *De infantulo, qui dat suam matrem ad maritum per largitionem comitis: Leges Langobardorum*, pp. 604-605.

10 V. la définition qu'en donnait BRUNNER 1881, p. 1: «Formeln für die Reden und Handlungen der Parteien bei Vornahme des rechtförmlichen Urkundungsactes»; BRUNNER 1906, p. 562.

11 SCHIAPARELLI 1933.

contiennent aussi des injonctions explicites à ajouter *in cartulis* tel mot ou telle expression: les mots «adde» et «cum addituris» se rapportent bien à la mise en écriture des actions juridiques dont l'impératif «dic» règle l'échange oral.

Les formules de *traditio* ont longtemps focalisé l'attention du fait de leur forte charge rituelle, liée pour une part à la question débattue de la *traditio* proprement dite, pour une autre aux paroles et aux gestes qui accompagnent les actions impliquant un transfert patrimonial, actions dont les titres indiqués dans le tableau font ressortir la diversité. La plupart de ces formules envisagent par défaut que les acteurs sont de loi lombarde, avant d'évoquer d'autres possibilités («Si est Salichus..., si est Romanus...»). Les éléments à prendre en compte avec des ressortissants de loi autre que lombarde sont exposés au fil des formules. Pour les auteurs juridiques qui se disent de loi nord-alpine, qu'elle soit salique ou autre, il s'agit d'abord de mentionner les *proheredes* en plus des héritiers dans les donations, promesses ou autres engagements¹². On insérera aussi une clause de sanction pécuniaire, *poena stipulationis nomine*, fixée à quatre onces d'or et huit poids d'argent, sauf pour les promesses de réfutation (Form. 5) où elle est de trois onces d'or et six poids d'argent. Enfin sont indiqués les gestes rituels liés à la réalisation de l'action au moment de la *traditio* de l'acte, ainsi que les mots que ne devra pas oublier le notaire dans sa rédaction. La formule 2, de *Traditio venditionis cum defensione*, de loin la plus commentée, en donne le détail, auquel renvoient les autres formules par la mention *et caeteri* (*Si est Salichus et caeteri...*, ce que les formule 12 et 13 résument par l'expression <*sicut*> *in venditione Salicha*):

- si le vendeur est «Salien, Ripuaire, Franc, Goth ou Alaman», il posera la *carta* par terre et placera sur elle couteau, «fêtu marqué» (*festuca notata*), gant, motte de terre, rameau d'arbre et encrier; l'Alaman y ajoutera le *wandilanc*; puis la *carta* sera soulevée et transmise. Les Bavares et les Burgondes feront de même, mais sans le couteau¹³;
- pour tous ceux-là (i.e. ceux qui ne sont ni Lombards, ni Romains), les *cartulae* doivent comporter non seulement la mention des *proheredes*, déjà indiquée, mais le mot *repetitio* dans l'engagement du vendeur à ne pas revenir sur son action: on écrira donc, comme le précise mieux la formule 13,

12 Form. 1, *Traditio donationis propter nuptias*; 5, *De promissionibus refutationum*; 8, *Traditio cartulae libertatis*; 9, *Traditio promissionis pro debito*; 12, *Traditio cartulae offensionis*; 13, *Traditio brevis divisionis*.

13 «Si est Salichus, si est Roboarius, si est Francus, si est Gothus vel Alamannus venditor: "pone cartulam in terram, et super cartam mitte cultellum, festucam notatam, wantonem et wasonem terrae et ramum arboris et atramentarium" et in Alamanna wandilanc, et levet de terra; et eo cartam tenente dic traditionem ut supra diximus. Et adde in istorum cartulis et Baioariorum et Gundebadorum – nam in Baioaria et Gundebada non ponitur insuper cultellum...».

sine omni repetitione ou, de manière cumulative, *sine (omni) contradictione et repetitione*. Quant à la promesse de *defensio* de l'acte en justice par son auteur, on remplacera le verbe *spondere* par *obligare*. Enfin, on indiquera le déguerpissement par le verbe *warpire*.

Quand l'action juridique n'implique pas un transfert immobilier, la liste d'objets à placer sur la pièce de parchemin se réduit à l'encrier (*atramentarium tantum*): ainsi pour les affranchissements sans attribution de terre (Form. 8), les promesses de réfutations (Form. 5) et celles de remboursement de dette (Form. 9).

Une des raisons d'être du *Cartularium* est précisément là: indiquer la marche à suivre, en régime de personnalité des lois, à la tierce personne qui mène le dialogue entre les parties prenantes, cet *orator* présent dans les formules 16 et 24 en qui l'on peut reconnaître le notaire¹⁴. Ainsi en va-t-il pour la mention du *launehild*, tacitement lombard, évoqué pour les donations entre vifs¹⁵ et les promesses (Form. 4, 5, 9). Cependant, toutes les formules ne sont pas concernées par ces différences, car certaines transactions qui n'impliquent pas de transfert définitif ne relèvent pas de la casuistique des lois nationales. Ainsi des *libelli* (Form. 7), des *convenientiae*, des précaires et d'une bonne partie des brefs – sauf les *brevia divisionis* et les *brevia rectorii*, Form. 13 et 14, que leur teneur rapproche des actes «lourds» –, évoqués à la fin de la formule 15 relative aux échanges, d'une manière dont la brièveté indique qu'il n'y a pas lieu de s'attarder puisqu'il ne s'agit pas d'actions juridiques mobilisant telle ou telle loi de manière particulière: «*Convenientiae fiunt et precariae ad libitum ... Brevia fiunt de multis rebus, ut interrogas: "precipitis inde fieri breve?"*»¹⁶. Le caractère succinct des prescriptions relatives aux *convenientiae*, précaires et brefs a mené à les reléguer dans l'ombre dans l'édition de Boretius, comme un simple appendice à la formule 15. Elles doivent cependant être considérées comme des entrées pleines et entières et auraient mérité une numérotation propre, telle que je la fais apparaître dans le tableau 1 (Form. 15a et 15b). Si brève soit-elle, la mention de ces transactions est aussi révélatrice du fait que le *Cartularium* entend prendre en compte le 'système' documentaire dans son ensemble, sans laisser de côté un seul de ses éléments.

14 SCHIAPARELLI 1933, pp. 54-55.

15 La formule 4 *De donationibus/De donationum cartulis* n'indique pas explicitement qu'elle se rapporte aux donations entre vifs, mais on le déduit de la mention du *launehild*, qui est en revanche absente de la formule 12, *Traditio cartae offerensionis*: celle-ci a trait à une donation *pro anima* à une église, transfert non concerné par l'obligation de remise d'un *launegild* par le destinataire, selon la nouvelle 73 de Liutprand.

16 ANSANI 2066-2007, pp. 109-110.

3. Sources et usage du *Cartularium*

Dans les sources du *Cartularium* entrent en jeu, autant voire plus que les formulaires du nord des Alpes, que les textes de loi ou que les informations orales les documents de la pratique contemporaine. Si bien des éléments du lexique peuvent être rapprochés des formules de Marculf, aucune expression n'y paraît ainsi directement puisée. Quant aux nombreux objets symboliques liés au transfert des biens, deux seulement, la *festuca* et l'*andilanc*, ou *wandilanc*, apparaissent dans les formulaires. La *festuca* y est généralement employée seule et sanctionne divers types d'engagement; elle est associée à l'*andilanc* dans les formules de Lindenbroch et les fragments de Ratisbonne¹⁷. Le couteau, la motte de terre ou de gazon, le gant etc. relèvent, eux, presque exclusivement du vocabulaire des actes italiens, où ils apparaissent dès les premières années du IX^e siècle en Italie, avec des variantes selon les lois et les régions¹⁸. Comme Harry Bresslau l'avait suggéré, la présence et le rôle de ces divers éléments sont d'autant plus mis en avant dans le *regnum* – bien plus qu'au nord des Alpes, où bien des choses jugées obvies ne sont pas précisées – qu'ils y ressortent d'une tradition importée¹⁹.

Le seul emprunt qui pourrait être avéré aux formulaires du nord des Alpes, déjà repéré par Boretius, est à propos de la *Traditio cartulae libertatis* (Form. 8). Pour les Lombards sont évoqués de manière syncrétique l'affranchissement au carrefour et celui à l'autel, tenant ainsi compte de la mise à jour de l'Édit de Rothari (224) par la nouvelle de Liutprand (23) qui avait établi l'équivalence entre les deux. Pour les Romains, les *Salichi* et autres nord-alpins, on ajoutera les mots «cives Romani portas apertas eat ac pergat et qua parte voluerit ambulare discedat», qui viennent de la formule 10 de Lindenbroch²⁰. Les *Formulae Lindenbrogenses*, compilées à la fin du VIII^e siècle, ont été diffusées surtout en Bavière et il n'est pas difficile d'imaginer qu'elles

¹⁷ *Formulae, sub verbo ad indicem*. Sur la *festuca*, KANO 2010; sur l'*andilanc*, BALON 1962 (l'a. désignerait l'acte de «poser la main», en d'autres termes le serment de garantie lié au transfert du bien).

¹⁸ *Codice diplomatico veronese*, n. 89 (a. 809): donation par le comte Hucpaldus, avec investiture *per gleba et ramum arboris super sacrosancto altario*; *CbLA*², XCVII, n. 1 (a. 823, Resenterio, à une vingtaine de km au sud de Milan): le vassal impérial Hernusto et sa femme Weltruta, sans enfants, se font mutuellement *traditio* et *vestitura* des biens qu'ils possèdent en Italie et en Alémanie: *iuxta lege nostra, per manetia et fronde seo festuco et cortello*. V. BORDONE 1974, p. 19.

¹⁹ BRESSLAU 1931, pp. 86-87 (trad. VOCI-ROTH 1998, pp. 751-752). V. aussi DE BOÛARD 1948, p. 117 note 2.

²⁰ *Formulae*, pp. 274-275. Sur les *Formulae Lindenbrogenses*, v. RIO 2009, pp. 101-107 et surtout DECLERCQ 2009.

aient eu quelque influence en Italie compte tenu de l'intensité des relations entre le duché et le *regnum*. Pour autant, il n'est pas nécessaire de penser ici au témoignage isolé d'un savoir livresque chez le rédacteur du *Cartularium*, qui s'est plus probablement inspiré de la pratique: la formule est ainsi présente dans un acte d'affranchissement fait par trois frères de loi burgonde à Caltignaga, près de Novare, en 958²¹.

La formule 16, *Qualiter vidua Salicha desponsetur*, est en revanche directement issue de la loi salique (78, 2)²². La procédure matrimoniale envisagée passe par la convocation d'un plaïd par le *tonginus vel centenarius*. Y seront présents neuf hommes et trois causes devront préalablement être intentées, dont deux décidées par le serment et la troisième par le duel, avant qu'on ne passe au mariage proprement dit et aux échanges de garanties et de biens qu'il implique. Mais ce qui est exprimé en quelques lignes dans la loi fait l'objet d'un long développement dans le *Cartularium*, qui explicite avec force détails et non sans effort d'imagination les propos concis du législateur franc. À la différence des Martin, Jean, Pierre, Dominique, Albert ou Alberga des autres formules, les acteurs portent ici des noms antiques: Sempronia la veuve, Cicéron son père et Sénèque son tuteur (*reparius*), Thersite l'époux défunt – a-t-on choisi le nom à cause de la laideur légendaire du personnage? –, Fabius le prétendant. Le père du futur époux s'adresse à l'assemblée comme à celle des Quirites. Un glaive et une chlamyde font office d'objets symboliques et le gant est appelé *cirotheca*. La manière est de toute évidence celle de l'exercice d'école, à mi-chemin entre la rhétorique et le droit. Les manuscrits de la loi salique sont suffisamment nombreux en Italie – ne serait-ce que dans le témoin P du *Cartularium* – pour qu'ils aient fourni matière à ce jeu. Mais si le cas d'union envisagé n'a certes pas manqué de se présenter, il est d'autant moins vraisemblable qu'il ait dû se plier à de telles règles que celles-ci furent annulées en 819 ou 820 par un capitulaire de Louis le Pieux qui mit en avant l'accord des parents²³. L'ignorance du rédacteur s'explique aisément par le fait que ce capitulaire ne semble pas avoir circulé en Italie. Quant aux copistes, ils ont été plutôt désarçonnés par ce passage, si l'on en juge par le nombre de variantes entre les manuscrits.

21 *Carte di Santa Maria di Novara*, n. 52.

22 *Lex Salica* LXXVIII, p. 127. Traduction française de la formule 16 par LABOULAYE 1843, pp. 162-164.

23 *Capitularia*, II, n. 142 (*Capitula legi Salicae addita*), c. 8, p. 293: «De XLVI capitulo [*Pactus legis salicae* 44]: qui viduam in coniugium accipere vult, indicaverunt omnes, ut non sicut in lege salica scriptum est eam accipiat, sed cum parentorum consensu et voluntate, velut usque nunc antecessores eorum fecerunt, in coniugium sibi eam sumat». V. WEBER 2008, pp. 60-63.

D'autres éléments mettent en évidence l'absence de lien direct avec le quotidien des transactions. Le fait de réserver le *wandilanc* aux actes passés par des Alamans ne correspond par exemple que partiellement à la réalité. Si l'on en rencontre des attestations épisodiques en Piémont et en Émilie dans la deuxième moitié du X^e siècle, en Lombardie dans les années 1020²⁴, bien des aliénations consenties par des Alamans n'en font pas mention, tandis que sont concernés aussi bien des individus qui se réclament de la loi salique ou de la loi des Bavaois²⁵. Concédonns toutefois que certains notaires se sont montrés attentifs au lien entre le *wandilanc* et les Alamans: à Parme, en 963, le rédacteur de l'acte a ainsi ajouté les mots *seu ancdelanche* en interligne pour compléter la liste des objets ou actions symboliques, comme pour réparer un oubli²⁶.

En revanche, l'*atramentarium* ne fait pas partie des symboles énumérés à la suite du couteau, du fêtu etc.: le *Cartularium* semble l'avoir joint pour tenir compte, sans le dire, de l'étape ultime de la *levatio cartae* exprimée dans la documentation par l'expression *et pergamena cum atramentario de terra levavi*. On ne trouvera pas d'actes dans lesquels l'encrier est au contraire le seul symbole juridique, comme le voudraient les formules 5, 8 et 9. Quant au fait d'exclure le couteau des transactions des Bavaois et des Burgondes, le seul document qui permettrait d'en vérifier l'usage, une donation faite par une comtesse de loi burgonde dans le comté de Parme en 953, montre le contraire²⁷. Non que l'absence de couteau ne puisse être un élément de distinction: Renato Bordone l'a remarquée dans les transactions faites par les Alamans au IX^e et dans la première moitié du X^e siècle. Toutefois, il s'agit non seulement d'une loi différente de celles auxquelles songe le *Cartularium*, mais d'une pratique révolue après 950, quand tous adoptent indifféremment le couteau.

D'autres points peuvent aussi poser question. Il n'est pas fait mot, par exemple, de la *vestitura corporalis*. Le déguerpissement n'est indiqué que par le verbe *warpire* («adde “warpī te”»), là où on lit ordinairement des formulations plus fleuries du type «me exinde foris expelli/expuli, warpivi et absasito feci». Quant aux montants des sanctions pécuniaires (quatre onces d'or et huit poids

²⁴ *Carte di Asti*, n. 94 (a. 973: *anchil*); *Chartarum* II, n. 39 (a. 996); v. BORDONE 1974, p. 22. *Carte degli archivi Parmensi*, n. 64 (a. 963); *Pergamene degli archivi di Bergamo*, II, nn. 39 (a. 1015), 83 (a. 1028); *Carte cremonesi*, n. 148 (a. 1023).

²⁵ Il en est fait mention de manière systématique dans les Abruzzes. Pour un exemple impliquant un Bavaois, *Chronicon Casauriense*, n. 1424 (a. 951, Penne), n. 1424 (a. 951, Penne). En Lyonnais, l'*andilanc* est lié à la loi salique: *Cluny*, I, nn. 90 (a. 905), 191 (a. 913); II, n. 1095 (ca. 960).

²⁶ *Carte degli archivi Parmensi*, n. 64.

²⁷ *Ibidem*, n. 58.

d'argent ou bien trois onces d'or et six poids d'argent, comme indiqué plus haut), on ne le rencontre pas dans la documentation, où les valeurs indiquées – libellées en onces ou en livres pour ce qui est de l'or – sont toujours différentes. Tout cela peut être dû à la volonté de simplifier les choses ou de les uniformiser pour aller à l'essentiel. En mettant en relief certaines parties de la procédure et du discours en en laissant d'autres sous silence ou en les traitant de manière expéditive, on comptait peut-être sur le fait que les spécialistes complèteraient ou adapteraient d'eux-mêmes.

Les formules du *Cartularium*, tout au moins celles des *traditiones*, ne semblent donc pas d'un profit immédiat pour la rédaction des actes, sauf à interpréter bien des non-dits. Il n'en va pas tout à fait de même pour les principales procédures judiciaires (Form. 17-20: *Qualiter carta ostendatur*; *Qualiter sit finis status*; *Qualiter sit finis intentionis terrae*; *Qualiter sit noticia salva quaerelae*), où non seulement le déroulement respecte plutôt mieux ce qu'on sait de la pratique, mais où figurent de larges pans des formulaires en vigueur. L'uniformité qui caractérise les notices issues de ces procédures est à vrai dire telle qu'il paraît difficile de s'écarter de la trame convenue; une trame dont on a cependant remarqué qu'elle ne rend pas complètement compte, dans le *Cartularium*, de ce qui s'écrit dans les notices de plaid. Ici comme dans les *traditiones* manquent des éléments: ainsi, dans l'*ostensio cartae*, la déclaration de la partie productrice d'un acte devant le tribunal, qu'elle agit pour donner pleine publicité à son droit de possession (*nec occulte aut concludiosas habuissim*)²⁸.

4. Contexte et datation

En y regardant mieux, il serait toutefois de mauvais parti d'écarter tout ou partie des formules du *Cartularium* selon un critère d'utilité qui ne présidait probablement pas à la compilation. Même s'il n'est pas rare de constater des divergences avec la documentation conservée, rien n'y paraît «hors sol» ou relevant de la pure théorie, à l'exception de ce qui concerne le remariage des veuves de loi salique, du moins dans la majeure partie de la formule concernée. Plusieurs éléments permettent de mieux replacer le *Cartularium* dans son contexte et d'affiner sa datation, pour laquelle les propositions ont varié entre le IX^e et le XII^e siècle.

Nous avons déjà vu que les actions juridiques envisagée respectent au mieux celles qui sont parvenues jusqu'à nous. Seules deux notices, celle de l'émancipa-

28 PADOA SCHIOPPA 1989; PADOA SCHIOPPA 2012, p. 149 note 42.

tion du fils et celle relative à l'adultère (Form. 22-23), ne sont pas représentées, selon toute probabilité parce qu'il n'y avait pas lieu de les garder avec un soin particulier dès lors qu'elles ne gardaient pas le souvenir d'un transfert de biens. La typologie correspond bien à ce qu'on rencontre aux X^e-XI^e siècles, spécialement pour la vente *sine defensione* (Form. 3), la promesse de ne pas s'opposer à la possession d'un bien (Form. 5) et la promesse de remboursement de dette: autant d'instruments devenus courants dans le cadre de transactions liées au crédit, qui se sont substitués depuis longtemps à la *fiducia* des VIII^e-IX^e siècles²⁹. Pour ce qui est des *brevia*, si je ne connais pas d'exemple de *breve divisionis* pour le X^e siècle, le *breve receptorium* est quant à lui bien attesté, soit directement soit sous forme de mention dans les testaments³⁰. Quant aux objets symboliques liés à l'action juridique, leur énumération telle que la présente la formule 2 (*cultellum, festucam notatam, wantonem et wasonem terrae et ramum arboris*) est attestée à Pavie, dans l'ordre indiqué, dans les années 920-930³¹ et devient canonique dans la deuxième moitié du X^e siècle dans les actes dressés en Lombardie. Enfin, même la formule 16 sur le remariage de la veuve de loi salique garde un certain contact avec la réalité en prévoyant à la fin la remise à l'épouse de deux *cartulae*: *cartula donationis* et *cartula dotis*, selon un dédoublement entre assignation générale et abstraite du tiers des biens et donation d'un bien particulier, que l'on observe par exemple dans la documentation de Bergame à partir des années 970³².

En dépit du soin qu'il met à distinguer les traditions juridiques propres aux différentes lois, le *Cartularium* témoigne par ailleurs d'une certaine porosité qui correspond à celle des actes. La donation *propter nuptias* (Form. 1) rapproche ainsi les Romains et les Francs non seulement par le nom – on dira pour eux *carta dotis* –, mais par la part des biens du mari assignée à l'épouse, qui est du tiers, là où on attendrait la moitié chez les Romains: on en trouve un exemple à Brescia en 964³³. De même, la formule relative au remariage d'une veuve de loi salique par un époux lui-même de loi salique indique la remise d'un *launechild* au père de la mariée pour confirmer le transfert du *mundium* et la *Donatio Salika* (Form. 24) prévoit elle aussi la remise d'un *launechild* avant le déguerpiement du donateur. De telles contaminations sont monnaie courante au XI^e siècle.

29 BOUGARD 2010; VIOLANTE 1962, pp. 159-162.

30 CDLang, nn. 722 (a. 970), 735 (a. 972), 816 (a. 983), 868 (a. 992), 870 (a. 992); *Carte di Santa Maria di Novara*, n. 77 (a. 975).

31 CDLang, n. 526 (Pavie, a. 928); *Carte di Asti*, n. 52 (Pavie, a. 936). V. BORDONE 1974, p. 19. Les notaires bergamasques emploient plus volontiers *frundens arborum* que *ramum arboris*.

32 *Pergamene degli archivi di Bergamo*, I, nn. 142, 175. V. BOUGARD 2002, p. 79.

33 *Carte di Brescia*, n. 55. V. BOUGARD 2002, pp. 70, 92-93.

Quant à l'énumération 'ethnique' de la formule 2, qui fait se succéder des références aux individus à d'autres aux *cartulae* – *Si est Romanus...*, *si est Sali-chus*, *si est Roboarius*, *si est Francus*, *si est Gothus vel Alamannus ...*; *in (cartula) Alamanna ...*, *in Baioaria et Gundebada* –, elle témoigne d'un souci d'exhaustivité dont on peut certes se demander jusqu'à quel point il correspond à la réalité, mais qui n'en est pas moins en phase avec les préoccupations du temps. Séparer Saliens et Francs relève d'une simple précaution pour n'oublier personne, car les appellations varient dans les actes au gré des habitudes des notaires ou des revendications des individus³⁴. Se réclamer de la loi ripuaire correspond en revanche à ce que dit la documentation de manière sporadique à partir des années 970 et, à ma connaissance, pas avant³⁵. La mention des Goths, elle, peut laisser plus perplexe. Le débat qui avait agité l'historiographie (Antonio Pertile, Francesco Schupfer, Nino Tamassia) sur la présence de Goths (Ostrogoths ou Wisigoths) dans l'Italie lombarde, né de la mention d'un certain Stavile *legem vivens Gothorum* dans un document de 769 transmis par une copie de la fin du XII^e siècle, était considéré comme tranché par Schiaparelli, qui ne voyait pas malice dans cette indication³⁶. Les avis divergent toujours à son sujet et sur la crédibilité qu'il faut donner à la présence supposée de ceux dans lesquels certains ont vu les «derniers Ostrogoths», d'autres des Wisigoths venus de péninsule Ibérique et vivant sur le sol italien comme des *guargangi* ayant obtenu du roi lombard à la fois protection et droit de vivre sous leur propre loi³⁷. Mais si la discussion peut valoir pour le VIII^e siècle, il n'en va pas de même pour la période qui nous intéresse. Or un acte de 1045 transmis en original fait état d'une donation par un couple professant la *lex Gothorum*, souscrite par trois témoins *lege Gothorum viventes*³⁸. J'y vois pour ma part une (re)création récente de la part ou à l'usage de gens résidant dans une localité dont le nom, *Godi*, *Goitho*, encourageait une explication étymologique facile – ce qui ne préjuge pas de l'existence d'un éventuel établissement gothique ou ostrogothique par le passé³⁹. L'expertise du notaire, Ambrosius, un bon spécialiste de toute évidence,

34 Notons que la mention «si est Francus» n'apparaît pas dans le manuscrit de Naples; on ne peut exclure que sa présence dans les autres manuscrits soit due à l'intégration d'une glose dans le texte.

35 *Placiti*, II, 1, n. 180 p. 165.

36 *CDL*, II, n. 228 (voir l'introduction au document pp. 278-279); on se reportera désormais à l'édition des *Carte di Brescia*, n. 16, qui ne le met pas en doute.

37 SCHMIDT 1923; SCHUPFER 1903.

38 *Regesto Mantovano*, n. 70.

39 SETTIA 1996, p. 17.

n'y fut peut-être pas étrangère⁴⁰. Quel que soit le crédit qu'on veuille accorder à une telle affirmation identitaire inspirée par la toponymie, le *Cartularium* s'en fait l'écho.

Il ressort de la conjonction de ces éléments que le *Cartularium* ne peut être relié aux pratiques notariales en vigueur au IX^e siècle. Les exemples sur lesquels il se fonde sont postérieurs. Cela permet d'éliminer la tentative hardie de rendre compte de la mention d'un «Theodoricus rex compositor cartarum», qui se trouve dans l'*Expositio* au *Liber Papiensis*, par un rapprochement avec l'activité du notaire de chancellerie Teodacrus, actif sous Louis II⁴¹. Plutôt qu'un hypothétique notaire dont la fonction, écrite de manière abrégée, «not», aurait été transformée par erreur en «rex» par le scribe, «Theodoricus rex» me semble identique au roi homonyme crédité à deux reprises de la paternité de la loi salique par l'*Expositio*⁴². L'association incongrue de ce Theodoricus au «compositor cartarum» me paraît due à l'intégration d'une glose dans le texte; à moins que l'on n'ait songé au souverain ostrogoth et aux «formules» que l'on pouvait tirer des *Variae* de Cassiodore? Quant à l'idée d'une influence septentrionale ou d'un modèle transalpin dans la compilation⁴³, elle n'est pas fondée: le *Cartularium* s'inscrit dans un contexte résolument italien, à l'exception, encore une fois, du texte sur le remariage de la veuve de loi salique. C'est aussi la raison pour laquelle je ne pense pas utile de penser à une rédaction en deux temps, qui séparerait une partie ancienne, celle des *Traditiones* (Form. 1-15), des formules introduites par *Qualiter* (Form. 15-23) qui auraient été ajoutées par la suite⁴⁴.

On a par ailleurs fait justice depuis longtemps de la datation qu'avait proposée Guido Mengozzi, suivi par Cesare Manaresi, autour de 880⁴⁵. Voyant dans les

40 Ambrosius, notaire du sacré palais, a rédigé plusieurs actes à Goito entre 1031 et 1050: *Regesto Mantovano*, nn. 55, 63, 65, 66, 70, 71. Reprenant à son compte une remarque de N. Tamassia sur le fait qu'Ambroise «connaissait très bien son métier» (TAMASSIA 1902, p. 47), L. Loschiavo a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de cet *Ambrosius iudex* visiblement formé à Pavie, possesseur du manuscrit Vercelli, Biblioteca capitolare, 122, qui contient l'*Epitome Iuliani* et la *Lex Dei* et dans lequel il a transcrit l'article 153 de l'édit de Rothari relatif à la parentèle en marge d'un arbre de consanguinité: LOSCHIAVO 2012, p. 46 (et sur Ambrosius iudex, RADDING - CIARALLI 2007, p. 85). La suggestion demanderait une vérification paléographique.

41 *Leges Langobardorum*, p. 482. NICOLAJ 1991, pp. 21-22 note 45; NICOLAJ 1997, p. 369 note 73. Sur l'activité de Teodacrus (851-857), D Lu II, pp. 11-13.

42 *Leges Langobardorum*, p. 445 (Liutprand 87), 500 (Charlemagne 70).

43 CORTESE 1995, I, p. 327 note 30 («una trama non italiana»); II, pp. 19-20; CORTESE 2000, pp. 234-235.

44 L'idée est proposée par BRUNNER 1906, p. 562 note 16.

45 MENGOZZI 1924, pp. 333-339; MANARESI 1950, p. 195; *Placiti del Regnum Italiae*, I, p. XIV-XVII. V. encore LUPOI 2000, p. 210 note 219: «un travail de la période carolingienne».

formules judiciaires d'*ostensio cartae* et de *finis intentionis* des modèles, Mengozzi avait calé sa chronologie sur celle du premier plaid connu mettant en œuvre la procédure d'*ostensio cartae*. Mais tous s'accordent aujourd'hui pour penser que le *Cartularium* reflète la pratique plutôt qu'elle ne la dicte. Quant au plaid de 880 qui servait de terminus ante quem à Mengozzi, il a toute chance d'être faux, ce qui déplacerait la chronologie quoi qu'il arrive de quelques années⁴⁶. D'autres auteurs, y compris celui des présentes lignes, se sont exprimés en revanche pour le XI^e siècle et même la deuxième moitié de ce siècle, sur la base semble-t-il d'une lecture trop rapide de la préface de Boretius. Or Boretius fait d'une part justice de l'opinion de Savigny, qui penchait pour le XII^e siècle, mais se contente d'autre part de fixer un terme «ante annum 1070», date proposée pour l'*Expositio*, dont nous avons vu qu'elle cite le *Cartularium*, sans s'avancer davantage⁴⁷.

Il semble y avoir aujourd'hui consensus pour une datation au X^e siècle, comme l'avait suggéré Antonio Pertile et plus précisément à la période ottonienne, selon ce qu'a proposé Giovanna Nicolaj, qui ne s'est toutefois pas appesantie sur la démonstration⁴⁸. Un terminus post quem est donné par le renvoi transparent, dans la formule 16, à deux articles du capitulaire sur le duel promulgué à Vérone en 967⁴⁹. En aval, je suggère de tirer parti du fait que la *noticia de ban<n>o* (Form. 25), transmise par le seul manuscrit de Paris, est un ajout postérieur au corpus principal composé des formules 1 à 23, encadrées par un incipit et un explicit dans le manuscrit de Naples. Or la procédure qui consiste, sur demande d'un plaignant, à «mettre le ban» (*mittere bannum*) sur des biens pour leur donner une protection juridique publique au nom de l'autorité impériale, est une nouveauté des dernières années du X^e siècle: d'une part l'apposition du ban devient systématiquement complémentaire de l'*ostensio cartae* et de la *finis intentionis*, ce qu'elle n'était pas jusque-là, d'autre part et surtout la demande de ban fait l'objet d'une procédure autonome qui justifie à elle seule de se présenter devant un tribunal. Attestée pour la première fois en 994, elle envahit les notices de plaid après 1050⁵⁰. Si cette hypothèse est bonne, la fourchette de datation du

46 ANSANI 2020.

47 *Leges Langobardorum*, p. XCIII. L'idée d'une datation au XI^e siècle est passée chez bien des auteurs: entre autres BETHMANN-HOLLWEG 1871, p. 309; REDLICH 1911, pp. 23 et 211; DE BOÛARD 1948, p. 116 note 1; GUALAZZINI 1969, p. 66; DIURNI 1976, p. 106; RADDING 2013, p. 79-80; BOUGARD 1995, p. 308.

48 PERTILE 1896, p. 160; NICOLAJ 1991, p. 22 note 45; NICOLAJ 1996, p. 172-173; NICOLAJ 1997, p. 369. V. GHIGNOLI 2006-2007, p. 48 note 29; ANSANI 2012, p. 172.

49 *Leges Langobardorum*, p. 599, notes 20-21; *Constitutiones* I, n. 13, c. 4 et 6, p. 29.

50 BOUGARD 1995, p. 330; *Placiti del Regnum Italiae*, II, 1, n. 219.

Cartularium pourrait être resserrée à la vingtaine d'années ou au quart de siècle qui sépare la fin des années 960 du début des années 990.

5. Variantes entre les manuscrits et localisation du *Cartularium*

L'édition de Boretius relève les principales variantes entre les manuscrits. Il vaut la peine d'insister sur certaines d'entre elles. Il a déjà été question de l'insertion de gloses marginales ou interlinéaires dans le texte. C'est le cas, semble-t-il, de l'ajout dans la formule 2 de «si est Francus», venu compléter la mention des saliens et des Ripuaires dans les manuscrits autres que celui de Naples. De même, dans la formule 16, la précision «veluti controversia de via antestetura et de consilio mortis, terciā vero accio semper duello gaudet examinari» ressemble fort à une glose. Je suis aussi tenté d'interpréter comme telle la précision ajoutée à la fin de la formule 21: après l'injonction «Precipite fieri noticiam», qui est la manière ordinaire de terminer les formules judiciaires, le texte reprend ici, par ce qui a tout l'air d'un ajout, pour fixer un délai d'un an à la possibilité de faire appel d'une investiture *salva querela*. Là où le manuscrit de Naples annonce une référence à un texte législatif mais ne va pas au bout («Nam postquam completum fuit unum annum, non potest fieri, ut legitur»), les manuscrits de Paris et de Vienne renvoient explicitement au code Justinien («... ut legitur in VIII. libro codicis» [CJ 7.39.8.3])⁵¹.

De manière générale, N omet d'assez nombreux mots ou membres de phrases présents dans les autres témoins, ce qui confirme l'idée qu'il présente le plus souvent un état du texte plus ancien qu'eux. Par rapport à celui-ci, les modifications principales consistent en la création d'une catégorie *De donatationibus* (Form. 4), qui explicite ce que N avait indiqué de manière laconique à la fin de la formule 3, «de donacionis carta similis», et en la suppression de la formule 11 relatives aux *ordinationes*, qui pouvait paraître redondante par rapport à la formule 10. D'autres variantes révèlent les difficultés du copiste de N, au XII^e siècle, face à un lexique juridique qui lui est étranger: *wandilanc* devient «wans utiam delac» (Form. 2)⁵², *sanationem (debiti)* devient *sanctionem*, «pro anima domini imperatoris» devient «pro anima in patris», etc.

51 L'existence d'un délai pour pouvoir remettre en cause une investiture *salva querela* avant la perte définitive du bien concerné est bien présente, en creux, dans les plaids de l'époque ottonienne, mais sa fixation à un an n'est pas explicitée. Quant aux exemples de procédures en appel, ils concernent tous sauf exception des décisions de justice remontant à plus d'un an (BOUGARD 1995, p. 317).

52 Notons aussi que le manuscrit de Paris a *wandelabc* là où celui de Vienne a *wandilant*: une différence qui plaide pour le fait que, si P et W sont bien issus d'un même modèle, P ne résulte pas d'une copie de W.

Notons encore que le manuscrit de Naples partage avec celui de Vienne la leçon «glebam terrae» (*globam* N, *clebam* W) au lieu de «wasonem terrae» dans la liste de symboles de la formule 2: un emploi particulièrement rare et semble-t-il daté⁵³, que les manuscrits de Padoue et de Paris ont gommé pour se rapprocher peut-être de la pratique en vigueur, même si, dans P, *cleba* revient dans la formule 24 de la *Donatio Saliba* qu'il est seul à transmettre. Enfin, dans la formule 16, connue par P et N, P adopte la leçon *croсна* pour désigner la *lau-negild*, là où N a *mastruca* ou *mastrutia*: deux homonymes pour dire la pelisse, mais avec cette particularité que *mastruca*, ou *manstruga*, ne me paraît guère attestée qu'à Milan à partir des années 1060, quand elle commence à entrer en concurrence avec la *croсна*, les manchons (*maniciae*) ou le chapeau. Il est ainsi probable que N dépend d'une version du texte qui fut mise à jour en milieu milanais.

Les manuscrits divergent par ailleurs quant aux indications permettant de localiser le *Cartularium* lui-même. Alors que le manuscrit de Naples et celui de Padoue contiennent une ou plusieurs allusions explicites à Pavie de toute évidence issues des documents dont s'est inspiré le compilateur, ceux de Paris et de Vienne les ont gommées ou remplacées par d'autres:

- Form. 9: «in civitate Papia» N, Pad. / «in civitate Tusculanensi» P, W. Le manuscrit de Paris, seul à transmettre la formule 24, a aussi la leçon «de quodam fundo tui iuris quod est in Tusculano rure»;
- Form. 12: «iuris episcopatus sancti Syri» N / «iuris episcopatus» P.

La mention de la cité de Tusculum a laissé les commentateurs perplexes, qui se contentent généralement de la signaler sans l'expliquer. Antonio Pertile y voyait l'indice du fait que les manuscrits en question avaient été copiés loin de Pavie, ce qui ne tient pas debout⁵⁴. La solution me semble plus simple: il s'agit, dans la veine de la formule 16, de débarrasser le texte de toute référence locale pour mieux en faire un produit scolaire. Tusculum, sa ville et sa campagne ne renvoient pas à autre chose qu'à la villa et aux œuvres de Cicéron. Notons encore que cette topographie est aussi celle de Walcausus, qui l'emploie dans sa glose à Rothari 244⁵⁵, tout en maintenant plusieurs références à Pavie avec la

⁵³ Je n'en connais que l'exemple déjà cité de Vérone en 809, pour une investiture *per glebam et ramum arboris* (*supra*, note 18).

⁵⁴ PERTILE 1896, p. 405 note 34.

⁵⁵ *Leges Langobardorum*, p. 360: «Petre, te appellat Martinus... quod tu... introisti infra castrum de Tusculano supra murum». L'apparente précision topographique n'est due qu'au décalque du texte de la loi: «Si quis per murum de castro aut civitate... intraverit...».

mention de l'*episcopatus sancti Syri*⁵⁶. De ce point de vue, la révision du texte du *Cartularium* telle qu'elle est portée par P et W semble plus proche du moment de rédaction du commentaire de Walcausus ou de l'*Expositio* au *Liber Papiensis*, ce que tend à confirmer la référence explicite qu'ils font au code Justinien à la formule 21.

Produit pavesan mis au point entre la fin des années 960 et, probablement, les années 990, le *Cartularium Langobardicum* n'est pas sans lien avec la pratique notariale, qu'il s'agisse des actes privés ou des notices judiciaires, même si sa finalité première n'est pas là. Attentif aux différences 'ethniques' du droit tel que l'expriment les professions de loi individuelles, il permet aux spécialistes de se repérer aisément dans cette diversité, en la réduisant le plus souvent *ad unum* pour ce qui est des lois du nord des Alpes. Pour autant, qui se contenterait de ses seules formules serait dans l'incapacité de rédiger un document dans toutes ses parties. Il faut donc rendre au *Cartularium* la fonction qui lui a été reconnue très tôt par Heinrich Brunner: celle d'un vademecum plus important pour ce qu'il dit, pour faire bref, de la ritualité de la vie sociale du droit, que pour sa mise par écrit. En ce sens, s'il n'y a rien à retirer à la définition de Giovanna Nicolaj: «une petite somme théorique et scolaire», il faut peut-être laisser au *Cartularium* une dimension pratique, même si la ritualité dont il fait état est parfois masquée par la somme de cas peu probables, et parfois fantasmée par la consultation de textes anciens. Si sa datation a été aussi fluctuante, alors qu'elle est au bout du compte assez simple à établir, c'est qu'il n'avait pas fait l'objet d'un examen dans son ensemble. Ses manuscrits, eux, expriment les ajustements que le texte a subis au gré de sa transmission, tandis qu'il perdait peu à peu de son actualité.

⁵⁶ *Leges Langobardorum*, p. 481 (Aistulf 7), 486, 506 (Charlemagne 9), 534, 536 (Louis le Pieux 24); 548-549 (Lothaire 58), 570 (Otton I 2).

Bibliographie

- ANSANI 2006-2007 = Michele ANSANI, *Appunti sui brevii di XI e XII secolo*, «Scrineum Rivista», 4 (2006-2007), pp. 107-152.
- ANSANI 2012 = Michele ANSANI, *I giudici palatini, le carte, le leggi. Pratiche documentarie e documentazione di placito sullo scorcio del secolo IX*, in *Almum Studium Papiense: storia dell'Università di Pavia*, I, 1. *Dalle origini all'età spagnola: origini e fondazione dello Studium generale*, ed. Dario MANTOVANI, Milano 2012, pp. 171-186.
- ANSANI 2020 = Michele ANSANI, *Il placito (e i due diplomi) del diacono Gariberto*, «Scrineum Rivista», 17/2 (2020), pp. 147-189.
- BALON 1962 = Jean BALON, *L'andelangus en face du droit*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 79 (1962), pp. 32-51.
- BETHMANN-HOLLWEG 1871 = Moritz August VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der germanisch-romanische Civilprozeß*, II. *Vom achten bis elften Jahrhundert. Die Karolinger und ihre Nachfolger (in Italien). Erste Abtheilung*, Bonn 1871 (Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung, 5).
- BORDONE 1974, = Renato BORDONE, *Un'attiva minoranza etnica nell'alto Medioevo: gli Alamanni del comitato di Asti*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 54 (1974), pp. 1-57.
- BOUGARD 1995 = François BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291).
- BOUGARD 2002 = François BOUGARD, *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale, VIII^e-XI^e siècle: un parcours documentaire*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, edd. François BOUGARD - Laurent FELLER - Régine LE JAN, Roma 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 57-95.
- BOUGARD 2010 = François BOUGARD, *Le crédit dans l'Occident du haut Moyen Âge: documentation et pratique*, in *Les élites et la richesse au haut Moyen Âge*, edd. Jean-Pierre DEVROEY - Laurent FELLER - Régine LE JAN, Turnhout 2010 (Haut Moyen Âge, 10), pp. 439-478.
- DE BOÜARD 1948 = Alain DE BOÜARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, II. *L'acte privé*, Paris 1948.
- BRESSLAU 1931 = Harry BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, II², Berlin-Leipzig 1931; trad. ital. Anna Maria VOCI ROTH, Roma 1998 (Publicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 10).
- BRUNNER 1881 = Heinrich BRUNNER, *Das Registrum Farfense. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte der italienischen Urkunde*, «Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», 2 (1881), pp. 1-14.
- BRUNNER 1906 = Heinrich BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1906².
- CANCIANI 1783 = Paolo CANCIANI, *Barbarorum leges antiquae cum notis et glossariis. Accedunt Formularum fasciculi et selectae constitutiones medii aevi...*, II, Venetiis 1783.

- Capitularia* = *Capitularia regum Francorum*, I, ed. Alfred BORETIUS, Hannover 1883; II, edd. Alfred BORETIUS - Victor KRAUSE, Hannover 1897 (MGH. Capit., 1-2).
- Carte cremonesi* = *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, I. *Documenti dei fondi cremonesi, 759-1069*, ed. Ettore FALCONI, Cremona 1979.
- Carte degli archivi parmensi* = *Le carte degli archivi parmensi dei sec. X-XI*, I. *(dall'anno 901 all'anno 1000)*, ed. Giuseppe DREI, Parma 1924.
- Carte di Asti* = *Le più antiche carte dello Archivio capitolare di Asti*, ed. Ferdinando GABOTTO, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società storica subalpina, 28).
- Carte di Brescia* = *Le carte del monastero di San Salvatore e Santa Giulia di Brescia*, I. (759-1170), ed. Gianmarco COSSANDI, Spoleto 2020 (Fonti storico-giuridiche. Documenti, 4).
- Carte di Santa Maria di Novara* = *Le carte dello Archivio capitolare di Santa Maria di Novara*, I. (729-1034), edd. Ferdinando GABOTTO et al., Pinerolo 1913 (Biblioteca della Società storica subalpina, 78).
- CbLA² XCVII* = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters*, 2nd series, edd. Guglielmo Cavallo - Giovanna Nicolaj, part XCVII, Italy LXVIII, Milano IV, ed. Annafelicia ZUFFRANO, Dietikon-Zürich 2018.
- Chronicon Casauriense* = IOHANNES BERARDI, *Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis seu Chronicon Casauriense*, edd. Alessandro PRATESI - Paolo CHERUBINI, I-IV, Roma 2017-2019 (Fonti per la storia d'Italia. Rerum Italicarum scriptores, terza serie, 14).
- CIARALLI 2002 = Antonio CIARALLI, *Produzione manoscritta e trasmissione dei testi di natura giuridica fra XI e XII secolo: due esempi*, in *Juristische Buchproduktion im Mittelalter*, ed. Vincenzo COLLI, Frankfurt am Main 2002 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 155), pp. 71-103.
- CDLang* = *Codex diplomaticus Langobardiae*, ed. Giuseppe PORRO-LAMBERTENGI, Torino 1873 (*Historiae patriae monumenta*, 13).
- CDL* = *Codice diplomatico longobardo*, ed. Luigi SCHIAPARELLI, I-II, Roma 1929-1933 (*Fonti per la storia d'Italia*, 62-63).
- Chartarum II* = *Historiae patriae monumenta edita iussi regis Caroli Alberti. Chartarum*, II, Augustae Taurinorum 1853.
- Cluny* = *Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny*, edd. Auguste BERNARD - Alexandre BRUEL, I-VI, Paris 1876-1903, (Collection de documents inédits sur l'histoire de France. Première série. Histoire politique).
- Codice diplomatico veronese* = Vittorio FAINELLI, *Codice diplomatico veronese dalla caduta dell'Impero romano alla fine del periodo carolingio*, Venezia 1940 (*Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione di storia patria per le Venezie*, n. s., 1).
- Constitutiones I* = *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, ed. Ludwig WEILAND, Hannover 1893 (MGH. LL).
- CORTESE 1995 = Ennio CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I-II, Roma 1995.

- CORTESE 2000 = Ennio CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000.
- D Lu II = *Die Urkunden Ludwigs II.*, ed. Konrad WANNER, München 1994 (MGH. Diplomata Karolinorum, 4).
- DECLERCQ 2009 = Georges DECLERCQ, *Les Formulae salicae Lindenbrogenses et l'acte privé dans le nord-ouest du royaume franc*, in *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, edd. Peter ERHART - Karl HEIDECKER - Bernhard ZELLER, Dietikon-Zürich 2009, pp. 135-144.
- DIURNI 1976 = Giovanni DIURNI, *L'Expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, Bologna 1976 (Biblioteca della «Rivista di storia del diritto italiano», 23).
- Formulae* = *Formulae Merovingici et Karolini aevi. Accedunt Ordines iudiciorum Dei*, ed. Karl ZEUMER, Hannover 1886 (MGH. Formulae).
- GHIGNOLI 2006-2007 = Antonella GHIGNOLI, Repromissionis pagina. *Pratiche di documentazione a Pisa nel secolo XI*, «Scrineum Rivista», 4 (2006-2007), pp. 37-107.
- GOBBITT à paraître = Thom GOBBITT, *The Liber Papiensis in the 'Long' Eleventh Century: Manuscripts, Materiality and Mise-en-Page*, Leeds, à paraître.
- GUALAZZINI 1969 = Ugo GUALAZZINI, *La scuola pavese, con particolare riguardo all'insegnamento del diritto*, in *Atti del 4° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto 1969, pp. 35-73.
- KANO 2010 = Osamu KANO, *Pour l'histoire d'un symbole juridique: la festuca dans le haut Moyen Âge*, «Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France», 2010 [2015], pp. 159-176.
- LABOULAYE 1843 = Édouard LABOULAYE, *Recherches sur la condition civile et politique des femmes depuis les Romains jusqu'à nos jours*, Paris 1843.
- Lex Salica* = *Lex Salica*, ed. Karl August ECKHARDT, Hannover 1969 (MGH. LL nat. Germ., 4/2).
- LOEW 1980 = Elias Avery LOEW, *The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule*, 2^e ed. par Virginia BROWN, Rome 1980 (Sussidi eruditi, 34).
- LOSCHIAVO 2012 = Luca LOSCHIAVO, *L'impronta di Isidoro nella cultura giuridica medievale: qualche esempio*, in *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, edd. Gisella BASSANELLI SOMMARIVA - Simona TAROZZI, San Marino 2012, pp. 39-55.
- LUPOI 2000 = Maurizio LUPOI, *The Origins of the European Legal Order*, Cambridge 2000 (ed. or. *Alle radici del mondo giuridico europeo*, Roma 1994).
- MANARESI 1950 = Cesare MANARESI, *Della non esistenza di processi apparenti nel territorio del regno*, «Rivista di storia del diritto italiano», 23 (1950), pp. 179-217.
- MENGOZZI 1924 = Guido MENGOZZI, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto medio evo*, Pavia 1924.
- Leges Langobardorum* = [*Leges Langobardorum*, ed. Friedrich BLUHME - Alfred BORETIUS], Hannover 1868 (MGH. LL, 4).

- NICOLAJ 1991 = Giovanna NICOLAJ, *Cultura e prassi dei noti preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (Ius nostrum, 19).
- NICOLAJ 1996 = Giovanna NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), ed. Cesare SCALON, Udine 1996, pp. 153-198; voir aussi NICOLAJ 2013, pp. 60-83.
- NICOLAJ 1997 = Giovanna NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane di studio del CISAM, 44), pp. 347-379; voir aussi NICOLAJ 2013, pp. 230-246.
- NICOLAJ 2013 = Giovanna NICOLAJ, *Storie di documenti, storie di libri: quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, ed. Cristina MANTEGNA, Dietikon-Zürich 2013.
- NOSTITZ-RIENECK 1890 = Robert von NOSTITZ-RIENECK, *Zur Frage nach der Existenz eines „Liber papiensis“*, «Historisches Jahrbuch», II (1890), pp. 687-708.
- PADOA SCHIOPPA 1989 = Antonio PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo* (Milano, 26-30 ottobre 1987), Spoleto 1989, pp. 459-549; voir aussi Antonio PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 28), pp. 137-227.
- PADOA SCHIOPPA 2012 = Antonio PADOA SCHIOPPA, *La Scuola di Pavia: alle fonti della nuova scienza giuridica europea*, in *Almum Studium Papiense: storia dell'Università di Pavia*, I, 1. *Dalle origini all'età spagnola: origini e fondazione dello Studium generale*, ed. Dario MANTOVANI, Milano 2012, pp. 143-164.
- Pergamene degli archivi di Bergamo = Le pergamene degli archivi di Bergamo*, I. a. 740-1000, ed. Mariarosa CORTESI, Bergamo 1988 (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, 8; Carte medievali bergamasche, 1); II. aa. 1002-1058, edd. Mariarosa CORTESI - Alessandro PRATESI, Bergamo 1995 (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, 12; Carte medievali bergamasche, 2/1).
- PERTILE 1896 = Antonio PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano fino alla Codificazione*, ed. Pasquale DEL GIUDICE, I, Torino 1896².
- Placiti del Regnum Italiae = I Placiti del "Regnum Italiae"*, ed. Cesare MANARESI, I-III, Roma 1955-1960 (Fonti per la storia d'Italia, 92, 96, 97).
- RADDING 2013 = Charles M. RADDING, *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*, Roma 2013 (La storia. Temi, 32); ed. or. *The Origins of Medieval Jurisprudence: Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven-London 1988.
- RADDING - CIARALLI 2007 = Charles M. RADDING - Antonio CIARALLI, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden-Boston 2007 (Brill's Studies in Intellectual History, 147).

- REDLICH 1911 = Oskar REDLICH, *Die Privaturkunden des Mittelalters*, München-Berlin 1911 (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte. Urkundenlehre, 3).
- Regesto mantovano. Le carte degli Archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri mantovani soppressi (Archivio di Stato di Milano)*, I, ed. Pietro TORELLI, Roma 1914 (Regesta chartarum Italiae, 12).
- RIO 2009 = Alice RIO, *Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Ages. Frankish Formulae, c. 500-1000*, Cambridge 2009.
- SCHIAPARELLI 1933 = Luigi SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. IV: La formula "post traditam (chartam)" e la "traditio chartae ad proprium" del Cartularium Langobardicum*, «Archivio storico italiano», 91 (1933), pp. 52-66; voir aussi Luigi SCHIAPARELLI, *Note di diplomatica (1896-1934)*, ed. Alessandro PRATESI, Torino 1972.
- SCHMIDT 1923 = Ludwig SCHMIDT, *Die letzten Ostgoten*, «Zeitschrift für schweizerische Geschichte / Revue d'histoire suisse», 3 (1923), pp. 443-455.
- SCHUPFER 1903 = Francesco SCHUPFER, *Guargangi e cives. Lettera in risposta ad altra del Prof. N. Tamassia a proposito di una professione di legge gotica*, Torino 1903.
- SETTIA 1996 = Aldo A. SETTIA, *Tracce di medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi insediamenti nell'Italia del nord*, Torino 1996 (Le testimonianze del passato. Fonti e studi, 6).
- TAMASSIA 1902 = Nino TAMASSIA, *Una professione di legge gotica in un documento mantovano del 1045* [1902], in Nino TAMASSIA, *Scritti di storia giuridica*, III, Padova 1969, pp. 31-51.
- VIOLANTE 1962 = Cinzio VIOLANTE, *Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au XI^e siècle*, «Cahiers de civilisation médiévale», 5 (1962), pp. 147-168.
- WALTER 1824 = Ferdinand WALTER, *Corpus iuris Germanici antiqui*, III, Berlin 1824.
- WEBER 2008 = Ines WEBER, *Ein Gesetz für Männer und Frauen. Die frühmittelalterliche Ehe zwischen Religion, Gesellschaft und Kultur*, I, Ostfildern 2008 (Mittelalter-Forschungen, 24/1).

Paolo Buffo

Specializzazioni grafiche e forme della documentazione nelle Alpi occidentali (Savoia, Borgogna transgiurana, secoli XII-XIII)

Abstract

The essay focuses on the relationship between the emergence of new agents and forms of documentation and the transformations of documentary handwriting in the western Alps between the 12th and 13th centuries, in the context of the European genesis of new cursive graphic languages. Firstly, the chancelleries that produced documents for private individuals in Sion, Aosta and Saint-Maurice are analysed: in the first two cases, the use of distinctive graphic styles contributed to fixing the extrinsic characteristics of the documentary types which were associated with those offices. The graphic behaviour of the notaries working as officers of the counts of Savoy is then analysed. Throughout most of the 13th century, they used rapid scripts but not properly cursive graphic chains; the latter were introduced during the second half of the century, in the new documentary types these notaries constructed for the administrative management of princely domains. In all the contexts examined by the essay, the use of cursivity or the *textualis* model coexisted as possible choices, between which many scribes could oscillate with individual digraphical outcomes.

Keywords

Documentation; Palaeography; Cursivity; Chancelleries; Notaries, Savoy

Paolo Buffo, Università degli Studi di Bergamo (Italy), paolo.buffo@unibg.it, 0000-0002-0752-6350

PAOLO BUFFO, *Specializzazioni grafiche e forme della documentazione nelle Alpi occidentali (Savoia, Borgogna transgiurana, secoli XII-XIII)*, pp. 89-130, in «Scrineum», 19 (2022), ISSN 1128-5656 (online), DOI 10.6093/1128-5656/9539



Copyright © 2022 The Author(s). Open Access. This is an open access article published by EUC Edizioni Università di Cassino and distributed on the SHARE Journals platform (<http://www.serena.unina.it/index.php/scrineum>) under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

I. Il quadro problematico

Nell'ultimo decennio si è registrato un progresso delle ricerche sui moventi e sui percorsi che, intorno al Duecento, condussero alla genesi di nuovi linguaggi grafici corsivi¹. Si è approfondito, per esempio, il tema – già emerso, nel secolo scorso, negli studi di Casamassima – delle «motivazioni extragrafiche»² di quella trasformazione, soprattutto per quanto attiene al nesso tra mutazioni delle grafie ed evoluzione di forme e prassi documentarie³. Autori francofoni⁴ hanno sottolineato i nessi tra l'affermarsi di grafie corsive e le trasformazioni bassomedievali della «cultura scritta pragmatica»⁵, caratterizzate non soltanto da un aumento quantitativo della produzione documentaria, ma anche da un complicarsi tipologico e funzionale delle «scritture grigie» impiegate nell'amministrazione di patrimoni e giurisdizioni⁶. Sul fronte italiano, spunti già presenti nei lavori bolognesi di Orlandelli⁷ sono stati ripresi in studi più recenti, che hanno gettato nuove luci sul rapporto tra corsive notarili e *textualis*: il pieno superamento di interpretazioni schematiche, che riconducevano soltanto le prime a una 'professionalità' grafica dei notai, ha permesso di indagare entrambi i tipi come *modi scribendi* possibili delle cerchie attive nella produzione di libri e documenti. Alcune di queste ricerche si sono concentrate sull'uso, in ambito librario, di scritture «cancelleresche»⁸; altre hanno privile-

1 Il tema è stato affrontato su un piano generale da studi come CENCETTI 1954, pp. 222-229; BISCHOFF 1954; BISCHOFF 1992, pp. 198-200; COSTAMAGNA 1968; POULLE 1982; CASAMASSIMA 1985; CASAMASSIMA 1988; NICOLAJ 1986 (soprattutto p. 81 s.); DEROLEZ 2003, pp. 142-162; CHERUBINI - PRATESI 2010, pp. 491-494; un riesame critico di questa tradizione di studi è eseguito in MASTRUZZO 1995; MASTRUZZO 2005; SMITH 2004; NICOLAJ 2007.

2 CASAMASSIMA 1988, p. 150.

3 L'emergere della questione è ripercorso in NICOLAJ 2007 pp. 9-28; CAMMAROSANO 2015.

4 Per esempio, BERTRAND 2009; BERTRAND 2015, pp. 225-242.

5 Il concetto è affrontato in LAZZARINI 2003, p. 9; cfr. *Pragmatische Schriftlichkeit* 1992.

6 Il riferimento è al titolo del volume *Écritures grises* 2019.

7 Soprattutto in ORLANDELLI 1956-1957.

8 Tale approccio è presente in CONDELLO 2003; POMARO 2008; CECCHERINI - DE ROBERTIS 2018.

giato l'esame dei documenti, portando alla luce una compresenza di soluzioni posate e soluzioni corsive non soltanto in seno ai vari contesti cittadini e uffici cancellereschi, ma anche entro la produzione dei singoli scribi⁹. Tali oscillazioni individuali potevano comportare una vera digrafia, intesa come «uso intercambiabile... di scritture che sono differenti per struttura e/o sistema, a prima vista inconciliabili»¹⁰.

Di là dall'attenzione prevalente per un numero limitato di contesti grafici – come le cerchie notarili delle città toscane, la cancelleria regia francese e la curia pontificia – i lavori dell'ultimo ventennio hanno sottolineato le sincronie e le affinità di esiti tra le prassi degli *entourages* scrittori indagati e quelle osservate, per il Duecento, in altri territori europei. Tali corrispondenze riguardarono, per esempio, la ben nota genesi di un sistema corsivo, basato su catene di scrittura legate *virgulariter et inferius*¹¹, ma anche l'insieme delle contaminazioni e degli scambi funzionali – ancora in gran parte da indagare – che andarono stabilendosi tra *littera textualis* e *littera cursiva*, favoriti, per esempio, dall'azione simultanea di certi scribi sui fronti della produzione documentaria e della produzione libraria¹².

Nelle pagine che seguono, il tema dei nessi tra sperimentazioni grafiche e trasformazioni delle prassi documentarie sarà affrontato con riferimento a un'area per la quale mancano indagini paleografiche di ampio respiro¹³: il gruppo dei territori appartenuti al regno di Arles-Borgogna e in particolare quelli toccati, nei secoli XII e XIII, dall'influenza politica della dinastia sabauda. Territori che formavano una sorta di mezzaluna alle cui estremità si trovavano da un lato la zona dell'attuale Savoia, con le valli alpine (Maurienne e Tarentaise) che su essa convergono, dall'altro la parte occidentale della diocesi di Sion e la valle d'Aosta, passando attraverso l'area lemanica¹⁴. L'interesse per questo spazio è giustificato, oltre che dall'assenza di studi mirati, anche dalla vasta pluralità di tipi documentari riscontrabile nei secoli centrali e finali del

9 I territori meglio indagati da questo gruppo di studi sono indubbiamente quelli toscani: CECCHERINI 2008; CECCHERINI 2010; DE ROBERTIS 2010; DE ROBERTIS 2012; GHIGNOLI 2013; CECCHERINI - DE ROBERTIS 2015; CECCHERINI 2016. Quanto alle ricerche italiane esterne allo spazio toscano, cfr. per esempio PANI 2018; CECCHERINI 2019.

10 DE ROBERTIS 2012, p. 223.

11 V. per la voluminosa bibliografia sul tema, quanto riportato in SMITH 2004, pp. 417-465.

12 Oltre che nei saggi citati sopra, alla nota 1, il tema della portata europea di queste trasformazioni è esplicitato in CECCHERINI - DE ROBERTIS 2018, pp. 169-172; POMARO 2008, pp. 113-118.

13 Ma è interessante l'approfondimento locale svolto in *Écrire et conserver* 2010.

14 Sulla costruzione del principato sabauda nei secoli XI-XIII cfr. soprattutto SERGI 1981; CASTELNUOVO 1990; SERGI 1995; DEMOTZ 2008; RIPART 2008.

medioevo. L'indagine qui condotta è intesa ad accertare i legami fra tre ordini di trasformazioni che modificarono in profondità quel mosaico di forme e culture documentarie e i cui primi segnali emersero, con sostanziale sincronia, durante la seconda metà del secolo XII.

Un primo fronte del mutamento riguardò la tipologia della documentazione e i presupposti della sua spendibilità¹⁵. La totale perdita di funzionalità degli ordinamenti circoscrizionali di ascendenza carolingia, in concomitanza con l'estinguersi della dinastia regia dei Rodolfingi (1032)¹⁶, fu seguita entro pochi decenni dalla forte contrazione, se non dal completo abbandono, dei vari tipi di *charta* che *entourages* di stampo cancelleresco, composti prevalentemente da chierici e attivi presso *civitates* e importanti monasteri, avevano sino allora prodotto a beneficio tanto dei privati quanto di vescovi e conti¹⁷. Dalla seconda metà del secolo XI era divenuta frequente, in tutta la regione, la produzione di documenti in forma di *notitia*, solitamente privi di elementi espliciti di convalida e di indicazioni circa l'identità dell'estensore, la cui credibilità poggiava tanto sulla sistematica enunciazione di testimoni e fideiussori quanto sull'osservanza di schemi formulari endemici¹⁸.

L'egemonia di questo tipo documentario non durò a lungo. All'inizio del secolo XII, i poteri comitali e vescovili – che sfruttavano l'ascendenza pubblica delle loro prerogative per ricomporre politicamente i territori dominati – incominciarono a produrre documenti dai caratteri ricercati, con grafie e strumenti di convalida parzialmente ricalcati sul «modello regio»¹⁹. A partire dalla metà di quel secolo emerse poi, nelle società locali, una generale insoddisfazione rispetto alle garanzie di credibilità che le *notitiae* non autenticate avevano sino allora offerto nella messa per iscritto dei negozi tra privati. I nuovi bisogni di spendibilità dei documenti produssero effetti eterogenei: in certi territori prossimi all'Italia quelle *notitiae* furono abbandonate a favore dell'*instrumentum* notarile²⁰; altrove furono dotate di un impianto certificatorio esplicito, ricorrendo a strumenti di convalida alloctoni già inglobati nella documentazione di vescovi e conti, come il sigillo e il chirografo²¹; in altri contesti ancora, il loro graduale superamento passò attraverso la messa a punto di tipi documentari inediti, come le

15 Al concetto di spendibilità, applicato ai documenti, è dedicato FISSORE 1988.

16 SERGI 2005; RIPART 2018.

17 A tali *entourages* è dedicato RÜCK 1983.

18 BUFFO 2018, pp. 36-50.

19 GHIGNOLI 2004, p. 661.

20 BUFFO 2016b, pp. 299-309.

21 BUFFO 2019a, pp. 175-185; CARBONETTI VENDITTELLI 2013; PARISSÉ 1986.

forme originali di *charta* redatte entro cerchie di stampo cancelleresco ad Aosta e a Sion²² e la documentazione dei *notarii* attivi dal 1200 circa in Savoia²³.

Un secondo elemento di trasformazione riguardò la fisionomia e lo statuto delle cerchie di redattori. Se, come abbiamo visto, tra la metà del secolo XI e la metà del XII gran parte della documentazione scritta nell'area per privati non recava la sottoscrizione dell'estensore, i tipi documentari affermatasi a partire dai decenni successivi comportarono solitamente un'esplicitazione della sua identità. Era anzi la legittimità stessa di quei tipi a basarsi sul rapporto univoco tra un certo gruppo di scribi e la peculiare forma documentaria da questo prodotta. Entro il 1200 tali gruppi – si trattasse di *entourages* con tendenza a strutturarsi in veri propri uffici cancellereschi o di cerchie più fluide, come quella dei *notarii* savoiardi – erano pervenuti a chiarire, oltre ai connotati fondamentali delle rispettive prassi scrittorie, anche i rapporti istituzionali con i poteri di tradizione pubblica, laici ed ecclesiastici²⁴. La formazione di *entourages* scrittori locali dallo statuto riconoscibile fu incentivata da conti e vescovi stessi, che dapprima (a fine secolo XII) individuaron figure di ufficiali presentati come *notarii* o *cancellarii* e incaricati della stesura dei documenti che li riguardavano²⁵, quindi (nei primi decenni del secolo XIII) incoraggiarono il ricorso dei privati alla sigillatura dei contratti da parte di curie comitali e *officialités* vescovili²⁶. La sistematizzazione delle prassi documentarie locali si accompagnò a un progressivo aumento quantitativo della produzione, riscontrabile a partire dall'inizio del Duecento e accelerato nei decenni centrali del secolo, quando presso i poteri comitali e vescovili nacquero nuove forme di documento amministrativo²⁷.

Mentre non è difficile cogliere i nessi tra il delinarsi di nuove cerchie scrittorie e il parallelo emergere di prassi e forme documentarie originali, risulta meno ovvio individuare i collegamenti possibili tra questi andamenti e una terza novità riscontrabile nell'area dalla seconda metà del secolo XII: la rottura della sostanziale uniformità grafica che aveva interessato la documentazione durante il secolo precedente. Entro i primi decenni dopo il Mille, i redattori legati a vescovi e monaste-

22 Il caso aostano è studiato in SCHIAPARELLI 1907; CENCETTI 1958; FISSORE 1996; BUFFO 2018. Su Sion: PARTSCH 1958; AMMANN-DOUBLIEZ 2008.

23 Uno studio diplomatico della documentazione di questi primi *notarii* savoiardi è in DUPARC 1965; CANCIAN 1987; CANCIAN 2000a; RÜCK 1990; BUFFO 2020.

24 RÜCK 1983; ANDENMATTEN 2011; AMMANN-DOUBLIEZ 2008.

25 Tali qualifiche, esplorate nei saggi citati alle tre note precedenti, sono oggetto specifico di studio in TRIBOLET 1968.

26 DUPARC 1965, p. 31; CHIAUDANO 1927; BUFFO 2019d, pp. 113-115.

27 ANDENMATTEN 2011 p. 16 s.; cfr. BERTRAND 2009, pp. 75-92.

ri avevano definitivamente abbandonato gli elementi di matrice corsiva (legature, forte inclinazione delle lettere) o suggeriti dalla documentazione regia (artificiosi prolungamenti delle aste) che erano frequenti nelle carte del secolo X. Avevano invece adottato modelli tardocarolini di maggiore posatezza, più affini a quello librario, con una tendenza alla progressiva spezzatura dei tratti curvi avvertibile dall'inizio del secolo XII²⁸. Il quadro di comportamenti grafici così delineatosi, tutto sommato omogeneo entro il contesto dell'arco alpino occidentale, si frammentò rapidamente poco prima del 1200. Tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, i redattori dei documenti comitali e vescovili, il personale delle cancellerie urbane, i vari gruppi di *notarii*, gli scribi delle curie sabaude e delle *officialités* ecclesiastiche adottarono una gamma di scritture che spaziava dalla sostanziale aderenza a stilemi librari a soluzioni corsive, passando attraverso rese più o meno *currentes* e inclinate o complicate con artifici mutuati dalla documentazione delle cancellerie maggiori. Una frammentazione che si protrasse lungo tutto il Duecento e oltre, anche perché quell'esplosione di forme non comportò lo sviluppo locale di scritture documentarie propriamente legate o «semi-legate»²⁹ fino almeno alla seconda metà di quel secolo, quando incominciò a diffondersi tra i notai un *modus scribendi* che rispecchiava una piena ristrutturazione in senso corsivo della catena di scrittura³⁰.

L'emergere, nei documenti dell'area, di orientamenti grafici divergenti da quelli librari era certo in linea con l'affermarsi su scala europea di un'opzione «corsiva o corsiveggiante»³¹: un andamento, come detto, ben noto ai paleografi, ma di cui si stenta, per l'area alpina occidentale, a comprendere puntualmente le già evocate «motivazioni extragrafiche» e le connessioni con le scelte dei redattori, a causa soprattutto di una desolante scarsità di fonti. La dispersione archivistica rimane estremamente elevata, in tutta la regione, sino ai decenni finali del secolo XII; una situazione analoga riguarda il patrimonio librario due-

28 Ad Aosta la convergenza di produzione documentaria e produzione di codici verso grafie morbide e di grande modulo si accompagnò a un ripensamento delle forme diplomatiche e a una 'ripulitura' grammaticale degli atti, secondo sviluppi riscontrabili anche in Italia (BUFFO 2018 pp. 68-71; cfr. NICOLAJ 1986, pp. 62-64). Trasformazioni culturali analoghe sembrano essere intervenute a Ginevra, ove l'uso di una carolina di grande modulo, dritta e con vistosi piedi, si riscontra nella documentazione del vescovo Federico (1032-1073; per esempio LOSANNA, Archives cantonales vaudoises [d'ora in poi ACVd], C.VII.a.71; v. TOGNI 2018); esiti grafici simili si riscontrano per esempio a Losanna (per esempio: ACVd, C.IV.3) e Sion (per esempio SION, Archives du Chapitre cathédral [d'ora in poi ACS], Tir. 41-3), in Maurienne e in Tarentaise (CHAMBÉRY, Archives départementales de la Savoie [d'ora in poi AD73], 3 G 86, n. 1; 3 G 116, n. 1).

29 I due concetti sono esplorati in POULLE 1982; POULLE 2007.

30 Sul tema delle catene di scrittura cfr. CASAMASSIMA 1988, pp. 131-140.

31 CENCETTI 1954, p. 222.

centesco degli enti religiosi, così come sono rare attestazioni di grafie non appartenenti a personale con mansioni scrittorie. Non riusciamo, così, a capire quali aspetti, quali livelli della scrittura abbiano agito come «tessuto connettivo»³² di una trasformazione grafica che toccò, con esiti vari, tutte le cerchie dell'area. Non sappiamo, per esempio, quale peso abbiano concretamente esercitato la circolazione di documenti solenni prodotti da poteri esterni, già caratterizzati dall'uso di elementi di tradizione corsiva³³, o la circolazione interna dei notai, portatori precoci di *modi scribendi* velocizzati. Risulta difficile, soprattutto, ricostruire l'emergere di opzioni corsive entro le scritture usuali, che già Schiaparelli indicava come fondamentale *humus* delle trasformazioni grafiche³⁴. Tali opzioni paiono pienamente metabolizzate in certi documenti contabili del terzo quarto del secolo XIII³⁵, mentre sono assenti in testi di tipo analogo redatti intorno al 1200, i quali tuttavia, in virtù della loro redazione in seno a collegi canonicali, potrebbero rispecchiare una formazione grafica dai forti contenuti librari, non in linea con quella di altre cerchie coeve di scriventi³⁶.

In questo saggio non si tenterà di ricostruire globalmente la genesi delle nuove culture scrittorie nell'area alpina occidentale. Si rifletterà piuttosto sul fatto che le geografie disegnate, sullo scorcio del secolo XII, dall'esplosione delle sperimentazioni grafiche rivelino l'esistenza di un legame possibile tra l'adozione di certi *modi scribendi* (più o meno canonizzati), l'appartenenza a una determinata cerchia scrittorica e la produzione di certe forme documentarie. La questione sarà affrontata esaminando le prassi di due tipi di *entourages* scrittori dalla fisionomia alquanto diversa: da un lato, gli uffici di stampo cancelleresco che si formarono presso alcune *civitates* e un monastero dell'area transgiurana; dall'altro lato la cerchia dei notai savoirdi che operarono, nel Duecento, alle dipendenze dei conti di Savoia.

I due gruppi differivano, anzitutto, per livello di compattezza e formalizzazione: i notai comitali furono a lungo una cerchia fluida, priva di una chiara organizzazione e di un coordinamento istituzionale interno; soltanto nel Trecento i Savoia si sarebbero dotati di un ufficio cancelleresco propriamente detto³⁷. Vi erano anche importanti differenze nei percorsi di formazione grafica degli scribi

32 ORLANDELLI 1956-1957, p. 97.

33 Con la parziale eccezione del caso losannese, su cui si concentra MOREROD 1995.

34 SCHIAPARELLI 1921, pp. 2-6.

35 Cfr. oltre, nota 73 e testo corrispondente.

36 Si pensi alle liste di redditi del capitolo cattedrale di Aosta, redatte verosimilmente da canonici appunto intorno al 1200 e caratterizzate da una grafia di stampo tardocarolino (AOSTA, Archivio del capitolo cattedrale [d'ora in poi ACAo], Tir. Char1 L.B1 D.007; Tir. Char4 L.2 D.001.1).

37 CASTELNUOVO 2011, pp. 215-219.

appartenenti ai due contesti. Per il personale delle cancellerie legate a *civitates* e monasteri, in gran parte proveniente dal clero, tali percorsi comportavano un apprendimento interno a scuole cattedrali e *scriptoria* monastici, che poteva eventualmente arricchirsi sfruttando un'itineranza fra sedi abbondantemente attestata per i centri qui in esame³⁸. La formazione dei notai, come vedremo, poteva svolgersi in gran parte al di fuori degli ambienti ecclesiastici e monastici ed era più autonoma rispetto al contesto finale d'uso dei loro saperi. La già lamentata frammentarietà delle fonti, così come degli studi prosopografici sui loro redattori, non permette di delineare una storia delle mutazioni grafiche nella regione alpina occidentale a partire dai percorsi di apprendimento, che per i contesti qui esaminati si possono in genere più supporre che ricostruire³⁹. Questo studio prenderà pertanto le mosse direttamente dall'osservazione del panorama grafico superstite – la cui presentazione darà necessariamente ampio spazio alla descrizione delle morfologie, sinora mai eseguita – e dalla ricerca delle sue connessioni con i quadri istituzionali e giuridici e le strutture sociali.

2. 'Stili' cancellereschi: i casi di Sion, Aosta e Saint-Maurice

La diplomatica del Novecento ha interpretato il moltiplicarsi delle menzioni di *cancellarii* nelle *civitates* dell'area transgiurana, riscontrabile poco prima del 1200, come un ritorno in funzione o come una definitiva messa a punto degli *entourages* cancellereschi che in quelle stesse zone avevano prodotto carte nei secoli X e XI⁴⁰. Ricerche più recenti hanno mostrato l'inconsistenza di una tale lettura continuista: le cancellerie formatesi sullo scorcio del secolo XII avevano funzionamenti e statuti istituzionali molto diversi rispetto ai gruppi di *cancellarii* del medioevo centrale⁴¹. La genesi dei tipi di carta che esse producevano, poi, fu strettamente collegata al profondo ripensamento dei criteri di spendibilità degli atti, intervenuto come si è detto nel pieno secolo XII, e costituito, almeno sul piano delle tecniche di convalida, una rottura rispetto agli usi documentari precedenti. Analizzeremo qui le vicende grafiche di tre fra quelle cerchie cancelleresche, incentrate sulle città di Sion (esterna al dominio dei Savoia, ma al centro di una diocesi parzialmente ricompresa in esso) e di Aosta e sul monastero di Saint-Maurice d'Agaune: centri geograficamente prossimi,

38 Rosso 2016, pp. 500-503; AMMANN-DOUBLIEZ 2008, p. 28.

39 Una parziale eccezione è costituita da di Aosta (Rosso 2016, pp. 500-503).

40 Un esempio di tale approccio è SCHIAPARELLI 1907.

41 FISSORE 1996; BUFFO 2018, pp. 50-62.

appartenenti tutti alla provincia ecclesiastica della Tarentaise e caratterizzati dall'elevato grado di formalizzazione delle rispettive cerchie cancelleresche.

Le carte redatte dalla cancelleria di Sion tra l'ultimo quarto del secolo XII e il terzo del XIII, che sopravvivono in originale tra gli archivi di quella *civitas* e altri enti conservatori della diocesi, sono poco meno di 350; a esse si aggiunge il contenuto di alcuni frammenti di registri di cancelleria (il più antico è del 1255-1257)⁴². Più frammentaria e difficile da quantificare con esattezza è la produzione superstite, per quegli stessi anni, dei *cancellarii* e *vicecancellarii* aostani: è stato possibile individuare meno di cento *chartae Augustanae* originali del periodo tra l'Archivio capitolare di Aosta, l'Archivio di Stato di Torino e i fondi archivistici collegati alla prevostura del Gran San Bernardo, ma un esame puntuale degli archivi di famiglie laiche e di altri enti religiosi porterebbe senza dubbio alla luce ulteriori sopravvivenze⁴³; all'attività della cancelleria aostana vanno poi parzialmente ascritti alcune decine di *brevia recordationis* dei secoli XII e XIII⁴⁴. Un centinaio sono anche gli atti originali superstiti prodotti, sempre entro il terzo quarto del Duecento, dai *cantores* dell'abbazia di Saint-Maurice, conservati perlopiù presso l'ente stesso⁴⁵.

Nella documentazione di Sion e Aosta sembra forte la concomitanza, sullo scorcio del secolo XII, tra i mutamenti grafici e il consolidamento delle cancellerie urbane e dei loro tipi documentari. Osserviamo anzitutto il caso di Sion. Fu appunto durante l'ultimo quarto del secolo che in quella *civitas* si precisarono le funzioni di un *entourage* di scrittori di carte, subordinati a un *cancellarius* di solito appartenente al capitolo cattedrale e spesso reclutati entro il clero cittadino essi stessi; una piena fissazione del loro statuto ebbe luogo poco prima del 1200, quando l'episcopio investì i canonici del diritto di cancelleria⁴⁶. Nello stesso periodo si cristallizzò il tipo endemico di carta alla cui redazione tale cerchia attendeva. Il testo, che solitamente non era preceduto da alcun elemento protocollare esplicito, era introdotto dalla *notificatio* e chiuso dall'elenco dei testimoni, a cui seguiva la sottoscrizione del redattore, che comportava il sistematico riferimento alla delega da parte del cancelliere; un elemento caratteristico era l'inserimento dopo la sottoscrizione, anziché al termine del testo, della *sanctio* spirituale e materiale, a cui seguiva da ultimo la *datatio* eseguita con il millesimo e contenente

⁴² AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 68, 75.

⁴³ V. per esempio PERRIN 1974, I, p. XXX.

⁴⁴ A questo tipo documentario è dedicato BUFFO 2016a.

⁴⁵ Tale patrimonio è descritto in BUFFO cds.

⁴⁶ *Helvetia sacra* 2001, p. 279.

un riferimento ai nomi del re e del vescovo in carica⁴⁷. Diversamente dalle coeve notizie di negozi tra privati, sigillate dai vescovi di Sion *ad preces partium*⁴⁸, le carte della cancelleria sedunense non recavano elementi estrinseci di autenticazione.

Il nuovo tipo, attestato con queste forme dagli anni Ottanta del secolo XII, fu presto associato a grafie che, come stiamo per vedere, non erano del tutto in linea con quelle di altri documenti coevi. I primi *vicecancellarii* di Sion adottarono, con una sostanziale omogeneità di esiti, scritture fortemente dipendenti dai contenuti librari della loro formazione entro la scuola cattedrale, caratterizzate da una spezzatura dei tratti curvi più netta rispetto a quella sino allora usata nei documenti della chiesa sedunense⁴⁹, oltre che dalla complicazione del tratteggio con svolazzi in corrispondenza di alcune aste. Un esempio di tale *modus scribendi* è offerto dalle carte redatte da *Aimo*, cappellano vescovile, intorno al 1190 (Fig. 1); opzioni simili risultano praticate anche da scribi di poco successivi, come *Willelmus Branchiez*⁵⁰ e *Willelmus de Morgi*⁵¹.

Sebbene la formazione comune dei redattori abbia di certo favorito l'emergere di scelte grafiche uniformi, dagli anni intorno al 1200 compaiono anche indizi del tentativo di collegare il tipo documentario della carta sedunense a quello che – pur con le cautele suggerite in termini generali già da Cencetti, nella critica formulata sul punto al lavoro di Federici⁵² – potremmo definire come uno stile grafico⁵³ proprio, elegante e sempre più chiaramente distinto dai comportamenti scrittori usati in altri contesti. Una scelta utile, tra l'altro, ad ancorare quel tipo documentario in formazione a una tradizione grafica che, al pari di altri caratteri estrinseci, gli desse un'immediata riconoscibilità, imputandolo *ictu oculi* alla cerchia che di quella tradizione era portatrice⁵⁴.

47 Una descrizione diplomatica esauriente del tipo della carta sedunense è in AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 69-73.

48 BUFFO 2019d, p. 112.

49 V. per esempio il diploma, forse del 1168, conservato a SION, Archives du Chapitre cathédral [d'ora in poi ACS], Tir. 41-3.

50 ACS, *Litterae*, S.95.

51 ACS, *Litterae*, Th.1-A30.

52 CENCETTI 1954, p. 227.

53 Per una definizione del concetto di stile, con riferimento ai *modi scribendi* bassomedievali, cfr. CECCHERINI 2008, pp. 178-180.

54 Riflessioni sull'uso di grafie distintive, ricercate, come «signe d'identité et d'authenticité quant à l'auteur et à la provenance de l'écrit» sono in NICOLAJ 2007, p. 14; cfr. sullo stesso tema CENCETTI 1948, p. 28 s. Di «écritures identitaires» parla BERTRAND 2015, pp. 199-242; cfr. i casi esaminati in POULLE 2007; VIDESOTT 2010; SMITH 2008. Funzioni analoghe sono state riscontrate, per segni non alfabetici, in TOCK 2005, pp. 172-181, 187-190.

Si osserva, anzitutto, come le grafie delle più antiche carte di cancelleria siano diverse da quelle dei documenti di altra natura redatti a Sion negli stessi anni, che si presentano alquanto eterogenee, talvolta saldamente ancorate agli usi librari ma nella maggior parte dei casi meno posate e più sensibili a innovazioni riscontrabili, in quel periodo, anche in *entourages* scrittori di altre regioni europee⁵⁵: rese *currentes* del tratteggio della *littera moderna*, un'accentuata inclinazione verso sinistra, terminazioni più esuberanti⁵⁶. La consapevolezza dell'abbinamento possibile tra la redazione di carte del tipo cancelleresco sedunense e un certo atteggiamento grafico pare essere dimostrata, poi, dalla sopravvivenza di documenti appartenenti ad altri tipi ma redatti dagli stessi *vicecancellarii*, che in questi casi potevano abbandonare il consueto tratteggio dritto e posato per adottare grafie più agili, ancorché relativamente sorvegliate. Il già menzionato *Aimo*, per esempio, che negli anni 1188-1189 redasse anche notizie chirografe munite del sigillo vescovile, oscillò tra la continuità grafica con la scrittura usata nelle carte⁵⁷ e il moderato impiego di forme meno strettamente aderenti al modello librario: forme che presentano lettere più inclinate a sinistra e talvolta con terminazioni a proboscide, mentre le aste delle *p* si incurvano rientrando verso sinistra (Fig. 2).




Fig. 1. *Aimo vice Willelmi cancellarii*, 1190 (ACS, Tir. 23-1).




Fig. 2. *Aimo episcopi capellanus*, 1189 (ACVd, C.IV,j.1).

⁵⁵ BISCHOFF 1992, pp. 198-200.

⁵⁶ Cfr. per esempio la grafia di un atto del vescovo Landrico di Sion del 1209, che è di piccolo modulo, inclinata verso sinistra e ricca di svolazzi in corrispondenza delle terminazioni delle aste (SAINT-MAURICE, Archives de l'abbaye [d'ora in poi AASM], CHA/47/3/2).

⁵⁷ AASM, CHA/60/1/4; CHA/36/1/1.

La connessione tra specializzazione tipologica e differenziazione grafica⁵⁸ delle carte sedunensi divenne chiara nei decenni iniziali del Duecento, quando scribi della cancelleria come *Willelmus* (attivo negli anni Dieci) conferirono un maggiore dinamismo alla loro scrittura pesante e dritta. Facendo salvo l'ancoraggio ai riferimenti librari nei corpi delle lettere, essi enfatizzarono con prolungamenti sinuosi le aste delle *d* e le terminazioni verso il basso, che formano proboscidi⁵⁹. Crebbe il divario di posatezza tra la grafia delle carte sedunensi e quelle usate in altri tipi di atti, che andavano incamminandosi verso opzioni corsive. Opzioni adottate non solo in vari documenti prodotti, in quegli anni, da poteri locali interlocutori della chiesa di Sion⁶⁰, ma anche in seno alla documentazione dell'episcopio redatta in forma di lettera, per la quale si ricorse, soprattutto dagli anni Trenta e Quaranta, a una sorta di *littera minuta* via via più agile, in cui il ritorno al livello del rigo dopo aver tracciato le aste di *d*, *p* e *s* è eseguito senza stacchi di mano, dando forma a occhielli (Fig. 3)⁶¹. Anche in questa fase gli scribi della cancelleria, quando impiegati nella stesura di brevi notizie e lettere vescovili, complicarono il tratteggio inserendovi, a scopo essenzialmente calligrafico, elementi di tradizione corsiva, senza che le grafie così formate risultassero in effetti più rapide o in qualche modo legate. Per esempio, una patente vescovile redatta entro quella cerchia nel 1238 è caratterizzata dall'innesto, sui corpi delle lettere aderenti come sempre a stilemi librari, di aste i cui ampi e sinuosi prolungamenti danno luogo a occhielli nelle *d*, nelle parti superiori e inferiori di molte *f* e *s* e nelle *p*, il cui tratto discendente compie una curva che riporta la penna al livello del corpo della lettera (Fig. 4).

La cristallizzazione dello stile grafico abbinato alle carte della cancelleria appariva completa verso il secondo quarto del Duecento, in parallelo con il definitivo stabilizzarsi di altri caratteri estrinseci di quel tipo: le misure dei supporti scrittori, sistematicamente confezionati in forma quasi quadrata e con una vistosa rigatura orizzontale e verticale; la *mise en page*, priva di stacchi e intesa a conferire al foglio un aspetto di pieno e fitto riempimento. Si precisò del tutto anche il funzionamento interno della cancelleria, che dai decenni centrali del Duecento prevedeva l'opera simultanea di più scribi distribuiti tra

58 CHERUBINI - PRATESI 2010, p. 493.

59 Per esempio: ACS, Th. 51-12.

60 Cfr. per esempio una lettera indirizzata da Aimone, signore di Faucigny, al vescovo di Sion (databile fra il 1206 e il 1237), conservata in ACS, Tir. 12-1.

61 Cfr., oltre al documento in immagine, la grafia decisamente corsiva di un atto del vescovo di Sion Enrico del 1248 (BOURG-SAINT-PIERRE, Archives du Grand-Saint-Bernard [d'ora in poi AGSB], ooK/1/o/4764). Su funzionamenti di questo tipo cfr. BISCHOFF 1992, p. 199 s.




Fig. 3. Scriba anonimo collegato all'episcopio di Sion, 1234 (ACS, Tir. 45-3).




Fig. 4. Scriba anonimo collegato all'episcopio di Sion, 1238 gennaio 31 (ACS, Tir. 20-15).

un ufficio centrale e le varie località della diocesi, oltre alla tenuta sistematica di registri⁶². La piena fissazione del *modus scribendi* cancelleresco risulta chiara se si osservano, da un lato, la grafia di un *Willelmus* attivo nella cancelleria durante gli anni Quaranta, caratterizzata come sempre dal tratteggio relativamente pesante e di matrice libraria dei corpi delle lettere, a cui fanno riscontro un uso sorvegliato di riccioli a chiusura delle aste discendenti, una lieve flessione verso destra delle terminazioni delle aste ascendenti e l'inclinazione a sinistra della *s* quando non in fine di parola (Fig. 5); dall'altro la scrittura, appena più morbida ma sostanzialmente analoga, che i suoi successori avrebbero usato, negli anni Ottanta, per la stesura dei registri della cancelleria (Fig. 6).

È possibile confrontare la genesi della grafia delle carte sedunensi con le parallele vicende del *modus scribendi* della cancelleria aostana, che ebbe tuttavia un'evoluzione meno lineare rispetto a quello di Sion e non pervenne alla canonizzazione riscontrabile in quella sede⁶³. Il tipo documentario che nel Duecento sarebbe stato definito *charta Augustana*, appannaggio di *cancellarii* e *vicecancellarii* cittadini redattori di atti per privati, si formalizzò a metà del secolo XII. Fu allora che ebbero luogo, da un lato, una polarizzazione della documentazione aostana relativa a negozi privati fra il tipo del *breve recordationis* non sottoscritto (per prestiti, locazioni e donazioni a enti religiosi) e, ap-

⁶² Sui *levatores chartarum* cfr. AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 110-117.

⁶³ Le informazioni di seguito riportate sulla genesi di uno 'stile' cancelleresco ad Aosta sono il frutto di un ampliamento degli spunti espressi in BUFFO 2019b.




Fig. 5. *Willelmus notarius*, 1241 agosto 27 (ACS, Th 51-45).




Fig. 6. Scriba anonimo della cancelleria sedunense, c. 1280 (ACS, MIN/A/o/1, f. 102v).

punto, la *charta*, con duplice redazione su *recto* e *verso* (per donazioni, vendite e permutate); dall'altro lato, una trasformazione dello statuto dei redattori, che adottarono il titolo di *Auguste cancellarius*, ancorato genericamente alla *civitas* anziché a uno dei due poteri di tradizione pubblica, vescovile e comitale, allora in lotta per il predominio politico e istituzionale sulla valle⁶⁴.

Il lungo cancellierato di *Stephanus*, verosimilmente un canonico della cattedrale (circa 1149-1190)⁶⁵, segnò una rottura rispetto alle abitudini grafiche degli scribi dell'area, incentrate sull'uso di una tarda carolina fortemente imparentata con la coeva produzione libraria degli *scriptoria* aostani⁶⁶. Di quella grafia *Stephanus* conserva soprattutto il grande modulo; ormai proprie della minuscola di transizione sono la relativamente accentuata spezzatura dei tratti curvi e le aste poco pronunciate; estranee alle grafie librarie del periodo sono la leggera curvatura dei tratti verticali e la vistosa inclinazione verso sinistra. Il tratteggio, che prevede chiaroscuri ma è generalmente alquanto pesante, è movimentato dai

⁶⁴ Queste vicende sono ricostruite in BUFFO 2018, pp. 50-62.

⁶⁵ BARBERO 2000, p. 44 sg.

⁶⁶ Cfr. per esempio, dell'ultimo quarto del secolo XI: TORINO, Archivio storico dell'Ordine mauriziano, *Scritture della casa de' Santi Nicolao e Bernardo d'Aosta* [d'ora in poi ASOM, *Aosta*], *Territorio d'Aosta riguardante il priorato di S. Giacomo e diverse, Scritture senza data*, m. 1, n. 7. Della prima metà del secolo XII: ACAO, Tir. Par. 1, L.CR.D.002; Tir. Char. 1, L.B4.D.001; Tir. Char. 2, L.A.D.003; AOSTA, Archivio capitolare di Sant'Orso, *Chartae Augustanae*, 1; AOSTA, Archivio storico vescovile, m. 164, nn. 7 s., 100; ASOM, *Aosta, Prevostura diverse, Senza data*, m. 3, n. 80. Sul parallelismo con i codici cfr. BUFFO 2018, pp. 66-73.




Fig. 7. [Stephanus Auguste cancellarius], secolo XII seconda metà (ASOM, Aosta, Territori di Etroubles e Stipule, Senza data, marzo 1, n. 10).




Fig. 8. Petrus dictus Auguste cancellarius, 1191 settembre (ASTo, Corte, Paesi, Duché d'Aoste, marzo 14, n. 1).

riccioli che i tratti finali delle *b* e, a fine parola, delle *i* formano richiudendosi verso sinistra sotto il rigo (Fig. 7). *Stephanus* ebbe un ruolo centrale non solo nella piena formalizzazione del tipo della *charta Augustana*, ma anche nella messa a punto di una produzione documentaria solenne, con caratteri di forte originalità, collegata all'episcopio, le cui potenzialità legittimanti furono spese nell'ambito della concorrenza istituzionale con i Savoia⁶⁷. Non si può escludere del tutto che il *pastiche* grafico da lui usato, distante da altre scritture attestate nella regione, servisse anche a sottolineare i connotati 'speciali' delle inedite forme documentarie che andavano sviluppandosi intorno alla chiesa aostana.

Tanto l'immediato successore di *Stephanus* (*Petrus*, attestato negli anni Novanta) quanto i *vicecancellarii* che si avvicendarono, da inizio Duecento, nella redazione di *chartae Augustanae* si sforzarono di conferire a quel tipo documentario una veste grafica improntata a una sostanziale posatezza ma aperta all'impiego sorvegliato di alcuni artifici di ascendenza corsiva, già riscontrabili in *Stephanus*. Le lettere formate da *Petrus*, per esempio, risentono maggiormente del modello librario nella morfologia del corpo, ma restano moderatamente inclinate verso sinistra e le loro terminazioni (soprattutto quelle verso il basso di *f*, *p* e *s* e dell'asta delle *d*) sono prolungate con esiti calligrafici (Fig. 8).

Le grafie dei vicecancellieri aostani del pieno Duecento presentano differenze individuali più marcate rispetto a quelle degli scribi sedunensi. *Petrus*,

⁶⁷ BUFFO 2016a, pp. 224-236.




Fig. 9. *Petrus gerens vicem Guidonis cancellarii*, 1212 marzo (ASTo, Corte, Paesi, Duché d'Aoste, mazzo 14, n. 7).




Fig. 10. *Iohannes gerens vices Guidonis cancellarii*, 1223 aprile (ASTo, Corte, Paesi, Duché d'Aoste, mazzo 14, n. 13).

Iohannes e *Turumbertus* – i tre principali redattori impegnati in tempi diversi alle dipendenze del cancelliere *Guido* (1212-1259) – procedettero, con esiti differenti, nella direzione di un inglobamento di artifici corsivi entro forme in linea con le opzioni librarie, accentuando ancora le chiusure a ricciolo delle aste discendenti⁶⁸ e le terminazioni a proboscide (Figg. 9 e 10). Malgrado le divergenze individuali, l'insieme delle loro sperimentazioni rispecchia una consapevole oscillazione all'interno di un *modus scribendi* coerente, che caratterizzò sul lungo periodo l'aspetto estrinseco della *charta Augustana* rispetto alle altre forme documentarie in uso nella regione.

È quanto emerge se confrontiamo la pur variegata veste grafica delle *chartae Augustanae* della prima metà del Duecento con le scritture degli atti coevi redatti per l'episcopio di Aosta e per altri poteri della diocesi: per il primo decennio del secolo si conservano atti vescovili redatti con una grafia ricca di artifici corsivi e di grande modulo, forse ispirata a quella della documentazione pontificia⁶⁹; atti scritti negli anni Venti per la prevostura del Gran San Bernardo adottano una *textualis* dritta, fortemente compressa e spezzata, complicata con esuberanti terminazioni a bandiera e a proboscide⁷⁰; nel decennio succes-

⁶⁸ L'asta della *p*, per esempio, è chiusa in *Petrus* da un piede ornamentale, in *Iohannes* da un ricciolo tendente a sinistra, in *Turumbertus* da uno tendente verso destra (BUFFO 2019b, p. 248).

⁶⁹ BUFFO 2016a, p. 241.

⁷⁰ ASOM, *Aosta, Prevostura diverse, Senza data*, m. 3, n. 87; AGSB, E/2/o/204.

sivo una *littera minuta* dal tratteggio pesante, con inclinazione verso sinistra, compare in documenti redatti per la prevostura di Saint-Gilles di Verrès⁷¹. La diversità tra il *modus scribendi* cancelleresco e gli usi grafici della maggior parte degli scriventi valdostani coevi emerge anche dal confronto con le grafie legate riscontrabili, sempre nella prima metà del Duecento, in contesti che si collocavano ai margini della produzione di documenti giuridici, come una breve lettera indirizzata al prevosto del Gran San Bernardo dal visconte di Aosta nel primo decennio del secolo⁷² o le note contabili redatte, entro gli anni Cinquanta, dal *magister* Pierre de Derby, canonico aostano: testi, questi ultimi, il cui aspetto grafico denota una piena ricezione, nell'ambito di un esercizio non professionale della scrittura, di un *modus scribendi* che prevedeva un modulo particolarmente minuto e un'abbondanza di movimenti sinistrogiri, usati per tracciare le *d* con un solo tratto o per eseguire senza stacchi i segni abbreviativi a partire dai tratti finali delle lettere sottostanti⁷³.

Tanto ad Aosta quanto a Sion le potenzialità distintive dei comportamenti grafici degli *entourages* cancellereschi furono ampiamente sfruttate nella seconda metà del Duecento, quando le due città e le loro diocesi furono interessate dalla diffusione dell'*instrumentum* notarile. Benché notai alloctoni fossero attivi nella regione sin dai primi decenni del Duecento, per esempio come scribi al seguito dei conti di Savoia, le menzioni di professionisti locali si moltiplicano, per Aosta e il basso Vallese, a partire dagli anni Quaranta, per il medio Vallese e Sion dopo la metà del secolo. In entrambi i contesti, alcuni dei primi notai autoctoni operarono parallelamente come scribi delle cancellerie cittadine; tra quelli impiegati nella sola professione notarile, molti provenivano, al pari di quegli scribi, dal clero urbano o rurale⁷⁴. Come vedremo nel prossimo paragrafo, sin dalla sua apparizione nei territori sabaudi (intorno al 1200) l'*instrumentum* notarile fu caratterizzato da grafie normalmente distanti dalle coeve scritture librarie e destinate a orientarsi, dopo la metà del secolo, verso forme legate o «semi-legate».

Ad Aosta ebbero un doppio impiego, nel terzo quarto del secolo, il vicecancelliere *Turumbertus*, che fu anche «tabellio domni comitis Sabaudie», e

71 ASOM, *Aosta, Chiese dipendenti dalla prevostura di S. Bernardo nelle province di Ivrea, Torino e Vercelli, Provincia di Ivrea*, n. 14.

72 ASOM, *Aosta, Prevostura diverse, Senza data*, m. 3, n. 115.

73 ACAo, Tir. Char. L.Bi D.009. Sul personaggio cfr. Rosso 2016, p. 501 s.

74 Per Sion cfr. AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 200-232; PARTSCH 1957, p. 64 s.; per Aosta oltre, nota 78 s. e testo corrispondente.

nell'ultimo quarto *Dionisius de Sala*, attivo anche come «publicus notarius»⁷⁵. Mentre scribi attivi su entrambi i fronti come *Turumbertus* applicarono all'*instrumentum* lo stile relativamente posato delle *chartae Augustanae*⁷⁶, i notai-chierici estranei alla cancelleria adottarono in maniera compatta grafie veloci, affini a quelle parallelamente usate dai notai savoirdi: negli anni Sessanta e Settanta, per esempio, la scrittura di *Amedeus de Donacio*, notaio e «clericus Augustensis», presentava *d* con ampio occhiello e *a* con chiusura sommitale a cappello⁷⁷, mentre il suo collega *Iacobus de Turre* proponeva un uso sistematico di occhielli, ricavati a partire dalle terminazioni a bandiera delle aste ascendenti e da quelle a proboscide delle discendenti⁷⁸. La produzione di *chartae Augustanae* – che pure, nei decenni finali del secolo, risentì di un'esecuzione via via più rapida e meno in linea con modelli librari – restò in generale poco sensibile a opzioni grafiche legate, se si escludono le sperimentazioni di vicecancellieri come *Iacobus*, attivo nel biennio 1275-1276⁷⁹. Ancora negli anni iniziali del Trecento, la grafia di scribi della cancelleria come *Bonifacius* risultava sostanzialmente conforme al *modus scribendi* dei vicecancellieri duecenteschi, con un tratteggio dritto e pesante, che comportava sorvegliati prolungamenti a proboscide delle aste discendenti ed escludeva il ripiegamento a bandiera di quelle ascendenti⁸⁰.

Particolarmente interessanti risultano poi le vicende di Sion, ove la coesistenza di *instrumentum* e carta di cancelleria produsse, nella seconda metà del Duecento, situazioni di digrafia in seno alle esperienze individuali dei singoli scribi. Come ad Aosta, anche qui molti dei primi notai autoctoni furono chierici e alcuni risultano parallelamente attivi nell'ambito della cancelleria⁸¹; in quest'ultimo caso si riscontra più volte un'oscillazione tra stile cancelleresco e scritture corsive di matrice notarile, a seconda del tipo di documento prodotto. Interessante risulta il confronto tra le grafie impiegate dal *magister Martinus*, canonico, notaio e ufficiale della cancelleria, in un registro da lui compilato per quell'ufficio (a partire dal 1277)⁸² e nei propri registri di abbreviature (dal 1272)⁸³. La grafia del registro di cancelleria, in cui pure la spezzatura particolar-

75 SCHIAPARELLI 2007, p. 343 s., nn. 7, 13.

76 ASOM, *Aosta, Territorio di Etroubles e Stipule*, m. 1, n. 19.

77 *Ibidem*, m. 1, n. 21.

78 *Ibidem*, m. 1, n. 23.

79 *Ibidem*, m. 1, n. 27.

80 TORINO, Archivio di Stato [d'ora in poi ASTo], *Corte, Paesi, Duché d'Aoste*, m. 14, n. 56.

81 Cfr. le loro schede prosopografiche in AMMANN-DOUBLIEZ 2008 pp. 200-232.

82 ACS, MIN/A/3 bis.

83 *Ibidem*, MIN/A/2, 2 bis.

mente forte dei tratti curvi riflette una maggiore rapidità di esecuzione, risulta pienamente in linea con il *modus scribendi* posato delle carte sedunensi (Fig. 11). Le abbreviature, invece, presentano una scrittura corsiva in cui l'intento di forte velocizzazione ha come risultato una trasformazione della catena grafica. Abbondano, in questa scrittura, soluzioni ora propriamente legate (come per il gruppo *-nir-* in *venire*, eseguito senza stacchi di mano), ora «semi-legate» (per esempio, in *centum* la *-e-* si disarticola in due parti legate rispettivamente ai tratti finale della *c* e iniziale della *n*); i tratti sono spesso connessi *virgulariter et inferius*, secondo le nuove abitudini grafiche allora in forte diffusione in vari contesti europei⁸⁴; sono numerosi gli occhielli e le terminazioni a proboscide; la spezzatura è più accentuata rispetto al registro di cancelleria e la scrittura tende a distendersi orizzontalmente seguendo i rapidi movimenti della mano (Fig. 12). È netta anche la distanza tra le due grafie usate intorno al 1300 nei *munda* redatti dal chierico *Amedeus de Reyna*, come notaio (fortemente spezzata e ricca di occhielli formati da movimenti sinistrogiri) e come scriba di cancelleria (senza occhielli né terminazioni a bandiera, con sorvegliati prolungamenti a proboscide delle aste discendenti)⁸⁵.




Fig. 11 *Martinus scriptor*, 1277 (ACS, MIN/A/3 bis, f. 5r).




Fig. 12. *Martinus de Seduno, aule regie et sacri palatii publicus notarius*, 1280 febbraio 19 (ACS, MIN/A/2, f. 33r).

⁸⁴ CASAMASSIMA 1988, p. 132 s.

⁸⁵ Si vedano gli *specimina* riprodotti in AMMANN-DOUBLIEZ 2008, tav. 35 s.

Situazioni di questo tipo non possono non ricordare le esperienze, contemporanee, di certi notai italiani – soprattutto quelli toscani studiati, sotto questo profilo, da Irene Ceccherini – che applicavano al ventaglio delle varianti grafiche padroneggiate scelte di stile orientate ora verso una resa posata, ora verso opzioni *currenti calamo*, selezionate sulla base del grado di solennità attribuito ai singoli atti⁸⁶. Diversamente da costoro, tuttavia, gli scribi delle due *civitates* qui esaminate ebbero comportamenti collegati solo in minima parte a scelte individuali e sottoposti, invece, anzitutto a logiche d'ufficio. Tanto a Sion quanto ad Aosta, l'osservanza prolungata di orientamenti grafici distintivi – pienamente formalizzata la «écriture identitaire»⁸⁷ sedunense, fluido ma coerente il *modus scribendi* aostano – contribuiva a fornire alla produzione delle cancellerie locali dei connotati estrinseci di specificità e riconoscibilità che erano il *pendant* delle altrettanto forti peculiarità intrinseche. All'esigenza di sottolineare, con una veste grafica speciale, l'autonomia delle due cancellerie sul piano della produzione documentaria dovette corrispondere un investimento di lungo periodo sulla formazione grafica degli scribi, che, seppure facilitato dalla continuità del loro reclutamento in seno al clero cittadino, passò probabilmente anche attraverso l'acquisizione di spunti esterni e, soprattutto, non ebbe caratteri di scontatezza. Lo dimostra il raffronto tra i casi di Sion e Aosta e quello di un terzo centro in cui si sviluppò, nel periodo qui in esame, una cerchia di stampo cancelleresco composta da religiosi, attiva nella redazione di atti per privati: l'abbazia di Saint-Maurice d'Againe.

L'ente, sottoposto al controllo dei Savoia sin dal secolo XI, si trovava all'estremità occidentale della diocesi di Sion e intrattenne con i vescovi di quella città rapporti alterni di collaborazione e concorrenza istituzionale, nell'ambito della lunga dialettica tra espansione sabauda e consolidamento signorile dell'episcopio⁸⁸. Dalla metà del secolo XI la comunità monastica, che dapprima aveva espresso una cerchia propria di *cancellarii*, aveva ripiegato sulla produzione interna di documenti in forma di *notitia*, solitamente privi di sottoscrizioni e di elementi espliciti di convalida⁸⁹. Quando, dai decenni finali del secolo XII, si intensificò la ricerca di nuovi strumenti per l'autenticazione degli atti, i religiosi di Saint-Maurice (ora canonica agostiniana) oscillarono tra il ricorso all'*auctoritas* dei vescovi di Sion e intermittenti rivendicazioni di un'autonomia certifi-

86 Cfr. soprattutto i casi presentati in CECCHERINI 2008.

87 BERTRAND 2015, pp. 199-242.

88 RIPART 2015, pp. 157-183.

89 RÜCK 1983, p. 239 s.

catoria⁹⁰. La situazione mutò nel secondo quarto del Duecento, nel contesto di un potenziamento della signoria abbaziale favorito dall'intensificarsi della collaborazione politica con i Savoia: dagli anni Trenta i canonici di Saint-Maurice produssero sistematicamente *notitiae* munite del sigillo canonico, che presto incominciarono a riguardare anche negozi tra privati in cui non era coinvolta l'abbazia, sostituendosi in parte alle carte sedunensi⁹¹. Nel 1245, poi, il conte di Savoia Amedeo IV riconobbe ai *cantores* dell'abbazia l'autorità esclusiva di confezionare «cartas seu publica instrumenta» entro i domini sabaudi di Chiabese, Vallese e Entremont⁹². A partire dagli anni Cinquanta, quei *cantores* incominciarono a sottoscrivere la documentazione sigillata dai canonici con titoli di ascendenza cancelleresca quali *cantor et cancellarius publicus ecclesie Agaunensis*⁹³. Nel terzo quarto del secolo, infine – in parallelo con il graduale precisarsi dell'organizzazione del personale incaricato della stesura degli atti, coordinato dai *cantores*-cancellieri⁹⁴ – divenne abituale la copia degli atti stipulati tra privati nei territori circostanti l'abbazia entro un registro (chiamato in tempi moderni *Minutarium maius*) con funzione di garanzia, assicurata dall'*auctoritas* abbaziale, della veridicità del loro contenuto⁹⁵.

Diversamente dai casi di Aosta e Sion, il consolidamento dell'apparato cancelleresco collegato a Saint-Maurice e la fissazione delle sue prassi non comportarono la messa a punto di un *modus scribendi* caratteristico. La documentazione prodotta dai religiosi entro gli anni Quaranta del Duecento ha grafie che ricalcano la *littera moderna* e tradiscono l'importanza della componente libraria nella formazione grafica dei redattori⁹⁶. A partire dal decennio successivo compaiono invece, per poi generalizzarsi, scritture ispirate a modelli documentari, tributarie dei comportamenti grafici dei notai, che come detto avevano incominciato da alcuni anni ad affacciarsi sulla regione. L'apertura a soluzioni grafiche con componenti corsive è già riscontrabile nei documenti redatti, negli anni Cinquanta, dal *cantor Petrus*: all'aspetto sorvegliato di un suo documento del 1251, che ha una scrittura vicina a quella delle coeve carte della cancelleria

90 Come l'attribuzione al cantore *Aymo* del titolo di *cancellarius*, circoscritta a un solo atto (AASM, CHA/34/1/4).

91 AASM, CHN/24/2/1. Sul contesto politico cfr. ANDENMATTEN 2005, pp. 65-138.

92 BECCI 1977, III, pp. 277-278, n. 141.

93 AASM, CHA/60/1/10.

94 AMMANN-DOUBLIEZ 2008, p. 137.

95 PARTSCH - THEURILLAT 1972, pp. 1-18; AMMANN-DOUBLIEZ 2008, pp. 135-147.

96 Per esempio AASM, CHA/21/1/1; CHA/33/1/1; CHA/44/1/5.

di Sion⁹⁷, si contrappone la rapidità di esecuzione di un documento del 1257, in cui *Petrus* chiude con occhelli le aste di alcune *d* e *s* (Fig. 13). Distante da stilemi librari è la grafia usata nel decennio successivo dal suo successore *Iacobus*, che optò sistematicamente per una forte sproporzione tra corpo minuto delle lettere e aste esuberanti (Fig. 14)⁹⁸.




Fig. 13. *Petrus cantor Agaunensis*, 1257 settembre 14 (AASM, CHA/33/1/2).




Fig. 14. *Iacobus cantor ecclesie Agaunensis*, 1267 maggio (AASM, CHA/17/3/1).

Entro l'ultimo quarto del Duecento risultava totale l'uniformità tra le grafie della documentazione abbaziale e i *modi scribendi* dei notai del basso Vallese. Lo si riscontra, per esempio, nei documenti di *Iohannes Fabri* di Saint-Maurice: un chierico che operò negli anni Novanta come notaio libero professionista, redattore di carte per la cancelleria abbaziale e scriba per la *curia* sabauda del Chiablese e che, diversamente dai coevi notai-chierici impiegati a Sion anche come scribi di cancelleria, non applicò la minima variazione grafica nel passaggio tra un impiego e l'altro⁹⁹. Pienamente assimilabili alle corsive notarili risultano poi, sempre a fine Duecento, quelle usate dai compilatori del già menzionato *Minutarium maius*¹⁰⁰.

⁹⁷ *Ibidem*, CHA/42/4/26.

⁹⁸ Oltre al documento in figura cfr. per esempio *ibidem*, CHA/17/3/2; CHA/19/5/11.

⁹⁹ Per esempio: *ibidem*, CHA/22/3/4; CHA/57/2/14.

¹⁰⁰ *Ibidem*, CHL/1.

3. La cerchia dei notai comitali: assenza di caratterizzazioni grafiche?

Nei secoli XII e XIII gli *entourages* deputati alla stesura di documenti per i conti di Savoia non seguirono un percorso evolutivo lineare, né sul fronte del rapporto tra scribi e potere comitale né su quelli della formalizzazione e della specializzazione delle cerchie scrittorie. Fino agli ultimi decenni del secolo XII, la redazione degli atti comitali dipese pressoché interamente dal ricorso alle cerchie di scribi che esercitavano, nei vari settori del dominio sabauda, un'egemonia sulla produzione documentaria, come i notai in Piemonte, la cancelleria urbana ad Aosta, gli scribi di monasteri ed episcopi in area transalpina¹⁰¹. Poco prima del 1200 i conti, pur non abbandonando del tutto il rapporto con gli *scriptoria* ecclesiastici, incominciarono ad affidare una parte dei loro documenti politicamente più rilevanti a uno o più redattori, a essi legati da un rapporto di tipo funzionale¹⁰². L'impiego, tra gli altri, del titolo di *notarius comitis* per il primo di questi ufficiali documentato con chiarezza – *Mauritius*, attivo tra il 1189 e i primi anni del Duecento, apparentemente solo per i Savoia¹⁰³ – non comportò un avvicinamento della documentazione transalpina dei Savoia alle forme dell'*instrumentum* notarile. Sul piano delle scritture, *Mauritius* oscillò tra una minuscola di transizione di stampo librario (con sorvegliati prolungamenti a proboscide dei tratti discendenti di *i* e *s* a fine parola)¹⁰⁴, e rese più agili, che prevedevano anche l'inclinazione delle lettere verso sinistra¹⁰⁵. Soltanto a partire dai primi anni del Duecento è attestata l'attività in Savoia, alle dipendenze dei conti, di professionisti autoctoni che erano a tutti gli effetti notai e lavoravano parallelamente per clientele private; in alcuni casi, anche questi professionisti esplicitarono il proprio legame con il potere sabauda, usando titoli quali *notarius comitis* o *scriba comitis*¹⁰⁶.

La produzione di atti notarili, come si è detto, era iniziata in Savoia intorno al 1200. Gli atti di notai provenienti dall'area oggi corrispondente al dipartimento della Savoia, redatti prima del terzo quarto del Duecento e attualmente conservati in originale, sono poco meno di un centinaio e si riferiscono all'atti-

101 CANCIAN 2004, pp. 258-262; BUFFO 2019c, p. 288.

102 Cfr., oltre ai testi citati alla nota precedente, DUPARC 1965, p. 35 s.; ANDENMATTEN 2011, pp. 25-38.

103 DUPARC 1965, p. 35.

104 Cfr. per esempio ASOM, *Aosta, Diplomi de' duchi di Savoia ed altri principi*, m. 1, n. 6.

105 ACVd, C.II.2-2.

106 Cfr. la rassegna prosopografica in DUPARC 1965, pp. 36-39.

vità di circa trenta professionisti, la metà dei quali redassero documenti anche per i conti o per i loro familiari o ufficiali; non sopravvive, per quel periodo, alcun registro di imbreviature. Di là dalle numerose affinità con l'*instrumentum* italiano, i primi documenti dei notai savoirdi presentavano forti endemismi soprattutto sul piano della convalida: era normale, per esempio, l'impiego di due o più *signa* diversi, la cui funzione nell'ambito dell'impianto autenticatorio risultò chiarita solo nel pieno Duecento. Entro la metà del secolo i notai avrebbero acquisito una sostanziale preponderanza tra i redattori di documenti privati della regione¹⁰⁷.

Per valutare gli eventuali effetti, sul piano grafico, dell'impiego dei notai savoirdi come scribi comitali è opportuno dedicare qualche breve cenno alle loro scritture, che non sono state sinora oggetto di un'analisi sistematica. Esse coprono, è inutile dirlo, una gamma eterogenea, con una forte varietà di realizzazioni che è impossibile inquadrare entro un tipo grafico. Paiono tuttavia aver costituito, in generale, una relativa novità nel panorama grafico dell'area, che per tutto il secolo XII era stata caratterizzata da un predominante ricorso a minuscole di transizione posate, di ascendenza libraria, con un tratteggio pesante e un modulo grande¹⁰⁸.

I primi atti notarili presentano uno spettro di grafie distanti da quelle dei codici: il *ductus* è in genere rapido e meno elegante, benché gli adattamenti morfologici comportino raramente un'effettiva semplificazione o riduzione dei tratti; sono diverse le proporzioni tra corpo delle lettere (più minuto) e aste (più slanciate); talvolta compaiono occhielli e terminazioni a bandiera, che tuttavia rispecchiano, per il momento, più una complicazione artificiosa del tratteggio che una sua *currenti calamo*¹⁰⁹. Si osservi, per esempio, la grafia del notaio *Anselmus*, uno dei primi noti (fu attivo nel primo decennio del Duecento, tanto per i Savoia quanto per privati). Ha una forte inclinazione verso sinistra; le lettere sono formate da bastoncini giustapposti, con frequenti perdite di contatto fra i tratti che formano le *u*, le *m* e le *n* (ma senza esiti «semi-legati»): se il loro corpo ha un tratteggio compatibile con quello librario, le aste (soprattutto quelle di *f*, *p* e *s*) sono incurvate verso sinistra, mentre i tratti discendenti che poggiano sul rigo sono chiusi da vistosi piedi se interni alla parola, da terminazioni a proboscide per le *m* e le *n* poste a fine parola (Fig. 15). Scelte grafiche altrettanto distanti dai modelli librari sono riscontrabili nella documentazione

107 CANCIAN 1987, pp. 43-51; BUFFO 2020, pp. 23-27.

108 Cfr. sopra, nota 28.

109 Sul controverso nesso tra resa «legata» e velocizzazione della catena di scrittura, cfr. SMITH 2004, p. 439 s.; MASTRUZZO 1995, pp. 444-447; BERTRAND 2015, pp. 199-242.

notarile dei decenni immediatamente successivi, quando divenne sistematica la tendenza al rimpicciolimento del corpo delle lettere, all'allungamento e talvolta all'inarcamento delle aste, all'uso di terminazioni a proboscide (Fig. 16)¹¹⁰.




Fig. 15. *Anselmus notarius*, 1208 aprile 12 (AD73, SA 20, *Beaufort*, n. 2).




Fig. 16. *Willelmus notarius*, 1228 marzo 15 (AD73, SA 20, *Beaufort*, n. 3 bis).

Pur non essendo scontato che l'uso in Savoia di grafie inclinate e con elementi corsivi sia stato totale appannaggio di quella cerchia, è chiara la netta distinzione tra il *modus scribendi* notarile e il persistente ancoraggio agli stilemi librari della documentazione prodotta, durante la prima metà del Duecento, dagli scribi legati agli enti religiosi¹¹¹. È possibile che tale distanza si collegasse, in parte, alla divergenza dei rispettivi percorsi di formazione grafica: certo non possiamo escludere che l'apprendimento della scrittura da parte dei notai savoiani potesse passare anche attraverso un confronto con testi librari, che è anzi probabile per alcuni di essi¹¹²; ma è chiaro che almeno una parte dei loro saperi scrittori si formasse localmente entro contesti di bottega incentrati sulla produzione di documenti, collegati – come prova un'analisi di formulari e *signa* – a micro-culture documentarie locali ed estranei a scuole e *scriptoria* religiosi¹¹³.

L'impiego di notai reclutati in seno a questo gruppo da parte del potere sabauda ebbe ricadute di portata differente sui due piani delle forme diploma-

¹¹⁰ La si coglie per esempio in AD73, SA 20, *Beaufort*, nn. 3-3 ter.

¹¹¹ Per esempio: AD73, SA 33, *Yenne*, n. 1; AASM, CHA/1/2/7-1; CHA/1/2/6-1.

¹¹² V. oltre, note 117-119 e testo corrispondente.

¹¹³ BUFFO 2020; sulle specificità della formazione notarile di là dalle Alpi v. ZABBIA 2000.

tiche e delle grafie. Da un lato, i formulari e gli strumenti di convalida che essi impiegarono nei documenti scritti per i Savoia avevano spesso elementi di originalità rispetto alla produzione per clientele private e rispecchiavano gli esiti puntuali di un compromesso tra esigenze di spendibilità, autonomia professionale dei redattori e sottolineatura dell'*auctoritas* comitale¹¹⁴. Dall'altro, durante la prima metà del Duecento le grafie degli atti da essi scritti per i conti non si differenziarono da quelle usate nel resto della loro produzione. L'assenza della volontà, da parte dell'*entourage* sabauda, di caratterizzare i documenti comitali con una «écriture institutionnelle» propria – come accadeva invece, in quei decenni, intorno ad altri poteri europei¹¹⁵ – comportò anzi la compresenza, in seno a quella produzione, del *modus scribendi* notarile e, per quei documenti che ancora erano scritti presso chiese e monasteri, di scritture derivate da quelle dei codici¹¹⁶. I tentativi di inglobare le novità grafiche diffuse tra i notai entro forme più sorvegliate, che pure non mancarono e potrebbero certo essere stati favoriti dall'impiego principale dei loro protagonisti come notai comitali, rimasero limitati all'iniziativa di singoli scribi, che peraltro applicarono i loro risultati anche agli atti che scrivevano per privati.

La più interessante di queste iniziative individuali ebbe come protagonista *Iacobus Barberii*, un notaio comitale di lungo corso attivo con varie titolature fra gli anni Trenta e gli anni Settanta del Duecento. La molteplicità dei negozi da lui documentati come ufficiale sabauda favorì l'emergere, nei suoi atti, di un ampio ventaglio di soluzioni autenticatorie, basate sull'equilibrio dinamico tra sigillo comitale, *signum* e *completio*¹¹⁷. Non abbiamo notizie sulla sua formazione grafica, che ebbe probabilmente anche dei contenuti librari e che fu completata, durante il suo quarantennio di attività, da continui aggiustamenti e sperimentazioni. Le sue grafie – con un'eccezione significativa, che osserveremo tra poco – presentano in generale lettere dritte, i cui corpi si richiamano al modello della *textualis* sia per il tratteggio (addolcito con una resa più tonda rispetto alle grafie librarie) sia per la tendenza alla sovrapposizione¹¹⁸. Le aste, invece, sono eseguite secondo una gamma di soluzioni, più o meno contaminate con elementi di tradizione corsiva, che ricorda la pluralità di varianti ricostruita per notai toscani e friulani da Ceccherini e Pani¹¹⁹: *Iacobus* le dota spesso di sor-

114 Su tali oscillazioni cfr. BUFFO 2019c; CANCIAN 1975.

115 CECCHERINI 2019, p. 64.

116 V. per esempio i documenti citati sopra, alla nota III.

117 DUPARC 1965, p. 42; BUFFO 2019c, p. 293 s.

118 Il fenomeno è descritto in ZAMPONI 1988.

119 Cfr. i casi presentati in CECCHERINI 2008; PANI 2018.

vegliate terminazioni a proboscide e a bandiera, che possono formare occhielli ma hanno una funzione essenzialmente calligrafica, slegata da un'effettiva velocizzazione della scrittura (Figg. 17 e 18).




Fig. 17. *Iacobus sacri palatii et comitis Sabaudie notarius et scriptor*, 1238 maggio 29 (AD73, SA 20, *Beaufort*, n. 4/2).




Fig. 18. *Iacobus Barberii sacri imperii et comitis Sabaudie notarius et scriptor*, 1251 agosto 25 (AD73, SA 30, *Sainte-Hélène-du-Lac*, n. 1).

La corrispondenza tra l'evoluzione grafica dei documenti sabaudi e gli sviluppi del resto della produzione documentaria dell'area sembra divenire meno immediata dagli anni intorno al 1250, periodo in cui si avvertono segnali di una tendenza, da parte dei notai comitali, a sfruttare l'abbinamento possibile tra certi elementi grafici e certi tipi documentari, diversi dall'*instrumentum*. Si trattava, per i Savoia, di una fase di rapido consolidamento delle reti vassallatiche e degli apparati periferici di governo: sviluppi che incentivarono il delinearci di nuove prassi documentarie¹²⁰. Nel contesto di una diffusione ormai capillare dell'*instrumentum* entro i domini comitali, fu di preferenza ai notai che i Savoia ricorsero, senza più coinvolgere altre cerchie, per la redazione degli atti concernenti campagne di omaggi feudali e consegnamenti¹²¹ e probabilmente, dagli anni Cinquanta-Sessanta, anche dei più antichi cartulari contenenti copie di atti comitali e dei primi *computi* degli agenti periferici e dell'*hôtel* sabardo¹²².

¹²⁰ Il tema è esplorato in CASTELNUOVO 2007; CASTELNUOVO - GUILLERÉ 2000; ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2010.

¹²¹ ANDENMATTEN 2005, pp. 123-138.

¹²² Sui cartulari cfr. sopra, nota 122; sulla contabilità GAULIN - GUILLERÉ 1992; CHIAUDANO 1933.

La spinta alla centralizzazione favorì anche l'infiltrarsi delle comunicazioni tra i conti, i loro ufficiali locali e i poteri dominati, che sfruttarono con crescente intensità veicoli documentari basati sul modello epistolare, con connotati inediti sia sul piano diplomatico sia su quello delle grafie. Questi tratti emergono, per esempio, in un atto scritto nel 1247, per Amedeo IV, da *Jacobus Barberii* e relativo alla conferma di una donazione eseguita da un privato a favore del monastero di Hautcrêt¹²³. Il documento si presenta come una lettera patente; il notaio redattore rinuncia alla stesura della *completio* e, con una scelta inedita per il contesto sabauda, scrive semplicemente il proprio nome in prossimità della plica, secondo un uso di matrice cancelleresca. La grafia si differenzia rispetto a quelle adottate da *Jacobus* nei suoi atti precedenti e successivi: alcune delle terminazioni a bandiera, da lui normalmente usate a puro scopo calligrafico, si chiudono formando vistosi occhielli che riportano la penna sul punto d'attacco del tratto successivo, riducendo l'ampiezza degli stacchi di mano; occhielli sono eseguiti, in modo un po' goffo, anche nel tentativo di tracciare con un solo segno le *s* maiuscole (Fig. 19).

La scelta di usare, per i testi di brevi lettere e mandati, una grafia più «corsiveggiante»¹²⁴ di quella del resto della documentazione comitale appare confermata da altri documenti redatti in anni di poco successivi, privi di informazioni sui loro estensori: una lettera di Amedeo IV al vescovo di Tolosa, del 1251¹²⁵; una patente dello stesso conte, dell'anno successivo¹²⁶; un gruppo di tre mandati indirizzati nel 1257 da Pietro di Savoia ai propri ufficiali¹²⁷. *Jacobus Barberii* stesso avrebbe in seguito perfezionato le varianti corsive della propria grafia, impiegate con una resa più fluida in una patente del 1273¹²⁸.

Nel caratterizzare in senso corsivo quel settore della documentazione sabauda che più fortemente era collegato a un'evoluzione in chiave amministra-

123 ACVd, C. XXII. NF09947.

124 CENCETTI 1954, p. 222.

125 PARIGI, Archives nationales de France, J/310, n. 39. La lettera è scritta con una grafia non perfettamente allineata, che presenta occhielli in corrispondenza delle aste delle *p* e delle *s* e della parola per *nob(is)*, in cui il segno abbreviativo è eseguito prolungando e richiudendo su se stessa l'asta della *b*.

126 AD73, SA 32, *Tournon*, n. 1.

127 AASM, CHA/14/4/O02. La loro grafia, caratterizzata dalla forte spezzatura e dalla compressione laterale delle lettere, presenta numerosi adattamenti corsivi, come l'abolizione dei piedi, l'uso sistematico di terminazioni a bandiera nelle aste ascendenti e alla chiusura a cappello della parte superiore delle *a*, il ricorso frequente a legature, per esempio tra le prime due lettere della parola *abb(at)e*.

128 AD73, SA 27, *Miolans*, n. 2.

tiva delle comunicazioni tra il principe e i suoi interlocutori, i notai sabaudi ricalcarono le scelte eseguite dalle cerchie scrittorie vescovili, che entro il secondo quarto del Duecento avevano sviluppato, per mandati e brevi notifiche dei presuli ma anche per i documenti delle loro nascenti *officialités*, forme documentarie dai connotati inediti: la redazione su fogli pergamenacei molto più larghi che alti; l'applicazione del sigillo su un taglio orizzontale praticato nel margine inferiore; la semplificazione dell'escatocollo, privo di indicazione dell'estensore; e appunto l'uso di grafie speciali, ricche di legature¹²⁹.

Questi spunti verso la caratterizzazione grafica del tipo epistolare, emersi a metà secolo a partire dal confronto con la documentazione ecclesiastica, non ebbero effetti sul lungo periodo. In effetti, a partire dal terzo quarto del Duecento, fu l'intera produzione dei notai savoirdi, lavorassero o meno per i conti, a orientarsi verso un potenziamento degli elementi di tradizione corsiva: la spezzatura dei tratti curvi aumentò, come anche il grado di sovrapposizione laterale delle lettere, e la tendenza a ridurre gli stacchi di mano comportò spesso l'esecuzione con occhielli delle aste di *f*, *s* e *p*, la chiusura a bandiera delle aste di *b* e *d* e l'esecuzione di movimenti sinistrogiri nel tracciare i segni abbreviati. Di là dai puntuali aggiustamenti morfologici, era la catena di scrittura nel suo complesso a trasformarsi, acquisendo un aspetto legato o «semi-legato». Tale mutazione è avvertibile, per esempio, negli atti scritti dal notaio *Petrus de Mercato* a partire dagli anni Settanta (Fig. 20).




Fig. 19. *Iacobus*, 1247 luglio 22 (ACVd, C.II.8bis).




Fig. 20. *Petrus de Mercato publicus notarius*, 1278 giugno 29 (AD73, SA 27, *Mombel*, n. 1).

¹²⁹ Cfr., per Sion, ACS, Tir. 45-3; per Losanna, ACVd, C.V.a.42; per Vienne, AD73, SA 29, *Beauvoisin*, n. 2.

Semberebbe dunque che, nella produzione dei notai sabaudi del Duecento, il legame possibile tra nuove forme documentarie e grafie speciali sia stato intuito ma non pienamente sfruttato. L'impressione sarebbe confermata dall'analisi dei cartulari redatti, a partire dagli anni Sessanta, per Pietro II e Filippo di Savoia, le cui grafie non differiscono, per morfologia e livello di eleganza, dalle minuscole documentarie normalmente usate dai notai coevi e non risentono dell'elaborazione consapevole di «scritture da cartulario»¹³⁰. Tuttavia l'assenza di una specializzazione grafica, come carattere estrinseco dei documenti prodotti, non esclude che il diversificarsi della documentazione sabauda sui piani tipologico e funzionale, a partire dai decenni centrali del Duecento, possa aver avuto conseguenze anche sul piano delle scritture.

Si pensi agli effetti delle inedite esigenze di redazione veloce e risparmio di spazio emerse con il sistematizzarsi della produzione dei *computi* degli ufficiali. I primi rotoli contabili, scritti tra gli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta nell'area controllata da Pietro di Savoia prima di accedere al titolo comitale (1263), hanno grafie il cui *ductus* è profondamente condizionato dalla ricerca di rapidità. Certi redattori, per esempio, conferiscono un aspetto semi-legato alla parola *de*, disegnando con un solo gesto la *d* con pancia aperta e il primo dei due tratti della *e* (Fig. 21). A partire da metà anni Sessanta le grafie dei *computi* sabaudi sembrano subire una trasformazione, forse in concomitanza con un cambiamento del personale deputato alla loro scrittura, che non era più quello dell'appannaggio personale di Pietro ma l'*entourage* degli scribi comitali. L'allineamento diventa più preciso e il testo è inserito entro una *mise en page* complessa, che ne facilita la fruizione; il tratteggio, che ora comprende spesso l'uso del chiaroscuro (ottenuto appesantendo molto i tratti obliqui, con esiti comuni alle scritture documentarie di ambito francese)¹³¹ e di tratti ornamentali nelle lettere maiuscole, risulta più vicino a quello degli *instrumenta* notarili¹³². Tale adattamento non impedì la sopravvivenza di alcune specificità rispetto al resto della produzione documentaria sabauda, incentivate dai particolari bisogni connessi alle grandi dimensioni del testo: il modulo, per esempio, rimase più piccolo e l'interlinea più ridotta rispetto alla media degli *instrumenta* scritti per i Savoia; quegli sviluppi in senso corsivo (occhielli, legature), che negli stessi anni incominciavano a diffondersi negli atti notarili, appaiono qui da subito generalizzati (Fig. 22). Segnali di un attecchimento precoce del *modus scriben-*

130 ANDENMATTEN 2005, pp. 123-138; cfr. ORLANDELLI 1963.

131 CECCHERINI 2019, p. 68 e fig. 6; DEROLEZ 2003, tav. 88.

132 Cfr. per esempio ASTO, *Camerale Savoia*, inv. 69, f. 5, m. 1, n. 6; *Camerale Piemonte*, art. 65 *Rivoli*, m. 1, n. 3.

di legato sembrano avvertibili anche in certi *instrumenta* che riguardano altre procedure amministrative, come quelle dei tribunali sabaudi¹³³.




Fig. 21. Scriba anonimo appartenente all'*entourage* di Pietro di Savoia, signore del Vaud, 1257-1258 (ASTo, *Camerale Savoia*, inventario 69, f. 5, mazzo 1, n. 1).




Fig. 22. Scriba anonimo appartenente all'*entourage* del conte Filippo di Savoia, 1275 (ASTo, *Camerale Savoia*, inventario 69, f. 5, mazzo 1, n. 6).

In attesa di una ricerca di più ampio respiro sulle grafie della documentazione 'pragmatica' dei Savoia, possiamo qui limitarci a constatare che tali grafie, così come si presentano soprattutto dalla fine degli anni Sessanta, paiono risentire di un compromesso tra esigenze di velocità e serialità da un lato, pulizia e leggibilità dall'altro, nel contesto del forte potenziamento della produzione di documenti amministrativi proprio dell'età del conte Filippo (1268-1285)¹³⁴.

4. Conclusioni

Le vicende grafiche che interessarono i territori sabaudi in quel secolo di esplosione documentaria che fu il Duecento non possono ricevere una spiegazione univoca all'insegna di una progressiva e uniforme valorizzazione delle «possibilità di attuazione fluida e ininterrotta del *ductus*»¹³⁵, sollecitata dall'emergere di esigenze di scrittura veloce presso le nuove «masse»¹³⁶ di «pratici del

¹³³ Per esempio: AD73, SA 27, *Mombel*, n. 1.

¹³⁴ ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2010, p. 310.

¹³⁵ MASTRUZZO 1995, p. 444.

¹³⁶ CASAMASSIMA 1988, p. 126.

diritto e dell'amministrazione»¹³⁷, sulla cui centralità insisteva Casamassima. Non possono perché, da un lato, entro alcune cerchie prevalsero orientamenti grafici antitetici rispetto al *modus scribendi* legato, che anzi facevano della positività un tratto estrinseco distintivo delle rispettive produzioni; dall'altro, anche in quei gruppi le cui scritture più si distanziavano dai modelli librari furono a lungo adottate soluzioni che, seppure veloci, facevano uno scarso ricorso alla legatura (pensiamo alla resa frammentata delle lettere nei documenti di *Anselmus*, intorno al 1200) o risultavano «semi-legate» (come quelle di certi *computi* della seconda metà del secolo), o ancora comportavano numerosi occhielli ma con funzioni connesse più a una resa calligrafica che a un'effettiva velocizzazione del tratto (come in molti documenti di *Iacobus Barberii*). Sebbene non manchino gli indizi di un rapporto possibile tra incremento quantitativo della documentazione e corsivizzazione della scrittura – li abbiamo esaminati osservando la documentazione amministrativa principesca – sembra perciò valere, anche per le Alpi occidentali, l'avvertimento di Mastruzzo circa l'impossibilità di ricondurre al solo «principio di economia»¹³⁸ le «motivazioni extragrafiche» delle trasformazioni duecentesche. Risulta invece necessario un puntuale raffronto tra scelte grafiche, forme diplomatiche e funzioni dei documenti.

Le due situazioni esaminate in questo saggio sembrano collocarsi agli estremi opposti di un ventaglio di possibili connessioni tra fisionomia delle cerchie scritte, tipologia della loro produzione e trasformazioni grafiche. Da un lato *entourages* coesi, saldamente inquadrati entro uffici cancellereschi, intenti all'elaborazione parallela di strutture documentarie e *modi scribendi* sulla base di una formazione grafica e giuridica omogenea; dall'altro un insieme di professionisti fortemente autonomi, con percorsi formativi meno uniformi, impegnati in puntuali aggiustamenti di formulari e strumenti di convalida che risentivano delle oscillazioni contingenti dei rapporti di forza con il potere pubblico, mentre le trasformazioni grafiche della loro documentazione seguivano andamenti slegati dal loro lavoro come ufficiali. L'analisi approfondita dei comportamenti scrittori dei due gruppi ha permesso di portare alla luce un quadro meno schematico.

Al pari del ricorso a formulari o elementi di convalida speciali, la ricerca di una caratterizzazione grafica per le nuove forme documentarie sprigionatesi dal laboratorio istituzionale dei secoli XII e XIII – fosse intesa a rafforzare la spendibilità degli atti o a precisare le qualità del potere che li esprimeva – non riguardò, in modo automatico, certi *entourages* piuttosto che altri, in virtù delle loro caratte-

137 *Ibidem* 1985, p. 65.

138 MASTRUZZO 1995, p. 447.

ristiche intrinseche. Si trattò invece di un'opzione avvertita come possibile dall'insieme dei poteri della regione e delle loro cerchie scrittorie, e perseguita, con vari livelli di impegno, laddove il concreto declinarsi dei rapporti tra istituzione, redattori e fruitori la rendesse conveniente. Nell'ambito, pur culturalmente uniforme, delle cancellerie dell'area transgiurana, gli investimenti compiuti in tal senso furono divergenti per intensità e durata: massimo, con prolungati esiti di netta digrafia anche a livello individuale, quello della cancelleria di Sion, minimo quello dei *cantores* di Saint-Maurice, passando attraverso la situazione intermedia di Aosta, ove i vicecancellieri si attenero in linea di massima a un *modus scribendi* distinto da quelli notarili, ma che mai divenne canone grafico. Quanto poi ai notai comitali, l'uso per certe forme documentarie di grafie non in linea con il resto della loro produzione fu percepito, ancorché non sfruttato sul lungo periodo, come un eventuale *pendant* della diversificazione tipologica e funzionale della documentazione dei Savoia, in una fase di consolidamento degli apparati amministrativi.

Constatata l'esecuzione di investimenti più o meno prolungati e l'assenza di automatismi nell'evoluzione delle scritture in esame impedisce, tra l'altro, di leggere i comportamenti grafici di certe cancellerie nei termini di una 'resistenza' a una transizione corsiva ormai inesorabile, condotta ripiegando sugli stilemi grafici librari a cui educavano da tempo le scuole cattedrali. Le vicende grafiche di quelle cancellerie furono anzi scandite da continue sperimentazioni, che passarono attraverso il ripensamento del tratteggio della *textualis* e la sua contaminazione sorvegliata con elementi di matrice corsiva. Altrettanto semplicistico, d'altra parte, è ritenere pacifico l'abbinamento tra scritture dell'*instrumentum* notarile e corsività. Non solo perché le grafie notarili dell'area approdarono a un uso sistematico di catene di scrittura legate solo nei decenni finali del Duecento, ma anche perché lo scarno quadro delle fonti a nostra disposizione lascia qui e là trasparire gli echi di una formazione grafica che aveva anche contenuti librari: contenuti che potevano essere spesi a beneficio di committenze prestigiose, come nel caso di *Iacobus Barberii*, e che in generale dovettero avere un qualche peso in quei territori, come il Vallese e la valle d'Aosta, in cui molti notai erano anche chierici. La situazione della regione alpina occidentale, che certo dovrà essere oggetto di indagini più sistematiche rispetto alla prima analisi qui condotta, sembra pertanto confrontabile con quelle, già evocate, di altri contesti geografici – da Bologna alla Toscana, dal Friuli ad Avignone – per i quali gli studi degli ultimi decenni hanno sottolineato la possibile compresenza di *modi scribendi* eterogenei nella formazione grafica dei redattori di carte e libri¹³⁹.

139 Cfr. i testi citati sopra, alle note 8 e 9.

Bibliografia

- AMMANN-DOUBLIEZ 2008 = Chantal AMMANN-DOUBLIEZ, *Chancelleries et notariat dans le diocèse de Sion à l'époque de maître Martin de Sion (†1306). Étude et édition du plus ancien minutaire suisse*, Sion 2008 (Cahiers de Vallesia-Beihefte zu Vallesia, 19).
- ANDENMATTEN 2005 = Bernard ANDENMATTEN, *La Maison de Savoie et la noblesse valdoise (XIII^e-XIV^e s.). Supériorité féodale et autorité princière*, Lausanne 2005.
- ANDENMATTEN 2011 = Bernard ANDENMATTEN, *Les chancelleries de Suisse romande. Entre tradition ecclésiastique et affirmation princière (XIII^e-XIV^e siècles)*, in «*De part et d'autre des Alpes*» (II). *Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge*. Actes de la table ronde de Chambéry (5 et 6 octobre 2006), edd. Guido CASTELNUOVO - Olivier MATTÉONI, Chambéry 2011, pp. 13-38.
- ANDENMATTEN - CASTELNUOVO 2010 = Bernard ANDENMATTEN - Guido CASTELNUOVO, *Produzione documentaria e conservazione archivistica nel principato sabauda, XIII-XV secolo*, «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano*», 110/1 (2010), pp. 279-343.
- BARBERO 2000 = Alessandro BARBERO, *Origine e prerogative dei visconti di Aosta*, in Alessandro BARBERO, *Valle d'Aosta medievale*, Napoli 2000 (Bibliothèque de l'Archivum Augustanum, 27).
- BECCI 1977 = Remo BECCI, *Le chartrier de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, 1128-1292. Édition et présentation*. Thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe, École nationale des Chartes, Paris 1977.
- BERTRAND 2009 = Paul BERTRAND, *À propos de la révolution de l'écrit (X^e-XIII^e s.). Considérations inactuelles*, «*Médiévales*», 56 (2009), pp. 75-92.
- BERTRAND 2015 = Paul BERTRAND, *Les écritures ordinaires. Sociologie d'un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et empire, 1250-1350)*, Paris 2015.
- BISCHOFF 1954 = Bernhard BISCHOFF, *La nomenclature des écritures livresques du IX^e au XIII^e siècle*, in *Nomenclature des écritures livresques du IX^e au XVI^e siècle*. Premier Colloque international de paléographie latine (Paris, 28-30 avril 1953), Paris 1954 (Colloques internationaux du Centre National pour la Recherche Scientifique. Sciences humaines, 4), pp. 7-14.
- BISCHOFF 1992 = Bernhard BISCHOFF, *Paleografia latina. Antichità e medioevo*, edd. Gilda P. MANTOVANI - S. ZAMPONI, Padova 1992.
- BUFFO 2016a = Paolo BUFFO, *Il breve recordationis nella documentazione valdostana dei secoli XII e XIII*, «*Scrineum Rivista*», 13 (2016), pp. 197-254, doi:10.13128/Scrineum-19505.
- BUFFO 2016b = Paolo BUFFO, *La produzione documentaria di monasteri e canoniche regolari nelle Alpi occidentali*, in *La società monastica nei secoli VI-XII. Sentieri di ricerca*, edd. Marialuisa BOTTAZZI - Paolo BUFFO - Caterina CICCOPEDI - Luciana FURBETTA - Thomas GRANIER, Roma-Trieste 2016, pp. 299-319.

- BUFFO 2018 = Paolo BUFFO, Charta Augustana. *Chiesa, cancelleria, scriptorium ad Aosta nel secolo XI*, Torino 2018 (Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, s. 5^a, 42/2).
- BUFFO 2019a = Paolo BUFFO, *Forme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi occidentali (secoli XI-XIV)*, in *Le vie della comunicazione nel medioevo. Livelli, soggetti e spazi d'intervento nei cambiamenti sociali e politici*. Giornate di studio (Roma, 20-21 ottobre 2016), edd. Marialuisa BOTTAZZI - Paolo BUFFO - Caterina CICOPIEDI, Trieste-Roma 2019, pp. 173-197.
- BUFFO 2019b = Paolo BUFFO, *Per uno studio delle autonomie grafiche nell'arco alpino: corsività e stile cancelleresco ad Aosta nei secoli XII e XIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 117/1 (2019), pp. 239-260.
- BUFFO 2019c = Paolo BUFFO, *Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabaudo (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine*, in «*Ianuensis non nascitur sed fit*». Studi per Dino Puncub, I, Genova 2019 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 7), pp. 285-302.
- BUFFO 2019d = Paolo BUFFO, *Vescovi e culture documentarie in Borgogna transgiurana (secoli X-XIII)*, «Reti Medievali Rivista», 20/2 (2019), pp. 77-125, doi:10.6092/1593-2214/6278.
- BUFFO 2020 = Paolo BUFFO, *Signa e genesi delle prassi notarili in Savoia (secoli XII e XIII)*, «Studi di storia medioevale e di diplomatica», n. s., 4 (2020), pp. 5-35, doi:10.17464/9788867743001_01.
- BUFFO cds = Paolo BUFFO, «*Antiqua et probata consuetudo*»: *l'autonomie documentaire de l'abbaye de Saint-Maurice et le privilège d'Amédée IV de Savoie (1245)*, in *Abbés seigneurs, abbés bâtisseurs (XIII^e siècle). Autour de l'abbé Nantelme de Saint-Maurice d'Agaune (1224-1259)*, edd. Bernard ANDENMATTEN - Laurent RIPART, in corso di stampa.
- CAMMAROSANO 2015 = Paolo CAMMAROSANO, *Evoluzione delle strutture documentarie ed evoluzione delle forme di tipo corsivo dall'età romanica alla prima età moderna*, «Scripta. An international journal of Codicology and Palaeography», 8 (2015), pp. 27-46.
- CANCIAN 1975 = Patrizia CANCIAN, *Notai e formule nei documenti sabaudi per S. Maria del Moncenisio*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 73/2 (1975), pp. 599-622.
- CANCIAN 1987 = Patrizia CANCIAN, *Notai e cancellerie: circolazione di esperienze sui due versanti alpini dal secolo XII ad Amedeo VIII*, in *La frontiere: nécessité ou artifice?*. Actes du XIII^e colloque franco-italien d'études alpines, Grenoble 1987, pp. 43-51.
- CANCIAN 2000a = Patrizia CANCIAN, *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 99/1 (2000), pp. 5-19.
- CANCIAN 2000b = Patrizia CANCIAN, *Gli statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato*, in *Pierre II de Savoie. «Le petit Charlemagne» († 1268)*. Colloque international (Lausanne, 30-31 mai 1997), edd. Bernard ANDENMATTEN - Agostino PARAVICINI BAGLIANI - Eva PIBIRI, Lausanne 2000, pp. 5-18.

- CANCIAN 2004 = Patrizia CANCIAN, *Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali*, in *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, ed. Gian Maria VARANINI, Napoli 2004, pp. 6-19.
- CARBONETTI VENDITTELLI 2013 = Cristina CARBONETTI VENDITTELLI, «*Duas cartas unius tenoris per alphabetum divisas scripsi*». Contributo a una geografia delle pratiche documentarie nell'Italia dei secoli XII e XIII, «*Scrineum Rivista*», 10 (2013), pp. 215-258, doi:10.13128/Scrineum-13696.
- CASAMASSIMA 1985 = Emanuele CASAMASSIMA, *Scrittura documentaria, dei «notarii» e scrittura libraria secoli X-XIII. Note paleografiche*, in *Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno (maggio 1981)*, Roma 1985, pp. 61-122.
- CASAMASSIMA 1988 = Emanuele CASAMASSIMA, *Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina del Medioevo*, Roma 1988.
- CASTELNUOVO 1990 = Guido CASTELNUOVO, *L'aristocrazia del Vaud fino alla conquista sabauda (inizio XI-metà XIII secolo)*, Torino 1990 (Biblioteca storica subalpina, 207).
- CASTELNUOVO 2007 = Guido CASTELNUOVO, *Les officiers princiers et le pouvoir de l'écrit: pour une histoire documentaire de la principauté savoyarde (XIII^e-XV^e siècle)*, in *Offices, écrit et papauté (XIII^e-XVII^e siècle)*, edd. Armand JAMME - Olivier PONCET, Rome 2007, pp. 17-46.
- CASTELNUOVO 2011 = Guido CASTELNUOVO, *Girard d'Estrées, chancelier des comtes de Savoie, 1362-1391*, in «*De part et d'autre des Alpes*» (II). *Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge*. Actes de la table ronde de Chambéry (5 et 6 octobre 2006), edd. Guido CASTELNUOVO - Olivier MATTÉONI, Chambéry 2011, pp. 215-230.
- CASTELNUOVO - GUILLERÉ 2000 = Guido CASTELNUOVO - Christian GUILLERÉ, *Les finances et l'administration de la maison de Savoie au XIII^e siècle*, in *Pierre II de Savoie. «Le petit Charlemagne» († 1268)*. Colloque international (Lausanne, 30-31 mai 1997), edd. Bernard ANDENMATTEN - Agostino PARAVICINI BAGLIANI - Eva PIBIRI, Lausanne 2000, pp. 33-125.
- CECCHERINI 2008 = Irene CECCHERINI, *Tradition cursive et style dans l'écriture des notaires florentins (v.1250- v.1350)*, «*Bibliothèque de l'École des Chartes*», 165 (2008), pp. 167-185.
- CECCHERINI 2010 = Irene CECCHERINI, *Le scritture dei notai e dei mercanti a Firenze tra Duecento e Trecento: unità, varietà, stile*, «*Medioevo e Rinascimento*», 24 (2010), pp. 29-68.
- CECCHERINI 2016 = Irene CECCHERINI, *Structure et style: observations paléographiques pour l'étude des écritures cursives à Florence aux XIII^e et XIV^e siècles*, in *Ruling the Script: Formal Aspects of Medieval Written Communication*, edd. Sébastien BARRET - Dominique STUTZMANN - Georg VOGELER, Turnhout 2016, pp. 109-130.
- CECCHERINI 2019 = Irene CECCHERINI, *Cursivité et institutions. L'écriture de la chancellerie de France entre la fin du XII^e et la fin du XIII^e siècle*, in *Change in Medieval and Renaissance Scripts and Manuscripts*. Proceedings of the 19th Colloquium of the Comité international de paléographie latine (Berlin, September 16-18, 2015), edd. Eef

- OVERGAAUW - Martin SCHUBERT, Brepols 2019 (Bibliologia. Elementa ad librorum studia pertinentia, 50), pp. 63-68.
- CECCHERINI - DE ROBERTIS 2015 = Irene CECCHERINI - Teresa DE ROBERTIS, *Scriptoria e cancellerie nella Firenze del XIV secolo*, in *Scriptorium. Wesen, Funktion, Eigenheiten*. Comité international de paléographie latine, XVIII. Kolloquium (St. Gallen, 11-14. September 2013), edd. Andreas NIEVERGELT - Rudolf GAMPER - Marina BERNASCONI - Birgit EBERSPERGER - Ernst TREMP, München 2015, pp. 141-169.
- CECCHERINI - DE ROBERTIS 2018 = Irene CECCHERINI - Teresa DE ROBERTIS, *Dall'ufficio allo scrittoio. La cancelleresca come scrittura libraria a Firenze nel Trecento*, in *Notariorum itinera. Notai toscani del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazione*, edd. Giuliano PINTO - Lorenzo TANZINI - Sergio TOGNETTI, Firenze 2018, pp. 163-180.
- CENCETTI 1948 = Giorgio CENCETTI, *Vecchi e nuovi orientamenti nello studio della paleografia latina*, «La Bibliofilia», 50 (1948), pp. 4-23, anche in Giorgio CENCETTI, *Scritti di paleografia*, ed. Giovanna NICOLAJ, Zürich 1993, pp. 23-45, da cui si cita.
- CENCETTI 1954 = Giorgio CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1954.
- CENCETTI 1958 = Giorgio CENCETTI, *La charta Augustana e il documento notarile italiano*, in *La valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXI Congresso storico subalpino (Aosta, 9-11 settembre 1956)*, Torino 1958, II, pp. 831-885.
- CHERUBINI - PRATESI 2010 = Paolo CHERUBINI - Alessandro PRATESI, *Paleografia latina. L'avventura grafica del mondo occidentale*, Città del Vaticano 2010 (Littera antiqua, 16).
- CHIAUDANO 1927 = Mario CHIAUDANO, *Le curie sabaude nel secolo XIII. Saggio di storia del diritto processuale con documenti inediti*, Torino 1927 (Biblioteca della Società storica subalpina, 53/2).
- CHIAUDANO 1933 = Mario CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII, I. I rendiconti del dominio dal 1257 al 1285*, Torino 1933 (Biblioteca della Società storica subalpina, 131).
- CONDELLO 2003 = Emma CONDELLO, *Tradizione e innovazione: la produzione libraria dentro e intorno alla curia pontificia nel XIV secolo*, in *I luoghi dello scrivere da Francesco Petrarca agli albori dell'età moderna*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Arezzo, 8-11 ottobre 2003), edd. Caterina TRISTANO - Marta CALLERI - Leonardo MAGIONAMI, Spoleto 2006, pp. 135-162.
- COSTAMAGNA 1968 = Giorgio COSTAMAGNA, *Paleografia latina. Comunicazione e tecnica scrittoria*, in *Introduzione allo studio della storia*, ed. Luigi BULFERETTI, Milano 1968, pp. 123-174, anche in Giorgio COSTAMAGNA, *Studi di paleografia e diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del *Corpus membranarum Italicarum*, 9), pp. 165-168, da cui si cita.
- DEMOTZ 2008 = François DEMOTZ, *La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens (855-1056). Roi, pouvoir et élites autour du Léman*, Lausanne 2008, pp. 607-700.

- DE ROBERTIS 2010 = Teresa DE ROBERTIS, *Scritture di libri, scritture di notai*, «Medioevo e Rinascimento», 24 (2010), pp. 1-27.
- DE ROBERTIS 2012 = Teresa DE ROBERTIS, *Digrafia nel Trecento: Andrea Lancia e Francesco di ser Nardo da Barberino*, «Medioevo e Rinascimento», 26 (2012), pp. 221-235.
- DEROLEZ 2003 = Albert DEROLEZ, *The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, Cambridge 2003.
- DUPARC 1965 = Pierre DUPARC, *La pénétration du droit romain en Savoie (première moitié du XIII^e siècle)*, «Revue historique de droit français et étranger», 4^e s., 43 (1965), pp. 22-86.
- Écrire et conserver* 2010 = *Écrire et conserver. Album paléographique et diplomatique de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune (VI^e-XVI^e s.)*, edd. Bernard ANDENMATTEN - Germain HAUSMANN - Laurent RIPART - Françoise VANNOTTI, Chambéry-Lausanne-Saint-Maurice 2010.
- Écritures grises* 2019 = *Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XII^e-XVII^e siècle)*, edd. Arnaud FOSSIER - Johann PETITJEAN - Clémence REVEST, Paris-Rome 2019.
- FISSORE 1988 = Gian Giacomo FISSORE, *I monasteri subalpini e la strategia del documento scritto*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale*. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXIV Congresso storico subalpino nel millenario di S. Michele della Chiusa (Torino, 27-29 maggio 1985), Torino 1988, pp. 99-105.
- FISSORE 1996 = Gian Giacomo FISSORE, *Le forme extranotarili di autenticazione: considerazioni su radici e modelli di un'area periferica della documentazione nell'Italia settentrionale*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno nazionale dell'Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994), ed. Cesare SCALON, Udine 1996, pp. 199-230.
- GAULIN - GUILLERÉ 1992 = Jean-Louis GAULIN - Christian GUILLERÉ, *Des rouleaux et des hommes: premières recherches sur les comptes de châtelainies savoyards*, «Études savoisiennes», 1 (1992), pp. 51-108.
- GHIGNOLI 2004 = Antonella GHIGNOLI, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, «Archivio storico italiano», 162/4 (2004), pp. 619-665.
- GHIGNOLI 2013 = Antonella GHIGNOLI, *Scrittura e scritture del notariato 'comunale': casi toscani in ricerche recenti*, in *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia nazionale virgiliana, 2-3 dicembre 2011), edd. Giuseppe GARDONI - Isabella LAZZARINI, Roma 2013 (Istituto storico italiano per il medio evo. Nuovi studi storici, 93), pp. 313-332.
- Helvetia sacra* 2001 = *Helvetia sacra. Archidiocèses et diocèses, I/5. Das Bistum Sitten. Le diocèse de Sion. L'archidiocèse de Tarentaise*, Basel 2001.
- LAZZARINI 2003 = Isabella LAZZARINI, *L'Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003.

- MASTRUZZO 1995 = Antonino MASTRUZZO, *Ductus, corsività, storia della scrittura: alcune considerazioni*, «Scrittura e civiltà», 19 (1995), pp. 403-486.
- MASTRUZZO 2005 = Antonino MASTRUZZO, *Problemi metodologici e prospettive di ricerca nello studio della tradizione grafica corsiva*, «Litterae Caelestes», 1 (2005), pp. 29-39.
- MOREROD 1995 = Jean-Daniel MOREROD, *Influences extérieures et innovation dans l'église de Lausanne. Le rôle d'un évêque 'étranger', Roger de Vico Pisano (1178-1212), et de son entourage*, «Studi medievali», 36 (1995), pp. 151-168.
- NICOLAJ 1986 = Giovanna NICOLAJ, *Alle origini della minuscola notarile italiana e dei suoi caratteri storici*, «Scrittura e civiltà», 10 (1986), pp. 49-82.
- NICOLAJ 2007 = Giovanna NICOLAJ, *Questions terminologiques et questions de méthode: autour de Giorgio Cencetti, Emanuele Casamassima et Albert Derolez*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 165/1 (2007), pp. 9-28.
- ORLANDELLI 1956-1957 = Gianfranco ORLANDELLI, *Ricerche sulla origine della 'littera bononiensis': scritture documentarie bolognesi del secolo XII*, «Bullettino dell'Archivio paleografico italiano», n. s., 2-3/2 (1956-1957), pp. 179-214, anche in Gianfranco ORLANDELLI, *Scritti di paleografia e diplomatica*, edd. Roberto FERRARA - Giovanni FEO, Bologna 1994, pp. 97-144, da cui si cita.
- ORLANDELLI 1963 = Gianfranco ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del sec. XII*, Bologna 1963.
- PANI 2018 = Laura PANI, *Gualtiero e gli altri: aspetti della corsività a Cividale del Friuli nella seconda metà del XIII secolo*, in *De la herencia romana a la procesal castellana. Diez siglos de cursividad*, ed. Carmen DEL CAMINO MARTÍNEZ, Sevilla 2018, pp. 53-76.
- PARISSE 1986 = Michel PARISSE, *Remarques sur les chirographes et les chartes-parties antérieures à 1122 et conservées en France*, «Archiv für Diplomatik», 32 (1986), pp. 546-568.
- PARTSCH 1957 = Gottfried PARTSCH, *Un aspect général de la première apparition du droit romain en Valais et à Genève*, «Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands», 19 (1957), pp. 59-75.
- PARTSCH 1958 = Gottfried PARTSCH, *Les premiers contacts du droit romain avec le droit valaisan (1250-1280)*, in *La valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni presentate al XXXI Congresso storico subalpino (Aosta, 9-11 settembre 1956)*, Torino 1958, I, pp. 317-331.
- PARTSCH - THEURILLAT 1972 = Gottfried PARTSCH - Jean-Marie THEURILLAT, *Du registre de chancellerie à l'acte notarié. À propos du Minutarium Majus de la chancellerie de Saint-Maurice*, «Vallesia», 27 (1972), pp. 1-18.
- PERRIN 1974 = Joseph-César PERRIN, *Inventaire des Archives des Challant*, Aoste 1974.
- POMARO 2008 = Gabriella POMARO, *La «cancelleresca» come scrittura libraria nell'Europa dei secoli XIII-XIV*, in *Régionalisme et internationalisme. Problèmes de paléo-*

- graphie et codicologie du Moyen Âge*. Actes du XV^e Colloque du Comité international de paléographie latine (Vienne, 13-17 septembre 2005), edd. Otto KRESTEN - Franz LACKNER, Wien 2008, pp. 113-121.
- Pragmatische Schriftlichkeit* 1992 = *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*. Akten des internationalen Kolloquiums (17-19. Mai 1989), edd. Hagen KELLER - Klaus GRUBMÜLLER - Nikolaus STAUBACH, München 1992 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 65).
- POULLE 1982 = Emmanuel POULLE, *La cursive gothique à la chancellerie de Philippe Auguste*, in *La France de Philippe Auguste. Le temps des mutations*. Actes du Colloque international organisé par le C.N.R.S. (Paris, 29 septembre - 4 octobre 1980), ed. Robert-Henri BAUTIER, Paris 1982, pp. 455-467.
- POULLE 2007 = Emmanuel POULLE, *Aux origines de l'écriture liée: les avatars de la mixte (XIV^e-XV^e siècles)*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 165/1 (2007), pp. 187-200.
- RIPART 2008 = Laurent RIPART, *Du royaume aux principautés (Savoie-Dauphiné, X^e-XV^e siècles)*, in *Le royaume de Bourgogne autour de l'an Mil*, edd. Christian GUILLERÉ - Jean-Michel POISSON - Laurent RIPART - Cyrille DUCOURTHIAL, Chambéry 2008, pp. 247-276.
- RIPART 2015 = Laurent RIPART, *Le temps des réformes (XV^e-milieu XIII^e siècle)*, in *L'abbaye de Saint-Maurice*, edd. Bernard ANDENMATTEN - Laurent RIPART, Gollion 2015, pp. 157-183.
- RIPART 2018 = Laurent RIPART, *Das Ende eines Königreiches. Die grund- und adelsherrschaftliche Transformation der Zentralräume des rudolfingischen Königtums (Ende 10. Jahrhundert bis zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts)*, «Itinera. Supplément de la Revue suisse d'histoire», 46 (2018), pp. 152-173.
- ROSSO 2016 = Paolo ROSSO, «*Constituatur magister idoneus a prelato*». *La ricezione in area subalpina delle disposizioni dei concili lateranensi III e IV sull'istruzione del clero*, «Reti Medievali Rivista», 17/1 (2016), pp. 467-562, doi:10.6092/1593-2214/486.
- RÜCK 1983 = Peter RÜCK *Das öffentliche Kanzellariat in der Westschweiz (8.-14. Jahrhundert)*, in *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter*. Referate zum VI. Internationalen Kongreß für Diplomatik, München 1983, I, pp. 203-271.
- RÜCK 1990 = Peter RÜCK, *Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der Schweiz (12.-14. Jahrhundert)*, «Archiv für Diplomatik», 36 (1990), pp. 93-123.
- SCHIAPARELLI 1907 = Luigi SCHIAPARELLI, «*Charta Augustana*». *Note diplomatiche*, «Archivio storico italiano», s. V, 39/2 (1907), pp. 253-351.
- SCHIAPARELLI 1921 = Luigi SCHIAPARELLI, *La scrittura latina nell'età romana (note paleografiche): avviamento allo studio della scrittura latina nel medio evo*, Como 1921.
- SERGI 1981 = Giuseppe SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo*, Torino 1981.
- SERGI 1995 = Giuseppe SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995.

- SERGI 2005 = Giuseppe SERGI, *L'unione delle tre corone teutonica, italica e borgognona e gli effetti sulla valle d'Aosta*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 103/1 (2005), pp. 5-38.
- SMITH 2004 = Marc H. SMITH, *Les «gothiques documentaires»: un carrefour dans l'histoire de l'écriture latine*, «Archiv für Diplomatik», 50 (2004), pp. 417-465.
- SMITH 2008 = Marc H. SMITH, *L'écriture de la chancellerie de France au XIV^e siècle. Observations sur ses origines et sa diffusion en Europe*, in *Régionalisme et internationalisme. Problèmes de paléographie et codicologie du Moyen Âge*. Actes du XV^e Colloque du Comité international de paléographie latine (Vienne, 13-17 septembre 2005), edd. Otto KRESTEN - Franz LACKNER, Wien 2008, pp. 279-298.
- TOCK 2005 = Benoît-Michel TOCK, *Scribes, souscripteurs et témoins dans les actes privés en France (VI^e-début XII^e siècle)*, Turnhout 2005.
- TOGNI 2018 = Nadia TOGNI, *Frédéric, évêque de Genève, 1032-1073*, in *Les royaumes de Bourgogne jusqu'en 1032 à travers la culture et la religion*, edd. Anne WAGNER - Nicole BROCARD, Turnhout 2018, pp. 269-284.
- TRIBOLET 1968 = Maurice DE TRIBOLET, *L'organisation de la chancellerie épiscopale et l'entourage de l'évêque de Genève au XII^e siècle*, «Schweizerische Zeitschrift für Geschichte / Revue suisse d'histoire / Rivista storica svizzera», 18 (1968), pp. 401-421.
- VIDESOTT 2010 = Paul VIDESOTT, *À propos du plus ancien document en français de la chancellerie royale capétienne (1241)*, «Bibliothèque de l'École des Chartes», 168 (2010), pp. 61-81.
- ZABBIA 2000 = Marino ZABBIA, *Formation et culture des notaires (XI^e-XIV^e siècles)*, in *Cultures italiennes*, ed. Isabelle HEULLANT-DONAT, Paris 2000, pp. 297-324.
- ZAMPONI 1988 = Stefano ZAMPONI, *Elisione e sovrapposizione nella «littera textualis»*, «Scrittura e civiltà», 12 (1988), pp. 135-176.

Flavia Negro

Omnia iura communis Vercellarum.

Note sulla compilazione del liber iurium dei Biscioni

Abstract

The essay deals with the Biscioni, the liber iurium promoted by the Visconti in Vercelli in the mid-fourteenth century, shortly after they became the lords of the city. The making of the liber, produced in two copies, and with each specimen composed of two codices, took a total of eight years, from 1337 to 1345, and during this period the original project underwent many changes. The codes originally should not have been four but two, with the second specimen conceived as a duplicate of the other; yet they ended up being – as the notary responsible for their productions defined them – only similar ('similes' in the latin formulation).

The analysis of these changes in progress reveals the close relationship between the liber iurium and the city statutes, the other great publishing enterprise launched, again on the impulse of the Visconti regime, a few years after the Biscioni, and above all with the municipal policy of those years. In short, the variations in the structure of the Biscioni are not just a documentary issue, but reveal something of the first Visconti domination in Vercelli. The new regime inaugurated, from its inception, a phase of heated conflict, aimed at strengthening the jurisdictional rights of the municipality over the districtus: many initiatives were taken against the lords of the countryside as well as against neighboring cities and powers. The Visconti mayors and their vicars made the liber iurium an active tool and a faithful mirror of the renewed city power.

Keywords

Liber iurium; Visconti; Vercelli

Flavia Negro, Università degli Studi di Torino (Italy), flavia.negro@unito.it, 0000-0002-3496-4698

FLAVIA NEGRO, Omnia iura communis Vercellarum. *Note sulla compilazione del liber iurium dei Biscioni*, pp. 131-173, in «Scrineum», 19 (2022), ISSN 1128-5656 (online), DOI 10.6093/1128-5656/9540



Copyright © 2022 The Author(s). Open Access. This is an open access article published by EUC Edizioni Università di Cassino and distributed on the SHARE Journals platform (<http://www.serena.unina.it/index.php/scrineum>) under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

Deinde civitas Vercellensis Azum Vicecomitem in suum dominum vocavit; et contra suam consuetudinem isti civitati pacem non dedit.

[Galvano Fiamma, *Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Iohanne Vicecomitibus*]

Nel campo delle edizioni documentarie poche tipologie di fonti possono rivaleggiare con i *libri iurium* quanto a complessità e sfide interpretative¹. Non si tratta solo della poliedrica struttura ‘a matrioska’ tipica di questa fonte, per cui in ogni *liber* sono individuabili almeno tre diversi livelli gerarchici di organizzazione documentaria, dal più alto – è ‘documento’ il *liber iurium* vero e proprio, memoria scritta del governo cittadino e *summa* degli *iura* comunali – passando per i ‘*dossier*’ tematici che lo compongono, unità intermedie e autonome sotto il profilo contenutistico, fino ad arrivare al ‘seme’ indivisibile costituito dai singoli atti. L’aspetto che più di ogni altro concorre a determinare «la fisionomia spiccata» di questi codici è che essi – per usare le parole di Cesare Paoli sul Caleffo di Siena² – sono spesso «formati in diversa età, quale tutto di

1 Il rapporto difficile e ambivalente fra *libri iurium* e edizioni parte, com’è noto, da lontano. Proprio per le sue peculiarità, questa tipologia documentaria ha saputo suscitare precocemente «un interesse problematico all’edizione di testi», e tuttavia le logiche organizzative interne alla fonte – visibili solo a fronte di un’edizione integrale e rispettosa della fisionomia del *liber* – vennero a lungo sacrificate a causa di due concezioni assai diffuse in un ambiente, come quello delle prime esperienze editoriali ottocentesche, dove «gli editori di documenti erano anche studiosi di storia» (CAMMAROSANO 1991, p. 12 per le citazioni; MACCHIAVELLO - ROVERE 2010, pp. 19-21). Da una parte l’idea che vi fosse una gerarchia d’importanza oggettiva fra i documenti legittimava, di fronte alla massa documentaria di un *liber iurium*, nella quale potevano trovarsi spalla a spalla un diploma imperiale del IX secolo e una compravendita trecentesca, una selezione dei documenti da pubblicare, basata sul duplice criterio dell’antichità e del rilievo contenutistico e tipologico. Ma anche quando si optava per una riproduzione integrale, si considerava lecito che le edizioni, viste in funzione ancillare alla ricerca storica, correggessero quelli che erano ritenuti limiti della fonte: e quindi poteva capitare che si riordinassero i documenti, pubblicandoli in ordine cronologico anziché nell’ordine in cui si presentavano nel *liber*, oppure, applicando la medesima concezione ma con esito opposto, che si riconoscesse sì un valore all’ordine dei documenti nel *liber*, e alle ‘materie’ cui questo ordine rimandava, salvo aggiungere nell’edizione altri documenti non presenti nella fonte, con il fine di ‘completarla’ sotto il profilo dei contenuti (v. anche nota 4).

2 Citazione in CAMMAROSANO 1991, p. 12.

pianta, quale a più riprese»: in altre parole, comprenderne la struttura significa anche, se non soprattutto, ricostruire la successione degli interventi, spesso molteplici e dilazionati nel tempo, che portarono alla configurazione definitiva del *liber*. Aggiunte di nuove sezioni, spostamenti di gruppi di documenti da un punto all'altro, successioni di fascicoli concepite e poi ripensate: in molti casi, al di là del progetto, coerente e 'chiuso', che produce il nucleo iniziale, c'è un momento in cui la stessa esistenza del *liber iurium* – la cui redazione si prolunga solitamente per più anni – inizia a interagire con il resto della documentazione comunale e con le esigenze politiche contingenti, determinando con un meccanismo a *feedback* le variazioni e gli interventi richiamati sopra³.

Se è vero che l'essenza di un *liber iurium* sta non nei singoli atti, ma nell'insieme delle loro relazioni – e per inciso è proprio questa specificità a rendere i *libri iurium*, fra le varie tipologie documentarie, la più consonante alla *forma mentis* dello storico⁴, che per mestiere istituisce, e ragiona su, associazioni di documenti – ricostruirne le variazioni a cantiere aperto (cioè nel momento stesso in cui le relazioni fra i documenti vengono 'corrette', e dunque consapevolmente problematizzate, dai redattori del *liber*) significa recuperare una delle principali dimensioni dell'iniziativa. Le note che seguono intendono offrire, in questa prospettiva, un primo sondaggio sul caso dei Biscioni, il *liber iurium* compilato dal comune di Vercelli alla metà nel XIV secolo, poco dopo la sottomissione della città ai Visconti, con lo scopo di radunare «omnia iura communis Vercellarum»⁵.

3 Su questa caratteristica dei *libri iurium*, e le sue implicazioni a livello esegetico: ROVERE 2000, pp. 419-423 (ROVERE 1993, p. 92; ROVERE 1989, pp. 176-179); MERATI 2009, pp. 39-52; CARBONETTI VENDITTELLI 1996, in part. pp. 32-35, 118-124; CAMMAROSANO 1995. Sulla 'relazione di circolarità' fra sviluppo politico-istituzionale e gestione delle scritture, con ampio spazio dedicato al caso vercellese: BAIETTO 2000, e BAIETTO 2002. Sui *libri iurium* duecenteschi, analizzati in questa stessa prospettiva: DEGRANDI 2002.

4 È questa consonanza, dovuta all'organizzazione per materie che caratterizza tanti *libri iurium*, ad aver prodotto in diversi casi – sempre nel campo delle edizioni – sviluppi anomali, come le appendici che, nell'ottica dei curatori otto e novecenteschi, avevano lo scopo di completare i codici medievali delle parti 'mancanti': nell'introduzione all'edizione del *Rigestum comunis Albe* il Gabotto si sofferma sull'«omissione di carte» fatta dai redattori medievali «senza che se ne intenda il motivo», dato che queste carte sono tuttora in archivio e si mostrano dal punto di vista del contenuto «intimamente legate con altre inserte» (GABOTTO 1912, p. VI). La stessa preoccupazione spinge il Tallone, nell'introduzione all'edizione del *Registrum Magnum* di Piacenza, a precisare che «la presente non può e non vuol essere la pubblicazione critica dei documenti interessanti la storia di Piacenza, cioè un vero e proprio Codice diplomatico» (TALLONE 1921, p. VIII; vedi anche NEGRO 2016, p. 131 e nota 95; MACCHIAVELLO - ROVERE 2010, p. 20).

5 L'espressione «omnia iura communis Vercellarum» si trova nell'atto con cui, il 20 aprile 1344, il vicario del podestà Pietro Visconti decreta l'aggiunta dell'ultima *tranche* di documenti prima della chiusura definitiva del *liber* (v. testo in corrispondenza della nota 40), e nella nota di deposito dei codici (v. nota 28).

1. «Es sind vier grosse Pergamentbände». La descrizione dei codici

A partire dal Settecento, e poi più intensamente nell'Ottocento, i Biscioni, per quanto «gelosamente conservati negli archivj della città di Vercelli» – per cui anche uno studioso di fama europea come il Bluhme ebbe non pochi problemi ad accedervi – cominciano a suscitare interesse e i primi tentativi di descrizione (celebre, anche per l'enigmatica etimologia proposta sul nome del *liber*, quella dello stesso Bluhme, che esordisce con le parole citate nel titolo)⁶. Come spesso accade, tale precocità non fu di buon augurio, e a differenza dei *libri iurium* duecenteschi, per i quali disponiamo delle recenti edizioni a cura di Antonio Olivieri e Andrea Degrandi, manca ancora, ad oggi, uno studio diplomatico, redatto con criteri scientifici aggiornati, dei Biscioni⁷. Qui ci limiteremo, per consentire una più agevole comprensione delle argomentazioni esposte, a presentare in sintesi i principali elementi della struttura e della composizione dei codici⁸.

⁶ Lo storico e giurista tedesco Friedrich Bluhme – uno dei tanti eruditi stranieri che, negli anni '20 del XIX secolo, percorrevano l'Italia sperando in una fortunata «caccia ai manoscritti» nelle ricche biblioteche della penisola (VARVARO 2010, p. 425) – venne più volte a Vercelli, attirandosi critiche salaci negli ambienti locali anche per aver proposto, descrivendo i codici del *liber iurium*, un'etimologia che metteva in relazione, in modo non chiarissimo, la parola «biscia» e il concetto di 'confusa abbondanza' nel *liber*, con probabile riferimento all'andamento cronologicamente non ordinato dei documenti: «Es sind vier grosse Pergamentbände, welche wegen gänzlichen Mangels an Ordnung in der Folge einzeler Urkunden den Namen Biscioni (biscia, verworrene Fülle) halten haben» (NEGRO 2016, p. 99, BLUHME 1824a, pp. 89-94, citazione a p. 89; BLUHME 1824b, V, pp. 585-589, a p. 586; per un'altra etimologia, ancora più fantasiosa, sul nome dei Biscioni: oltre, n. 17). Sulla difficoltà di accesso ai codici vi sono varie testimonianze, locali e non: DE GREGORY 1819, I, p. 3.

⁷ Dei *libri iurium* duecenteschi, costituiti dalla triade Libro delle Investiture, Libro degli Acquisti, Libro dei *Pacta*, sono stati recentemente editi a cura rispettivamente di Andrea Degrandi (*Libro delle Investiture*, nel 2005) e Antonio Olivieri (*Libro degli Acquisti*, nel 2009) i primi due, mentre l'edizione del Libro dei *Pacta*, come quella dei Biscioni (v. testo in corrispondenza della nota 12) risale ancora al secolo precedente, quando la collaborazione fra la Società storica subalpina e la Società storica locale diede il via alla più intensa e proficua (nonché assai contrastata) stagione di edizioni documentarie vercellesi: NEGRO 2016. Per un primo inquadramento sulle peculiarità dei Biscioni nel quadro dei *libri iurium* italiani: ROVERE 1989, pp. 170, 172-173, 179-181.

⁸ Possiamo contare su diversi studi che affrontano, in modo più o meno approfondito, la descrizione dei codici. Una ventina di anni dopo il Bluhme (v. nota 6), l'archivista Emiliano Aprati, con l'intento di fornire «finalmente un esatto ragguaglio di questo importante Diplomatario», si dispone «a darne una pienissima descrizione», che costituisce ancora oggi la migliore base di partenza per orientarsi nella complessa struttura dei due esemplari: APRATI 1844, pp. I-XXXII, citazione a p. I (su questa figura di archivista quasi dimenticata: CASSETTI 2000). Una nuova descrizione, che molto deve all'Aprati, viene fatta in occasione dell'edizione dei Biscioni nella Biblioteca della Società storica subalpina (v. nota 12) da Cesare Faccio: BB I/1, pp. VII-XIX.

Cominciamo col dire che il *liber iurium* dei Biscioni è stato redatto in doppio esemplare, e che ogni esemplare è composto da due codici. I quattro codici si presentano attualmente in una poderosa rilegatura settecentesca – in assi di legno ricoperti di cuoio marrone, con nervature in rilievo sul dorso, e una fibbia in metallo per la chiusura –, cui si deve un primo aspetto problematico nell’approccio alla fonte. Il suo autore, infatti, il notaio Giuseppe Antonio Avogadro di Quaregna, attribuì ai codici, con delle targhette apposte «in bello stampatello» sul dorso dei volumi, una numerazione progressiva – Libro Primo e Libro Secondo per il primo esemplare, Libro Terzo e Libro Quarto per il secondo esemplare – salvo sbagliarne in parte l’ordine: per cui le targhette che identificano i libri del secondo esemplare sono invertite, e quello identificato come Libro Quarto, cioè come il secondo codice del secondo esemplare, è in realtà il primo codice del secondo esemplare, mentre il Libro Terzo è il secondo⁹.

La corrispondenza è dunque fra codice I e codice IV (che sono i primi codici rispettivamente del primo e del secondo esemplare), e fra codice II e codice III (che sono i secondi codici rispettivamente del primo e del secondo esemplare)¹⁰.

Ogni esemplare conta circa 1300 documenti, e se già alla fine del Settecento, nell’ottica di un «gran servizio alla Patria, al Piemonte, alla Lombardia, all’Italia», c’era chi propugnava la stampa di ‘transunti’ del *liber iurium*, e si augurava di trovare uno o più ‘Atlanti’ in grado di sobbarcarsi il lavoro di trascrizione e, cosa non meno importante, le spese di pubblicazione, è solo nel secolo scorso che si arriva ad una svolta¹¹. Con un lungo e tormentato percorso durato quasi un settantennio, dal 1934 sino al 2000, a cura prima della Società

⁹ BB I/1, p. VIII (v. nota 12). L’Avogadro appose delle note sui fogli di guardia del codice I («1722. Da me Giuseppe Antonio Avogadro di Quaregna compilato il presente libro primo detto Biscione») e del codice IV («1722. Da me Giuseppe Antonio Avogadro di Quaregna compilato il presente libro quarto detto Biscione»). Sulla «meritoria e indefessa» attività di questo funzionario comunale, che nel 1722 si occupò di ripristinare non solo la rilegatura dei Biscioni ma anche quella dei *libri iurium* duecenteschi, compilando poi un *Compendium seu index documentorum*, cioè un manoscritto che rappresenta la «prima, e a tutt’oggi unica, inventariazione completa della produzione documentaria comunale vercellese», di cui le successive opere a stampa ottocentesche possono essere considerate «un incompleto e scadente plagio»: OLIVIERI 2009, pp. X-XI. Difficile ipotizzare una ragione per l’inversione delle targhette nel secondo esemplare: forse l’Avogadro, non accorgendosi che il Libro Quarto era mutilo nella prima parte, fu sviato dall’assenza di intestazioni, presenti invece nel Libro Terzo.

¹⁰ Si tratta ovviamente di una corrispondenza di massima, perché primo e secondo esemplare sono, come vedremo, solo «similes» (v. par. 3).

¹¹ Sull’edizione dei Biscioni e i suoi antecedenti: NEGRO 2016, citazione a p. 97.

storica subalpina e poi della Deputazione subalpina di Storia patria, è stata portata a termine l'edizione in sette volumi del primo esemplare del *liber iurium*: tre volumi per il codice I, altri tre per il codice II¹², mentre il settimo volume venne deputato ad accogliere, oltre al migliaio abbondante di registi dell'intera opera, una serie di documenti prima tralasciati: i documenti contenuti nel secondo esemplare e mancanti nel primo, nonché i documenti aggiunti, dopo la chiusura del *liber* nel 1345, nei fogli rimasti liberi all'inizio e alla fine dei codici¹³. L'edizione dei Biscioni contiene dunque tutti i documenti presenti nel *liber*, anche se con i limiti dovuti ai criteri dell'epoca in cui fu redatta: tali limiti toccano in particolare gli apparati autenticatori (ordini di trascrizione, sottoscrizioni notarili), non sempre editi integralmente, e a volte editi ma con errori di attribuzione (ad es. ordini di trascrizione attribuiti al documento precedente anziché al successivo)¹⁴.

In questo saggio faremo riferimento ai codici con la sigla 'cod.' seguita da numeri romani (nell'ordine cod. I e cod. II per il primo esemplare; cod. IV e cod. III per il secondo), e all'edizione con la sigla BB seguita dalle cifre che identificano i singoli volumi. La corrispondenza fra codici ed edizione è data nel seguente specchio.

12 De *I Biscioni* i primi due volumi (voll. I/1 e I/2), editi dalla Società storica subalpina, sono a cura di G.C. Faccio e M. Ranno, i successivi (voll. I/3, II/1, II/2, II/3), editi dalla Deputazione subalpina di Storia patria, sono a cura di R. Ordano: vol. I/1, Torino 1934; vol. I/2, Torino 1939; voll. I/3, Torino 1956; vol. II/1, Torino 1970; vol. II/2, Torino 1976; vol. II/3, Torino 1994.

13 Il settimo volume, intitolato *Nuovi documenti e registi cronologici*, è a cura dello stesso Ordano: Torino 2000. Sul problema rappresentato dai 'documenti aggiunti' nei criteri di edizione vedi NEGRO 2016, pp. 147-149.

14 Senza nulla togliere all'importanza e ai meriti della stagione editoriale della Biblioteca della Società storica subalpina, che ha rappresentato, per Vercelli come per le altre città subalpine, una vera e propria rivoluzione nel campo delle edizioni documentarie, facendo del Piemonte «la sola regione d'Italia dove pressoché tutta la documentazione precedente il 1250 è oggi disponibile in edizioni» (SERGI 1992, p. 100), i limiti di questi lavori per qualunque studio che debba prendere in esame la tradizione dei documenti sono evidenti, al punto da renderle, particolarmente nel caso dei *libri iurium*, del tutto «obsolete» (BARBIERI 1994, p. 256). Nel caso dei Biscioni, se vi sono copie di uno stesso documento (e accade molto di frequente: v. testo in corrispondenza della nota 72) l'edizione ne riporta solo una, segnalando eventuali varianti nel testo ma non le differenze nell'apparato autenticatorio; così come non vengono editi documenti presenti nel *liber* ma già editi in altri volumi della stessa collana; le sottoscrizioni che il notaio *de Bazolis*, redattore del *liber*, ha apposto sotto ogni documento sono spesso abbreviate, anche quando contengono informazioni significative; vi sono poi i casi, citati nel testo, di errata attribuzione degli ordini di trascrizione (NEGRO 2007-2008, pp. 105-106, n. 84).

Esemplari	Codici	Edizione
Primo esemplare	codice I	BB I/1 (fino al f. 188v), BB I/2 (fino al f. 370v), BB I/3 (fino al f. 468r)
	codice II	BB II/1 (fino al f. 129r), BB II/2 (fino al f. 273v), BB II/3 (fino al f. 421r)
Secondo esemplare	codice IV	BB <i>Nuovi documenti</i> (solo docc. inseriti nel <i>liber</i> dopo il 1345 e non presenti nel cod. I)
	codice III	BB <i>Nuovi documenti</i> (solo docc. inseriti nel <i>liber</i> dopo il 1345 e non presenti nel cod. II)

Tab. 1. Rapporto fra gli esemplari del *liber iurium* e l'edizione.

I due esemplari, nei loro tratti più generali, sono così costituiti. Il codice I ha in tutto 468 fogli. Contiene 37 senioni di documenti numerati dall'I al XXXVII, preceduti da un quinione (occupato dall'indice dei documenti¹⁵) e da ulteriori 2 fogli all'inizio del codice, mentre alla fine dello stesso vi è un senione non numerato che, originariamente bianco, fu poi occupato da documenti copiati alla fine del Trecento. La numerazione del codice, in numeri romani, parte dal numero 1, apposto sul secondo folio all'inizio del codice (il primo, di guardia, non è numerato), poi salta direttamente al numero 4, apposto sul primo folio del quinione, dopo una lacuna di due fogli, e prosegue ininterrottamente fino al 468 (l'ultimo foglio non è numerato). Il codice II ha 444 fogli, numerati da 1 a 441 (perché due fogli consecutivi portano il numero 200, altri due il numero 265, e il primo foglio non è numerato). Contiene 35 fascicoli di documenti, numerati dal XXXVIII al LXXII (tutti senioni tranne il cinquantacinquesimo che è un ternione), per un totale di 414 fogli. All'inizio del codice, prima dei fascicoli contenenti i documenti, troviamo un binione seguito da un ternione (quest'ultimo ospita la parte finale dell'indice dei documenti che abbiamo già incontrato all'inizio del cod. I). Alla fine del codice, dopo i fascicoli contenenti i documenti, troviamo due fascicoli non numerati – un quinione seguito da un quaternione – i quali sono inseriti dentro un bifoglio (inizialmente bianchi, sono stati poi parzialmente occupati da documenti per lo più quattrocenteschi).

Per ciò che concerne il secondo esemplare, il codice IV ha 396 fogli numerati da 97 a 490: perché il foglio dopo quello con il numero 185 non è numerato,

¹⁵ Sulla rubrica iniziale, contenente i registi dei documenti suddivisi per senione, e oggi ripartita fra il primo e il secondo codice del primo esemplare, v. testo in corrispondenza delle note 47, 52-54.

ci sono due fogli consecutivi con il numero 266, e in fondo un foglio staccato non è numerato. Il codice è mutilo di tutta la prima parte fino all'ottavo senione compreso (comincia infatti con il senione numerato IX; la lacuna era già tale nel Settecento, quando venne fatta l'attuale rilegatura, che infatti aderisce perfettamente alle attuali dimensioni del *liber*). I senioni di documenti rimasti nel codice IV sono 32, numerati dal IX al XL, per un totale di soli 383 ff. perché il f. 143 è stato stralciato. Segue, alla fine del codice, un senione non numerato (inizialmente bianco, è stato poi riempito da documenti degli anni '40 e '50 del XIV secolo). Vi è un ulteriore foglio, isolato e ormai completamente staccato, collocato in fine. L'ultimo codice, il III, ha 405 fogli. Contiene 33 senioni di documenti, numerati dal XLI al LXXIII, per un totale di 396 fogli, numerati da 1 a 396: l'ultimo foglio non ha numerazione, in compenso due fogli consecutivi portano il numero 261, e i numeri 71 e 166 sono omessi. I senioni dei documenti sono preceduti da un quinione posto all'inizio del codice: inizialmente lasciato bianco, verosimilmente per apporvi la rubrica, è stato poi parzialmente occupato negli anni '70 del XIV secolo da alcuni documenti. È attualmente numerato con cifre arabe da 1 a 9. Anche il settantatreesimo senione è occupato solo per i primi 4 fogli da documenti inseriti durante la composizione del *liber iurium*, mentre il resto è occupato da documenti apposti in modo disorganico in epoca posteriore, a volte senza autentica notarile (per tutte queste aggiunte tarde nei 4 codici vedi la Tab. 2 in fondo al contributo).

I singoli fascicoli sono individuati in modo diverso tra primo e secondo esemplare. Nel primo portano sul margine superiore del primo foglio, al centro, in numeri romani, un numero progressivo (da I a XXXVII per il codice I; da XXXVIII a LXXII per il codice II), che viene ripetuto nell'angolo inferiore esterno dell'ultimo foglio¹⁶. Nel secondo esemplare la numerazione progressiva compare, sempre in numeri romani, solo sull'angolo esterno del margine inferiore dell'ultima pagina di ogni fascicolo (da IX a XL nel codice IV, da XLI a LXXIII nel codice III), mentre tutti i fascicoli hanno, sul margine superiore del primo foglio, al centro, il numero romano II (ad indicare verosimilmente il secondo esemplare). Sempre per garantire la corretta sequenza dei senioni, nel margine inferiore dell'ultimo foglio di ognuno è presente un richiamo, generalmente costituito dalle prime parole con le quali inizia il senione successivo. Quando quest'ultimo comincia con un'autentica notarile – e dunque il richiamo con le prime parole si presterebbe ad ambiguità, data la ripetitività delle formule – si usano dei sintagmi del tutto scollegati dal testo (ad es. «Ave»;

16 L'indicazione sull'ultima carta non è presente in modo sistematico.

«Christus nos conservet»; «maristella», «cardinal») oppure piccoli disegni (una croce, un quadrato, un cerchio, la testa di un gallo) che si ripetono nel margine inferiore dell'ultimo foglio di un fascicolo e nel margine superiore del primo foglio del successivo.

2. Sviluppi imprevisti: da uno a due codici

Sul finire del Settecento Giovanni Antonio Ranza, professore, tipografo nonché giacobino dalle ferventi idee rivoluzionarie, osserva che i Biscioni «son doppii», e «malamente sinora furon detti Biscioni»¹⁷. Con un'inventiva che nulla avrebbe avuto da invidiare a quella del celebre vescovo di Siviglia, il Ranza prosegue poi spiegando che il termine è frutto di un'errata corruzione popolare, giacché «devono senza dubbio chiamarsi bisoni o bisomi... dal latino 'bis', e dal greco 'soma', che vuol dir corpo: ecco dunque la vera etimologia dei nostri codici, cioè due corpi»¹⁸.

Se il nome dei Biscioni non deriva affatto dall'essere 'doppi', ma dallo stemma visconteo che era con ogni probabilità apposto sull'originaria legatura medievale, è però vero che la struttura binaria del *liber* – che si ritrova non solo nei due esemplari, ma anche nella loro articolazione interna di due codici ciascuno – è una sorta di crocevia su cui convergono i principali nodi problematici della sua storia: i codici in origine non dovevano essere quattro ma due, e i due esemplari, concepiti per essere l'uno un duplicato dell'altro, e così gestiti per una certa fase, hanno poi finito per essere solo 'similes'. Queste due affermazioni saranno argomentate rispettivamente in questo e nel successivo paragrafo (parr. 2 e 3), mentre nel quarto vedremo come tutto questo sia conseguenza diretta del ruolo del *liber iurium* quale strumento dell'aggressiva politica comunale inaugurata dal nuovo regime visconteo.

2.1. Tempi e protagonisti della redazione dei Biscioni: la versione fornita dai documenti ufficiali

La redazione dei Biscioni si protrae complessivamente per otto anni. Tempi e protagonisti dell'iniziativa ci sono testimoniati da due documenti, entrambi ripetuti all'inizio di ciascuno dei quattro codici: il mandato con il quale il podestà vercellese Gasparino Grassi dà avvio alla compilazione,

¹⁷ RANZA 1784, p. 13 e nota; su questa «cervellotica etimologia mezza latina e mezza greca», e le altre ipotizzate per spiegare il nome dei Biscioni: BB I/1, pp. VIII-IX.

¹⁸ *Ibidem*.

esponendo le ragioni che la motivano e incaricando il notaio Bartolomeo *de Bazolis* di trascrivere i documenti nel *liber*, e una nota «in memoriam» scritta dallo stesso notaio al termine dell'impresa¹⁹. Secondo il mandato, datato 29 novembre 1337, in quell'anno il podestà Gasparino Grassi e uno dei giudici della sua *familia*, il *legum professor* Ugolino *de Scovalochis*, che sovrintenderà come vedremo l'intera realizzazione del *liber*, procedono alla selezione dei documenti da trascrivere²⁰. Questa indagine preventiva, oltre ad individuare i documenti da inserire, è finalizzata a verificarne l'autenticità: i documenti, «diligenter examinatis» dai due, «et quolibet ipsorum ad oculum», sono «non viciatis, non canzelatis in aliqua parte», ma al contrario «in sua propria forma et figura sine aliqua vituperacione, interlineatione, subscriptione vel canzelatione»²¹. Rispetto alle motivazioni canoniche che stanno all'origine della redazione di *libri iurium* – cautelarsi dalla dispersione e dall'usura dei documenti e garantire una più agevole consultazione degli stessi²² – il caso vercellese sembra dunque privilegiarne, almeno ufficialmente, una terza: mettere a disposizione documenti che dal punto di vista giuridico godano della stessa autorità degli originali. Da questi documenti, continua il mandato, «semper haberi possit copia», una copia di cui le autorità garantiscono l'assoluto valore giuridico di fronte a qualunque potere: «semper coram quocunque potestate, iudice vel magistratu ecclesiastico vel seculari, aut arbitris vel aliis quibuscumque personis, et in quolibet loco et ubicumque locorum, fidem facere possint publicorum instrumentorum»²³. A riprova dell'importanza che

19 Il mandato, edito in BB I/1, pp. 33-34, e in BB II/1, pp. 17-18, si ripete all'inizio dei codici I, II, III – in tutti i casi sul primo foglio del primo senione contenente i documenti – e manca nel IV per lacuna (v. par. 1). Sul ruolo del mandato nel quadro dei vari livelli di autentiche presenti nel *liber* v. nota 25. La nota «in memoriam», edita in BB I/1, p. 1, e in BB II/1, p. 7, si ripete all'inizio dei cod. I, II e III, sul *recto* del secondo foglio; manca nel cod. IV per lacuna. Per i due documenti vedi anche BB I/1, pp. X, XVIII-XIX.

20 Allo *Scovalochis* è attribuita la qualifica di «iudex et assessor» nel mandato del 1337, e di «vicarius» nella nota del 1345 (v. nota 27), ma si tratta del medesimo ruolo, stabilito dagli statuti vercellesi per il principale dei 5 giudici che dovevano affiancare il podestà durante il suo regime: «unus sit vicarius, seu assessor, et alius ad officium maleficiorum, et duo ad consulatum qui sint consules et iudices iustitie Vercellarum, et qui in causis civilibus debeant unicuique reddere iusticie complimentum, et alius iurisperitus super exigendis bannis, condemnationibus, fodris, introitibus communis Vercellarum, et conoscere et definire et exigere super damnis datis et dandis»: *Statuta* 1341, f. 2v; MONGIANO 2010, n. 21. Sulla qualifica di *legum professor*, che in ambito italiano era utilizzata per indicare «una conoscenza della disciplina attraverso gli studi universitari, atta a legittimare eventualmente l'esercizio della professione e non l'attività di docenza»: ROSSO-NASO 2008, p. 138.

21 BB I/1, citazione a p. 33.

22 ROVERE 1989, pp. 198-199.

23 BB I/1, citazione a p. 34.

i redattori attribuivano a questo aspetto, il *liber iurium* dispiega ben quattro tipologie di autenticazione dei documenti: una a livello del singolo atto²⁴, due che riguardano l'intero complesso di documenti (a garanzia come abbiamo visto dell'autenticità degli antigrافي, e a garanzia della rispondenza delle copie da essi ricavate)²⁵, e infine una quarta tipologia che si colloca a un livello intermedio, relativo a un determinato gruppo di documenti copiati²⁶.

La nota scritta otto anni dopo dal notaio *de Bazolis* aggiunge informazioni preziose al quadro delineato, non solo attribuendo, forse più realisticamente, il merito del lavoro al solo *Scovalochis*, che lo deputò «ad hoc opus scribendum»,

24 Il notaio Bartolomeo *de Bazolis*, dopo aver riprodotto il documento con il suo apparato autenticatorio (che è integralmente trascritto, con accurata riproduzione dei *signa* dei notai), aggiunge la propria sottoscrizione, nella quale garantisce la rispondenza della copia con l'antigrafo (precisando se si tratta di un originale – «a publico originali instrumento ... registravi» –, o una copia – «a publico exemplo ex originali instrumento extracto ... registravi», e in quest'ultimo caso ripetendo talvolta nella sua autentica anche il nome del notaio che l'ha redatta), e infine richiama l'ordine ricevuto dal podestà («predictum instrumentum ... in hac publica forma et figura publicavi, auctoritate precepto et mandato domini Gasperini Grassi potestatis Vercellarum, nihil adito vel diminuto nisi forsan litera vel sillaba non tamen quod propterea mutetur sensus vel intellectus»).

25 L'ordine di trascrizione impartito dal podestà Grassi al notaio *de Bazolis*, di cui è prevista la ripetizione all'inizio di ciascun codice, riguarda tutti i documenti del *liber*, e come abbiamo visto pone l'accento sul lavoro preventivo di verifica dell'autenticità degli antigrافي, esaminati ciascuno *ad oculum* in vista della copia che ne farà il notaio (su questo documento, definito «licentia, decretum et auctoritas», v. anche nota 48). Una seconda tipologia di autentica relativa all'intero complesso di documenti viene redatta a posteriori, a lavoro concluso, ed è di mano del fratello di Bartolomeo, Nicolino *de Bazolis*. Costui garantisce che i documenti inseriti nel *liber* sono in tutto e per tutto rispondenti agli antigrافي, verifica che è stata effettuata dai due fratelli non solo «ad oculum» ma anche ad orecchio («secum ascultavi»), ovvero ascoltando la lettura del testo ad alta voce (su questa autentica v. anche nota 44). La dimensione della voce e del suono in relazione alla produzione e alla fruizione dei documenti è un tema che ha avuto impulso, in particolare per l'alto medioevo, ad opera della storiografia tedesca, a partire dai lavori di Gerd Althoff e Hagen Keller (KELLER 2004); vedi recentemente DEPREUX 2020.

26 Sempre a Nicolino *de Bazolis* dobbiamo, oltre all'autentica generale conclusiva (v. nota precedente), una serie di autentiche parziali, che valgono per un determinato gruppo di documenti: il notaio dichiara d'averne controllato con il fratello la rispondenza con gli originali, con riferimento al senione in cui si trova l'autentica e a quello precedente (più raramente il seguente): «originalia instrumentorum omnium contentorum in isto et precedenti sesterno ... legi ... et examinavi». Questo tipo di autentica è concentrata nei primi otto senioni del primo codice, dove si ripete in modo sovrabbondante quasi ogni senione (vedi sest. dal 2 all'8 ai ff. 27r, 49r, 58v, 72r, 81r, 96v, 98v), e poi si interrompe bruscamente. Nel secondo esemplare le autentiche di questo tipo sono solo due, entrambe nel primo codice (cod. IV): nel decimo senione (f. 119v), e nel ventisettesimo (f. 322v). Segnaliamo quella che, allo stato attuale delle conoscenze, sembra solo una coincidenza: la particolare concentrazione di autentiche nel primo esemplare avviene negli stessi senioni (i primo otto) che sono oggetto della lacuna nel secondo (v. la descrizione dei codici al par. 1).

e che concepì e seguì l'intero progetto, in particolare stabilendo la disposizione da dare ai documenti nel *liber* («huius opera et libri formam et ordinem dedit»); ma indicando anche con precisione quando il lavoro venne portato a termine: il *legum professor* lo cominciò al tempo di Gasparino Grassi «tunc potestatis Vercellarum MCCCXXXVII», e «deinde compleri fecit» come vicario di Giovanni Scaccabarozzi «potestatis Vercellarum in MCCCXLV»²⁷. Possiamo ulteriormente circoscrivere la fine del lavoro al primo semestre del 1345, dato che l'ultimo atto della vicenda, testimoniato da un'ulteriore nota, presente questa volta solo all'inizio del codice III²⁸, è il deposito di un esemplare (il primo: cod. I e cod. II), consegnato in una cassa (*scrineus*) chiusa a chiave, presso la sacrestia della chiesa di San Paolo dei frati predicatori, il 29 settembre di quell'anno²⁹.

2.2. Gli ordini di trascrizione come mezzo per ricostruire le fasi di accrescimento del *liber*, e le prove del passaggio da uno a due codici

La cronologia di massima che abbiamo visto sin qui, non rende tuttavia conto dell'*iter* assai complicato di redazione del *liber iurium* vercellese. Come mostra l'analisi interna dei codici, i Biscioni, nella loro attuale fisionomia, sono il prodotto di più fasi operative, che portarono a notevoli variazioni rispetto al progetto originario del Grassi e dello *Scovalochis*.

²⁷ I due podestà sono ricordati anche con i loro stemmi: v. nota 61. La nota recita: «Huius operis et libri formam et ordinem dedit laudabilis vir dominus Hugolinus de Scovalochis de Cremona legum professor, tempore regiminis domini Gasparri Grassi tunc potestatis Vercellarum MCCCXXXVII indictione quinta. Deinde compleri fecit ipsum opus dum esset vicarius nobilis militis domini Iohannoli Scaccabarocii de Mediolano, potestatis Vercellarum in MCCCXLV. (S.T.) Et ego Bartholomeus de Bazolis notarius infrascriptus deputatus per eum ad hoc opus scribendum in memoriam eiusdem hoc scripsi».

²⁸ La nota, che si trova sul *recto* del secondo foglio del cod. III, recita: «Millesimo trecentesimo quadagesimo quinto die penultimo mensis septembris, fuerunt consignati duo libri similes huic libro, in quibus sunt registrata omnia iura communis Vercellarum, in uno scrineo conclavato duabus clavibus, una quarum clavarum dimissa fuit priori fratrum predicatorum de Vercellis, et alia data fuit potestati Vercellarum, in ecclesia Beati Pauli fratrum predicatorum de Vercellis, qui libri et scrineus sunt communis Vercellarum et ibi recomendati et repositi nomine dicti communis» (ediz. in BB II/1, p. 7 n. 1; commento in BB I/1, pp. XVIII-XIX).

²⁹ Tale misura fu presa, come propongono i curatori dell'edizione e come si riscontra in altre realtà, a garanzia di conservazione: cfr. BB I/1, pp. XVIII-XIX, e ROVERE 1989, pp. 181-182. La chiesa di S. Paolo, quale una delle sedi possibili per ricoverare il *liber*, in alternativa all'archivio comunale o al tesoro della cattedrale, era prevista già nel 1337: nel mandato al *de Bazolis* (BB I/1, pp. 33-34) si dice che i documenti scritti nel volume saranno da porre «in archivio publico, vel in tesoro Sancti Eusebi vel sacrestia fratrum predicatorum» (il passo in questione fa riferimento in modo generico al *liber*, ma che già in questa fase si pensasse a più di un esemplare emerge più avanti nello stesso documento: v. nota 48).

La prova di una modifica del progetto, che si sostanziò in pratica nell'aggiunta di ulteriori nuclei documentari non previsti in quella prima fase, sta negli ordini di trascrizione che il *de Bazolis* ha dovuto ricopiare prima di ogni nuovo inserimento: le date di questi ordini di trascrizione, che nel contenuto riproducono *mutatis mutandis* quello del 29 novembre del 1337 (il podestà in carica, o più spesso il suo vicario, autorizza il *de Bazolis* a copiare un determinato gruppo di documenti nel *liber*, garantendo della loro autenticità e del loro valore di prova in giudizio)³⁰, delineano come i nodi sul ramo di un albero le fasi di accrescimento del *liber*, e ci consentono di distinguere il nucleo principale, corrispondente al progetto concepito nel 1337, dalle varie stratificazioni successive, fino alla chiusura nel 1345³¹.

La prima e più consistente fase del lavoro fu conclusa in meno di quattro anni: a partire dal 29 novembre 1337, data del primo mandato impartito al *de Bazolis*, e entro il 14 febbraio 1341 (termine *ante quem*, in quanto fa riferimento al mandato relativo ad un successivo innesto documentario), furono copiati circa 985 documenti, cioè presumibilmente tutti quelli che lo *Scovalochis* aveva originariamente previsto di includere nel *liber iurium*³². La prima variazione al progetto iniziale avviene nel 1341 sotto la podesteria di Protasio Caimi, ed è probabilmente conseguenza della nuova redazione degli statuti cittadini, promos-

30 I nuovi mandati di trascrizione, come già quello del 29 novembre 1337 (v. nota 48), sono regolarmente confezionati da un notaio diverso dal *de Bazolis*: nel *liber iurium* essi compaiono con il testo di mano del *de Bazolis* e la sottoscrizione autografa dal notaio che li ha rogati (solo in isolati casi mancante: nn. 36, 110). Gli ordini seguono sempre lo stesso canovaccio: nel broletto del comune, alla presenza di tre notai in qualità di testimoni, il vicario del podestà dà licenza al *de Bazolis* («precepit, comixit, licenciam contulit et bayliam attribuit Bartholomeo de Bazolis notario Vercellensi») affinché per sua autorità e per autorità del comune di Vercelli («ut sua et communis Vercellarum auctoritate») trascriva i documenti dagli originali o dalle copie («omnia infrascripta instrumenta et exempla instrumentorum ex originabilibus instrumentis sive exemplis assumere, exemplare, autenticare, registrare et in infrascriptam formam publicam redigere»): lo stesso vicario attribuisce infine agli esemplari copiati nel *liber* la stessa forza probante degli anti-grafi («statuens idem dominus vicarius et decernens quod infrascripta exempla eandem vim et robur obtineant et ubique coram quacumque persona ecclesiastica et seculari fidem faciant sicut originalia instrumenta et exempla facere dignoscuntur»). Così la prima aggiunta del febbraio 1341, edita in BB II/2, p. 176.

31 Limitiamo l'indagine agli inserimenti di documenti effettuati in questo arco cronologico, gli unici che ebbero un impatto sulla struttura del *liber*, determinando il passaggio da uno a due codici. Dopo la chiusura del *liber* nel 1345 vi furono altre sporadiche aggiunte di documenti, effettuate non più ad opera del *de Bazolis* ma di altri notai, che andarono semplicemente ad occupare i fogli rimasti liberi all'inizio o alla fine dei codici. Si dà conto di queste aggiunte nella Tab. 2.

32 Per una sommaria ricognizione del contenuto dei documenti: BB I/1, p. XV s.; APRATI 1844, p. XIV s.

sa in quell'anno dallo stesso podestà³³. Con il già citato ordine del 14 febbraio 1341³⁴, Albertino da Cremona, vicario del Caimi, ordina l'inserimento nel *liber* di un ulteriore nucleo pari a 34 documenti, riguardanti i diritti del comune su una delle località del distretto cittadino, Crevacuore: proprio l'omogeneità contenutistica fa sì che questa aggiunta, unica fra tutte, sia introdotta da un proprio titolo, «Cartas et iura Crepacorii»³⁵.

Successivamente si decise l'inserimento di altri 4 nuclei documentari. Uno sempre nel 1341, con mandato del 16 luglio³⁶, ad opera di Alessandrino di Parma, vicario dello stesso Caimi: vengono trascritti 127 documenti che riguardano i temi più svariati, per lo più attinenti a località e signori del distretto cittadino³⁷. Passano quasi due anni prima che si torni ad accrescere il contenuto documentario del *liber* con un unico ma assai importante documento: nel 1343, con mandato del 20 febbraio³⁸, Francesco *de Sigariis* di Parma, vicario del podestà Tomasino di Lampugnano, ordina al *de Bazolis* di trascrivere il lungo privilegio (prende un intero senione), con cui il 16 maggio 1341 papa Benedetto XII, nel quadro della pacificazione fra i Visconti e la Santa Sede, aveva assolto il comune di Vercelli dalle condanne per i numerosi e puntualmente elencati atti di ribellione alla chiesa. E infine altri due inserimenti vengono attuati sotto il podestà Pietro Visconti, a differenza dei precedenti senza che venga trascritto

33 Su questa figura di podestà, il cui cognome compare nel *liber iurium* nelle varianti *de Kaimis* (cod. II, f. 219r) e *de Caimis* (cod. II, 294v), e come *de Caymis* nel prologo degli statuti (*Statuta* 1341, secondo foglio non numerato), e la sua lunga e significativa carriera al servizio dei Visconti: GRILLO 2010, pp. 91, 105. Sugli statuti da lui promossi vedi MONGIANO 2010, e per la relazione con il *liber iurium* v. par. 4.

34 Il mandato del 14 febbraio 1341 è redatto dal notaio Bartolomeo *de Moxo*: il *de Bazolis* ha copiato il testo nel *liber*, prima del gruppo di documenti, lasciando uno spazio sottostante dove il *de Moxo* ha apposto la propria sottoscrizione (cod. II, f. 190r; edito in BB II/2, p. 176; per il secondo esemplare vedi cod. III, al f. 306).

35 BB II/2, nn. 365-399 (dal 1163 al 1329). La rubrica rossa con il titolo è presente solo nel primo esemplare, dove precede l'ordine di trascrizione del podestà (cod. II, f. 190r), manca nel secondo, dove l'aggiunta comincia direttamente con l'ordine (cod. III, f. 306r).

36 Il mandato del 16 luglio 1341 è redatto dal notaio Martino *de Bonfiliis*: il *de Bazolis* ha copiato il testo nel *liber*, lasciando lo spazio per la sottoscrizione autografa del *de Bonfiliis*, che non venne però apposta (cod. II, al f. 219r; edito in BB II/2 p. 264; per il secondo esemplare: cod. III, f. 335r).

37 BB II/2, nn. 400-527 (dal 1220 al 1340, fra le località vi sono Trino, Tricerro, Casalvolone, Confinza, Masserano; fra i signori i Bicchieri, i d'Azelio, i conti di Stroppiana, i da Burolo, l'abbazia di Lucedio).

38 Il mandato del 20 febbraio 1343 è redatto dal notaio Pietro *de Maliono*: il *de Bazolis* ha copiato il testo nel *liber*, prima del gruppo di documenti, lasciando uno spazio sottostante, dove il *de Maliono* ha apposto la propria sottoscrizione (cod. II, al f. 290r; edito in BB II/3, p. 35). Ordine e documenti mancano nel secondo esemplare.

il mandato, la cui esistenza è tuttavia ricavabile dalle autentiche del *de Bazolis*. Tutti i documenti sono stati inseriti per ordine del vicario Gualdisio *de Lovixellis* fra il secondo semestre del 1343 e il primo semestre del 1344. Il primo gruppo, di cui ignoriamo la data precisa del mandato, è pari a 7 documenti³⁹, riguardanti alcune località, i signori d'Azeglio e l'opera di S. Maria del Ponte del Cervo. L'ultimo inserto è quello eseguito per effetto dell'ordine del 20 aprile 1344⁴⁰, con cui il *de Lovixellis* ordina al *de Bazolis* di trascrivere 64 documenti riguardanti una serie di località sul confine occidentale del distretto, Piverone, Palazzo, Sant'Urbano, Burolo e Bolengo⁴¹.

Vedremo più avanti (par. 4) di che natura furono le aggiunte e in che senso modificarono il quadro degli *iura* comunali così com'era stato concepito in origine. Per ora osserviamo che fu probabilmente a causa di queste aggiunte, che avevano determinato un deciso incremento della massa documentaria e dunque del numero di fascicoli da assemblare (20 in più), se all'atto di proce-

39 Le autentiche del *de Bazolis* paiono far riferimento a due ordini coevi ma distinti. Il primo ordine valido per i primi cinque documenti: l'autentica del primo di questi cita il mandato del *de Lovixellis*, senza dire il nome del podestà di cui è vicario – vedi cod. II, f. 279v – mentre nei successivi 4 – ff. 279v-283v – il *de Bazolis* dice semplicemente che ha copiato i documenti «auctoritate predicta» (ediz. parziale in BB II/3, pp. 12 e sgg., nn. 528-532). A questo gruppo di documenti sembra vada riferito, sulla base dell'analogia nell'autentica, anche un documento un po' distanziato dai precedenti, che si trova al termine del sessantaduesimo senione, ai ff. 300r-301r (BB II/3, n. 537, sono quindi in tutto sei documenti). Il secondo mandato (che si differenzia per l'appunto per la citazione del nome del podestà Visconti) si trova nel documento che segue il gruppo dei cinque sopra ricordati: cod. II, f. 284r (BB II/3, n. 533, ma l'autentica è edita solo in parte). Tutti questi documenti, compresi cronologicamente fra il 1213 e il 1342, mancano nel secondo esemplare. Ulteriori indagini potranno chiarire se l'anomala posizione dell'inserto, che in gran parte precede nel *liber* (con l'unica eccezione del documento ai ff. 300r-301r) il gruppo di documenti del febbraio 1343 – mentre invece dovrebbe seguirlo, in quanto il Visconti risulta essere podestà a partire dal secondo semestre del 1343 (GRILLO 2010, p. 106) –, sia dovuto ad un'errore di rilegatura: l'errore è teoricamente possibile, perché i due senioni sono strutturalmente indipendenti, e invertendone l'ordine avremmo effettivamente una successione più razionale, con prima i documenti fatti trascrivere nel 1343 dal Lampugnano, e poi tutti quelli del Visconti. Avvertiamo che in questo caso l'errore risalirebbe alla rilegatura fatta all'epoca della composizione del *liber*, e non a quella settecentesca, come indica la numerazione dei senioni.

40 Il mandato del 20 aprile 1344 è redatto dal notaio Pietro *de Agacis*: il *de Bazolis* ha copiato il testo nel *liber*, prima del gruppo di documenti, lasciando uno spazio sottostante dove il *de Agacis* ha apposto la propria sottoscrizione (cod. II, al f. 302r, edito in BB II/3, n. 538, p. 58). Ordine e documenti mancano nel secondo esemplare.

41 BB II/3, nn. 539-603 (dal 1142 al 1342). Il gruppo di documenti relativi a Piverone è il più consistente e omogeneo: una rubrica rossa – non si può parlare a rigore di titolo, come per l'aggiunta del 1341 (v. testo in corrispondenza della nota 35), a causa della posizione laterale e marginale della scritta –, indica «totus iste quaternus est de facto Piveroni, silicet sicut intravit comune Vercellarum in possessione» (cod. II, f. 410r).

dere alla rilegatura del *liber iurium* si decise di articolarlo in due codici anziché in uno solo⁴².

Che il progetto originario prevedesse di confezionare un solo codice emerge da vari indizi, e in primo luogo dall'autentica generale⁴³ apposta dal notaio Nicolino *de Bazolis*, fratello di Bartolomeo, al termine del cinquantacinquesimo fascicolo. Attualmente questo fascicolo (un ternione, a differenza dei precedenti e dei seguenti, che sono tutti senioni) si trova nel primo esemplare dei Biscioni, circa a metà del secondo codice, ma da quanto scrive Nicolino è evidente che all'epoca doveva costituire il fascicolo di chiusura dell'intero *liber iurium*. Giunto al termine del ternione, Bartolomeo verga infatti la formula conclusiva, «Deo gratias» (cod. II, f. 218r), e subito dopo Nicolino, confermando d'aver letto tutti i documenti e d'averne constatato insieme al fratello la rispondenza con gli originali, ripete più volte che sta apponendo la propria autentica ad un unico *liber*: i documenti verificati sono contenuti in 55 senioni («in isto sesterno et quinquaginta quatuor aliis sexterniis»; in realtà il senione dell'autentica è, come abbiamo detto, un ternione) che sono «in volumine huius libri ligatis et inolatis», e il fratello Bartolomeo li ha scritti e registrati «in hoc volumine ... et libro presenti»⁴⁴.

Come vedremo, è verosimile che quando Nicolino scrisse queste parole, cioè fra il febbraio e il luglio del 1341⁴⁵, i cinquantacinque fascicoli del primo esemplare non fossero ancora stati assemblati in volume (come invece indiche-

42 Per maggiori dettagli sulle tempistiche di questo passaggio v. par. 2.3.

43 Sui 4 diversi livelli di autenticazione dei documenti: v. note. 24-26.

44 Cod. II, f. 218v (BB II/2, p. 264): «Ego Nicolinus de Bazolis Vercellensis imperiali auctoritate notarius, omnia auctentica originalia instrumentorum et exemplorum contentorum in isto sexterno et quinquaginta quatuor aliis sexternis in volumine huius libri ligatis et inolatis vidi et legi et una cum Bartholomeo de Bazolis notario fratre meo, qui ipsa strumenta in ipsis sesternis et in hoc volumine registravit, diligenter examinavi et secum ascultavi, et quia totum id quod continetur et scripsit in sesternis et libro presenti cum originalibus auctenticis concordare inveni me subscripsi et signum meum apposui consuetum in testimonium veritatis». Questa autentica manca nel corrispondente punto del secondo esemplare (cfr. cod. III, al f. 334r), e d'altro canto il riferimento ai 55 sesterni sarebbe stato incongruo (il documento dopo il quale c'è l'autentica di Nicolino, che nel primo esemplare si trova alla fine del cinquantacinquesimo fascicolo, nel secondo esemplare si trova nel bel mezzo del sessantottesimo). Il termine *inolatis*, di difficile interpretazione, ricorre anche nei coevi statuti di Vercelli, riferito a libri che, cessato l'uso, dovevano essere conservati (una volta rilegati?) in archivio: «Item quod fiant singulis sex mensibus duo libri ynolati pro parte Pusterne et parte Ursonis ... Et finitis sex mensibus ponantur ad cameram librorum», *Statuta* 1341, f. 123v.

45 La nota si trova al termine del gruppo di documenti copiati su ordine di Albertino da Cremona, vicario del podestà Caimi, del 14 febbraio 1341, e prima dell'ordine di copia impartito da un altro vicario del Caimi, Alessandrino da Parma, il 16 luglio 1341 (v. Tab. 2).

rebbe il termine «ligatis»⁴⁶, ma senza dubbio l'intero passo lascia intendere che questa era l'intenzione: i fascicoli costituivano agli occhi del notaio un unico insieme, e non erano destinati – come invece si presentano attualmente – ad essere ripartiti in due codici diversi.

Corroborano questa ipotesi almeno altri due indizi. Innanzitutto la rubrica iniziale, che doveva fungere da indice generale del *liber*, riportando senione per senione i registi dei singoli documenti. Essa è stata con ogni evidenza redatta prima che fosse presa la decisione di rilegare il *liber* in due codici, e proprio per questa ragione oggi si presenta spezzata fra il primo e il secondo codice senza un'esatta corrispondenza con i rispettivi contenuti. Il fatto è che, pensando di apporla ad un solo volume, è stata compilata senza prestare particolare attenzione alla struttura dei fascicoli (un quinione seguito da un ternione) che la ospitavano. Quando i codici sono diventati due, e si è pensato di dividerla per apporre ciascuna parte all'inizio del rispettivo codice, si è dovuto per forza di cose adottare l'unica divisione consentita dai fascicoli su cui era stata vergata: e così il quinione, che riporta i registi dei documenti contenuti dal primo senione fino ad una parte del quarantaquattresimo, è rimasto nel primo codice, che però di senioni ne contiene solo 37, mentre all'inizio del secondo codice, che comincia col senione 38, è stata rilegata la restante parte della rubrica, vale a dire il ternione, con i registi di parte del quarantaquattresimo senione fino al sessantesimo⁴⁷.

Un ulteriore indizio della modifica del progetto in corso d'opera è la parziale riscrittura di cui risulta essere stato oggetto il trentottesimo senione, intervento che è precisamente dovuto al cambio di *status* subito dal fascicolo in conseguenza della decisione di rilegare il *liber* in due codici anziché in uno. Per effetto di questa scelta il senione, che fino a quel momento non era altro che uno dei tanti senioni interni al codice, finisce per assumere una posizione di rilievo, diventando il senione che inaugura il secondo codice. Da qui la necessità di aggiungergli l'ordine di trascrizione originario impartito dal podestà Grassi al notaio *de Bazolis*, ordine la cui presenza era considerata necessaria per la sua funzione di autentica complessiva⁴⁸ dei documenti contenuti nel codice.

⁴⁶ V. testo in corrispondenza della nota 55.

⁴⁷ L'errata rilegatura della rubrica venne segnalata già in epoca medievale: una notazione posta a capo del primo foglio della rubrica e attribuita dal Faccio alla fine del XV secolo (BB I/1, p. XIV), rileva che «defficiunt rubricae a XXXVIII usque XLIII» (vedi cod. II, f. 4r), mentre un'altra notazione di analogo contenuto nel foglio di guardia rimanda alla parte di rubrica del primo esemplare per reperire i documenti mancanti: «Secundus liber cuius rubrica incipit in primo in rubrica se-sterni XXXVIII».

⁴⁸ La necessità di posizionare il mandato a inizio codice è richiamata alla fine del medesimo documento, laddove si specifica che la detta «licenza, decreto o autorizzazione» – di cui si prevede

Per questo si decide di sostituire e riscrivere daccapo il bifoglio esterno del fascicolo, ma per far posto all'ordine si rende necessario eliminare due dei documenti, un atto del 19 settembre 1219 e uno del 6 giugno 1290, che infatti non vengono trascritti nel nuovo bifoglio: ne siamo a conoscenza solo perché compaiono nel corrispondente punto del secondo esemplare (il che prova, peraltro, che quest'ultimo esemplare è stato copiato prima della divisione in due codici del primo, perché altrimenti i due documenti mancherebbero anche qui)⁴⁹. In modo speculare, con analogo procedimento (ovvero il rifacimento del bifoglio esterno e l'eliminazione di un documento per fare spazio all'ordine), si inserisce l'ordine nel secondo esemplare dei Biscioni: così nel quarantunesimo senione, che dà inizio al secondo codice (nella numerazione attuale, il cod. III), si verifica la mancanza di un atto che troviamo solo nel corrispondente punto del primo esemplare⁵⁰.

2.3. Ipotesi per una nuova cronologia

Tirando le somme di quanto fin qui esposto, vediamo qual è stata la dinamica che, secondo la nostra ipotesi, ha condotto all'attuale configurazione del

di fare una o più copie se sarà necessario («d. potestas, de suprascriptis licentia decreto et auctoritate, precepit et iussit mihi Eusebio de Scrivantis notario publico ut unum et plura conficerem instrumenta si opus fuerit») – dovrà precedere i sottostanti documenti e il volume («que licentia decretum et auctoritas et infrascripta instrumenta et volumen precedant»: BB I/1, p. 34). E infatti lo si ritrova nel primo senione di tutti i codici (v. nota 19). Il fatto che nel 1337 si faccia riferimento all'esigenza di fare più copie del documento sembrerebbe lasciar intendere che a questa data, anche se non si avevano ancora certezze sulla configurazione definitiva del *liber* (si farà copia «si opus fuerit») fosse già stata prefigurata la redazione in doppio esemplare, che avrebbe automaticamente reso necessari almeno due mandati. Come si evince dalla citazione all'inizio di questa nota, anche questo mandato, come tutti gli altri che seguiranno (v. nota 30), non è redatto dal *de Bazolis* ma da un altro notaio: il *de Bazolis* ricopia il testo nei Biscioni, ma lascia in fondo uno spazio che sarà riempito dalla sottoscrizione autografa del rogatario, in questo caso il notaio Eusebio *de Scrivantis* (questo accade in tutti i codici tranne che nel cod. I, il cui fascicolo è stato oggetto di tardiva rielaborazione, e dove anche la sottoscrizione è di mano del *de Bazolis*: oltre, n. 110).

⁴⁹ L'inserimento di un ulteriore documento, cioè l'ordine di trascrizione, all'inizio del senione n. 38 (vedi cod. II, f. 10r) comportò non solo la sostituzione del bifoglio esterno del fascicolo (cioè dei ff. 10 e 21) con uno nuovo, ma anche una nuova impaginazione dei documenti lì contenuti, per i quali c'era adesso meno spazio (anche perché nel rifacimento si adottò una rigatura più spaziata). Nel pensare l'impaginazione il notaio era inoltre vincolato dal fatto che le ultime parole della prima carta del nuovo bifoglio (10v), e le prime e le ultime della carta finale (21r, 21v) dovevano rimanere le stesse del bifoglio originale, dato che dovevano accordarsi a quelle delle carte confinanti. Il problema fu risolto, come mostra il confronto fra i due esemplari del *liber*, abolendo i due documenti del 19 settembre 1219 e del 6 giugno 1290, originariamente presenti nei ff. 10 e 21, documenti che infatti figurano solo nel corrispondente punto del secondo esemplare: vedi cod. III, ai ff. 62r, 81r (BB *Nuovi documenti e registi*, rispett. docc. VIII a p. 93, IX a p. 96).

⁵⁰ All'inizio del codice III (senione n. 41) manca un documento del 16 novembre 1219, che si trova solo nel primo esemplare: cod. I al f. 414v; ediz. in BB I/3, n. 553.

liber iurium. A quattro anni dall'inizio dei lavori, nel 1341, sotto la podesteria di Protasio Caimi, vi è un primo momento di chiusura del *liber*, di cui è testimonianza l'autentica di Nicolino *de Bazolis*: la sua posizione, fra i due gruppi di documenti ordinati da questo podestà, ci consente di collocarla tra il febbraio e il luglio di quell'anno⁵¹. Le parole del notaio ci dicono che a questo punto si considera terminata la copiatura dei documenti, e infatti poco dopo viene avviata la redazione della rubrica generale del *liber*⁵². Senione per senione vengono compilati brevi regesti dei singoli documenti, ciascuno con lo spazio per l'indicazione del foglio corrispondente⁵³ – anche se il numero verrà apposto solo successivamente, in occasione della cartulazione dei codici, e in modo non sistematico.

E tuttavia la rubrica, che è tutta di una medesima mano, non comprende solo i regesti dei documenti che precedono l'autentica di Nicolino, ma anche di quelli contenuti nei cinque senioni successivi, frutto del secondo mandato del 1341, quello di luglio. Notiamo per inciso che l'inserimento di questo ulteriore nucleo non era previsto al momento dell'autentica generale, tant'è che Nicolino provvede ad apporre un'ulteriore autentica, valida solo per quei cinque senioni in più⁵⁴. Cosa ancora più importante, il fatto che la rubrica comprenda anche i documenti del luglio 1341 ci dice che effettivamente il termine «*ligatis*» che

51 V. nota 45.

52 Il principale elemento che consente di ipotizzare il momento di redazione della rubrica è l'assenza, fra i suoi regesti, dei documenti inseriti nel *liber* dopo il 1341: il primo mandato successivo, che risale al 20 febbraio 1343 (vedi Tab. 2), è il termine *ante quem*, perché, se la rubrica fosse stata compilata dopo, avrebbe presumibilmente incluso anche i regesti di quei documenti.

53 Dopo la frase che introduce la rubrica («*Incipiunt rubricae omnium instrumentorum et cartarum registratorum et registrarum per Bartholomeum de Bazolis notarium Vercellensem comuni Vercellarum, in sesternis infrascriptis*») seguono i regesti dei documenti suddivisi per gruppi, ogni gruppo inaugurato dal suo senione («*In primo sesterno sunt*», «*In secundo sesterno*», «*In tertio sesterno*», e così via), fino al sessantesimo incluso. Al termine di ogni regesto una linea vergata con tratto leggero prosegue fino al margine destro della pagina e alla dicitura «*in fo.*», con il relativo spazio per apporre il numero. L'accuratezza dei regesti (analogamente a quanto accade per le rubriche apposte sopra i singoli documenti: v. testo in corrispondenza della nota 73) varia molto: possono essere estremamente precisi – ad esempio «*Item carta sicut commune et homines Conflicencie fuerunt facti districtuales Vercellarum*», cod. II, f. 6v – oppure limitarsi ad indicare, dopo un regesto accurato – «*Item carta investiture facte per dominos de Crepacorio de certis terris cuidem de Posteva*», cod. II, f. 6r – l'esistenza di ulteriori documenti sulla medesima questione («*Item carta de eodem*», «*Item de eodem tribus vicibus*»).

54 La seconda autentica di Nicolino, che dichiara come nella precedente d'aver controllato con il fratello la rispondenza con gli originali, ma senza più ulteriori riferimenti a «*sexternis ligatis*», si trova nel cod. II al f. 273v (ed. in BB II/2, p. 367). L'autentica dovrebbe valere per i soli senioni dal cinquantaseiesimo al sessantesimo incluso, ma Nicolino, forse per errore, ne segnala 6 («*in isto et quinque precedentibus sesternis vidi, legi et examinavi etc.*»). Si tratta comunque di un caso di sovrabbondanza non isolato (v. nota 26).

abbiamo visto usare da Nicolino nell'autentica generale – e che se interpretato alla lettera⁵⁵ dovrebbe farci ipotizzare un *liber* già assemblato – è da intendersi come proponimento futuro. Quando lui scrive i fascicoli non erano ancora assemblati, e la rilegatura, se c'è stata, dev'essere collocata dopo il luglio del 1341 e la successiva redazione della rubrica (quest'ultima si fermerà in ogni caso qui, e non verrà mai completata con i registi delle aggiunte posteriori del 1343-1344).

Possiamo dunque affermare che nella sua prima edizione – come *liber*, se una volta fatta la rubrica si decise di procedere con la rilegatura, o come semplice insieme di fascicoli nel caso contrario – il *liber iurium* dei Biscioni comprende tutti i documenti del progetto originario (il migliaio circa selezionato nel 1337) più i 161 che si è deciso di aggiungere al corpo principale in due *tranches*, a febbraio e a luglio, nel 1341. Tutti questi documenti occupano nel primo esemplare dei Biscioni i primi 60 senioni (uno come abbiamo ricordato è in realtà un ternione), per un totale di 714 carte, cui un'ipotetica rilegatura avrebbe dovuto aggiungere il fascicolo della rubrica iniziale. Nel secondo esemplare, che fu realizzato sicuramente in questa fase⁵⁶, ne occupano 73, per un totale di 876 carte, perché la scrittura è di dimensioni maggiori.

E tuttavia, come abbiamo visto, la rilegatura che riflette l'attuale fisionomia dei Biscioni venne fatta solo dopo l'aprile del 1344, in seguito ad altri tre innesti di documenti, e in due codici⁵⁷. L'ipotesi è che le aggiunte del 1343-1344, per un totale di una sessantina di documenti, che incrementarono la mole del *liber iurium* di ulteriori 12 senioni in più (144 fogli, fino all'attuale f. 421r nel cod. II⁵⁸), abbiano reso non più funzionale, se non per la materiale impossibilità di eseguirla, per la compromessa praticità di utilizzo del volume, la rilegatura in un solo codice. Se infatti nel 1341 le dimensioni del *liber* potevano non costituire ancora un deterrente significativo (i 714 fogli di cui sopra equivalgono grosso modo, per fare un confronto, ai fogli del *liber iurium* di Piacenza, che fu rilegato in un unico codice)⁵⁹, lo divennero certamente con le aggiunte posteriori, che aumentarono esattamente di un quinto la mole dei Biscioni. Non bisogna inoltre dimenticare che nel secondo esemplare le dimensioni sarebbero state ancora maggiori per via della scrittura più grande e ariosa.

55 Per le parole esatte dell'autentica v. nota 44.

56 Nel secondo esemplare sono presenti due documenti che l'autore avrebbe potuto copiare dal primo solo durante la fase in cui quest'ultimo rimase in forma di singolo codice: v. testo in corrispondenza della nota 49.

57 V. testo in corrispondenza della nota 27.

58 Nel secondo esemplare non furono copiate.

59 Sono 722 ff.: FALCONI 1984, p. LXXX.

Su quando avviene la rilegatura o, nel caso probabile che fosse già stata fatta una prima rilegatura nel 1341 dopo la compilazione della rubrica, il condizionamento dei due esemplari in due codici, non abbiamo dubbi. La nota del *de Bazolis* da cui siamo partiti in esordio di questo paragrafo⁶⁰, così come anche lo stemma palato d'oro e di nero che campeggia all'inizio di tutti i codici, appartenente alla famiglia degli Scaccabarozzi⁶¹, convergono inequivocabilmente sul 1345. Da un anno circa non si facevano nuove aggiunte al *liber* (l'ultima risale all'aprile del 1344, solo nel primo esemplare), e non abbiamo indizi su quale sia stata la ragione che portò alla decisione proprio in quell'anno di chiudere il *liber*. È possibile che la spinta decisiva sia stata il ritorno a Vercelli, in qualità di vicario dello Scaccabarozzi, di colui che aveva dato inizio all'impresa e che possiamo considerare il vero e proprio ideatore del *liber iurium* – così come il *de Bazolis* ne fu il materiale esecutore – ovvero il giudice e *legum professor* Ugolino de *Scovalochis*. Se è così, un insieme di fatalità contribuì a fare del 1345 un anno di grazia per i codici vercellesi, visto che la chiusura dei Biscioni coincide con la visita in città di Francesco Petrarca e il ritrovamento delle ciceroniane *Epistulae ad Atticum*: l'episodio, tramite la notizia che ne diede il poeta, «inserì Vercelli e le sue biblioteche all'interno della vasta rete di sedi esplorate dagli umanisti», decretandone una notorietà all'interno degli ambienti colti europei che, per ciò che concerne i Biscioni, diede i suoi frutti ancora nell'Ottocento⁶².

3. Il problema dei due esemplari gemelli (ma in realtà solo «similes»)

Più volte nelle pagine precedenti abbiamo fatto riferimento ai due esemplari dei Biscioni, rilevando come non siano l'esatta copia l'uno dell'altro. Com'è noto, termini come 'esattezza', 'precisione' e 'identità' non vanno usati in modo ingenuo, cioè trasponendoli brutalmente dal nostro mondo – dove domina, fisicamente e nel nostro cervello, la riproduzione meccanica, coi suoi attributi di fedeltà, certezza e immutabilità – a un mondo dove l'approccio al

60 V. testo alla nota 27.

61 Vedi cod. I al f. 4r; cod. II al f. 4r, cod. III al f. 1r (manca nel cod. IV per lacuna). Sull'appartenenza dello stemma alla famiglia Scaccabarozzi, e non agli *Scovalochis*, come precedentemente suggerito dal Faccio e dall'Aprati, vedi *Stemmario Trivulziano*, p. 324 (cfr. APRATI 1844, p. XXXII n. 29; BB I/1, p. 3). Appartiene invece probabilmente ai Grassi di Cantù lo stemma presente solo nel cod. I, all'inizio della sezione dei documenti (f. 14r).

62 Rosso 2014, pp. 589 (qui la citazione), 592 (v. nota 6).

testo e la sensibilità per le sue varianti potevano essere molto diversi⁶³. Ma in questo caso è lo stesso *de Bazolis*, all'atto del deposito di due dei quattro codici, verosimilmente quelli dell'originale (cod. I e cod. II), presso la sacrestia dei frati predicatori, a riferirsi a questi ultimi definendoli «similes» a quelli rimasti nell'archivio comunale⁶⁴.

Il notaio non si riferisce a differenze di carattere estetico o degli apparati di corredo al *liber* – dimensioni della scrittura, modalità di numerazione dei senioni, diversa ripartizione dei due codici, rubriche preposte ai documenti, autentiche notarili – che pure ci sono e contribuiscono a distinguere l'originale dalla copia⁶⁵. A rendere solo 'simili' i due esemplari sono ben più corpose differenze di contenuto: perché se sotto questo profilo le differenze nel nucleo originario del *liber* (1337-1341) sono minime, e comunque sempre motivabili⁶⁶, le aggiunte successive, non essendo riportate sistematicamente in entrambi gli esemplari, rendono molto più complicato considerarli l'uno la semplice copia dell'altro. Come emerge dalla Tabella 2, la specularità fra gli esemplari finisce con le due aggiunte del 1341 (al f. 273v del cod. II per l'esemplare 1, al f. 289 del cod. III per l'esemplare 2), in quanto i documenti del 1343-1344 furono copiati

63 Sul tema v., oltre al classico CERQUIGLINI 1999, WAKELIN 2017, anche se il modo peculiare in cui il Medioevo interpreta il rapporto fra copia e modello è tema che va ben oltre l'ambito testuale: per l'architettura v. ad esempio KRAUTHEIMER 1993 (ed. or. 1942), e SCHENKLUHN 2006, pp. 66-67.

64 Il 29 sett. 1345 «fuerunt consignati» ai frati «duo libri similes huic libro» (per il testo integrale v. nota 28).

65 Il secondo esemplare ha una scrittura esteticamente più curata, e di dimensioni maggiori rispetto al primo, tanto da riflettersi in modo significativo sullo spessore dei codici: v. testo in corrispondenza della nota 56. Sulla modalità di numerazione dei senioni v. par. 1, e sulla loro ripartizione v. testo in corrispondenza della nota 71. Per le rubriche preposte ai documenti v. testo in corrispondenza delle note 72-73. Per ciò che concerne le autentiche, nel secondo esemplare manca l'autentica generale del *liber* (v. nota 44), e in generale le autentiche del notaio Nicolino sono di numero inferiore (v. nota 26).

66 Per quanto riguarda il nucleo originario del *liber*, le differenze sono veramente esigue e hanno tutte un perché: oltre a quelle per la rilegatura in due codici (v. testo in corrispondenza delle note 49-50), ve ne è un'altra relativa a un documento che nel primo esemplare figura trascritto in due copie diverse (cod. I ai ff. 193v-195v, ediz. in BB I/2, nn. 194-195, pp. 20-24), mentre nel secondo esemplare fu riportato una volta sola (codice IV, f. 179r). La scelta dipese probabilmente dal fatto che nella copia abolita una delle sottoscrizioni parlava di un errore di trascrizione nella prima linea (vedi cod. I al f. 195r: «cum liniata suprascripta in prima linia desuper que dicit "indictione undecima" quam scribere obmissi et quam propria manu scripsi mea addidi et scripsi»). Si avverte che per quanto è stato possibile verificare non risponde a verità la differenza segnalata dall'Aprati per il n. del 2 dicembre 1224 (secondo lui presente solo nel codice II, ma per quanto mi risulta presente in entrambi gli esemplari: cfr. cod. II, al f. 45v e cod. III, al f. 121r).

solo nel primo esemplare⁶⁷, quello che verrà depositato nella sacrestia dei frati predicatori, e non nel secondo⁶⁸.

Se è vero che discrepanze analoghe sono state riscontrate pressoché in tutti i *libri iurium* realizzati in più esemplari, per cui «quasi sempre queste redazioni multiple», progettate così per tutelarsi da eventuali danneggiamenti o per la comodità di disporre del *liber* in sedi diverse, «dopo una sezione uguale per tutti gli esemplari, continuano ciascuna per proprio conto, con una stratificazione successiva del materiale»⁶⁹, in nessun caso, per quanto mi è noto, si dispone, come nel caso vercellese, di una plateale dimostrazione di consapevolezza di questo dato da parte dei redattori. Quel «similes», in altre parole, ci interroga più da vicino, sia perché il termine si porta dietro l'ombra di un'identità mancata, sia perché è stato vergato nel momento in cui i due esemplari erano appena stati separati dopo una fase – è lecito pensare – di convivenza in un medesimo luogo, e connessa possibilità, volendo, di porre rimedio a quella difformità copiando anche nel secondo esemplare le aggiunte del 1343-1344, come già si era fatto con quelle del 1341.

Ne sappiamo troppo poco per spingerci oltre, ma confrontando le due sezioni definitive negli esemplari, e dunque il nucleo 1337-1344 nell'esemplare 1, e il nucleo 1337-1341 nell'esemplare 2, viene da chiedersi se su quella che appare una scelta voluta non abbiano influito mere considerazioni fisiche, legate alle dimensioni dei codici. Come abbiamo già avuto modo di rilevare la scrittura del secondo esemplare – più curata, di maggiori dimensioni e con un'interlinea generalmente più ampia – determina, rispetto al primo, un deciso aumento dei senioni necessari ad accogliere i medesimi documenti⁷⁰. Ed è un dato di fatto che escludere dal codice III le svariate decine di documenti degli ultimi *dossier* ha avuto, come risultato, quello di contenerne le dimensioni al livello del suo omologo nel primo esemplare.

Una certa sensibilità per le dimensioni, d'altro canto, sembra essere stata all'origine della asimmetrica ripartizione dei documenti fra i codici dei due esemplari. Una volta presa la decisione di articolare gli esemplari in due codici, si trattò infatti di ripartire il monte di fascicoli del primo esemplare e quello del secondo

67 Cod. II, ai ff. 278r-284r, 290r-421r.

68 V. Tab. 2. Per inciso, anche le aggiunte effettuate dopo la chiusura del *liber* nel 1345, nei fogli rimasti liberi all'inizio e alla fine dei codici, non sono mai riportate in entrambi gli esemplari: ma qui non stiamo più ragionando sul «similes» della nota del *de Bazolis*, che essendo coeva alla consegna di uno degli esemplari nella sacrestia dei frati predicatori si riferisce ai codici com'erano nel 1345.

69 ROVERE 1989, pp. 179-181, citazione a p. 180; CARBONETTI VENDITTELLI 1996, pp. 143-144.

70 V. testo in corrispondenza della nota 56.

in due gruppi, per poi procedere alla rilegatura. Ebbene, la divisione in gruppi è stata fatta cercando di rispettare grosso modo le stesse dimensioni, per cui i due 'primi codici' di ogni esemplare hanno più o meno lo stesso numero di carte e di senioni: il cod. I si ferma al f. 457v e al trentasettesimo senione, il corrispondente del secondo esemplare al f. 479r e al quarantesimo senione. Mentre con ogni evidenza nessuna preoccupazione c'è stata per la specularità dei contenuti: non si è cercato, cioè, di fare in modo che il secondo esemplare rispecchiasse la stessa articolazione del primo, con i primi codici di ciascuno a finire, e i secondi a cominciare, con il medesimo documento – o almeno, dato che la divisione era giocoforza condizionata dal senione, dal medesimo gruppo di documenti. Così, in conseguenza della ripartizione adottata, il cod. I finisce con il documento n. 644, mentre il corrispondente codice del secondo esemplare (cod. IV) si ferma un centinaio di documenti prima, al documento n. 552⁷¹: un disallineamento che si riflette sull'inizio asimmetrico dei secondi codici (il che, per la maggiore pregnanza che riveste l'inizio rispetto alla fine di qualcosa, determina un effetto ancora più straniante per la nostra idea di specularità e di copia).

Un ultimo cenno al tema delle differenze fra i due esemplari non può che essere riservato alle rubriche: queste ultime, oltre ad essere riportate, suddivise per senione, nell'indice premesso al primo esemplare, precedono i singoli documenti in entrambi gli esemplari. Fermo restando che le rubriche dell'indice iniziale si fermano al sessantesimo senione del cod. II (ovvero ai documenti trascritti nel *liber* fino al 1341), mentre quelle che precedono i documenti furono realizzate in epoca successiva, probabilmente dopo la rilegatura dei quattro codici, e infatti coprono la totalità dei documenti contenuti nel *liber*⁷², laddove i due insiemi coincidono ci aspetteremmo che una medesima rubrica ricorra tre volte nei Biscioni: nell'indice iniziale, prima del relativo documento nel primo esemplare, e prima del corrispondente documento nel secondo. Questo avviene ma non nel modo atteso, perché in molti casi il testo della rubrica in questio-

71 I numeri dei documenti fanno riferimento all'edizione: BB I/3, n. 644, p. 199, per il documento con cui termina il primo codice del primo esemplare, e BB I/3, n. 552, p. 127, per il documento con cui termina il primo codice del secondo esemplare (dopodiché, per la questione della differenza di scrittura più volte richiamata, nel cod. I i 644 documenti stanno in 37 senioni, mentre il centinaio in meno del cod. IV ne occupa 40).

72 Questo nel primo esemplare, mentre nel secondo sono state apposte con meno sistematicità: compaiono nel cod. IV fino all'inizio dell'undicesimo senione, per poi riprendere nel cod. III, fino alla fine. Sull'epoca di redazione delle rubriche dopo la rilegatura vedi la nota apposta sul primo foglio della rubrica annessa al cod. II, nota che risale con ogni evidenza ad un momento in cui l'esemplare era già articolato in due codici: recita infatti «alibi in secundo folio primi libri», e si riferisce ad una procura del cardinale Gregorio di Montelongo, presente nel secondo codice e anche, come dice la nota stessa, nella rubrica del primo, al f. 2r.

ne varia, in modo più o meno consistente, a seconda che la si legga nell'indice, nel primo esemplare, o nel secondo.

La differenziazione più significativa – e più interessante per le sue implicazioni – è quella che emerge dal confronto fra le rubriche dell'indice iniziale e quelle che precedono i singoli documenti. Occorre premettere che le rubriche dei Biscioni, riflettendo in questo la natura multiforme e articolata dei *libri iurium*, nei quali un singolo documento ha valore non solo di per sé, ma anche come tassello dell'aggregazione documentaria più ampia – il *dossier* – in cui è inserito, oscillano tra la definizione archivistica e tipologica dei documenti («Item privilegium unum», «Item carta venditionis», oppure ancora «carta investiture», «carta acquisti», «carta procure», «carta compromissi», «carta sentencie», etc.) e quella del loro contenuto storico-giuridico, i «facta» di cui sono testimonianza e prova: un documento è rubricato sotto l'*item* «de facto Palazolii», un altro come «de facto Crepacorii» e così via. Questi due poli descrittivi sono compresenti, ma senza dubbio il riferimento alla tipologia documentaria è più frequente nell'indice iniziale che non all'interno dei codici, dove la medesima rubrica, a stretto contatto col documento, assolve di preferenza il compito di fornire un breve regesto del contenuto o almeno dell'argomento cui rimanda, senza riferimento al tipo di atto.

Ma le rubriche, come dicevamo, possono variare anche da un esemplare all'altro: la frequenza con cui le rubriche relative ad uno stesso documento divergono, e in modo anche macroscopico, è tale che non può essere spiegata solo con una generica indifferenza per la fedeltà contenutistica fra l'originale del *liber* e la sua 'copia'. Chi ha vergato le rubriche dei documenti del secondo esemplare molto probabilmente non aveva davanti a sé quelle del primo, perché altrimenti bisognerebbe supporre che, pur disponendone, le abbia deliberatamente ignorate, e apparentemente senza una ragione (le variazioni vanno nel senso di una maggiore/minore precisione del regesto, ma in generale non ne mutano il significato e non sono in alcun modo interpretabili come 'correzioni'). Facciamo qualche esempio. Nel decimo senione del primo esemplare è riportata la questione della vendita di Trino da parte del marchese di Monferato: nell'indice iniziale la rubrica del primo documento di questo *dossier* recita «Item carta sicut dominus marchio Bonifacius posuit in possessionem syndicum comunis V. de dicto burgo Tridini», per poi ridursi, quando posizionata prima del relativo documento nel primo esemplare, a uno scarno «De facto Tridini» (cod. I, f. 122v), e infine ampliarsi nuovamente a contatto con il documento nel secondo esemplare, ma con parole diverse da quelle usate nell'indice: «Sicut marchio Bonifacius constituit duos cives Vercellarum procuratores ad intrandum in possessione loci Tridini» (cod. IV, al f. 102v). Un'altra rubri-

ca acquisisce la forma «Quedam investitura facta dominabus de penitencia» nell'indice, diventa «Quedam investitura facta per comune V. dominabus de penitencia de una domo cum orto acquisitis ab Uberto Rusilio» nel primo esemplare (cod. I, al f. 204v), e cambia ancora nel secondo: «Quedam investitura unius domus facta dominabus de penitencia» (cod. IV, al f. 192r). E ancora, una terza rubrica compare nell'indice come «Item de acquisto Mongrandi a comitibus Blandrati», poi come «De Blandrate» nel primo esemplare (cod. I, al f. 235v), e infine «De acquisto castri Montisgrandi» nel secondo (cod. IV, f. 240r). E così via⁷³.

La stessa anarchia in fatto di rubriche vige anche per la categoria di documenti che, più di ogni altra, dovrebbe al contrario stimolarne l'omogeneità, ovvero i duplicati. Una percentuale non trascurabile del contenuto dei Biscioni – oltre il 10% – è infatti costituita da esemplari ripetuti di un medesimo atto: vi rientrano documenti inerenti le questioni più disparate, accomunati dall'appartenenza alla fase più antica della storia comunale (con poche eccezioni, infatti, tutti si collocano fra la seconda metà del XII secolo e la prima metà del XIII)⁷⁴. Tali ripetizioni sembrano riconducibili all'organizzazione archivistica che si trovarono di fronte i redattori dei Biscioni: alla metà del Trecento, l'archivio comunale di Vercelli aveva alle spalle una lunga storia, durante la quale esigenze contingenti avevano portato, soprattutto per i documenti più antichi e relativi a questioni di particolare rilievo per l'istituzione, alla redazione di più esemplari, organizzati in quelli che potremmo definire *dossier* (nuclei di documenti funzionali a sostenere, in svariate occasioni, i diritti del comune)⁷⁵. I *dossier* furono riportati senza preoccuparsi di eventuali ripetizioni⁷⁶, dato che

73 Un esempio tratto dal confronto cod. II-cod. III: «De monasterio Sancti Andree Vercellensis» (cod. II, f. 20r), «Quedam procura facta ad vendendum unam domum communi Vercellarum» (cod. III, f. 79v).

74 Spiccano per numero di copie duplicate i gruppi di documenti relativi ai rapporti del comune di Vercelli con i Biandrate e con i Casalvolone: 14 documenti relativi ai Biandrate (1179-1224) sono trascritti da un minimo di due a un massimo di cinque volte, con il risultato che dei 43 esemplari presenti ben 29 sono ripetizioni di documenti già esistenti; simile il caso di 13 documenti riferiti ai Casalvolone (1186-1225), qui il rapporto fra esemplari complessivi e duplicati è di 38 a 25. Nell'ottica dei redattori questa predilezione doveva probabilmente rimediare una lacuna dei *libri iurium* duecenteschi: DEGRANDI 2002, n. 49.

75 La ripetizione di documenti nei Biscioni è infatti frutto della trascrizione di esemplari redatti in diverse circostanze, come provano le differenze nell'apparato autenticatorio.

76 Tuttavia non è applicabile al caso vercellese l'ipotesi di «una pedissequa copiatura di tutto ciò che vi era nell'archivio», proposta per spiegare l'organizzazione di alcuni *libri iurium* assimilabili ai Biscioni per il consistente numero di documenti trascritti più volte (ROVERE 2000, p. 428). La selezione preventiva del materiale, con l'esclusione dai Biscioni di un certo numero di documenti

la salvaguardia degli *iura* – scopo principe del *liber* – rendeva centrale tanto il singolo atto quanto il nucleo documentario in cui era inserito (quest'ultimo non poteva dunque essere amputato di un elemento, contando sul fatto che era già presente in un altro punto del *liber*).

Ebbene le rubriche apposte a questi esemplari, anche quando i duplicati sono situati a breve distanza, sembrano non preoccuparsi affatto di riflettere la loro identità di contenuto, ma piuttosto il nesso che il documento intrattiene con quelli vicini nel suo specifico *dossier*⁷⁷. Sembra questo, per fare un esempio, il criterio che determina la variazione delle rubriche nel documento del luglio 1182 con cui Ottone, conte di Biandrate, giura ai consoli di Vercelli di non alienare ciò che possiede in Arborio per conto del comune: nei tre esemplari di questo documento, tutti contenuti nel cod. I, le rubriche recitano prima «comitum de Blandrato» (f. 228r), poi, quando il documento si ripresenta in un nuovo contesto, «de Blandrato» (f. 233v), e infine «de Arborio» (f. 234r)⁷⁸.

4. Dal documento alla politica, dalla politica al documento: i Biscioni e l'esordio della dominazione viscontea

Veniamo ora al problema da cui abbiamo preso le mosse, ovvero il significato delle integrazioni che vennero introdotte, a partire dal 1341, nel nucleo originario degli *iura*. Se dovessimo scegliere una frase per sintetizzarle, non potremmo che prenderla in prestito dal cronista trecentesco Galvano Fiamma, laddove commenta le conseguenze immediate, per la città di Vercelli, della sottomissione ai Visconti: «Deinde civitas Vercellensis Azum Vicecomitem in suum dominum vocavit; et contra suam consuetudinem isti civitati pacem non dedit»⁷⁹. Il riferimento alla mancata pacificazione della città da parte di Azzone rimanda alle *partes* che si contendevano da oltre un secolo il controllo della città, Avogadro e Tizzoni, ma può tranquillamente essere esteso all'indirizzo politico impresso al comune eusebiano dai nuovi signori: possiamo infatti affermare – pur nella carenza di studi esaustivi su questo snodo fondamentale della storia

pur contenuti nell'archivio comunale, è provata dalle pergamene sciolte presenti nell'Archivio Storico del comune di Vercelli e dal fondo Berzetti di Murazzano conservato presso il locale Archivio di Stato (CACCIANOTTI 1868, e NEGRO 1992).

⁷⁷ Sulla registrazione dei duplicati a breve distanza, quando non di seguito, cfr. ad esempio BB, I/1, nn. 16, 18; BB, I/2, nn. 194-195; BB I/2, nn. 221-222; BB I/3, nn. 576-577; BB I/1, nn. 56-57; BB II/1, nn. 124-125.

⁷⁸ Nel secondo esemplare i documenti ci sono ma non hanno rubrica: v. nota 72.

⁷⁹ *Opusculum*, p. II; GRILLO 2010, p. 86.

vercellese⁸⁰ – che la dominazione viscontea inaugurò, sin dal suo esordio, una fase di accesa conflittualità, dovuta da una parte a una serie di iniziative tese a rafforzare i diritti giurisdizionali del comune sul distretto, dall'altra a questioni rimaste in sospeso durante la parentesi monferrina⁸¹, e ora venute al pettine.

E così, nel 1335 si apre la contesa fra il comune e gli Avogadro per il recupero di Trivero, sul confine settentrionale del distretto⁸²; nel 1336 la causa con la città di Pavia per Robbio, Confienza e altre località situate sul confine orientale⁸³; nel 1337 la contesa con Ivrea per Piverone e Palazzo, situate all'opposto sul confine occidentale⁸⁴; nel 1338 la questione dell'esenzione dal fodro per S. Germano, Piverone e alcune altre località e individui⁸⁵, e la contesa con l'abate di Lucedio, sempre per questioni fiscali, a proposito della grangia di Leri⁸⁶. Altrettanto vivaci, sotto il profilo dell'attività di rafforzamento giurisdizionale del comune vercellese, sono gli anni di Luchino e dell'arcivescovo Giovanni Visconti, subentrati nel dominio di Vercelli dopo la morte, nell'agosto del 1339, di Azzone: sia per il prolungarsi delle controversie già elencate, sia per l'apertura di nuovi fronti. Si susseguono le sottomissioni di vari signori 'di confine', che riconoscono la superiorità del comune e il pagamento di censi per le località che rientrano nel distretto eusebiano (i d'Azeglio⁸⁷, i da Burolo⁸⁸, i conti di Langosco⁸⁹, e i conti di Lomello⁹⁰ fra il 1339 e il 1340, per alcuni con cause che si trascinano fino al 1343); nel 1340 si apre la questione del mercato di Masserano,

80 Disponiamo di studi approfonditi sulla fase anteriore e posteriore (CENGARLE 2010, GRILLO 2010, BARBERO 2010, RAO 2010), ma non sul momento iniziale della dominazione. Un primo sondaggio, che ebbe il merito di mettere in luce la sequenza impressionante di scontri innescati dalla nuova dominazione proprio negli anni di redazione del *liber iurium*, venne effettuato negli anni '30 dello scorso secolo da Maria Ranno, in una tesi di laurea – *Vercelli durante il dominio visconteo. Il primo decennio 1334-1344* – rimasta sconosciuta alla storiografia successiva (sulla figura della Ranno, che ebbe un ruolo nell'edizione dei Biscioni, v. NEGRO 2016, pp. 134-35).

81 Sulla signoria monferrina, che dura formalmente dalla fine del 1328 al 1331, ma prolunga la sua influenza sino a ridosso della dedizione ai Visconti: RAO 2010, pp. 44-47.

82 BB I/1, n. 185 (cod. I, f. 185v; cod. IV, f. 167r).

83 ASCVc, Pergamene, m. 9, n. 15 aprile 1336.

84 *Ibidem*, n. 6 maggio 1337; BB. I/2, n. 190 p. 13 (cod. I f. 190v; cod. IV f. 174r).

85 ASCVc, Pergamene, m. 9, n. 21 mar. 1338 (la causa è mossa da Pietro Mandelli, che aveva anticipato il fodro da versare al comune per una serie di comunità e individui del distretto, poi esonerati dal Paleologo in virtù del «beneficium pacis», successivamente confermato da Azzone).

86 BB II/2, n. 524 (cod. II, f. 266v; cod. III, f. 382v).

87 *Ibidem*, nn. 506-510 (cod. II, ff. 252r-256v; cod. III, ff. 367v-372r).

88 *Ibidem*, nn. 521-522 (cod. II, ff. 264v-265v; cod. III, ff. 380v-381v).

89 *Ibidem*, nn. 515-518 (cod. II, ff. 259v-263v; cod. III, ff. 375r-378v).

90 *Ibidem*, nn. 519-520 (cod. II, ff. 263v-264v; cod. III, ff. 378v-380v).

anch'essa relativa ad un confine problematico, perché il borgo era, insieme ad un'altra decina di località del distretto, spartito da un secolo fra la giurisdizione comunale e quella vescovile⁹¹. Infine nel 1341 risultano aperti due importanti fronti in ambito ecclesiastico: lo scontro con il vescovo di Vercelli Lombardo, un Della Torre, che nel maggio 1342 arriverà a sottoporre a interdetto la città e a scomunicare il suo podestà, colpevoli di aver mosso «exercitum contra episcopum», e l'*iter* per ottenere l'assoluzione dalla scomunica papale, di cui il comune risultava ancora gravato per i fatti legati a Ludovico il Bavaro (e mentre l'ultima risulta già ottenuta nel 1341, per l'assoluzione dalla scomunica e dall'interdetto di Lombardo il comune dovrà attendere la morte del vescovo)⁹².

Proprio a queste questioni di stretta attualità sono legati i nuovi ordini di trascrizione e le corrispondenti integrazioni effettuate nei Biscioni a partire dal 1341. E le rubriche apposte «con un certo trionfalismo»⁹³ a molti degli atti inseriti in questa fase nel *liber iurium* testimoniano il senso dell'operazione: così, con toni e termini più adatti ad una conquista militare che a un regesto notarile, il rubricatore descrive un atto del 9 febbraio 1340, con il quale i conti di Langosco avevano accettato di pagare gli oneri per ciò che possedevano a Stroppiana «et alibi usque in districtu Vercellarum», come l'atto con cui i suddetti conti «se subposuerunt iurisdictioni communis Vercellarum»⁹⁴, mentre un altro prova «sicut comites de Tronzano», divenuti *cives* e fatta la dovuta promessa di «solvere onera comunis ad extimum eis dandum», ugualmente «se subposuerunt iurisdictioni civitatis Vercellarum»⁹⁵. Le rubriche del *dossier* su Confienza e le altre località contese con Pavia nella causa apertasi nel 1336 celebrano, di volta in volta, l'individuo o la comunità che «se subposuit et sua bona» al comune di Vercelli, o ciò che il tal signore o la tal villa, una volta che «facti fuerunt cives» i primi, e «fuerunt facti districtuales» gli abitanti della seconda, «debet dare» o «subposuit» alla città⁹⁶.

91 *Ibidem*, nn. 525-527 (cod. II, ff. 269r-273v; cod. III, ff. 385r-389r). Sulle ville a doppia giurisdizione: NEGRO 2014.

92 Sullo scontro con il vescovo: VERCELLI, Archivio storico comunale [d'ora in poi ASCVC], Pergamene, m. 10, n. 4 giugno 1342, n. 24 aprile 1343 (qui citazione). Rientra in questo scontro con la chiesa anche la causa contro il rettore di S. Maria, Raimondino de Fisrengo: BB, II/3, nn. 530-533 (cod. II, ff. 280r-284r).

93 BARBERO 2010, citazione a p. 436.

94 BB II/2, nn. 517-518, pp. 334, 338.

95 *Ibidem*, n. 520, p. 340 (e BB II/1, p. 16). Lo stesso destino, descritto con parole analoghe, era toccato pochi mesi prima a Pietro da Burolo: BB II/2, n. 521, p. 343.

96 BB I/1, nn. 2, p. 42; 4, p. 53; 12, p. 68; 14, p. 71; 15, p. 74; BB II/2, n. 504 (rub. in BB II/1, p. 15). Sul fatto che questo *dossier*, che si trova all'inizio del cod. I e dovrebbe dunque appartenere al primo

Notiamo che di queste controversie, apertesesi negli anni del dominio visconteo, ma con una secolare storia alle spalle, si inseriscono sovente gli antecedenti, per cui la lettura in successione delle rubriche accentua l'impressione di un processo storico giunto vittoriosamente a conclusione sotto i nuovi signori. Così il *dossier* sulla località di Crevacuore, che costituisce la prima aggiunta operata al nucleo originario del *liber* nel febbraio del 1341, esordisce con un documento del 1165 che è sostanzialmente un'investitura del vescovo vercellese Ugucchiere ai signori del luogo, e nel quale il comune di Vercelli non è minimamente citato: ma la sua rubrica, che è pensata nell'ottica complessiva degli *iura* cittadini, recita «principium acquisti Crevacorii» – principio dell'acquisto, si intende, che la città di Vercelli riuscirà a completare e realizzare nei due secoli successivi ai danni del vescovo⁹⁷. L'idea che i *dossier*, una volta immessi nel *liber*, acquisiscano agli occhi dei redattori una duplice valenza, non solo giuridica – la prova di un diritto –, ma storica – il racconto di come questo diritto si è costituito e affermato nel tempo –, è particolarmente evidente nella rubrica del *dossier* su Piverone, ultima delle aggiunte operate nel *liber* (aprile 1344): si afferma che l'intero *quaternus*, comprendente documenti dal XII secolo fino al 1340, riguarda la questione di Piverone – «est de facto Piveroni» –, ma subito dopo la questione giuridica, che ha natura puntuale e atemporale, si dilata nel suo sviluppo storico, assumendo, con quel «sicut», una forma squisitamente narrativa: «silicet sicut intravit comune Vercellarum in possessione»⁹⁸.

Non sarà sfuggito come la ripetitività delle formule – tutte impostate sui concetti di *possessio*, *submissio*, *iurisdictio* – collochi i documenti delle aggiunte, quali che ne siano nello specifico i protagonisti e le questioni, su un unico orizzonte, che è quello dei diritti giurisdizionali della città sul distretto. La centralità di questo tema, oltre a rendere il *liber* uno specchio fedele della politica viscontea, contribuisce ad esaltarne la funzione complementare nei confronti della nuova raccolta statutaria, l'altra grande impresa editoriale avviata, sempre su impulso del regime, qualche anno dopo i Biscioni, nell'autunno del 1340 o all'inizio del 1341, e conclusasi, dopo «mensibus quampluribus» di duro lavoro, nello stesso 1341, sotto la supervisione del podestà Protasio Caimi, che nel *proemio* rievoca l'iter di compilazione⁹⁹. Come ricorderemo proprio il me-

nucleo dei documenti, sia in realtà stato inserito in quella posizione in occasione delle aggiunte successive: oltre, nn. 109-111.

⁹⁷ Cod. III, f. 306r.

⁹⁸ Cod. II, f. 410r (e v. nota 41).

⁹⁹ Già la realizzazione dei *libri iurium* duecenteschi era stata accompagnata, nel 1241, da una nuova redazione degli statuti: BB I/1, p. X; BAIETTO 2000, parte 1, p. 10; parte 2, pp. 3-4. Gli Statuti

desimo podestà, affiancato dai suoi vicari – prima Albertino da Cremona e poi Alessandrino da Parma – aveva promosso l’aggiunta più corposa nel *liber iurium*, pari a 161 documenti, fra il febbraio e il luglio di quell’anno¹⁰⁰.

Ora, il nesso fra gli statuti e la modifica del *liber iurium*, già suggerito dalla coincidenza cronologica, appare ancor più evidente se concentriamo l’attenzione sulla componente programmatica della compilazione statutaria: su quegli articoli, cioè, che non si limitano a prescrivere obblighi e divieti o a normare una situazione data, ma indicano una direzione e un orizzonte politico di governo verso il quale tendere. Ebbene al centro di questi specifici articoli c’è precisamente la *iurisdictio*, di volta in volta da recuperare, da difendere, o ancora, a Dio piacendo, ampliare. Così il podestà di Vercelli è tenuto «modis omnibus procurare» che tutti i luoghi del distretto vercellese sfuggiti al controllo del comune tornino alla sua obbedienza, e una seconda rubrica impone nuovamente ai podestà «presentes et futuri» il recupero della giurisdizione indebitamente sottratta al controllo del comune, questa volta entrando nel merito: per cui il podestà di Vercelli dovrà farsi carico «de recuperanda iurisdictione que occupata tenetur communi Vercellarum per rectores ecclesie Vercellarum» – con specifica menzione di Biella, Andorno, Crevacuore, Moncrivello – e fare altrettanto per le località occupate dal marchese di Monferrato, che «falcem in messem posuerit alienam», occupando Trino, Tricerro, Palazzolo, Fontanetto, Livorno e Bianzé¹⁰¹.

Ma il gruppo di rubriche statutarie più significativo, che veicola più che mai la «visione organica e geograficamente compatta del *districtus* cittadino»

trecenteschi non hanno data. Sappiamo dal *proemio* che il lavoro fu portato avanti per un numero imprecisato di mesi sotto la podesteria di Protasio Caimi: costui aveva nominato sei *sapientes* i quali, «aggredientes opus predictum et circa ipsum assiduo et indefenso studio diebus et mensibus quampluribus laborantes», avevano concluso la redazione, che dopo vari passaggi e verifiche aveva ottenuto l’approvazione del consiglio di credenza (*Statuta* 1341, verso del primo folio, non numerato; MONGIANO 2010, p. 141). La compilazione fu con ogni probabilità conclusa nel 1341, come già avanzato dall’editore degli Statuti del 1241 (*Statuta* 1241, p. LXIX, n. 4), sulla base della collocazione cronologica della podesteria di Protasio Caimi (di cui si conoscevano le attestazioni nella prima metà dell’anno 1341: MANDELLI 1858, p. 283), e di due elementi ulteriori interni al codice a conferma di questa ipotesi: al f. 161 un articolo menziona una deliberazione dell’8 giugno 1340 (termine *post quem*: attesta che gli statuti furono compilati dopo), mentre una nuova disposizione statutaria (f. 87r) è datata primo gennaio 1342 (termine *ante quem*: la disposizione, con l’ordine di darle seguito «infra annos duos proximos venientes incipiendo ab anno currente MCCCXLII primo die mensis ianuarii», interviene ad innovare un corpo statutario concluso). L’inizio del lavoro di redazione potrebbe in realtà essere anticipato al 1340, dato che recentemente è stata individuata una nuova attestazione del podestà Caimi nell’autunno del 1340 (n. del 9 novembre: GRILLO 2010, p. 105, n. 120).

100 V. testo in corrispondenza delle note 34-36.

101 *Statuta* 1341, ff. 24v, 154r.

che i podestà viscontei sono chiamati a interpretare¹⁰², è quello che riguarda la *chomarca*, ovvero la fascia di territorio al confine del distretto, larga grosso modo 4-5 miglia, che Vercelli doveva gestire con particolare riguardo perché da sempre minacciata dalle mire espansionistiche delle città contermini (Pavia, Novara e Ivrea *in primis*). L'attenzione per le zone di confine non è ovviamente un dato nuovo, ma nuovo è l'approccio istituzionale: ne sono prova le cause avviate dal regime elencate sopra (in gran parte concentrate, come abbiamo visto, sui margini del distretto), e la comparsa in questa fase di specifici podestà per quelle aree, i cosiddetti podestà della *comarcha* (nel '41, mentre il Caimi è «potestas Vercellarum», un Visconti, Bartolomeo, risulta podestà di Robbio, Palestro, Confienza, Rivoltella «et aliarum terrarum de quomarcha districtus Vercellarum» e altri nello stesso ruolo lo avevano preceduto negli anni '30)¹⁰³.

Gli articoli degli statuti, anche in questo caso, forniscono una cornice legislativa all'azione dei podestà, dichiarando la necessità di inchieste e controlli sulle alienazioni compiute «a centum annis citra» nelle 'comarche' (al plurale, perché si intendono i confini con Novara e Pavia a est, il marchese di Monferrato a sud, Ivrea ad ovest). E citano, fra l'altro, attribuendole alla *comarcha*, una serie di località due delle quali, Leri e Confienza, come abbiamo visto si ritrovano anche nelle aggiunte ai Biscioni¹⁰⁴; sappiamo peraltro che altre due località presenti in quelle aggiunte, Piverone e Palazzo, rientravano pienamente nella categoria, anche se gli statuti si guardano bene dall'esplicitarlo, perché in quel momento la causa con Ivrea era ancora aperta, e la posizione degli avvocati vercellesi prevedeva di rivendicarle come interamente appartenenti alla giurisdizione comunale¹⁰⁵.

¹⁰² BARBERO 2010, p. 443.

¹⁰³ NEGRO 2020, p. 78.

¹⁰⁴ *Statuta* 1341, ff. 22, 79, 102r. Gli statuti, ordinando provvedimenti sulla *comarcha*, solo occasionalmente esplicitano i nomi delle località che fanno parte di questa categoria: vi rientrano le «terre communes» (f. 79: «Et intelligantur esse in chomarcha sive confinibus omnes terre ... et totum territorium et districtus locorum Vercellarum que sunt in chomarcha vel confinibus Vercellarum et locorum communium»), ovvero le località che Vercelli di volta in volta detiene in comune o spartisce con le città confinanti (o con il vescovo vercellese). Pavia e Novara (confine orientale) detengono in comune con Vercelli (f. 18r-v: «super divisionibus faciendis de rebus possessionibus communitatibus hominum et locorum quas commune Vercellarum habet communes et habere videtur cum communibus Papie, Novarie»), Palestro, Robbio, Confienza, Vinzaglio, Rivaltella e Casalello per la prima, e almeno Biandrate per la seconda; al confine occidentale Ivrea gestiva con Vercelli Palazzo e Piverone (nota successiva). Gli statuti attribuiscono alla *chomarca* anche Desana, Leri, Ronsecco, Costanzana, Saletta (f. 102r).

¹⁰⁵ E quindi non conveniva farle rientrare nella *comarcha*, dato che negli stessi statuti si istituiva una similitudine fra le località della *comarcha* e quelle gestite in comune in seguito ad accordi fra

La relazione fra statuti e *liber iurium*, i due capisaldi del sistema documentario comunale, non potrebbe essere più chiara: i nuclei documentari del secondo non sono che la traduzione pratica – sotto forma di diritti già pronti per essere rivendicati in giudizio – dei principi programmatici formulati negli articoli del primo. Gli statuti dichiarano che occorre recuperare le terre vercellesi occupate dal vescovo e dal marchese di Monferrato? Ecco che contemporaneamente i Biscioni vengono aggiornati con i *dossier* su Crevacuore (località della signoria vescovile) e quelli su Trino e Tricerro e le altre località. Gli statuti prescrivono controlli e inchieste sui confini del distretto, rafforzandone l'identità con la *comarcha*? Ed ecco i *dossier* su Confienza, Robbio e le altre località contese con Pavia, e quello di Piverone e Palazzo contese con Ivrea. È importante sottolineare la dimensione operativa di questi inserimenti, che non sempre riguardano questioni concluse: il *liber iurium* non è solo il monumentale sacrario dei diritti acquisiti, ma un vivaio, una fucina dove si elaborano e si pongono le basi per quelli in via di definizione.

Non è tutto. Il periodo relativamente lungo, un decennio circa, in cui il *liber iurium* mantiene una struttura aperta e *in progress*, è all'origine di un'altra caratteristica peculiare dei Biscioni. In genere, nei *libri iurium* che, come il nostro, appartengono ad una generazione cronologicamente più avanzata, la sezione iniziale viene riservata a documenti di particolare rilievo per l'istituzione – ad esempio privilegi regi o imperiali, oppure la pace di Costanza per i comuni dell'Italia padana – atti a simboleggiare nel modo più ampio e onnicomprensivo le prerogative comunali¹⁰⁶. Ed è probabile che anche nel caso dei Biscioni il progetto originale prevedesse questo tipo di impostazione, anche se qui – per effetto dei contrasti che nel Duecento avevano opposto vescovo e comune – ad occupare i primi senioni era una cospicua selezione dei diplomi regi e imperiali indirizzati alla chiesa eusebiana¹⁰⁷. Nella configurazione attuale

la città e altri poteri concorrenti. Anche Piverone e Palazzo avevano finito per essere gestite così, con un accordo spartitorio fra Vercelli e Ivrea, ma questo dato, che rivendicano i sindaci eporediesi («commune Vercellarum exercuerit iurisdictionem pro una medietate pro indiviso et commune Yporegie pro alia in eisdem locis Piveroni et Palazii»: BB II/3, n. 595, p. 146) è taciuto dalla difesa vercellese.

¹⁰⁶ MERATI 2009, pp. 143-144.

¹⁰⁷ L'inserimento dei diplomi imperiali per la chiesa eusebiana nel *liber iurium* dei Biscioni, oggetto di una prima indagine in NEGRO 2004, ha alle spalle una storia estremamente affascinante. In estrema sintesi, per effetto di una vicenda particolare – la vendita della giurisdizione ecclesiastica al comune, avvenuta nel 1243, in fase di vacanza vescovile e papale – si arriva alla situazione paradossale per cui i diplomi, nei quali la chiesa continua naturalmente a figurare come destinataria dei diritti e dei beni lì contenuti, vengono esibiti dal comune – che della chiesa si considera l'erede – come pezze d'appoggio per le proprie rivendicazioni sul territorio della diocesi.

i diplomi figurano ancora nel *liber iurium* (primo esemplare, cod. I), ma solo a partire dal quarto senione, perché i precedenti sono stati occupati da *dossier* che, lungi dal rimandare alla storia remota del comune, e dal ricoprire quella funzione solenne che abbiamo richiamato sopra, hanno però un'altra virtù, quella di essere di stretta attualità nel momento di redazione del *liber*: si tratta infatti dei documenti relativi alle già citate contese con Pavia e con Ivrea per le località situate su confini orientale e occidentale del distretto¹⁰⁸.

L'ipotesi che la sequenza attuale non fosse quella originariamente concepita, ma sia stata adottata solo ad un certo punto (probabilmente dopo il febbraio 1339, e prima del luglio 1341¹⁰⁹), non è dimostrabile al cento per cento – a rigore, alla fine del 1337 si sarebbe potuto decidere di aprire la compilazione con i *dossier* relativi alle cause con Pavia e Ivrea, a quella data già in corso, anche se non concluse –, ma si può legittimamente avanzare sulla base di una serie di osservazioni. Innanzitutto i tre senioni iniziali del codice I formano un gruppo non concatenato ai senioni successivi (una pagina e mezza lasciata in bianco, al f. 49r-v, separa i *dossier* su Ivrea e Pavia, che si concludono al termine del terzo senione, dalla sezione dei diplomi imperiali, che comincia con il quarto): questo, oltre a consentire una mobilità del gruppo di documenti all'interno del *liber* impossibile per gli altri nuclei tematici proprio a causa della suddetta concatenazione (nel cod. I un documento fa sempre da 'collante' tra la fine di un senione e l'inizio del successivo), suggerisce come minimo un carattere meno organico di questa sezione al progetto iniziale. Questo carattere meno organico è rafforzato anche dal mandato podestarile del Grassi al *de Bazolis*, che sembra essere stato aggiunto a posteriori, nella prima carta del senione, in uno spazio troppo ristretto, e nel quale – differenza di tutti gli altri ordini analoghi – manca la sottoscrizione autografa del notaio (dato, quest'ultimo, che assimila il gruppo di documenti alle aggiunte più tarde)¹¹⁰.

108 Cod. I, ff. 14r-49r (BB I/1, nn. 1-24, pp. 33-86).

109 Il termine *ante quem*, stando alla nostra ricostruzione, è il 1341, in quanto la disposizione attuale dei *dossier* è riportata anche nella rubrica, che abbiamo supposto essere stata confezionata in quell'anno: v. nota 52. Sul termine *post quem* mi sembra significativo che, quando nel febbraio del 1339 il podestà di Vercelli *Borrolus de Castelleto* ordina al notaio Vercellino *de Scutariis* di copiare nel *liber iurium* una lettera del podestà di Pavia relativa a reciproche offese fra uomini di Confienza delle due giurisdizioni (un documento del tutto organico al *dossier* di cui stiamo parlando), questa venga copiata non nei Biscioni, bensì nel *liber iurium* duecentesco dei *Pacta*, verosimilmente perché in quello trecentesco ancora non vi era un *dossier* su quella tematica (f. 50v; *Pacta*, n. 31 a p. 68).

110 Che lo spazio lasciato libero prima del primo documento del senione, che comincia nella stessa carta del mandato (cod. I, f. 14r), fosse inadeguato emerge in modo lampante dall'ultima riga di testo del mandato stesso, che va ad incunearsi alla bell'e meglio a destra del *signum* notarile, il quale a sua volta, sempre per ragioni di spazio, non è allineato al margine del testo soprastante. Inoltre

L'appartenenza alla fase tarda di costituzione del *liber* (quando come abbiamo già visto la specularità fra i due esemplari non è più rispettata in modo sistematico) è ulteriormente suggerita dal fatto che questo nucleo di documenti pare non essere stato riportato nel secondo esemplare. Abbiamo detto 'pare', perché il primo codice del secondo esemplare (codice IV) è lacunoso e manca dei primi otto senioni, il che ci impedisce di verificare la presenza o meno del nucleo di documenti relativi a Pavia e a Ivrea. E, tuttavia, un indizio ci sostiene in questa idea. Se confrontiamo il nono senione nel primo esemplare, e l'attuale primo nel secondo esemplare (che era il nono fascicolo prima della perdita sopravvenuta), ci rendiamo conto che fino a quel punto i due esemplari sembrerebbero essere andati avanti parallelamente: dal punto di vista del contenuto documentario, infatti, il nono senione del secondo esemplare comincia grosso modo dove comincia il suo omologo nel primo esemplare. Anzi, a ben vedere comincia persino un poco più avanti – il senione n. 9 del cod. IV comincia con il 109mo documento, laddove il senione n. 9 del cod. I comincia con il 103mo documento¹¹¹ –, il che vorrebbe dire che i primi otto senioni del cod. IV avrebbero contenuto qualche documento in più rispetto ai corrispondenti senioni del codice I¹¹². Questa anomalia sarebbe tuttavia risolta se, come abbiamo ipotizzato, il secondo esemplare non fosse stato aggiornato con la nuova sezione dei documenti relativi a Pavia e a Ivrea, rimanendo nella sua configurazione originaria, con in prima posizione i diplomi imperiali (in tal modo verrebbe ripristinata la proporzione fra i due esemplari: il secondo occuperebbe, pur con un numero minore di documenti, lo stesso numero di senioni del primo)¹¹³.

Lasciamo alle future indagini il compito di dare una risposta definitiva a questo come agli altri interrogativi che ancora circondano la redazione dei Biscioni. Qualunque sia stata la scelta operata dai redattori del *liber* in merito alla specularità dei due esemplari, un dato è certo. La decisione di collocare questa sezione, fortemente attualizzante, in apertura di codice, quasi a dare il tono all'intera compilazione, ben si accorda alle modalità di accrescimento

come si diceva la sottoscrizione di Eusebio *Scrivantis*, invece di essere autografa come in tutti gli altri mandati del Grassi (v. nota 48), è interamente di mano del *de Bazolis*: anomalie negli ordini podestarili (perché manca la sottoscrizione oppure l'ordine stesso) si riscontrano dal 1341 in poi (v. testo in corrispondenza delle note 36, 39).

111 I riferimenti documentari sono quelli dell'edizione: BB I/1, n. 103 (cod. I, f. 110r) e n. 109 (cod. IV, f. 97r).

112 V. testo in corrispondenza della nota 36.

113 Infine, mi pare significativo che uno dei documenti più importanti del fascicolo, ovvero l'accordo fra i signori di Robbio e il comune di Vercelli del 1202, sia stato inserito nel 1341 negli Statuti, segno dell'importanza che la questione rivestì in quella fase: *Statuta* 1341, f. 131v.

analizzate: il percorso che abbiamo seguito vede una progressiva accentuazione della dimensione operativa e militante del *liber iurium*, che sotto l'egida dei podestà viscontei e dei loro vicari incarna al massimo grado la funzione che ogni complesso documentario, prima di divenire patrimonio storico, riveste, ovvero quella di arsenale dove conservare le armi che «permettent à leur détenteur de se défendre ou d'attaquer»¹¹⁴.

114 BAUTIER 1961, p. 1120.

1. Aggiunte	2. Mandato	3. Nuclei documentari	Posizione del mandato negli esemplari	
			Esempl. 1 (cod. I, cod. II)	Esempl. 2 (cod. IV, cod. III)
Nucleo principale	1337 novembre 29 (not. Eusebio <i>de Scrivantis</i>). Ordine di Ugolino <i>de Scovalochois</i> , vicario del podestà Gasparino Grassi, al notaio <i>de Bazolis</i> . [cod. I, f. 14r; cod. II, f. 10r; cod. III, f. 1r]	985 documenti	Sì	Sì
Agg. 1	1341 febbraio 41 (not. Bartolomeo <i>de Moxo</i>). Ordine di Albertino da Cremona, vicario del podestà di Vercelli Protasio Caimi, al notaio <i>de Bazolis</i> . [ediz. in BB II/2, doc. 365, p. 176].	34 documenti	Sì [cod. II, f. 190r]	Sì [cod. III, f. 306r]
Agg. 2	1341 luglio 16 (not. Martino de Bonfilis). Ordine di Alessandrino da Parma, vicario del podestà di Vercelli Protasio Caimi, al notaio <i>de Bazolis</i> . [ediz. BB II/2, doc. 400, p. 264]	127 documenti	Sì [cod. II, f. 219r]	Sì [cod. III, f. 335r]
Agg. 3	1343 febbraio 20 (not. Pietro <i>de Maliono</i>). Ordine di Francesco <i>de Sirigariis</i> di Parma, vicario del podestà di Vercelli Tomasino di Lampugnano, al notaio <i>de Bazolis</i> . [cod. II, f. 290r; ed. BB II/3, doc. 535, p. 35]	1 documento	Sì [cod. II, f. 290r]	No
Agg. 4	1343-1344 Ordine di Gualdisio de Lovelli, vicario del podestà Pietro Visconti, al notaio <i>de Bazolis</i> . [info nella sottoscrizione ai singoli documenti del notaio <i>de Bazolis</i> , BB II/3]	7 documenti	Sì [cod. II, ff. 279v, 280r-v, 282r]	No
Agg. 5	1344 aprile 20 (not. Pietro <i>de Agaciiis</i>) Ordine di Gualdisio de Lovelli, vicario del podestà Pietro Visconti, al notaio <i>de Bazolis</i> . [ediz. in BB II/3, p. 58]	55 documenti	Sì [cod. II, f. 302r]	No

1. Aggiunte	2. Mandato	3. Nuclei documentari	Posizione del mandato negli esemplari	
			Esempl. 1 (cod. I, cod. II)	Esempl. 2 (cod. IV, cod. III)
Aggiunte posteriori alla chiusura del <i>liber iurium</i> nel 1345				
Agg. post 1345	1398 dicembre 12 (not. Andreino <i>de Pectenatis</i>) Ordine di Bartolomeo <i>de Carolis</i> di Modena, vicario e assessore del podestà Giovanni <i>Marchionis Malaspine de Varcio</i> , al notaio Giovanni Cabania.	5 documenti	Sì [fine del cod. I: ff. 458r- 468v]	No
Agg. post 1345	???	1 documento [a. 1427]	Sì [cod. II, in mezzo: f. 285r- 287v]	No
Agg. post 1345	fine XIV-XV sec. Manca il mandato, nott. Giovanni <i>Cabania</i> , Pietro <i>de Arborio</i> , Lanfranchino <i>de Tortis</i> , Ardizzone <i>Freapane</i> , Bongiovanni <i>de Pectenatis</i> .	17 documenti [aa. 1185-1427]	Sì [fine del cod. II: ff. 421v- 440v]	No
Agg. post 1345	Manca il mandato, nott. Eusebio <i>de Margaria</i> , Bartolomeo <i>de Alice</i> .	10 documenti [aa. 1344-1354]	No	Sì [fine del cod. IV: ff. 474r-490v]
Agg. post 1345	1372 aprile 5 (not. Bongiovanni <i>de Pectenatis</i>) Ordine di Martino <i>de Topis de Papia</i> , vicario ed assessore di Bartolomeo del Verma podestà, al notaio Giacomo Lavezio.	5 documenti [aa. 1214-1244]	No	Sì [inizio del cod. III: ff. 1v-5v, 9rv]
Agg. post 1345	???	aa. 1348-1350- 1331-1358		Sì [fine del cod. III: ff. 389r-396v]

Tab. 2. Elenco delle aggiunte di documenti effettuate nel *liber iurium* dei Biscioni. Nella colonna 1 l'ordine delle aggiunte, nella colonna 2 i dati essenziali del mandato del podestà al notaio che deve trascrivere i documenti nel *liber*, nella colonna 3 il numero di documenti aggiunti. La colonna 4 mette a confronto i due esemplari, segnalando se l'aggiunta è presente in entrambi o no, e la sua eventuale collocazione. Nella parte inferiore della tabella sono elencati, senza indicarne l'ordine temporale, gli inserti di documenti effettuati dopo la chiusura del *liber*: queste aggiunte, operate quando il *liber* era già nella forma attuale (due esemplari articolati ciascuno in 2 codici) andarono ad occupare i fogli rimasti liberi all'inizio o alla fine dei codici, e generalmente sono privi di mandato podestarile (si segnalano eventuali informazioni deducibili dalle sottoscrizioni).

Bibliografia

- APRATI 1844 = Emiliano APRATI, *Notizia bibliografica intorno al cartario vercellese detto dei Biscioni*, appendice a Luigi BRUZZA, *Sugli storici inediti vercellesi. Ragionamento*, Vercelli 1844, pp. I-XXXII.
- BAIETTO 2000 = Laura BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98/1 (2000), pp. 105-165; 98/2 (2000), pp. 473-528.
- BAIETTO 2002 = Laura BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità*, «Società e storia», 98 (2002), pp. 645-679.
- BARBERO 2010 = Alessandro BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita dello stato principesco*, in *Vercelli nel XIV secolo 2010*, pp. 411-510.
- BARBIERI 1994 = Ezio BARBIERI, *Notariato e documentazione a Vercelli tra XII e XIII secolo*, in *L'Università di Vercelli nel Medioevo*. Atti del II Congresso storico vercellese (Vercelli, 23-25 ottobre 1992), edd. Grado Giovanni MERLO - Rosaldo ORDANO, Vercelli 1994, pp. 255-292.
- BAUTIER 1961 = Robert-Henri BAUTIER, *Les archives*, in *L'histoire et ses methodes*, ed. Charles SAMARAN, Paris 1961, pp. 1120-1166.
- BB = *I Biscioni*, edd. Giulio Cesare FACCIO - Maria RANNO, I/1-2, Torino 1934-1939 (Biblioteca della Società storica subalpina, 145, 146); ed. Rosaldo ORDANO, I/3, II/1-3 Torino 1956-1994 (Biblioteca della Società storica subalpina, 178, 181, 189, 211); *Nuovi documenti e registri cronologici*, Torino 2000 (Biblioteca della Società storica subalpina, 216).
- BLUHME 1824a = Friedrich BLUHME, *Iter italicum*, I, Berlin 1824.
- BLUHME 1824b = Friedrich BLUHME, *Vermischte Nachrichten von italiänischen Bibliotheken und Archiven im Sommer 1822*, «Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», 5 (1824), pp. 575-592.
- CACCIANOTTI 1868 = Sereno CACCIANOTTI, *Summarium monumentorum omnium quae in tabulario municipii vercellensis continentur*, Vercelli 1868.
- CAMMAROSANO 1991 = Paolo CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina*, in *Il Caleffo vecchio del comune di Siena*, V, Siena 1991, pp. 7-81.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1996 = Cristina CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996.
- CASSETTI 2000 = Maurizio CASSETTI, *Un archivista dimenticato: Emiliano Aprati, spunti per una biografia*, «Archivi e storia», 15-16 (2000), pp. 247-262.
- CENGARLE 2010 = Federica CENGARLE, *Il distretto fiscale di Vercelli sotto Gian Galeazzo Visconti (1378-1402): una proposta di cartografia informatica*, in *Vercelli nel XIV secolo 2010*, pp. 377-410.

- CERQUIGLINI 1999 = Bernard CERQUIGLINI, *In Praise of the Variant: A Critical History of Philology*, Baltimore 1999.
- DE-GREGORY 1819 = Gaspare DE-GREGORY, *Istoria della vercellese letteratura ed arti*, I, Torino 1819.
- DEGRANDI 2002 = Andrea DEGRANDI, *I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del Convegno di studi (Genova, 24-26 settembre 2001), Genova 2002 («Atti della Società ligure di Storia patria», n.s., 42/1), pp. 131-148.
- DEPREUX 2020 = Philippe DEPREUX, *Quand l'écrit donne de la voix: la lecture publique des actes au Haut Moyen Âge*, in *La voix au Moyen-Âge*. Le Congrès de la SHMESP (Francfort, 2019), Paris 2020, pp. 51-60.
- ESCH 2003 = Arnold ESCH, *Lettere dall'Italia dell'Ottocento nell'archivio dei Monumenta Germaniae Historica (1822-1853)*, in *Ovidio Capitani. Quarant'anni per la storia medievale*, II, ed. Maria Consiglia DE MATTEIS, Bologna 2003, pp. 21-39.
- FALCONI 1984 = Ettore FALCONI, *Introduzione*, in *Il registrum magnum del comune di Piacenza*, edd. Ettore FALCONI - Roberta PEVERA, Milano 1984, pp. LXXV-CXLVII.
- GABOTTO 1912 = Ferdinando GABOTTO, *Introduzione*, in *Appendice documentaria al Registum Comunis Albe*, ed. Ferdinando GABOTTO, Pinerolo 1912 (Biblioteca della Società storica subalpina, 22), pp. VI-XXXIII.
- GRILLO 2010 = Paolo GRILLO, *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel XIV secolo 2010*, pp. 79-115.
- KELLER 2004 = Hagen KELLER, *Mediale Aspekte der Öffentlichkeit im Mittelalter: Mündlichkeit - Schriftlichkeit - symbolische Interaktion*, «Frühmittelalterliche Studien», 38 (2004), pp. 277-286.
- KRAUTHEIMER 1993 = Richard KRAUTHEIMER, *Introduzione a un'iconografia dell'architettura sacra medievale*, in Richard KRAUTHEIMER, *Architettura sacra paleocristiana e medievale*, Torino 1993, pp. 98-150.
- Libro delle Investiture* = Andrea DEGRANDI, *Il Libro delle Investiture [= I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli]*, ed. Gian Giacomo Fissore, IV], Roma 2005.
- MACCHIAVELLO - ROVERE 2010 = Sandra MACCHIAVELLO - Antonella ROVERE, *Le edizioni di fonti documentarie e gli studi di diplomatica (1857-2007)*, in *La Società ligure di Storia patria nella storiografia italiana (1857-2007)*, ed. Dino PUNCUH, Genova 2010 («Atti della Società ligure di Storia patria», n.s., 50/2), pp. 5-92.
- MANDELLI 1858 = Vittorio MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel Medio Evo*, III, Vercelli 1858.
- MERATI 2009 = Patrizia MERATI, *I libri iurium delle città lombarde: geografia, cronologia, forme*, in *La costruzione del dominio cittadino sulle campagne: Italia centro-settentrionale, secc. XII-XIV*, edd. Roberta MUCCIARELLI - Gabriella PICCINI - Giovanni PINTO, Siena 2009, pp. 123-152.
- MONGIANO 2010 = Elisa MONGIANO, *La riforma statutaria del 1341*, in *Vercelli nel XIV secolo 2010*, pp. 141-168.

- NEGRO 2007-2008 = Flavia NEGRO, *Biella da curtis imperiale a castrum vescovile. Problemi di terminologia e tradizione documentaria nelle fonti dei secoli IX-XII*. Tesi di dottorato di ricerca in Scienze storiche (XX ciclo), Università del Piemonte orientale A. Avogadro, tutore Alessandro Barbero, Vercelli 2008.
- NEGRO 2014 = Flavia NEGRO, "Et sic foret una magna confusio": le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del VI Congresso storico vercellese, ed. Alessandro BARBERO, Vercelli 2014, pp. 401-77.
- NEGRO 2016 = Flavia NEGRO, *Storia di un'edizione: il liber iurium dei Biscioni dalla Società storica subalpina alla Deputazione subalpina di Storia patria*, in Rosaldo Ordano. *L'uomo, l'organizzatore di cultura, lo storico*, ed. Rinaldo COMBA, Vercelli 2016, pp. 97-151.
- NEGRO 1992 = Orietta NEGRO, *Le più antiche pergamene dei Berzetti e dei Pettenati*, «Archivi e storia», 7-8 (1992), pp. 135-198.
- OLIVIERI 2009 = Antonio OLIVIERI, *Introduzione*, in Antonio OLIVIERI, *Il Libro degli Acquisti* [= *I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli*, ed. Gian Giacomo FISORE, II], I, Roma 2009, pp. IX-CXXII.
- Opusculum* = GALVANO FIAMMA, *Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Iohanne Vicecomitibus ab anno MCCCXXVIII usque ad annum MCCCXLII*, ed. Carlo CASTIGLIONI, Bologna 1938 (*Rerum Italicarum Scriptores*², 12/4).
- RANZA 1784 = Giovanni Antonio RANZA, *Dell'antichità della chiesa di S. Maria di Vercelli. Dissertazione sul quadro di S. Elena*, Vercelli 1784.
- RAO 2010 = Riccardo RAO, *Comune e signoria a Vercelli (1285-1335)*, in *Vercelli nel XIV secolo* 2010, pp. 21-62.
- ROSSO 2014 = Paolo ROSSO, *Forme e luoghi di trasmissione dei saperi a Vercelli fra Tre e Quattrocento*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del VI Congresso storico vercellese, ed. Alessandro BARBERO, Vercelli 2014, pp. 555-633.
- ROVERE 1989 = Antonella ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989 («Atti della Società ligure di Storia patria», n.s., 29/2), pp. 157-199.
- ROVERE 1993 = Antonella ROVERE, *I "libri iurium" delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, «Archivi per la Storia», 6 (1993), pp. 79-94.
- ROVERE 2000 = Antonella ROVERE, *Tipologie documentali nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie (Gand, 25-29 août 1998), edd. Walter PREVENIER - Thérèse DE HEMPTINNE, Leuven 2000, pp. 417-436.
- SCHENKLUHN 2006 = Wolfgang SCHENKLUHN, *Iconografia e iconologia dell'architettura medievale*, in *L'arte medievale nel contesto (300-1300)*, ed. Paolo PIVA, Milano 2006, pp. 59-78.
- SERGI 1992 = Giuseppe SERGI, *Dimensione nazionale e compiti locali della Deputazione subalpina di Storia patria e della storiografia piemontese*, in *Storia locale e storia nazionale*, ed. Alessandro CLEMENTI, L'Aquila 1992, pp. 97-115.

Statuta 1241 = *Statuta communis Vercellarum ab anno MCCXLI*, ed. Giovan Battista ADRIANI, Torino 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, 16/2).

Statuta 1341 = *Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, impressum Vercellis, per Iohannem Mariam de Peliparis de Palestro*, s.l. 1541.

Stemmario Trivulziano = *Stemmario Trivulziano*, ed. Carlo MASPOLI, Milano 2000.

TALLONE 1921 = Armando TALLONE, *Prefazione*, in *Il registrum magnum del comune di Piacenza*, edd. Andrea CORNA - Francesco ERCOLE - Armando TALLONE, I, Torino 1921 (*Biblioteca della Società storica subalpina*, 95).

VARVARO 2010 = Mario VARVARO, *Una lettera inedita di Bluhme a Göschen*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, ed. Carmela RUSSO RUGGERI, VI, Milano 2010, pp. 423-450.

Vercelli nel XIV secolo 2010 = *Vercelli nel XIV secolo*. Atti del V Congresso storico vercellese (Vercelli, Aula Magna dell'Università A. Avogadro, Basilica di S. Andrea, 28-30 novembre 2008), edd. Alessandro BARBERO - Rinaldo COMBA, Vercelli 2010.

WAKELIN 2017 = Daniel WAKELIN, *Scribal Correction and Literary Craft. English Manuscripts 1375-1510*, Cambridge 2017 (ed. or. 2014).

Elisa Bianchi

Demetrio Zeno, Bernardino Donato e il Vat. Pal. gr. 334, manoscritto di tipografia per l'edizione dell'Orthodoxae Fidei Expositio di Giovanni Damasceno (Verona, 1531)

Abstract

The subject of this contribution is the manuscript CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Pal. gr. 334, witness of the *Orthodoxae Fidei Expositio* by John Damascenus, fully written by Demetrius Zenus (Zakynthos, ca. 1503/1504 - Venezia, 1540?), and used as *Druckvorlage* for the corresponding printed edition of 1531, published by the Nicolini da Sabbio in Verona. The goal is twofold: 1) contextualising the edition published by Bernardinus Donatus and Demetrius Zenus in the context of the cultural project promoted in Verona by bishop Matteo Giberti; 2) carrying out a palaeographic analysis on Pal. gr. 334, with particular attention to its *marginalia* and to the typographical indications used to prepare the printed edition.

Keywords

Demetrius Zenus; Bernardinus Donatus; Nicolini da Sabbio Printers; John Damascenus' Edition; *Druckvorlage* Manuscript; 16th Century; Verona

Elisa Bianchi, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italy), elisa.bianchi23@unibo.it, 0000-0001-8536-8362

ELISA BIANCHI, *Demetrio Zeno, Bernardino Donato e il Vat. Pal. gr. 334, manoscritto di tipografia per l'edizione dell'Orthodoxae Fidei Expositio di Giovanni Damasceno (Verona, 1531)*, pp. 175-201, in «Scribeum», 19 (2022), ISSN 1128-5656 (online), doi 10.6093/1128-5656/9541



Copyright © 2022 The Author(s). Open Access. This is an open access article published by EUC Edizioni Università di Cassino and distributed on the SHARE Journals platform (<http://www.serena.unina.it/index.php/scribeum>) under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver applies to the data made available in this article, unless otherwise stated.

Questa indagine approfondisce un argomento trattato marginalmente nella mia recente monografia, sul quale avevo già auspicato un perfezionamento successivo: BIANCHI 2022, particolarmente p. 64.

Contemporaneamente alla stesura del mio lavoro su Demetrio Zeno ma indipendentemente, il Dr. Lars Hoffmann della Universitätsbibliothek di Heidelberg, autore della scheda catalografica del Pal. gr. 334 – aggiornata alla data del 22/11/2021 (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_gr_334 [consultato il 6/10/2022]) – congetturava un collegamento tra il codice e l'edizione veronese del 1531, ipotesi di cui sono venuta a conoscenza solo in seguito.

Introduzione

In questo contributo prenderò in considerazione il manoscritto CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Pal. gr. 334 [*diktyon* 66066], testimone dell'*Orthodoxae Fidei Expositio* di Giovanni Damasceno (CPG 8043), integralmente autografo di Demetrio Zeno¹, e adoperato come *Druckvorlage* per la corrispondente edizione del 1531 pubblicata presso la tipografia dei Nicolini da Sabbio a Verona.

Il proposito dell'indagine è duplice: 1) contestualizzare l'edizione damascena curata da Bernardino Donato e da Demetrio Zeno nell'ambito del progetto editoriale promosso dal vescovo Giberti nella Verona del primo Cinquecento; 2) analizzare il Pal. gr. 334 dal punto di vista paleografico, con una particolare attenzione ai suoi *marginalia* e alle indicazioni tipografiche presenti nei margini e adoperate per apprestare l'edizione a stampa.

La famiglia dei tipografi Nicolini da Sabbio – Giovanni Antonio, Stefano, Pietro e Giovanni Maria – iniziò a pubblicare libri in greco a Venezia presso la bottega di Andrea Cunadi († ca. 1522/1523)² nei primissimi anni '20 del Cinquecento, rivolgendosi innanzitutto al mercato locale veneziano, cioè alla sempre più numerosa Comunità greca veneziana³, e ai Greci delle colonie. Nella bottega Cunadi-Nicolini prestavano servizio Stefano, il «maestro»⁴ della bottega, abile incisore e punzonatore coadiuvato dai suoi fratelli; Damiano di Santa

1 La prima attribuzione è in RGK III, 161.

2 Sulla vita e l'attività di Andrea Cunadi rimando principalmente ai lavori di FOLLIERI 1969, pp. 145-156 (= FOLLIERI 1997, pp. 83-90); KAKLAMANIS 1993; LAYTON 1994, pp. 337-349; STEVANONI 2002.

3 Sulla Comunità greca veneziana nel primo Cinquecento si vedano specialmente RAVEGNANI 2002 (in particolare p. 39), e STEVANONI 2002, p. 83.

4 Come viene designato nel documento processuale VENEZIA, Archivio storico del Patriarcato, *Criminalia Sanctae Inquisitionis*, b. I, f. 342, contenente le carte del processo intentato contro la stamperia dei Nicolini da parte dell'Inquisizione veneziana nel 1527 (cfr. *infra* p. 180): a tal proposito rinvio a MAVROIDI 1973. Sulle mansioni ricoperte da Stefano Nicolini all'interno della bottega si veda LAYTON 2004, pp. 73-75.

Maria da Spici, «accorto imprenditore illirico»⁵ che sosteneva l'attività tipografica dal punto di vista economico; e Demetrio Zeno (Zante, ca. 1503/1504 - Venezia, 1540?), copista di origine greca attivo a Venezia almeno tra il 1523 e il 1540⁶, che vi lavorava anche come consulente letterario e correttore di bozze: lo zantiota, infatti, organizzava l'attività tipografica della stamperia da Sabbio, proponendo e correggendo le opere da pubblicare, e preparava i manoscritti su cui apprestare le edizioni⁷.

Fu proprio nella Venezia 'internazionale' del '500 che Zeno esercitò per la maggior parte della sua vita questi due mestieri: lavorò come consulente letterario e come correttore di bozze per la tipografia da Sabbio, e trascrisse manoscritti su commissione al servizio di alcuni personaggi di statura europea come Guillaume Pellicier (1490-1567)⁸, l'ambasciatore francese di re Francesco I; Richard Croke (1489-1558)⁹, legato inglese di re Enrico VIII e, forse, Diego Hurtado de Mendoza (1504-1575)¹⁰, bibliofilo e ambasciatore di re Carlo V a Venezia tra il 1539 e il 1545. Nella città lagunare Zeno visse i fermenti culturali che la animavano, e strinse relazioni con gli intellettuali di maggiore influenza del tempo: nel 1535 egli prese parte alla magistrale *editio princeps* delle opere ascetiche di Basilio in lingua greca [EDIT16 CNCE 4584]¹¹, ideata e patrocinata dal futuro

5 FOLLIERI 1969, p. 161 (= FOLLIERI 1997, p. 107). Su Damiano di Santa Maria si rinvia anche ai lavori di KAKLAMANIS 1993 e LAYTON 1994, pp. 337-354.

6 Il 1523 è l'anno della prima edizione da lui curata a noi nota, l'Ὀκτώηχος [EDIT16 CNCE 66092]; mentre il 1540 è l'anno dell'ultima attestazione del nome di Zeno in una lettera di Guillaume Pellicier a Pierre du Chastel (vescovo di Tulle e successore di Guillaume Budé nel ruolo di bibliotecario regio del re di Francia) datata al 2 dicembre 1540: OMONT 1885.

7 Per un inquadramento sul personaggio e sulla sua attività lavorativa rimando al mio recente contributo BIANCHI 2022. Rimando al medesimo volume per l'ampia bibliografia su Demetrio Zeno a cura di Caterina CARPINATO. Cfr. anche PLOUMIDIS 2002 e PLOUMIDIS 2018.

Nei colofoni delle edizioni da lui curate, il suo lavoro di correzione sui testi è individuato dal termine διόρθωσις nelle edizioni *Oktoechos* 1523, c. 2a, e IOANNIS DAMASCENI 1531, c. ii; e dal verbo ἐπανορθώω in IOANNIS DAMASCENI 1531, c. i2.

8 Sull'*atelier* e l'attività di Guillaume Pellicier si rimanda principalmente a CATALDI PALAU 1985, CATALDI PALAU 1986a, CATALDI PALAU 1986b, MALLARY MASTERS 1993, PICCIONE 2021b e PICCIONE 2022.

9 Sui legami intercorrenti tra Demetrio Zeno e Richard Croke rimando a WOOLFSON 2000, pp. 8-9.

10 Su Mendoza mi limito a rinviare ai seguenti contributi: HOBSON 1999, specialmente pp. 70-92, 233-243; LO CONTE 2016; MARTÍNEZ MANZANO 2018.

11 La scelta editoriale di pubblicare per la prima volta in lingua greca le opere ascetiche di Basilio fu significativa perché solo pochi anni prima, nel 1532, Erasmo da Rotterdam ne aveva curato l'*editio princeps* in latino, priva però del *Contra Eunomium* e delle opere ascetiche (DANZI 2005, p. 287). Per una descrizione di questa edizione si vedano CARPANÈ - MENATO 1992, pp. 160-161; e CARPANÈ 2002, p. 175 nr. 10. Per un inquadramento culturale dell'opera e

cardinale Reginald Pole (1536-1558)¹² e da Jacopo Sadoletto (1477-1547)¹³; si ritrovò a collaborare al fianco dell'erudito e mercante di libri Antonio Eparco al servizio di Pellicier¹⁴; e si rivelò particolarmente sensibile alle istanze sulla questione linguistica promulgate da Pietro Bembo (1470-1547) con la pubblicazione delle *Prose della volgar lingua* (1525) quando decise di dare alle stampe alcune opere di letteratura in greco volgare, quali l'Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών [LEGRAND I, n. 83], stampata il 15 settembre 1529 – e conosciuta anche come Πιμάδα τοῦ Μεγαλεξάνδρου o anche *Rimada* –; il Θήσεος καὶ γάμοι τῆς Ἐμηλίας [LAYTON 1979, n. 41] e l'Ἄνθος τῶν χαρίτων [LEGRAND III, n. 305] del dicembre 1529¹⁵, e la *Batrachomyomachia* pseudo-omerica del 1539¹⁶.

Nella lunga attività veneziana della bottega Nicolini si staglia una breve ma importante parentesi veronese negli anni 1529-1532, durante i quali Stefano Nicolini si mosse da Venezia a Verona per prendere parte all'esperienza editoriale promossa dal vescovo Matteo Giberti (1495-1543)¹⁷. Quest'ultimo aveva trascorso gli anni precedenti a Roma, dove aveva coltivato la passione per le lettere ed esercitato un prodigo mecenatismo, particolarmente orientato su testi per la prassi pastorale che promulgassero il rinnovamento e la riforma della Chiesa e della sua disciplina, e ne contrastassero il malcostume imperante. Il ritorno alla sua diocesi di Verona nel 1529 lo vide attivamente coinvolto in una serie di interventi riformatori volti alla diffusione di un nuovo modello di clericato; e contestualmente lo raggiunsero a Verona intellettuali e collaboratori, dotati di cultura e di credibilità morale: tra questi possono esser ricordati Tullio Crispolti, Adamo Fumano, Niccolò Ormaneto, Francesco Berni e Marcantonio Flaminio¹⁸.

il coinvolgimento di Demetrio Zeno nelle fasi di allestimento rinvio al recente contributo di CHATZOPOULOU 2021.

12 Sull'attività culturale di Reginald Pole si vedano principalmente MAYER 1999 e MAYER 2000. Per la sua vicenda biografica si veda anche ROMANO 2015.

13 Sul personaggio si veda LUCIOLI 2017.

14 Si veda HOBSON 1999, p. 75. Sui manoscritti di sua mano rinvio a RGK I, 23; RGK II, 32; RGK III, 36; sul ruolo dell'Eparco nella diffusione di opere classiche e bizantine rinvio al lavoro preliminare di MONDRAIN 2002; cfr. anche MARTÍNEZ MANZANO 2016.

15 Per una svista ho segnalato il 6 novembre come data di pubblicazione del *Teseida* in BIANCHI 2022, p. 27.

16 Su questo volgarizzamento e la sua portata culturale nel contesto veneziano del tempo rinvio principalmente ai seguenti lavori: CARPINATO 1993; CARPINATO 1997; CARPINATO 2002; CARPINATO 2022a, pp. 152-155; CARPINATO 2022b.

17 Sul vescovo Giberti menziono PROSPERI 1969 e TURCHINI 2000.

18 *Ibidem*: cfr. anche ANDERSON 1968.

Il progetto culturale-editoriale di Giberti mirava dunque a una rigenerazione morale del mondo cattolico in prospettiva anti-luterana «attraverso lo studio, inevitabilmente elitario, delle fonti bibliche e patristiche in originale»¹⁹ e, al contempo, promuoveva l'utilizzo della lingua volgare per la diffusione del Vangelo tra il popolo. In ambito editoriale questo progetto si attuò nella pubblicazione di opere e testi che rispondessero a specifiche esigenze culturali e dottrinali, indirizzate a fornire a sacerdoti e fedeli i fondamenti della fede cristiana.

Stefano giunse a Verona tra il 1528 e il 1529, ed erano con lui almeno due suoi fratelli, come testimonierebbero i colofoni delle edizioni scaligere²⁰; Zeno li raggiunse probabilmente nel corso del 1530, dopo aver terminato a Venezia la curatela delle due opere licenziate nel dicembre 1529, vale a dire il *Tescida* e il *Fiore di virtù* menzionati poc'anzi. La sua partecipazione al progetto gibertiano è dunque comprovata dal suo coinvolgimento nell'allestimento dell'edizione damascena del 1531, ma ad ora non è noto se Demetrio abbia preso parte anche alla preparazione della prima edizione in greco del 1529 – l'opera in tre tomi del *Commento* di Giovanni Crisostomo alle *Epistole* di Paolo – e a quella della successiva edizione delle *Ἐξηγήσεις παλαιαί* (dello pseudo-Ecumenio e di Areta) al *Nuovo Testamento* uscita nel febbraio 1532 [EDIT16 CNCE 18446].

Il trasferimento a Verona dei Nicolini e di Zeno può forse essere inteso, almeno in parte, come «mossa prudentiale»²¹ intrapresa per allontanarsi da Venezia in seguito al processo che l'Inquisizione veneziana aveva tentato nel 1527 contro Zeno e l'intera tipografia Nicolini a causa dell'edizione di un *Horologion* uscito nel 1524, al quale lo zantiota aveva arditamente aggiunto tre tropari contro il *Filioque*²². Nonostante sembri che non vi siano stati contraccolpi negativi sull'attività della bottega dopo la conclusione del processo²³, sulla base delle edizioni che sono pervenute fino a noi ho potuto constatare che Giovanni Antonio Nicolini, che rimase a Venezia a gestire l'attività di famiglia, evitò di pubblicare testi in greco e mandò ai torchi esclusivamente opere latine almeno fino al 1534²⁴, anno in cui i fratelli Nicolini erano da poco ritornati nella città lagunare.

19 SACHET 2018, p. 407.

20 «Maestro Stephano Nicolini & li fratelli da Sabio» e «Stephanus & fratres de Nicolinis de Sabio» (cfr. SANDAL 2002b, p. 13).

21 STEVANONI 2002, p. 95.

22 Su questo processo (1527-1528) rinvio al mio recente lavoro: BIANCHI 2022, pp. 19-24, con bibliografia.

23 STEVANONI 2002.

24 Anno in cui uscirono le ristampe del *Salterio* [LEGRAND III, n. 333] e dell'*Apostolos* [LEGRAND III, n. 334].

Prima dell'individuazione nel Pal. gr. 334 del modello di stampa per l'edizione damascena del 1531²⁵, la biografia di Zeno presentava una sorta di inattività lavorativa (almeno in ambito tipografico) di circa 3 anni. Questa recente acquisizione ha permesso di collocare anche Demetrio al fianco di Stefano nella città scaligera e dare un senso all'assenza di testimonianze in questi anni della sua vita.

Alle attività della bottega Nicolini-Giberti collaborò anche il rinomato grecista Bernardino Donato detto anche Bonturello (1483-1543), che ricoprì un ruolo di primo piano, al fianco di Zeno, nella curatela editoriale e nella revisione testuale e filologica delle opere mandate a stampa a Verona²⁶. Donato, tra l'altro, vantava collaborazioni in terra veneziana anche con la bottega aldina di Andrea Torresano d'Asola²⁷, per il quale aveva curato in precedenza l'edizione delle opere del grammatico Prisciano (1527) [EDIT16 CNCE 47512], di Macrobio [EDIT16 CNCE 37753] e di Censorino (1528) [EDIT16 CNCE 37753]. In particolar modo, per il vescovo Giberti Donato curò il già menzionato *Commento* di Giovanni Crisostomo alle *Epistole* di Paolo licenziata il 28 giugno 1529 [EDIT16 CNCE 32946]; la nostra *Editio orthodoxae fidei* del 1531, dedicata a papa Clemente VII [EDIT16 CNCE 32951]; infine, la già menzionata *editio princeps* delle *Ἐξηγήσεις παλαιαί* del febbraio 1532, dedicata ancora una volta a Clemente VII.

Nei prossimi paragrafi si intende inquadrare l'edizione damascena nel contesto culturale veronese in cui venne licenziata e illustrare l'apporto specifico che i due curatori, Demetrio Zeno e Bernardino Donato, hanno fornito alla costituzione del testo in vista della pubblicazione. A tale scopo sarà esaminato il Pal. gr. 334, manoscritto *Druckvorlage*, con i suoi cospicui *marginalia*.

²⁵ Cfr. BIANCHI 2022, pp. 36-37 e 62-64. È stata ipotizzata una collaborazione tra Zeno e il vescovo Giberti anche in CARPINATO 2019, pp. 68-69.

²⁶ Per informazioni di natura biografica rinvio a PESENTI 1992. Ricordo che esiste un codice autografo e sottoscritto da Donato, l'EL ESCORIAL, Real Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, Ω.Ι.οι (Andrés 502) [*diktyon* 15051], terminato nel 1523 e sottoscritto Δωνάτος Βοντυρέλλιος (f. 118v). Per uno *specimen* della scrittura di Bernardino nel manoscritto escorialense: <http://webs.ucm.es/info/copistas/copista.html?num=11> [consultato il 4/10/2022]. Sul codice si veda anche MARTÍNEZ MANZANO 2018, pp. 334-337.

²⁷ Suocero di Aldo Manuzio, diresse la tipografia aldina dopo la morte del genero nel 1515. Su di lui mi limito a rinviare alla sintesi proposta in SANDAL 2001.

La Ἐκδοσις τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως (Verona 1531)

La Ἐκδοσις τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως (*versio inversa*) di Giovanni Damasceno²⁸, licenziata nel mese di maggio 1531, è stata stampata nel primo *set* tipografico adoperato a Verona dai Nicolini, probabilmente di nuovo conio e realizzato all'interno dell'officina da Sabbio appositamente per le edizioni veronesi finanziate da Giberti.

L'opera è introdotta da due lettere prefatorie composte da Bernardino Donato rispettivamente in lingua latina e greca, indirizzate a papa Clemente VII (1523-1534)²⁹. Nella prefazione latina, Donato paragonava il testo di Damasceno a «un dardo acutissimo, col quale trafiggere se non quelli passati per lo meno questi nemici contemporanei»³⁰, riferendosi in modo non troppo velato allo scontro con i luterani di cui Giberti si stava facendo rappresentante insieme al circolo di intellettuali che si erano radunati attorno a lui – in una prospettiva certamente filo-erasmiana –. Per di più, la prefazione greca di quest'opera – come anche quella delle Ἐξηγήσεις παλαιαί dell'anno successivo – è dedicata ai 'Filelleni' («τοῖς Φιλέλλησι»), cioè a coloro i quali avevano intenzione di salvare e, soprattutto, promuovere non solo la letteratura greca profana, ma anche quella religiosa, ovvero «coloro che avrebbero fatto concretamente uso di un'opera, destinata a conferire nuova vita alla cultura greca e romana»³¹. Il sincretismo e l'integrazione tra le due culture rappresentavano per Giberti uno strumento essenziale cui ricorrere anche in ambito religioso, allo scopo di rinnovare la spiritualità corrotta della Chiesa Romana del tempo attraverso il libro stampato e per il tramite delle opere dei Padri della Chiesa, da pubblicare e diffondere con una *facies* testuale filologicamente impeccabile³². Questo suo progetto ambizioso, concretizzatosi a Verona nel 1529, catalizzava quindi gli interessi non solo dei Cattolici occidentali più riformisti, ma anche dei Greci che, spesso coinvolti solo marginalmente nella polemica antiluterana, ne sfruttavano però le potenzialità per valorizzare la teologia della Chiesa greca: è infatti significativo che Giberti abbia concepito l'idea di pubblicare le Ἐξηγήσεις παλαιαί su consiglio

28 Il manoscritto palatino testimonia la cosiddetta *versio inversa* del testo di Giovanni Damasceno: a tal proposito rinvio a KOTTER 1973, p. XLI (qui il Pal. gr. 334 è siglato "664"). Una riproduzione integrale dell'opera si trova al seguente indirizzo: https://books.google.it/books?id=5236HLwN_m4C&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q&f=false [consultato il 4/10/2022].

29 Si vedano i testi e le corrispettive traduzioni in BIANCHI 2022, pp. 134-139.

30 *Ibidem*, p. 136.

31 STEVANONI 2002, p. 97.

32 *Ibidem*.

di Giano Lascari (1445-1535)³³, incontrato negli anni trascorsi a Roma insieme ad altri intellettuali animati dalle medesime velleità di rinnovamento spirituale, come Gian Pietro Carafa, il futuro papa Paolo IV (1555-1559)³⁴.

In entrambe le lettere prefatorie traspare un Bernardino soddisfatto della affidabilità del testo greco proposto, nonostante la grande fatica nel collazionare i numerosi esemplari manoscritti profusa affinché venisse dato alle stampe un testo epurato dagli errori. Così scrisse nella prefazione latina (c. ii-2): «... in Damasceno sua lingua loquente, et a nobis in ea pro viribus emendato, collatisque pluribus exemplaribus suae integritati restituto» (= «[sc. proponiamo] il Damasceno nella sua lingua madre, da noi emendato in greco al meglio possibile, e restituito alla sua integrità grazie ai numerosi esemplari collazionati»)³⁵. Nella lettera prefatoria in greco Donato restituiva la medesima informazione con qualche dettaglio in più, come segue: «Καὶ ἡμεῖς δὲ τοῦ αὐτοῦ Γιβέρτου δαπανήσαντος καὶ κελεύσαντος, πολλὰ ἀντίγραφα καὶ παλαιὰ συγκρίναντες καὶ παραλαβόντες, ἐν τούτῳ διεγράψαμεν καὶ τῶν σφαλμάτων ἐκκαθήραμεν, εἶτα τοῖς νῦν λεγομένοις χαλκογράφοις ἐξεδώκαμεν, ὥστε μὴ δὲ τὸν Δαμασκητὸν αὐτὸν τοῦ πόνου καὶ τῆς διορθώσεως λυπήσεσθαι» («E noi, poiché Giberti ne ha sostenuto le spese e ci ha esortato, dopo aver comparato e raccolto molti e antichi antigrafii, uno solo, questo, abbiamo redatto ed epurato dagli errori, e l'abbiamo consegnato a coloro che vengono oggi chiamati "stampatori", tanto che lo stesso Damasceno non si dispiacerebbe di questo lavoro e di questa *diortosi*»)³⁶.

I vari passaggi di questo lavoro, per così dire, stratificato, sono ben individuabili nel modello di stampa manoscritto rappresentato dal Pal. gr. 334: nei suoi *marginalia*, come si vedrà nel prossimo paragrafo, si susseguono tre diversi momenti di intervento sul testo, che possono essere riassunti nel modo seguente:

1. nella prima fase Demetrio Zeno si è occupato della redazione dell'intero testo e della correzione-integrazione di alcuni passaggi;
2. nella seconda fase Bernardino Donato si è dedicato alla collazione dell'esemplare e alla revisione della complessiva integrità testuale del codice;
3. nell'ultima fase, un altro membro della bottega (forse il tipografo Stefano Nicolini?) ha preparato e accomodato l'impaginazione ad uso tipografico di ogni singolo foglio del manoscritto.

33 Cfr. RGK II, 197; RGK III, 245. Su Lascari mi limito a selezionare la seguente bibliografia: PONTANI 1992; MONDRAIN 2000; SPERANZI 2010a; SPERANZI 2010b; PAGLIAROLI 2017.

34 PESENTI 1992.

35 BIANCHI 2022, p. 135.

36 *Ibidem*, pp. 138-139.

Il Pal. gr. 334 e l'edizione dell'*Expositio Fidei*

Il Pal. gr. 334 [*diktyon* 66066]³⁷, integralmente copiato da Demetrio Zeno, mostra una filigrana ‘àncora entro cerchio’ sormontata da stella a sei punte (formato in-4°), simile ai nrr. 727-728 Mošin (a. 1528), rilevata anche in altri manoscritti vergati da Zeno e nella edizione delle opere di Basilio pubblicata dai Nicolini e da Zeno nel 1535³⁸. In alcuni fogli si intravede una segnatura coeva dei fascicoli vergata in numeri greci cardinali, di mano dello zantiota (ai ff. 27r [δ’]; 39r [ε’]; 51r [ζ’]; 63r [ζ’]; 75r [η’]; 97r [ι’]; 99r [ια’]; 110r [ιγ’]); un’altra mano coeva (forse, come si vedrà, Stefano Nicolini?) ha cartulato i fogli in numeri arabi nell’angolo inferiore esterno fino all’attuale f. 55r, forse per ripristinare la numerazione che le carte avrebbero avuto nell’edizione a stampa³⁹. I titoli, le iniziali minori e l’ornamentazione, di mano del medesimo Zeno, presentano un colore rosso estremamente sbiadito; al f. 1r una fascia incorniciata a treccia semplice arricchita sancisce l’inizio dell’opera⁴⁰. L’esemplare conserva la legatura vaticana in pelle rossa alle armi caratteristica dell’epoca del cardinale bibliotecario Francesco Saverio de Zelada (1717-1801) e di papa Pio VI (1775-1799)⁴¹.

Lo zantiota ricorre a una scrittura calligrafica, uniforme nelle dimensioni delle lettere e priva di contrasto modulare, appartenente al filone delle scritture individuali calligrafiche fiorite negli ambienti legati a stamperie e tipografie nel corso della prima metà del Cinquecento⁴². Rispetto ad altri esemplari estrema-

37 Ff. II-118-I (mutilo di 37 fogli), di cui bianco il f. 118v; dimensioni 230 × 155 mm; specchio di scrittura: mm 33 [142] 55 × 20 [90] 45; ll. 20; foliazione moderna in inchiostro oca. Per una sommaria descrizione del codice si rinvia anche a STEVENSON 1885, p. 194; KOTTER 1959, pp. 79 e 175; KOTTER 1973, p. XLI; e BIANCHI 2022, pp. 48, 50-51, 55-59, 60 n. 46, 62-63 nn. 58-59, 64, 72, 78, 83-87, 147. Cfr. anche la descrizione disponibile online: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/bpd/virtuelle_bibliothek/codpalgraec/beschreibungen/bav_pal_gr_334.html [consultato il 5/10/2022].

38 Essi sono tutti nel formato *in-folio*: CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Barb. gr. 223 [*diktyon* 64769]; CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Ross. 688 [*diktyon* 66429]; CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Vat. gr. 1678 [*diktyon* 68308]; OXFORD, Bodleian Library, Auct. E.1.5 [*diktyon* 46985], e Auct. E.2.11 [*diktyon* 47006]; ROMA, Biblioteca Angelica, gr. 94 [*diktyon* 56000]; PARIS, Bibliothèque nationale de France, gr. 634 [*diktyon* 50215], gr. 790 [*diktyon* 50375], gr. 1585 [*diktyon* 51205]. Per quanto riguarda l’edizione di Basilio, ho potuto registrare questa filigrana nella copia a stampa presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli (segnatura 6.E.34).

39 Per le problematiche di natura filologica collegate alla *constitutio textus* rinvio al lavoro di KOTTER 1959, p. 79.

40 Per questa terminologia rinvio al contributo di CANART 2005.

41 Cfr. SCHUNKE 1962, II, p. 909.

42 Sul contesto scrittorio occidentale successivo alla caduta di Costantinopoli nel corso dei secoli XV e XVI mi limito a rinviare ai contributi generali di HARLFINGER 1977, GAMILLSCHEG 1980 e BIANCONI 2021.

mente calligrafici e dal *ductus* particolarmente posato⁴³, la grafia testimoniata dai due manoscritti *Druckvorlagen*, vale a dire il Pal. gr. 334 e il CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Pal. gr. 426 [*diktyon* 66158], entrambi realizzati dallo zantiota tra il 1529 e il 1531 – datazione desumibile sulla base delle corrispettive edizioni a stampa –, presenta dimensioni complessive più minute, un *ductus* maggiormente corsivo e una lieve trascuratezza del tracciato – questo fenomeno è più accentuato nel Pal. gr. 426⁴⁴.

Il manoscritto palatino tramanda numerose lezioni varianti accolte nell'esemplare stampato e presenta nei margini tracce indiscutibili delle indicazioni tipografiche utilizzate durante l'allestimento dell'opera in bottega: poiché il Pal. gr. 334 rappresenta senza dubbio il manoscritto *Druckvorlage* per la corrispettiva edizione a stampa dell'opera damascena, è quindi possibile collocarne la redazione nei mesi precedenti alla sua pubblicazione, tra il 1530 e il 1531, probabilmente a Verona, anche se non è escluso che il codice sia stato vergato a Venezia e solo in seguito sia stato corretto da Donato nella città scaligera in vista dell'edizione.

Lo studio dei *marginalia* e delle mani che vi compaiono mi ha permesso di individuare almeno tre fasi di intervento sul codice corrispondenti a tre distinti momenti del processo di allestimento dell'edizione: ad ogni fase corrisponde una mano specifica. Su base paleografica ho quindi suddiviso in tre gruppi le svariate annotazioni volte a correggere o integrare il testo, ma ho omesso gli interventi sugli accenti e sull'interpunzione e le piccole correzioni interne al testo, poiché la loro esiguità rende difficile una specifica attribuzione alle singole mani.

Prima fase di allestimento





Questa prima fase corrisponde alla trascrizione dell'intera opera e all'ornamentazione, di cui il nostro Zeno si è interamente occupato. Egli si è preoccupato di reperire e ricopiare un testo affidabile dell'opera di Damasceno, ma il suo apporto come correttore e come consulente filologico, considerando

⁴³ Menziono ad esempio il BERLIN, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Phillipps 1544 [*diktyon* 9445], il CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Ross. 688 [*diktyon* 66429] e l'EL ESCORIAL, Real Biblioteca del Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, T.II.18 [*diktyon* 15429].

⁴⁴ Sono gli unici due manoscritti vergati da Zeno nei quali è possibile riscontrare l'utilizzo di *kappa* a *u* latina. Per una descrizione particolareggiata della scrittura dello zantiota mi permetto di rinviare nuovamente a BIANCHI 2022, pp. 50-55 e TABB. 1-5. Una breve disamina si trova anche in CHATZOPOULOU 2021, p. 782.

anche gli interventi di mano di Bernardino Donato, è circoscritto prevalentemente alla segnalazione di alcune lezioni varianti, all'integrazione di passaggi testuali mancanti e alla correzione di alcuni luoghi del testo. È possibile supporre che Zeno, dopo aver terminato l'intera stesura del codice e aver aggiunto l'apparato ornamentale, sia ritornato sul testo e l'abbia revisionato con il suo antigrafo, o che lo abbia collazionato con un altro esemplare; si spiegherebbero così le integrazioni, le correzioni e le lezioni varianti che lo zantiotta ha aggiunto in interlinea e nei margini con un *modus operandi* uniforme, come segue:

1. per inserire nel testo singole parole (probabilmente dimenticate durante la prima stesura dell'opera), egli ha impiegato la *diplē* (cfr. Tab. 1.1, f. 24v), puntata (περιεστριγμένη) nel caso in cui l'integrazione constasse di una breve porzione di testo vergata nello spazio marginale (cfr. Tab. 1.1, f. 7v);
2. per inserire una lezione variante o correggere una sezione di testo scorretta, Zeno è ricorso all'*obelos*. Nell'esempio proposto (Tab. 1.2, f. 45v) lo zantiotta ha vergato nel margine la *lectio* alternativa usando il segno di rinvio apposito; ma in un secondo momento questa variante è stata cassata dal secondo revisore che, come si vedrà a breve, è identificabile con Bernardino Donato. Talvolta, se la parola da correggere si trovava vicina alle linee di giustificazione, questa è stata depennata e la variante aggiunta in sua prossimità nello spazio marginale disponibile (cfr. Tab. 1, f. 97r).

1. Integrazione		2. Correzione e <i>lectio</i> variante a margine	
(f. 24v)	(f. 7v)	(f. 45v)	(f. 97r)
			

Tab. 1. Segni diacritici adoperati da Demetrio Zeno

Gli interventi (nel testo e nei margini) riconducibili a Zeno sono piuttosto esigui da un punto di vista numerico: essi, infatti, ammontano a 24, contro i 363 interventi attribuibili alla mano di Donato. Ciò nonostante, questa particolare cura del copista nei confronti della attendibilità testuale del suo esemplare dimostra che sin dalla prima fase di preparazione del volume a stampa il *modus operandi* della bottega era uniformemente teso alla integrità filologica dell'opera da licenziare, la quale era quindi percepita come una responsabilità condivisa.

Un tale lavoro filologico, organizzato su almeno tre livelli di intervento, potrebbe aver tratto giovamento dalla pregressa vicenda editoriale esperita dalla bottega di Giberti: infatti, due anni prima, cioè nel 1529, dopo aver mandato alle stampe l'importante edizione in tre tomi del *Commento* crisostomico alle *Epistole* di Paolo (cfr. *supra*), la bottega era andata incontro ad aspre critiche («rumores»)⁴⁵ da parte dei lettori a causa della discutibile qualità filologica del testo licenziato⁴⁶: ci furono ritardi nei tempi della pubblicazione, e lo scalpore suscitato dall'edizione e dal testo offerto ai lettori fu tale che nella lettera dedicatoria, composta da Bernardino Donato, viene completamente taciuto il nome del correttore, sconosciuto ancora oggi. Di conseguenza, alla luce dell'esperienza maturata, è forse lecito pensare che nel 1531 l'obiettivo comune della bottega fosse di non dare adito a valutazioni sfavorevoli intorno all'attendibilità testuale e filologica del proprio operato, e di mandare ai torchi un testo che fosse all'altezza della sua importanza e delle aspettative che Giberti stesso nutriva.

Seconda fase di allestimento

Una volta terminato il proprio lavoro, è verosimile ipotizzare che Zeno abbia consegnato il codice alla persona incaricata di curare il testo dal punto di vista strettamente filologico, cioè il grecista Bernardino Donato, chiamato da Giberti a supervisionare e preservare la cura testuale delle edizioni. Infatti, la mano di questa seconda fase di lavoro sul codice è riconducibile senza dubbio a Donato: lo dimostra il confronto paleografico con un suo esemplare sicuramente autografo, il già citato Esc. Ω.I.or⁴⁷. Per supportare l'identità tra le due mani, propongo a raffronto le seguenti lettere e legature: *beta* con asse inclinato a destra e con occhiello inferiore tendenzialmente aperto (Tab. 2, n. 1); *epsilon* fortemente inclinato a sinistra (Tab. 2, n. 2); *zeta* con andamento sinuoso (Tab. 2, n. 3); *eta* vergato in un solo tratto (Tab. 2, n. 4); *theta* con corpo ogivale appuntito all'estremità superiore (Tab. 2, n. 5); *lambda* con i due tratti lievemente distanziati (Tab. 2, n. 6); *my* con i tratti appuntiti (Tab. 2, n. 7); *ny*

⁴⁵ «...rumoribus quibusdam, qui post impressionem illico disseminari coepere...» (IOANNES CHRYSOSTOMUS 1529, c. croceii).

⁴⁶ In realtà, come Cristina Stevanoni ha già prospettato, è molto probabile che le contestazioni rivolte all'edizione veronese del *Commento* di Crisostomo si basassero su motivazioni dottrinali piuttosto che filologiche, e che quindi queste critiche fossero solo un pretesto per ingiuriare e contrastare il progetto culturale del Giberti: cfr. STEVANONI 2002, p. 95.

⁴⁷ Cfr. *supra* nota 26.

con asse inclinato a destra e vergato in un solo tratto (Tab. 2, n. 8); *csi* tracciato con andamento orario e le anse particolarmente rotondeggianti (Tab. 2, n. 9); la giustapposizione δε con asta superiore di *delta* appuntita (Tab. 2, n. 10); la legatura ει con *epsilon* lunato (Tab. 2, n. 11); ἐστὶ vergato in due tratti (Tab. 2, n. 12); il troncamento di κ(αι) (Tab. 2, n. 13); le legature realizzate in un solo tempo *lambda*+vocale, come λα e λο, e la legatura λλ con andamento spigoloso (Tab. 2, n. 14); la preposizione μετὰ tracciata in tre tempi (Tab. 2, n. 15); la giustapposizione tra *pi* e *tau*, con quest'ultima consonante alta sul rigo (Tab. 2, n. 16); il nesso στ vergato senza stacco di calamo e con il tratto inferiore di *sigma* lievemente compresso (Tab. 2, n. 17).

1. beta		2. epsilon		3. zeta		4. eta	
Pal. gr. 334	Esc. Ω.I.οι						
							
5. theta		6. lambda		7. mu		8. nu	
Pal. gr. 334	Esc. Ω.I.οι						
							
9. csi		10. δε		11. ει		12. ἐστὶ	
Pal. gr. 334	Esc. Ω.I.οι						
							
13. κ(αι)		14. λα, λλ, λο		15. μετὰ		16. πτ	
Pal. gr. 334	Esc. Ω.I.οι						
							
17. στ							
Pal. gr. 334	Esc. Ω.I.οι						
							

Tab. 2. Lettere, nessi e legature peculiari della scrittura di Bernardino Donato

È rilevante ricordare che la mano di Donato è presente anche in una copia della già citata edizione del commento crisostomico alle *Lettere* di Paolo, conservata presso la Biblioteca civica di Verona, con segnatura Postillato 338/1-2⁴⁸: alle cc. *1, *2 due lettere prefatorie, una greca e una latina, non presenti nell'edizione diffusa a stampa, sono state vergate nella medesima scrittura riscontrabile nel codice Esc. Ω.I.01 e nel Pal. gr. 334.

Donato interviene in modo massiccio sul testo, in ben 363 luoghi (escludendo le minute cancellature intertestuali, che non ho preso in considerazione), sicuramente in una fase successiva a quella di Zeno, poiché in svariati fogli alcuni interventi marginali dello zantiota risultano corretti e revisionati dallo studioso veronese. Anche Donato, come già Zeno aveva fatto, ha corretto, cancellato e aggiunto singole parole (cfr. ff. 16v, 21r, 23r, 29v, 33r, 34v, 37r, 38v, 47rv, 54r, 56v, 58v, 59v-60r, 66r, 67r-69r, 70v-71r, 72v-73r, 85r, 86r, 90rv, 92r, 94rv, 98r, 116r, 117v), piccole porzioni testuali (cfr. ff. 51v, 15v, 16v, 18r, 24r, 26r, 28r, 29r, 30r, 31r, 33r, 36r, 37r, 41r, 42r, 44r, 48v, 49v-50r, 51r, 54r-55r, 57r, 58rv, 61v-62r, 65r, 66r-67r, 69v, 70v-71r, 72r, 74r-75r, 76v, 77v, 79v-80r, 82r, 85r, 88r, 90r-91r, 93rv, 95r, 100r-101r, 107r, 109v, 111v, 115v) e, in due casi, una sezione ingente di testo (cfr. ff. 74r, 87v margine inferiore). In relazione all'inchiostro adoperato, è interessante notare che gli interventi di Donato all'interno dello specchio scrittorio sono stati vergati prevalentemente in inchiostro grigio-nero, mentre i *marginalia* sono quasi sempre in inchiostro oca tendenzialmente chiaro; questa netta bipartizione sembrerebbe suggerire la possibilità che anche Donato sia ritornato sul testo in due momenti distinti; inoltre, a partire dal f. 100r si registra l'utilizzo di un inchiostro nero molto intenso per alcuni *marginalia* e per alcuni interventi interlineari, sempre di mano di Bernardino.

Per modificare il testo apprestato da Zeno, lo studioso veronese è ricorso ai seguenti segni diacritici:

1. una lezione variante indicata a margine è introdotta da una croce greca⁴⁹ – talvolta munita di due punti – (cfr. Tab. 3.1, f. 35v), dall'*obelos* (cfr. Tab. 3.1, f. 56v) – simile a quello adoperato anche da Zeno [cfr. Tab. 1.2, f. 45v] –, oppure non è preceduta da alcun segno; in quest'ultimo caso, il testo da correggere viene sottolineato e la lezione alternativa viene trascritta a margine dello specchio di scrittura (cfr. Tab. 3.1, f. 54r);
2. le aggiunte marginali sono introdotte da una croce latina molto sviluppata in senso verticale (cfr. Tab. 3.2, f. 48v), e da una sorta di doppia croce latina⁵⁰








48 L'ipotesi di identificare nel Postillato la mano di Bernardino è stata già espressa da GIULIARI 1871, pp. 46-47; e riproposta da STEVANONI 1993, pp. 616-618.

49 Una sorta di *asteriskos*.

50 Ad ora non mi è chiara la reale differenza tra i due simboli.

(cfr. Tab. 3.2, f. 49v); talvolta, l'aggiunta marginale non è introdotta da alcun segno diacritico.

3. per le aggiunte interlineari (solitamente di esigua entità) Donato adoperava sempre il medesimo segno cui era ricorso anche Zenò, vale a dire la *diplē* (cfr. Tab. 3.3, f. 3r).

1. Lectio variante (indicata a margine)			
(f. 35v)	(f. 35v)	(f. 56v)	(f. 54r)
			
2. Aggiunta marginale		3. Aggiunta interlineare	
(f. 48v)	(f. 49v)	(f. 3r)	
			

Tab. 3. Segni diacritici adoperati da Bernardino Donato

Il lavoro filologico di Donato è minuzioso e costante in tutto il codice. Se diamo credito all'informazione fornitaci dal medesimo studioso nella prefazione greca all'edizione, dobbiamo credere che durante questa fase di correzione intensiva il Donato disponesse di numerosi e antichi antigrafì (πολλὰ αντίγραφα καὶ παλαιὰ)⁵¹ sui quali conduceva il controllo testuale con un'acribia degna dell'importanza dell'opera che andavano preparando. Come accennato in precedenza, le parole di Donato nella medesima prefazione sembrano suggerire una sorta di tripartizione del lavoro preparatorio dell'edizione: Donato, infatti, parla di due distinte attività – la trascrizione del testo e la sua revisione –, denotate rispettivamente dai verbi διαγράφειν (= prima fase) ed ἐκκαθαίρειν (= seconda fase)⁵². Una volta conclusi questi due delicati momenti preparatorii, l'esemplare è stato consegnato agli stampatori (τοῖς νῦν λεγομένοις χαλκογράφοις)⁵³, affinché il testo potesse essere arrangiato secondo le necessità

51 BIANCHI 2022, pp. 138-139.

52 *Ibidem*.

53 *Ibidem*.

di tipografia, come si vedrà nel seguente paragrafo (= terza fase), e venissero preparati i punzoni per la stampa vera e propria.

Terza fase di allestimento

In questa terza e ultima fase preparatoria il tipografo incaricato della bottega gibertiana si è premurato di svolgere un lavoro certosino sul codice, aggiungendo la segnaletica relativa alle informazioni tipografiche per l'arrangiamento finale del testo a stampa. Queste annotazioni di natura tecnica sono di piccola entità e pertanto sono difficilmente sottoponibili a un'analisi paleografica; tuttavia, poiché sembrerebbero di mano occidentale e poiché, tra tutti i fratelli Nicolini, il tipografo *maistro*⁵⁴ era Stefano, non è del tutto improbabile che siano direttamente attribuibili alla sua mano⁵⁵. Scartando Zeno in quanto greco, a mio parere il confronto paleografico permette di escludere anche che possa trattarsi della mano di Bernardino Donato: infatti, pur dovendomi basare necessariamente sul tratteggio di poche lettere, le differenze che si possono riscontrare sono dirimenti e decisive per escluderne l'identità. A supporto di questa ipotesi, propongo nella tabella seguente un raffronto tra i tratteggi del terzo revisore tratti dal Pal gr. 334 e i corrispettivi tratteggi dell'Esc. Ω.I.01, completato da Donato pochi anni prima, nel 1523:



1. <i>beta</i>		2. <i>delta</i>		3. <i>zeta</i>	
Pal. gr. 334 Stefano (?)	Esc. Ω.I.01 Donato	Pal. gr. 334 Stefano (?)	Esc. Ω.I.01 Donato	Pal. gr. 334 Stefano (?)	Esc. Ω.I.01 Donato
					
4. <i>eta</i>		5. <i>csi</i>		6. <i>pi</i>	
Pal. gr. 334 Stefano (?)	Esc. Ω.I.01 Donato	Pal. gr. 334 Stefano (?)	Esc. Ω.I.01 Donato	Pal. gr. 334 Stefano (?)	Esc. Ω.I.01 Donato
					

Tab. 4. Tratteggi del terzo revisore e di Bernardino Donato a confronto

⁵⁴ Cfr. *supra* p. 177.

⁵⁵ Per uno *specimen* della scrittura latina di Stefano rinvio all'Archivio dei Possessori al seguente indirizzo: <https://archiviopossessori.it/archivio/809-nicolini-da-sabbio-stefano> [consultato il 10/10/2022].



Per impaginare correttamente il manoscritto, questa mano ricorre alle lettere latine o greche maiuscole o minuscole tracciate con mina di piombo o a inchiostro (corrispondenti alle lettere greche minuscole del testo a stampa) per indicare nel codice il fascicolo dell'edizione (α' - ν'), associato a un numero arabo che indica il numero della carta all'interno del fascicolo a stampa⁵⁶: per un totale di 8 carte per fascicolo stampato, risultano 16 pagine numerate nel codice. Inoltre, all'interno dello specchio di scrittura, in corrispondenza dell'indicazione tipografica, per segnalare il punto esatto del testo in cui nell'edizione a stampa ci sarebbe stato il cambio di pagina, il tipografo ha vergato un segno di paragrafo specifico a forma di L capovolta (cfr. Tab. 5, f. 9r), oppure, ma più raramente, un semplice tratto orizzontale (una sorta di *obelos*) a margine dello specchio scrittoria (cfr. Tab. 5, f. 35r):

Cambio di pagina nell'edizione	
(f. 9r)	(f. 35r)
	

Tab. 5. Segni diacritici del terzo revisore

Potrebbero appartenere a questa terza fase anche le due *maniculae* riscontrabili ai ff. 45v e 48r: nel primo caso, la *manicula* ricorda al tipografo che la lezione corretta è ἀνάκρασιν, cioè quella presente nel testo, e non la variante ἀνάκρισιν vergata da Zeno a margine (cfr. Tab. 6, f. 45v), cassata (probabilmente) da Donato (l'inchiostro impiegato è il medesimo di quello delle correzioni interlineari); nel secondo caso, invece, lo scopo della *manicula* è rammentare l'aggiunta di una porzione di testo in greco vergata in inchiostro nero da una mano il cui tratteggio risulta diverso da quello di Zeno e di Donato (cfr. Tab. 6, f. 48r): potrebbe essere questa una testimonianza della scrittura greca di Stefano Nicolini? Propongo questa possibilità come puramente ipotetica.

⁵⁶ La prima carta del secondo fascicolo (β') nel manoscritto è segnata «p[^]» (= «primo») (f. 9r, margine esterno).

1. <i>Manicula</i>	2. Porzione di testo in greco + <i>manicula</i>
(f. 45v) 	(f. 48r) 

Tab. 6. *Maniculae* del terzo revisore (?)

Il terzo revisore si occupa anche della numerazione dei capitoli dell'opera damascena, redatta durante la prima fase d'allestimento da Demetrio Zeno principalmente in inchiostro rosso. Nella Fig. 1 è ben visibile il massiccio intervento del tipografo: alla fine di l. 2 (τῆς ζωῆς ἡμῶν) egli ha segnalato il cambio-pagina, sancendo l'inizio della nona carta del fascicolo *zeta* nell'opera a stampa (*incipit* συντελοῦσιν [= c. 45]; cfr. Fig. 2)⁵⁷; ha poi corretto il numero dei capitoli Περὶ λύπης (μθ' corretto in λα') e Περὶ φόβου (ν' corretto in λβ')⁵⁸.

I ripensamenti e le modifiche apportate al testo riguardano non solo la *facies* per così dire testuale dell'edizione, ma anche la sequenza interna e la struttura del testo. Ne è un esempio proprio la numerazione dei capitoli, talvolta modificata per ben due volte dal terzo revisore (cfr. in particolare i ff. 90r, 92r, 95r, 100r, 111rv, 112v, 113r-115r, 116r, 117rv). Il caso maggiormente significativo coinvolge tuttavia l'ordine dei capitoli al f. 19r, il cui testo si trova alla carta 2 del quaternione δ a stampa; secondo la successione originaria, dopo il capitolo Περὶ διαβόλου καὶ δαιμόνιων ci sarebbe dovuto essere il capitolo Περὶ πίστεως καὶ βαπτίσματος, spostato però nell'edizione a stampa nel quaternione ξ. Il terzo revisore ha apportato queste modifiche tramite le numerose annotazioni marginali ai ff. 19r e 56r del manoscritto palatino, come «ζῆται κάτω τὰ ἀκολουθούντα (sic) λθ» (f. 19r), e le due lunghe righe tracciate da margine a margine in senso trasversale all'interno dello specchio scrittorio, indicative di queste massicce modifiche nel libro a stampa.

Considerata l'entità e l'importanza delle modifiche strutturali apportate durante la terza fase di apprestamento dell'opera, si può ipotizzare che il terzo

⁵⁷ Il confronto è stato svolto ricorrendo alla riproduzione digitale del manoscritto, disponibile all'indirizzo: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bav_pal_gr_334 [consultato il 6/10/2022], e della copia a stampa conservata presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma disponibile al seguente sito: https://books.google.it/books?id=5236HLwN_m4C&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [consultato il 6/10/2022].

⁵⁸ Invece, la mano che verga le due varianti marginali è chiaramente di Bernardino Donato.

revisore, forse da identificare con Stefano Nicolini da Sabbio, abbia svolto il proprio lavoro coadiuvato dal ‘responsabile editoriale’ del testo, vale a dire Bernardino Donato. Ciò però non impedisce di ipotizzare che l’ultimo revisore abbia agito con una propria autonomia decisionale, probabilmente corroborata da una solida preparazione nell’ambito della lingua greca. A tal proposito è utile ricordare che Stefano è autore di un lessico quadrilingue (italiano volgare, latino, greco antico e greco volgare) pensato per principianti di origine italica, dal titolo *Corona Preciosa. Vochabolario de l’una e l’altra lingua literale per ordine di alfabeto volgare* (Στέφανος χρήσιμος) [LEGRAND I, n. 79]⁵⁹: non si ha la certezza che sia lui il terzo revisore, ma Stefano, a capo di una bottega specializzata nella pubblicazione di opere in greco classico e volgare, con un apprendistato trascorso presso la celeberrima bottega aldina, non avrebbe probabilmente sfigurato per preparazione tecnica e competenza linguistica al fianco del grecista Donato e del greco Zeno.

Prime conclusioni

Lo studio del Pal. gr. 334 e il suo raffronto con la relativa edizione a stampa ha permesso di acquisire informazioni importanti sulla vita di Zeno e sui ‘ferri del mestiere’ utilizzati all’interno di una bottega tipografica veneziano-veronese.

Zeno è stato coinvolto nel progetto editoriale a Verona insieme ai fratelli Nicolini, al vescovo Giberti e al grecista Bernardino Donato con buona probabilità già nel 1530; pertanto, il periodo 1530-1531 è un tassello recuperato alla vicenda biografica e lavorativa dello zantioti. Inoltre, l’analisi paleografica del codice palatino ha permesso non solo di percepire il ruolo di Zeno nell’ambito del progetto gibertiano e di comprendere meglio il suo rapporto di collaborazione con i fratelli Nicolini, ma anche di esperire nel concreto il *modus operandi* dei protagonisti di una stamperia del primo Cinquecento, conoscerne in modo diretto gli strumenti, le modalità di approccio al testo, e il loro meticoloso lavoro filologico sui manoscritti. Tramite l’analisi del manoscritto *Druckvorlage* è stato possibile conoscere le varie fasi preparatorie del testo a stampa, le attività di correzione e revisione e la chiara suddivisione dei ruoli tra i diversi personaggi coinvolti.

⁵⁹ Su quest’opera si rinvia principalmente a: CARPINATO 2000, pp. 108-109 e 114-117; CARPINATO 2001; LAUXTERMANN 2011; CARPINATO 2020.




Fig. 1. CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca apostolica vaticana, Pal. gr. 334, f. 75r




Fig. 2. *Ioannis Damasceni Editio orthodoxae fidei. Eiusdem de iis, qui in fide dormierunt*, Veronae, apud Stephanum et fratres Sabios, mense Maio 1531, c. ζ [= c. 45]

Bibliografia

- ANDERSON 1968 = Marwin W. ANDERSON, *Biblical Humanism and Roman Catholic Reform (1501-1542)*. Contarini, Pole, and Giberti, «Concordia Theological Monthly», 39 (1968), pp. 686-707.
- BANFI 1997 = *Atti del Secondo incontro internazionale di linguistica greca*, ed. Emanuele BANFI, Trento 1997 (Labirinti, 27).
- BIANCHI 2022 = Elisa BIANCHI, *Demetrio Zeno, calligrafo e consulente letterario tra libri a stampa e libri manoscritti nella Venezia del primo Cinquecento*, con una postfazione di Caterina CARPINATO, Alessandria 2022 (Hellenica. Testi e Strumenti di Letteratura greca antica, medievale e umanistica, 102).
- BIANCONI 2021 = Daniele BIANCONI, *La minuscola greca dal 1204 al 1453 (e oltre)*, in Daniele BIANCONI - Edoardo CRISCI - Paola DEGNI, *Paleografia greca*, Roma 2021, pp. 166-170.
- CANART 2005 = Paul CANART, *L'ornamentazione nei manoscritti greci del Rinascimento: un criterio d'attribuzione da sfruttare?*, in *Ricordo di Lidia Perria*, I, Roma 2005 («Rivista di studi bizantini e neoellenici», 42), pp. 203-222.
- CARPANÈ 2002 = Lorenzo CARPANÈ, *Annali tipografici, Venezia 1521-1551*, in SANDAL 2002b, pp. 121-233.
- CARPANÈ - MENATO 1992 = Lorenzo CARPANÈ - Marco MENATO, *Annali della Tipografia veronese del Cinquecento, I. 1503-1588*, con un contributo di Daniela BRUNELLI, Baden-Baden 1992.
- CARPINATO 1993 = Caterina CARPINATO, *Appunti per una nuova edizione della Batrachomyomachia di Dimitrios Zinos*, in PANAGIOTAKIS 1993, II, pp. 391-415; anche in CARPINATO 2014, pp. 136-160, da cui si cita.
- CARPINATO 1997 = Caterina CARPINATO, *Le prime traduzioni greche di Omero: l'Iliade di Nikolaos Lukanis e la Batrachomyomachia di Dimitrios Zinos*, in BANFI 1997, pp. 411-440; anche in CARPINATO 2014, pp. 49-78, da cui si cita.
- CARPINATO 2000 = Caterina CARPINATO, *Appunti di lessicografia in greco volgare. Ine calliteri i praxi apo tin taxin*, in *Ἐνθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη*, edd. Stephanos KAKLAMANIS - Athanasius MARKOPOULOS - Giannis MAVROMATIS, Iraklio 2000, pp. 107-139.
- CARPINATO 2001 = Caterina CARPINATO, *Lessicografia greca cinquecentesca: la Corona Preciosa come archetipo*, in CONSANI - MUCCIANTE 2001, pp. 135-149.
- CARPINATO 2002 = Caterina CARPINATO, *Analisi filologica della Batrachomyomachia in greco demotico di Dimitrios Zinos (1539?)*. Saggio di edizione (vv. 24-25 Allen = vv. 37-140 Zinos), in DI BENEDETTO ZIMBONE - RIZZO NERVO 2002, pp. 215-237; anche in CARPINATO 2014, pp. 113-135, da cui si cita.
- CARPINATO 2014 = Caterina CARPINATO, *Varia posthomericæ neograeca*, Milano 2014 (Milano 2006).

- CARPINATO 2019 = Caterina CARPINATO, *Ulisse a Venezia. Odissea (V, 219-224) nella Rodiana di Andrea Calmo*, «Quaderni veneti», 8 (2019), pp. 65-94.
- CARPINATO 2020 = Caterina CARPINATO, *Bilingual Dictionaries in Venice. Δίγλωσσα λεξικά στην Βενετία (1527-2013)*, in SABATAKAKIS 2020, III, pp. 231-240.
- CARPINATO 2022a = Caterina CARPINATO, *Postfazione. La traduzione della Batrachomyomachia a cura di Dimitrios Zinos: un'introduzione sintetica per lettori curiosi*, in BIANCHI 2022, pp. 152-174.
- CARPINATO 2022b = Caterina CARPINATO, *Αρχοντόπουλος από καλήν γενεάν. Una variante della Batrachomyomachia di Dimitrios Zinos (dal manoscritto del Sinai)*, in corso di stampa.
- CATALDI PALAU 1985 = Annaclara CATALDI PALAU, *Manoscritti greci della collezione di Guillaume Pellicier, vescovo di Montpellier (c. 1490-1568): Disiecta membra*, «Studi italiani di Filologia classica», 3 (1985), pp. 103-129.
- CATALDI PALAU 1986a = Annaclara CATALDI PALAU, *Les copistes de Guillaume Pellicier évêque de Montpellier (1490-1567)*, «Scrittura e Civiltà», 10 (1986), pp. 199-237.
- CATALDI PALAU 1986b = Annaclara CATALDI PALAU, *Les vicissitudes de la collection de manuscrits grecs de Guillaume Pellicier*, «Scriptorium», 40 (1986), pp. 32-53.
- CHATZOPOULOU 2021 = Venetia CHATZOPOULOU, *Reginald Pole, Bernardino Sandro et Dimitrios Zinos: à propos du modèle de l'édition princeps des Ascétiques de Saint Basile par Stefano Nicolini da Sabbio (Venise, 1535)*, in CRONIER - MONDRAIN 2021, pp. 755-782.
- CONSANI - MUCCIANTE 2001 = *Norma e variazione nel diasistema greco*. Atti del Quarto Incontro Internazionale di Linguistica Greca (Chieti-Pescara 30 settembre 1999 - 2 ottobre 1999), edd. Carlo CONSANI - Lucia MUCCIANTE, Alessandria 2001.
- CRONIER - MONDRAIN 2021 = *Le livre manuscrit grec: écriture, matériaux, histoire*. Actes du IX^e Colloque international de Paléographie grecque (Paris, 10-15 septembre 2018), edd. Marie CRONIER - Brigitte MONDRAIN, Paris 2021 («Travaux et Mémoires», 24/1).
- DANZI 2005 = Massimo DANZI, *La biblioteca del cardinal Pietro Bembo*, Genève 2005.
- CORTESI - MALTESE 1992 = *Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del secolo XV*. Atti del Convegno internazionale (Trento 22-23 ottobre 1990), edd. Mariarosaria CORTESI - Enrico Valdo MALTESE, Napoli 1992.
- DI BENEDETTO ZIMBONE - RIZZO NERVO 2002 = *Κανίσκιν*. *Studi in onore di Giuseppe Spadaro*, edd. Anna DI BENEDETTO ZIMBONE - Francesca RIZZO NERVO, Soveria Mannelli 2002.
- EDITI6 = <https://editi6.iccu.sbn.it/>
- FOLLIERI 1969 = Enrica FOLLIERI, *Su alcuni libri greci stampati a Venezia nella prima metà del Cinquecento*, in RIDOLFI 1969, pp. 119-164; anche in Enrica FOLLIERI, *Byzantina et Italograeca. Studi di Filologia e di Paleografia*, edd. Augusta ACCONCIA LONGO - Lidia PERRIA - Andrea LUZZI, Roma 1997 (Raccolta di Studi e Testi, 195), pp. 67-110, da cui si cita.

- GAMILLSCHEG 1980 = Ernst GAMILLSCHEG, *Zu Kopisten des 16. Jahrhunderts*, «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik», 29 (1980), pp. 279-292.
- GIULIARI 1871 = Giovanni Battista Carlo GIULIARI, *Della tipografia veronese: saggio storico-letterario*, Verona 1871.
- GLÉNISSON - BOMPAIRE - IRIGOIN 1977 = *La Paléographie grecque et byzantine*. Paris, 21-25 Octobre 1974, edd. Jean GLÉNISSON - Jacques BOMPAIRE - Jean IRIGOIN, Paris 1977 (Colloques internationaux du Centre Nationale de la Recherche Scientifique).
- HARLFINGER 1977 = Dieter HARLFINGER, *Zu griechischen Kopisten und Schriftstilen des 15. und 16. Jahrhunderts*, in GLÉNISSON - BOMPAIRE - IRIGOIN 1977, pp. 327-362.
- HOBSON 1999 = Anthony R.A. HOBSON, *Renaissance Book Collecting: Jean Grolier and Diego Hurtado de Mendoza, their Books and Bindings*, Cambridge 1999.
- IOANNES CHRYSOSTOMUS 1529 = *Divi Ioannis Chrysostomi in omnes Pauli apostoli epistolas*, Veronae 1529.
- IOANNES DAMASCENUS 1531 = Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἔκδοσις τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως, Veronae 1531.
- KAKLAMANIS 1993 = Stephanos KAKLAMANIS, *Ἀρχειακὲς μαρτυρίες γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἀνδρέα Κορνάδη καὶ τοῦ Δαμιανοῦ δι Santa Maria (Πρόδρομη ἀνακοίνωση)*, in PANAGIOTAKIS 1993, II, pp. 595-605.
- KOTTER 1959 = Bonifatius KOTTER, *Die Überlieferung der Pege gnoseos des hl. Johannes von Damaskus*, Ettal 1959.
- KOTTER 1973 = *Die Schriften des Johannes von Damaskus*, II. Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. *Expositio fidei*, ed. Bonifatius KOTTER, Berlin-New York 1973.
- LAUXTERMANN 2011 = Marc D. LAUXTERMANN, *Of Frogs and Hangmen. The Production and Reception of the Corona pretiosa*, «Byzantine and Modern Greek Studies», 35 (2011), pp. 170-184.
- LAYTON 1979 = Evio LAYTON, *Greek Bibliography: Additions and Corrections (c. 1471-1829)*, «Θησαυρίσματα», 16 (1979), pp. 89-112.
- LAYTON 1994 = Evio LAYTON, *The Sixteenth Century Greek Book in Italy*, Venice 1994 (Library of the Hellenic Institute of Byzantine and post-Byzantine Studies, 16).
- LAYTON 2004 = Evio LAYTON, *Andreas Kounadis and the Nicolini da Sabbio*, in SKLAVENITIS - STAIKOS 2004, pp. 69-79.
- LEGRAND = Émile LEGRAND, *Bibliothèque hellénique, ou Description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XV^e et XVI^e siècles*, I-V, Paris 1885-1906.
- LO CONTE 2016 = Francesco LO CONTE, «*Bibliothecam Venetiis Ornatissimam Habet...*»: *due indici inediti di manoscritti greci appartenuti a Diego Hurtado de Mendoza (1504-1575)*, «Rivista di Studi bizantini e neoellenici», 53 (2016), pp. 173-239.
- LUCIOLI 2017 = Francesco LUCIOLI, *Sadoletto, Iacopo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXXXIX, Roma 2017, pp. 573-577.

- MALLARY MASTERS 1993 = George MALLARY MASTERS, *The Circle of Guillaume Pellicier: Renaissance Humanism at Montpellier*, in *Plaire et instruire. Essays in Sixteenth and Seventeenth-Century French Literature in Honor of George B. Daniel, Jr.*, ed. Judy KEM - Nancy McELVEEN, New York 1993, pp. 1-45.
- MARTÍNEZ MANZANO 2016 = Teresa MARTÍNEZ MANZANO, *Criterios gráficos y extra-gráficos para la identificación de los manuscritos del último lote de Antonio Eparco*, in *Manuscritos griegos en España y su contexto europeo - Greek Manuscripts in Spain and their European Context*, ed. Felipe G. HERNÁNDEZ MUÑOZ, Madrid 2016, pp. 251-278.
- MARTÍNEZ MANZANO 2018 = Teresa MARTÍNEZ MANZANO, *La biblioteca manuscrita griega de Diego Hurtado de Mendoza: problemas y perspectivas*, «Segno e Testo», 16 (2018), pp. 315-433.
- MAVROIDI 1973 = Fani MAVROIDI, *Inquisitio patriarcale sopra un Orologio greco, 1524-1527*, «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», 27 (1973), pp. 43-53.
- MAYER 1999 = Thomas F. MAYER, *A reluctant Author: Cardinal Pole and his Manuscripts*, «Transactions of the American Philosophical Society», 89 (1999), pp. 1-115.
- MAYER 2000 = Thomas F. MAYER, *Reginald Pole: Prince & Prophet*, Cambridge 2000.
- MONDRAIN 2000 = Brigitte MONDRAIN, *Janus Lascaris copiste et ses livres*, in PRATO 2000, pp. 417-426.
- MONDRAIN 2002 = Brigitte MONDRAIN, *Le commerce des manuscrits grecs à Venise au XVI^e siècle: copistes et marchands*, in TIEPOLO - TONETTI 2002, pp. 473-486.
- MOŠIN = Vladimir MOŠIN, *Anchor Watermarks*, Amsterdam 1973 (Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia, 13).
- Oktoechos 1523 = Ὀκτώηχος, Venetijs 1523.
- OMONT 1885 = Henri OMONTE, *Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pellicier*, «Bibliothèque de l'École de Chartes», 46 (1885), pp. 45-83 e 594-624.
- PAGLIAROLI 2017 = Stefano PAGLIAROLI, *Giano Lascari, Venezia, Mantova e uno sconosciutoθησαυρός di lettere autografe*, «Studi medievali e umanistici», 15 (2017), pp. 393-449.
- PANAGIOTAKIS 1993 = *Origini della letteratura neogreca*. Atti del secondo Congresso internazionale «Neograeca Medii Aevi» (Venezia, 7-10 novembre 1991), ed. Nikolaos M. PANAGIOTAKIS, I-II, Venezia 1993 (Bibliothèque de l'Institut hellénique d'études byzantines et post-byzantines de Venise, 14-15).
- PESENTI 1992 = Tiziana PESENTI, *Donato, Bernardino*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLI, Roma 1992, pp. 80-83.
- PICCIONE 2021a = *Greeks, Books and Libraries in Renaissance Venice*, ed. Rosa Maria PICCIONE, Berlin-Boston 2021 (Transmissions. Studies on Conditions, Processes and Dynamics of Textual Transmission, 1).
- PICCIONE 2021b = Rosa Maria PICCIONE, *The Greek Library of Guillaume Pellicier: the Role of the Scribe Ioannes Katelos*, in PICCIONE 2021a, pp. 175-195.

- PICCIONE 2022 = Rosa Maria PICCIONE, *Diplomatici e libri greci a Venezia: la biblioteca di Guillaume Pellicier*, «Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 134 (2022), pp. 29-40, doi: 10.4000/mefrim.11399.
- PLOUMIDIS 2002 = Georgios PLOUMIDIS, *Le tipografie greche di Venezia*, in TIEPOLO - TONETTI 2002, pp. 365-379.
- PLOUMIDIS 2018 = Georgios PLOUMIDIS, *Stampando greco a Venezia*, «Church Studies», 15 (2018), pp. 205-216.
- PONTANI 1992 = Anna PONTANI, *Per la biografia, le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris*, in CORTESI - MALTESE 1992, pp. 363-433.
- PRATO 2000 = *I manoscritti greci tra riflessione e dibattito*. Atti del 5° Colloquio internazionale di paleografia greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), ed. Giancarlo PRATO, Firenze 2000 (Papyrologica Florentina, 31).
- PROSPERI 1969 = Adriano PROSPERI, *Tra evangelismo e Controriforma. G.M. Giberti (1495-1543)*, Roma 1969.
- RAVEGNANI 2002 = Giorgio RAVEGNANI, *Un legame di lunga tradizione. Dalla genesi di Venezia alla nascita della comunità*, in TIEPOLO - TONETTI, pp. 11-40.
- RGK = *Repertorium der griechischen Kopisten, 800-1600*, I. Teil: *Handschriften aus Bibliotheken Großbritanniens*; II. Teil: *Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs und Nachträge zu den Bibliotheken Großbritanniens*; III. Teil: *Handschriften aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan*, A: *Verzeichnis der Kopisten*, edd. Ernst GAMILLSCHEG - Dieter HARLFINGER (Repertorium III A: erstellt von Ernst GAMILLSCHEG, unter mitarbeit von Dieter HARLFINGER und Paolo ELEUTERI; B: *Paläographische Charakteristika*, erstellt von Herbert HUNGER; C: *Tafeln*), Wien 1981-1997.
- RIDOLFI 1969 = *Contributi alla storia del libro italiano. Miscellanea in onore di Lamberto Donati*, ed. Roberto RIDOLFI, Firenze 1969 (Biblioteca di bibliografia italiana, 57).
- ROMANO 2015 = Davide ROMANO, *Pole, Reginald*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXXXIV, Roma 2015, pp. 526-534.
- SABATAKAKIS 2020 = *The Greek World in Periods of Crisis and Recovery (1204-2018)*, ed. Vassilios SABATAKAKIS, I-III, Athina 2020.
- SACHET 2018 = Paolo SACHET, *La Chiesa davanti ai Padri: Erasmo, gli umanisti riformati e la patristica cattolica romana tra Rinascimento e Controriforma*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 54 (2018), pp. 389-420.
- SANDAL 2001 = Ennio SANDAL, *Per Andrea Torresano. A proposito di un libro recente*, «Miscellanea marciiana», 16 (2001), pp. 197-212.
- SANDAL 2002a = Ennio SANDAL, *Cronache di un mestiere*, in SANDAL 2002b, pp. 9-82.
- SANDAL 2002b = *Il mestier de le stamperie de i libri. Le vicende e i percorsi dei tipografi di Sabbio Chiese tra Cinque e Seicento e l'opera dei Nicolini*, ed. Ennio SANDAL, Sabbio Chiese 2002 (Grafostorie. Storia del territorio, del lavoro e dell'industria).
- SCHUNKE 1962 = Ilse SCHUNKE, *Die Einbände der Palatina in der Vatikanischen Bibliothek*, I-II, Città del Vaticano 1962 (Studi e testi, 216-218).

- SKLAVENTIS - STAIKOS 2004 = *The Printed Greek Book 15th-19th Century*. Acts of the International Congress (Delphi, 16-20 May 2001), edd. Triantaphyllos E. SKLAVENTIS - Konstantinos S. STAIKOS, Athens 2004.
- SPERANZI 2010a = David SPERANZI, *Giano Lascari e i suoi copisti. Gli oratori attici minori tra l'Atos e Firenze*, «Medioevo e Rinascimento», 24, n. s. 21 (2010), pp. 337-376.
- SPERANZI 2010b = David SPERANZI, *Michele Trivoli e Giano Lascari. Appunti su copisti e manoscritti greci tra Corfù e Firenze*, «Studi slavistici», 7 (2010), pp. 263-297.
- STEVANONI 1993 = Cristina STEVANONI, *Il greco al servizio della riforma cattolica: per uno studio della tipografia di Stefano Nicolini da Sabbio e di G.M. Giberti a Verona (1529-1532)*, in PANAGIOTAKIS 1993, II, pp. 606-632.
- STEVANONI 2002 = Cristina STEVANONI, *La grande stagione dei libri greci*, in SANDAL 2002b, pp. 83-110.
- STEVENSON 1885 = *Codices manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae descripti praeside I.B. cardinali Pitra etc., recensuit et digessit Henricus STEVENSON Sen., Romae 1885*.
- TIEPOLO - TONETTI 2002 = *I Greci a Venezia*. Atti del Convegno internazionale di studio (Venezia, 5-7 novembre 1998), edd. Maria Francesca TIEPOLO - Eurigio TONETTI, Venezia 2002.
- TURCHINI 2000 = Angelo TURCHINI, *Giberti, Gian Matteo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LIV, Roma 2000, pp. 623-629.
- WOOLFSON 2000 = Jonathan M. WOOLFSON, *A "remote and ineffectual Don"? Richard Croke in the Biblioteca Marciana*, «Bulletin of the Society for Renaissance Studies», 17 (2000), pp. 1-11.

